Digitized by Google

SPIRITO, ORIGINE E PROGRESSI

DELLE

ISTITUZIONI GIUDIZIARIE.

TOMO TERZO.

Digitized by Google

SPIRITO,
ORIGINE E PROGRESSI
DELLE
ISTITUZIONI GIUDIZIARIE
DEI PRIMARI STATI D'EUROPA.

DI G. D. MEYER,

CAVALIERE DELL'ORDINE REALE DEL LEON BELGICO,
DELL'ISTITUTO REALE DEI PAESI-BASSI,
DELLE RR. ACCADEMIE DELLE SCIENZE DI BRUSSELLES E DI GOTTINGA,
DI QUELLA DEL GARD A NÎMES,
DI GRONINGA E D'UTRECHT, ECC. ECC.

Primo volgarizzamento,
DI MARCO MALAGOLI VECCHJ.

TOMO TERZO.

(PARTE MODERNA.)

PAESI-BASSI.

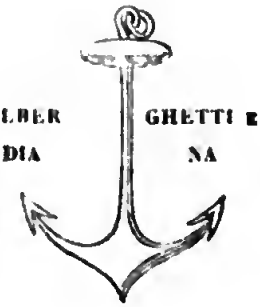

PRATO,
TIPOGRAFIA ALDINA;
1838.

SPIRITO,

ORIGINE E PROGRESSI

DELLE

ISTITUZIONI GIUDIZIARIE

DEI PRIMARI STATI D'EUROPA.

LIBRO QUINTO.

Delle istituzioni giudiziarie dei Paesi-Bassi.

CAPITOLO PRIMO.

Alcuni cenni sullo stato politico dei Paesi-Bassi.

Discorremmo già le istituzioni giudiziarie di quei due regni i quali, ad onta delle vicende inerenti a tutto che spetta all'uomo, sonosi mai sempre mantenuti in un'esistenza politica indipendente ed isolata, e i quali, or più or meno estesi, non han mai cessato di fare un sol tutto. Sin dalla riunione dei sette piccioli stati che formavano l'Ettarchia sassone, l'Inghilterra ha sempre formato un regno solo, a cui sono stati dappoi uniti l'Irlanda, il principato di Galles e il regno di Scozia, senza che siano

state separate le sue parti: la Francia era distinta dagli altri popoli dell'Europa anche prima dell'avvenimento al trono di Ugo Capeto. Il territorio francese veniva ingrandito dal possesso di molte nuove province; ma dopo l'occupazione dell'Alsazia e della Lorena, Luigi XV, fissando i limiti all'incirca sì come e' sono al presente, non era re di Francia più di quel nol fosse stato Carlo VII, obbligato a farsi strada colla spada in pugno per la sua consecrazione a Reims, e di riconquistar sugl'Inglesi la sua capitale. Da nove secoli esisteva un regno di Francia e d'Inghilterra; e quantunque il lungo lasso dei tempi abbia successivamente aggiunto quelle province che ponno esser considerate come il nucleo della monarchia, pure codesti stati sonosi mantenuti sempre nella loro condizion primitiva.

La stabilità che la istoria di questi due popoli ci indica, la lunga successione dei re di una medesima dinastia, la similitudine delle lor relazioni coi loro sudditi, l'omogeneità o meglio l'identità dei principii che guidavano l'esercizio del lor potere, hanno impresso alle principali istituzioni di codeste monarchie un certo carattere nazionale che le distingue da qualunque altra consuetudine straniera; e così come l'Inglese della Cornovaglia e quegli della Nortumbria hanno le stesse inclinazioni e le stesse affezioni; così come il Francese di Marsiglia e quegli di Lilla provano le medesime sensazioni ed obbediscono ai medesimi impulsi; così pure tutte le istituzioni ricordano un tipo comune, che le fa riconoscere come inglesi o francesi. Non è già che non sianvi alcune differenze di località, d'usanze, e, se vuolsi, di pregiudizi, da una estremità all'altra di quello stato; ma v'ha per tutto un fondo identico, che può distinguersi malgrado le diverse modificazioni delle quali è

suscettibile. Il Provenzale e il Picardo son entrambi Francesi; e sì come parlano la stessa lingua, qualunque sia la diversità dei dialetti, così pure fan parte del popolo istesso, non ostante qualche variazione nei loro costumi: una tale identità è anche più forte in Inghilterra, dove è assai più antica la fusione delle diverse province, e dove le istituzioni sono in contatto più immediato con ciascun individuo; essa l'è meno tra l'Inghilterra e la Scozia, la cui unione è più recente e le quali non han totalmente le stesse istituzioni, o almeno vi partecipano da poco in qua.

L'identità della lingua in ciascuno di questi regni è certamente un vantaggio reale, e che ha molto contribuito a riunire in una sola e medesima nazione tutti gli abitanti dello stesso paese; nondimeno l'esempio della Germania e dell'Italia dimostra evidentemente che questo punto di conformità non basta da sè solo a stabilire un sistema generale per le istituzioni, o amministrative o giudiziarie; il Sassone, il Wirtemberghese, il Vestfaliano e il Tirolese, i quali tutti parlano il tedesco, hanno costumi, usi, leggi, governi tanto dissimili quanto esser lo possono quei dei popoli i più diversi tra loro. Consultando le istorie delle varie monarchie, antiche o moderne, la vera nazionalità, quella che non solo unisce gli abitanti delle province più lontane dal centro della monarchia con un vincolo reciproco, ma che fa ad essi dimenticare la loro origine distinta per non vedere altro che la loro comune relazione, è stata fondata piuttosto dalla costante successione dei principi d'una stessa casa, dalla stabilità d'una dinastia, e specialmente dalla sede fissa del governo. Allorchè per un lungo spazio di tempo (imperciocchè spesso occorrono

interi secoli per consolidare ciò che può stabilirsi con una azione luminosa o con un tratto di penna) una stessa famiglia occupa un trono e risiede abitualmente in un dato luogo, questa città diventa infatti la capitale del regno. Nè una disposizione del sovrano può concedere un titolo simile, come un allontanamento dalla residenza, dettato da un capriccio o da motivi momentanei, non può revocare cotal distinzione; ma la città capitale divien tale per quella relazione che necessariamente si stabilisce tra il luogo della residenza abituale d'una successione di principi, quello in cui è fissata la sede del governo, o le parti più isolate del territorio. Ogni provincia, ogni città, ogni corporazione, ha qualche interesse da mettere innanzi, qualche diritto da reclamare, qualche grazia da chiedere al governo, il quale poi ha mestieri di adunare a sè intorno alcuni funzionari levati da tutte le parti del regno, che possano dare certi schiarimenti sui bisogni di ciascuna provincia, su le sue risorse e i suoi mezzi, sul suo vero stato: una serie di monarchi ne ha necessariamente qualcuno che, protettore dell' arti e delle scienze, ha a caro di circondarsi di persone distinte per cognizioni e per talenti; coloro che confidano di fissar l'attenzione d'un principe liberale si fanno un impegno di concorrere alla sua corte; la riunione dei letterati e degli artisti pianta nella residenza della corte i più preziosi depositi; la vanità vi attrae coloro che non ponno comparire a bastanza colà giù nella loro provincia; essa moltiplica i monumenti; il lusso e l' ostentazione vi brillano in tutto il loro splendore, ed aumentano la folla degli artigiani e dei curiosi; la residenza della corte diventa la città più importante del regno, il punto centrale in cui riunisconsi tutti i raggi partiti dalla circonferenza, in

somma essa merita il nome di capitale. D' allora in poi ogni provincia adopera a tutto potere per imitarla, e lo spirito di essa capitale, i suoi costumi, le sue inclinazioni, le sue abitudini, sin anco i suoi pregiudizi, sono la bussola che regola la popolazione di tutto quanto il regno; cessando d' appartenere alla sua provincia, e bramando essere di questa unica città, ogni abitante si acconcia su di un solo modello; il suo modo d' esistenza diviene assai più nazionale che nol sarebbe stato senza una tale emulazione. La smisurata grandezza delle città capitali di Londra e di Parigi ha più volte dato luogo a forti lagnanze; sonosi varie fiate paragonate l'Inghilterra e la Francia agli idrocefali, la cui testa va ingrossandosi a spese di tutto il corpo e delle sue forze vitali; non è assunto nostro il disaminare i vantaggi o i disordini che derivar ponno da una nazione agglomerata in tanta proporzione, ma gli è certo che l' importanza della città capitale non è indifferente alla *similarità* delle istituzioni.

I Paesi-Bassi non han mai avuta una capitale; e in quei pochi anni che sono stati riuniti sotto il dominio d' uno stesso principe, dalla metà del reame dell' imperator Carlo V sin verso la metà del regno di Filippo II, suo figliuolo, il sovrano ha risieduto solo momentaneamente in questa parte del suo regno; Filippo non vi è comparso che sola una volta in occasione della sua inaugurazione. Anzi appena può farsi un' idea giusta e precisa del territorio designato sotto il nome generico di Paesi-Bassi, e che appartiene soltanto in parte alla sua locale situazione, mentre questa medesima denominazione è perfettamente acconcia a quella parte della Germania che si stende verso le coste del mare del Norte. Il regno dei Paesi-Bassi, qual è presentemente

costituito coi trattati di Vienna e di Londra, comprende una parte della Germania, cui si è sempre considerato appartenere i principati di Liegi e di Stavelet; mentre che l'intera provincia d'Artois, e quella del Cambrese, una parte del ducato di Lucemburgo e delle contee di Fiandra e di Annonia, che anticamente eran comprese sotto i Paesi-Bassi, sono da un secolo e mezzo annesse alla Francia. Non debbe adunque recar maraviglia che i Paesi-Bassi non presentino una sola massa d'istituzioni, come l'Inghilterra e la Francia, e che noi non possiamo, rispetto a loro, tenere lo stesso andamento che abbiamo finora osservato. La nazionalità delle istituzioni nei Paesi-Bassi, se ne lice valerci di questa espressione, non è positiva, si ben negativa: egli è impossibile tracciare in ciascuna que' distintivi caratteri i quali fannola anzi riferire ai Paesi-Bassi che a tutt'altra parte d'Europa; le non si riconoscono proprie a queste province se non perchè non si rinvengono in verun'altra parte. Senza confini fissi e determinati, senza lingua particolare comune a tutte, senza unità di governo, queste province altro vincolo non hanno avuto che l'identità della persona del sovrano; di più, estinta la stirpe dei Carlovingi, non hanno avuto questo lieve punto di contatto che per circa mezzo un secolo; fin oggi i Paesi-Bassi non hanno alcun nome proprio, e quello di Belgi non è a bastanza ricevuto per la generica designazione de' suoi abitanti.

L'investigare tutte le istituzioni spettanti ad ogni provincia (1) ci impegnerebbe in particolarità troppo minute

(1) È inutile dire che noi non consideriamo come istituzioni particolari ai Paesi-Bassi se non le già esistenti prima che queste province

e ad una troppo estese per l'oggetto propostoci; siffatto esame richiederla per sè solo un'opera voluminosa e affatto separata, quindi estranea al nostro piano; saremmo soventi volte obbligati a ripetere le osservazioni per noi fattesi analizzando gli usi d'altri stati ed in ispezieltà della Francia; ci ristringeremo unicamente a ciò che può esser riguardato come più o meno comune a tutte, o alla maggior parte delle province comprese sotto il nome dei Paesi-Bassi, e a ciò che, differendo dalle istituzioni che abbiam riscontrate nelle precedenti nostre indagini, può esser considerato come nazionale. Non diverremo a speciali investigazioni se non allor quando estimeremo poter farlo senza arrecar nocumento allo scopo generale della nostra opera; così via via che progrediamo nel nostro lavoro, giudicammo poterne semplificare il corso; e solo sotto questa restrizione concepimmo la possibilità di esaminare certe istituzioni giudiziarie svariate quanto quelle dei Paesi-Bassi e della Germania, senza dimenticare l'unità del nostro obbietto a motivo della multiplicità delle particolarità, e senza perder di vista l'unico e solo scopo delle nostre indagini.

Prima delle conquiste dei Romani, la parte meridionale dei Paesi-Bassi faceva parte delle Gallie, e i suoi abitanti Menapii, Zelandesi ed altri, conosciuti sotto il generico

venissero unite alla Francia; da quell'epoca in poi, i Paesi-Bassi non si ponno più risguardare come formanti uno stato diverso da quello della Francia novella; e le istituzioni giudiziarie, sia dei dipartimenti del Belgio e dell'Olanda, sia del nuovo regno dei Paesi-Bassi, formeranno il subbietto del nostro libro settimo.

Evvi qualche cambiamento introdottosi dopo la nuova era politica dei Paesi-Bassi; ma siccome questi cambiamenti sono soltanto provvisori, e d'altronde son troppo recenti per giudicarne, così reputammo non dover farne menzione.

nome di Belgi, meritarono per la lor valentia gli encomii di Giulio Cesare; le parti più settentrionali erano disabitate, ed anche probabilmente inabitabili; lo straripamento dei fiumi che le traversano in tutti i sensi, e che non eran contenuti da alcun argine, le avean coperte di paludi; in una di quelle isole che si elevavano sopra la superficie delle acque aveva fissata sua stanza una picciola nazione guerriera, germana d'origine, la quale, men presta ad arrendersi alle armi romane, o perchè la tenace sua resistenza le avesse cattivata la benevolenza e la stima dei Romani, o perchè i conquistatori non estimassero la vittoria degna dei loro sforzi, o perchè siano stati rattenuti dalla difficoltà d'una spedizione in luoghi sì poco sicuri pel passaggio delle truppe, erasi vista insignita del glorioso titolo d'alleata; i Batavi, in mezzo alla sommession generale, aveano ottenuto il vantaggio d'un nome più onorevole, il quale non toglieva ch'e' non fossero esposti alle medesime vessazioni che andavan provando gli abitanti delle province, le quali vessazioni non tardarono ad eccitarli alla ribellione contro i loro possenti amici; codesta ribellione fece perdere alle tribù batave l'ombra persino del favore di che avevan goduto, e in poco d'ora le furono confuse nella servitù istessa con tutti i popoli galli e germani caduti sotto la monarchia romana. Le contrade poste più al Norte sen poco note, le relazioni rispetto a loro poco particolarizzate, e confuse; eran elle totalmente abbandonate ed incolte (1), o la loro popolazione era scarsissima e gli abitanti in un'assoluta barbarie; alcune spedizioni romane

(1) Plin., *Hist. nat.*, *lib.* 16, *cap.* 1. Tacito, *Ann.*, *lib.* 2, *cap.* 23. Eumenio, *in panegyr. Costantini*, *cap.* 8.

lunghesso le coste del mar del Norte, e sino al Veser e all'Elba, li soggiogarono con facilità.

Una profonda oscurità copre i secoli successivi agli ultimi fatti campali dei Romani; e la poca importanza d'una epoca tanto disastrosa esime da qualsiasi indagine circa a questo, ove pure se ne potesse attendere qualche lume; noi vediamo, verso il sesto e il settimo secolo, le province meridionali e sino al Reno in potere dei Franchi, e le parti settentrionali in parte disabitate, in parte ad uso di abitazioni o più presto di rifugio a qualche orda di Germani conosciuti sotto la generale denominazione di Sassoni e di Frisoni, e i quali sonosi indi fatti conoscere pei meno civili della nazione. Dopo che Pipino si fu posto in possesso del trono dei Franchi, e che Carlomagno di lui figliuolo si fu fatto conoscere imperatore in Roma, si credette dell'interesse della religione, dell'onor dell'Impero e del suo sovrano, il sottomettere i Sassoni e i Frisoni e il far loro abbracciare il cristianesimo; e solo dopo ostinate guerre e ripetute vittorie, venne fatto a Carlo di stabilire la sua dominazione e a dilatare i confini del suo impero sino al mare del Norte: d'allora in poi tutti i Paesi-Bassi trovaronsi soggetti allo scettro di lui.

Gli stati di Carlomagno eran troppo mancanti di vincolo intimo, la loro estensione era troppo vasta, le circostanze troppo poco favorevoli, il carattere dei suoi successori troppo poco fermo, perchè la sua dinastia mantener potesse intatto il possesso dell'impero; d'altronde l'uso aveva introdotta la divisione degli stati del padre infra i suoi figliuoli; e se colui che portava il titolo d'imperatore esercitava, come primogenito, qualche supremazia sui fratelli; se l'estinzione dei rami cadetti della famiglia imperiale

riunì di bel nuovo tutte le parti smembrate dell'impero sotto Luigi il Buono e sotto Carlo il Calvo, era facile prevedere che i Carlovingi non potrebber conservar lunga pezza la sovrana potestà; e però vedemmo la Francia darsi un re d'altra famiglia, la cui dinastia si è sostenuta in trono sin oltre la fine del secolo decimo; la Germania o l'Alemagna avea già obbedito ad altri principi un secolo avanti. L'incertezza e l'instabilità dei limiti delle diverse sovranità, durante l'intervallo percorso tra la morte di Luigi il Buono e l'avvenimento al trono di Francia di Ugo Capeto, non lasciano stabilire con certezza a quale delle frazioni dell'impero sieno appartenuti i Paesi-Bassi: pare che una parte sia stata considerata come più intimamente vincolata alla Francia; un'altra era generalmente compresa nel regno di Lotaringia o di Lorena; una terza era forse annessa al regno d'Alemagna.

Allorchè il regno di Francia diessi un nuovo re nella persona di Ugo Capeto, una gran parte delle province marittime dei Paesi-Bassi dipendeva da quel regno: il conte di Fiandra, i cui possedimenti estendeansi fino all'Olanda, essendo anche la Zelanda molto tempo dopo stata assoggettata a codesti conti, o soli, o in divisione coi conti d'Olanda, era uno di que' grandi vassalli che concorrevano all'elezione del duca di Francia; ei fu uno dei pari del regno, e i suoi successori han sempre riconosciuta la signoria (*suzeraineté*) della Francia sino al trattato di Madrid, mediante il quale Francesco I, prigioniero, rinunciò a quell'omaggio in favore di Carlo quinto (1). Un discendente

(1) Lo che però non toglie che alcuni conti di Fiandra, forti dell'estensione e della ricchezza dei loro feudi, congiunti delle più

di Carlomagno possedeva i deboli avanzi del regno di Lotaringia; ed era Carlo, zio del re di Francia Luigi V, il quale vedendosi troppo poco possente per sostenere il titolo di re, non si qualificava che duca di Lorena e di Brabante; ei fece omaggio delle sue terre all'imperatore Ottone, e d'allora in poi tutte le provincie dei Paesi-Bassi, che non dipendevano dalla Francia, furon considerate come facienti parte dell'impero germanico, dal quale non furono separate che successivamente e gran tempo dopo (1).

Divisi tra parecchi signori, i più potenti de' quali erano i conti di Fiandra e di Olanda e i duchi di Brabante e di Lucemburgo, questi capi dell'Impero o della Francia vennero a poco per volta unendosi agli stati della casa di Borgogna, di cui per altro tutti non fecero parte se non dopo che Carlo Quinto ebbe occupato il ducato di Gheldria: ma, ad onta di questa separazione, pare che molte circostanze abbiano originate intime relazioni tra la maggior parte di quelle provincie; quindi la Zelanda è sempre stata posseduta dai conti di Fiandra e d'Olanda, ora unitamente da

potenti case sovrane, non abbiano talora apertamente, talora meno patentemente, preteso all'indipendenza. Filippo d'Alsazia, conte di Fiandra e del Vermandese s'intitola *conte per la grazia di Dio* nelle *secundae leges Noviportus* in continuazione agli *Annali di Fiandra*, del P. d'Oudeghersi, pubblicate dal sig. Lesbroussart.

(1) Questa signoria *(suzeraineté)* dell'impero è un fatto notorio, benchè vari istorici abbian voluto negarlo. A questo titolo uno dei conti d'Olanda è stato eletto imperatore, e la casa di Lucemburgo ha per molto tempo dopo e reiterate volte coperto il trono imperiale. Carlo V avea compresi i Paesi-Bassi nel circolo di Borgogna: l'unione di Utrecht contiene una protesta espressa, che non si intendeva sottrarsi all'impero. Ma il trattato di Vestfalia mise poi fine ai diritti dell'impero sulla repubblica delle Provincie-Unite.

entrambi, ora divisa tra codesti signori, ora sotto il dominio d'altro di loro, sino a che rimase definitivamente all'Olanda; i conti d'Olanda eran padroni della Frisia, allorchè essa non era una specie di repubblica indipendente; sovente ne avevano il condominio coi vescovi d'Utrecht; il marchesato d'Anversa spettava ora ai conti di Fiandra, ora ai duchi di Brabante, i quali eran parimenti duchi di Limburgo e spesso di Lucemburgo; l'Overissel era una dipendenza del vescovado d'Utrecht o del ducato di Gheldria; l'Annonia è stata unita lungamente all'Olanda e alla Zelanda; la contea di Namur era dipendente dall'Annonia o dal Brabante; i vescovi d'Utrecht, nella parte settentrionale dei Paesi-Bassi, e quelli di Liegi nella parte meridionale possedevano estesi feudi, e trovavansi immischiati in tutte le guerre e le alleanze di quel tempo.

I duchi di Borgogna, in origine vassalli della Francia, aspiravano da lunga pezza a fondare un regno indipendente. Padroni del ducato e della contea di Borgogna, conosciuta poscia col nome di Franca-Contea, uno de' più gran feudi della corona di Francia, eran giunti per via di matrimoni, di concessioni, di violenze, per tutti i mezzi insomma ammessi dalla politica, a mettersi in possesso d'una gran parte dei Paesi Bassi, ed era facile prevedere che il restante non tarderebbe a cader loro in mano: la massima parte degli avanzi dell'antico regno di Lorena era in poter loro. I Cantoni svizzeri, scosso il giogo di casa d'Austria, ben lontana in allora dall'avere quella possanza che ha acquistata dipoi e che ha ripreso a' dì nostri, parevano destinati a completare la dominazione della Borgogna; e sembrava che formar si dovesse sotto principi di un valor cospicuo e di una ferma intrepidità, qualità ereditarie nei

duchi di Borgogna, sembrava, diceasi, che formar si dovesse un nuovo regno lungo il corso del Reno, dalla sua sorgente alla foce, stendentesi dalle Alpi al mar del Norte e forse al Mediterraneo, separante la Francia dalla Germania e destinato a mutare totalmente faccia all'Europa. Alcune circostanze impreviste fecero fallire un progetto sì probabile; o Carlo il temerario non avesse a bastanza maturata la sua spedizione contro gli Svizzeri, o non avesse attribuito il giusto valore a quelle forze che andava a combattere, o per tutt'altra cagione, fatto si è che la battaglia di Grandson fugli fatale; col fiore della sua armata e'vi perdette la gloria dello sue armi, e qualunque speranza di riuscire quind'innanzi in un progetto prematuramente manifestato. Poco tempo dappoi, la morte troncò davanti a Nancy i giorni d'un principe che, per le sue doti personali, per la possanza che aveva ereditato dai suoi maggiori, e la situazione in che trovavasi, parea destinato ad influire sulle relazioni di tutta Europa.

Carlo lasciava una figliuola, erede unica de'vasti suoi stati; era essa il più cospicuo partito dell'Europa, e tutti i principi desideravano bramosamente un'unione che dovea dare alla casa del futuro suo sposo un'insigne preponderanza. Un principe francese avea maggior diritto a un tale imeneo e maggior fiducia di buon successo: si è lunga pezza preteso che l'astuta politica di Luigi XI non gli avesse permesso d'aspettar quetamente l'esito delle negoziazioni; poscia si è impreso a purgar la memoria di codesto principe dall'accusa più volte ripetuta d'avere colla soperchia sua furia mandata a vuoto la cosa; checchè ne sia, piombò armata mano addosso alla Borgogna; e se quell'invasione assicurogli il ducato di Borgogna, la

Piccardia e tutto quanto avea Carlo posseduto in Sciampagna, non che una parte della contea di Borgogna, gli fece però perdere il rimanente degli stati di Maria, i quali pel suo matrimonio coll'arciduca Massimiliano, poscia imperatore, passarono alla casa d'Austria ed originarono quella rivalità che per oltre due secoli ha inquietata l'Europa. Dopo la morte di Maria, a lei succedè il figliuol suo Filippo ne' suoi stati ereditari, e mediante il suo matrimonio con Giovanna di Spagna trasmise a Carlo, suo figliuolo e successore, conosciuto col nome di Carlo-Quinto, i possessi della casa di Borgogna, que' della casa d'Austria e la corona di Spagna; soltanto sotto questo principe e per l'acquisto del ducato di Gheldria, tutti i Paesi-Bassi furon riuniti sotto il medesimo sovrano.

Noiato dell'auge delle grandezze cui era salito, Carlo Quinto diè l'esempio unico del più potente monarca d'Europa che si dimetto volontariamente da tutte le sue dignità, per non pensare che al riposo dell'anima sua; ma per la potenza della sua dinastia commise lo sbaglio istesso che erasi rimproverato agli imperatori Carlovingi, col dividere i suoi stati. Filippo, suo figliuolo, secondo re di Spagna di tal nome, ebbe, con questo regno e colle Indie, tutti i Paesi-Bassi e la maggior parte de' suoi stati d'Italia; Ferdinando, suo fratello, già re d'Ungheria, ebbe gli stati ereditari della casa d'Austria in Germania, la Boemia, porzione dell'Italia, e la corona imperiale: questa ripartizione, che fece perdere ai discendenti di Carlo Quinto la loro preponderanza e sin anco la loro influenza in Europa, ebbe conseguenze funeste pei Paesi-Bassi, dandoli in mano a un principe straniero ai loro costumi, signoreggiato dal più cieco fanatismo e dalla più barbara intolleranza,

governante dalla sua residenza in Madrid le più lontane province con tutta la severità del despota più assoluto, e con tutta l'insensibilità d'un cenobita. La persecuzione delle nuove opinioni introdottesi già nei Paesi-Bassi, e che il re voleva spegnere nel sangue dei novatori, la violazione dei privilegi, le crudeli misure ed odiose del feroce duca d'Alba, i maneggi di parecchi signori gelosi della potenza concessa agli Spagnuoli in pregiudizio de' loro diritti, e l'influenza dei magistrati che temevano l'autorità reale, cagionarono torbidi, sedizioni, sommosse, e infine un' ostinata guerra civile che finì per istrappare alla dominazione spagnuola la parte settentrionale dei Paesi-Bassi e diè nascita alla repubblica delle province unite, costituitasi in istato indipendente sin dalla fine del secolo decimosesto, quantunque non fosse riconosciuta solennemente dalla Spagna se non alla metà del secolo successivo. Un'altra parte dei Paesi-Bassi era rimasta in potere del re di Spagna, e passò poscia alla casa d' Austria. La terza fu ceduta alla Francia, alla quale è rimasta costantemente unita; e benchè pria della rivoluzion francese avesse conservate molte tracce della sua origine antica, pure queste vestigia dileguarono totalmente, e l' Artesia, il Cambrese, la Fiandra, l' Annonia e il Lucemburgo francese sono affatto incorporati nella Francia: essi non son più compresi sotto l' idea generale dei Paesi-Bassi.

La repubblica era composta di molte province, tutte egualmente sovrane e indipendenti, le quali non si riunivano se non sotto qualche relazione di comune interesse; le province spagnuole od austriache non aveano altro vincolo fuor quello dell' obbedienza al medesimo principe; la loro esistenza politica era soventi volte poco assicurata; la loro situazion geografica esponeale ad essere mai sempre il

teatro della guerra; la dominazione d'un sovrano straniero, residente a gran distanza, e i cui stati ereditari non avevano alcuna relazione coi Paesi-Bassi, era poco atta a creare nuove istituzioni: perciò dovrem quasi sempre risalire all' epoca dei duchi di Borgogna allorchè si tratterà d'istituzioni comuni a tutte, o alla maggior parte delle province.

CAPITOLO SECONDO.

Autorità e usurpazione dei comuni.

Ell' è una particolarità che dee recare stupore a chiunque esamini con alquanta attenzione l' istoria dei Paesi-Bassi la vetustà delle città e dei villaggi e le loro grandi ricchezze nell' epoca la più rimota (1). La situazione delle province marittime, favorevole pel commercio e per la navigazione, doveva farvi concorrer per tempo un popolo industrioso: il bisogno d' una riunione, necessaria per difendersi contro le acque del mare che bagna le loro coste, e dei fiumi che passano per le loro pianure, avea sin dai primi tempi insegnato ai Fiamminghi, non che agli Olandesi ed ai Frisoni, a coloro che coltivano le sponde del Reno e del Waal, non che agli abitanti delle rive della Mosa, che i proprietari, gli agricoltori, tutta la popolazione

(1) Quanto prima avremo occasione di notare la gran figura che faceano le città dei Paesi-Bassi; il popolo era divizioso, e perciò turbolento e potente, assai tempo avanti l' istituzione dei comuni. Le città si univano anche tra loro, e formavano alcune associazioni momentanee, comecchè illegali. Ve n' ha delle prove nelle cronache antiche, e in molte opere raccolte nel volume decimoterzo degli *Storici di Francia*. Raepsaet, *Istoria degli Stati* (Gand, 1819), §§ 129 e seg.

insomma aveva un interesse comune maggiore delle loro forze individuali; questo bisogno aveva operato un ravvicinamento, e la comunanza del danno e dei vantaggi avea stretti i legami della società infra gli abitanti della medesima contrada. Questa sola riunione avea forniti i modi d'alzare alcuni argini atti a difendere il loro terreno contro la forza delle acque, e di riparare i guasti che lo straripamento de' fiumi e l'inclemenza delle stagioni cagionavano in terre paludose.

Provati ed apprezzati che furono i vantaggi di codesta riunione degl' individui per l'interesse comune, non poteano fare a meno di non influire sul genio del popolo che godeva d'una situazione sommamente propizia al commercio marittimo: la lunga estensione delle coste dei Paesi-Bassi, il loro facile accesso in tempi in cui la mancanza di cognizioni in architettura navale non permetteva di costruire grandi vascelli, e molto meno di dar loro una forma che richiedesse una gran profondità; il numero delle rade, delle baie e dei porti, che offerivano le maggiori facilità per mettere certe fragili barche in salvo o dalle tempeste, o dalle imprese nemiche; il dolce declivio delle coste e delle piagge di sabbia prossime al mare, al presente dannose alle spedizioni marittime, ma che tempo addietro dovevano essere molto facili; tutti questi riflessi fisici e locali dovevano far nascere un certo spirito di commercio, assai tempo prima che la situazion geografica dei Paesi-Bassi, rispetto agli altri paesi d'Europa, non avesse fatto vedere ch'essi erano destinati a diventare un giorno il magazzino di deposito e il punto centrale del commercio di tutto quanto il mondo. La disposizion nazionale alle spedizioni d'oltremare doveva accrescere la brama di

mettere al coperto i suoi possedimenti dimestici e di rassodare le basi d'un' associazione formata originariamente col solo intendimento di guarentirsi dalle frequenti innondazioni (1); e questa medesima disposizione doveva poi aumentarsi pel ravvicinamento indicato dai bisogni fisici, e combinando queste due ragioni non dee far maraviglia il vedere i Paesi-Bassi, e singolarmente la Fiandra, aver città ricche e floride, molto tempo avanti che il rimanente d'Europa avesse aggiunto un punto simile di prosperità (2).

Nè è già che codesta situazione dei Paesi-Bassi non esponesseli a gravi disordini; prescindendo dagli inerenti alla loro fisica posizione, e cagionati dalle innondazioni al crescere dei grandi fiumi che vi passan per mezzo, la vicinanza del mare esponeali alle frequenti incursioni dei pirati, designati sotto il generico nome di Normanni; niuna parte d'Europa ha sofferto cotanto da codesti barbari; in niuna parte le loro discese sono state nè più frequenti nè più rovinose. Dal secolo ottavo e dal principio del nono sino all'undecimo, non v'ha epoca nella quale non si faccia menzione delle ruberie e dei guasti di codesti barbari, i meno civili di tutti quelli che il norte ha sparsi sulla parte occidentale e meridionale dell'Europa; queste incursioni erano tanto più funeste, in quanto che i Normanni distingueansi da tutte le altre popolazioni settentrionali per una

(1) Möser, *Osnabrückische Geschichte*, ha ingegnosissimamente spiegata la prima forma del governo dei Germani della Vestfalia, i loro costumi e il loro carattere, dalla posizion fisica, dalle località topografiche e dalla maniera di vivere che ne doveva essere la conseguenza; e perchè non potrebbero ammettersi cotali ragionamenti riguardo agli antichi abitanti dei Paesi-Bassi?

(2) D'Oudegherst, *Ann. di Fiandra*, capit. 39.

sediziosa inquietezza e una patente avversione per qualunque stabilimento fisso. Tranne coloro che stabilironsi in Neustria sotto la condotta di Rollon o Raoul, il nome del qual capo merita di figurare nella lista dei più grandi principi, in due o tre secoli d'irruzioni non si formò veruna conquista, veruna colonia, veruna sovranità. Paghi d'aver arricchito con un bottino che ad essi diventava in parte inutile, mettendo a fuoco e fiamma tutti i luoghi sui quali portava il caso che calassero, parea che codesti barbari s'involassero agli occhi dell'Europa costernata; ritornati ai loro covili, l'aspetto della loro ricchezza invogliava altri avventurieri a seguire il loro esempio; e tutti i regni, mal governati nell'interno, non sapeano prender misure bastantemente vigorose per opporsi alle impensate scorrerie di masnadieri che fuggivano in faccia a qualunque forza armata con tanta viltà quanta crudeltà spiegavano allorchè non trovavano alcuna resistenza.

Non ostante sin d'allora i Paesi-Bassi avevano bastanti risorse per riparare splendidamente alle perdite sofferte dalle depredazioni dei Normanni: nel secolo decimo il conte di Fiandra, benchè i suoi possessi territoriali dipendenti dal regno di Francia fossero assai meno estesi di quelli d'un duca di Borgogna o d'Aquitania, era stato annoverato fra que sette grandi vassalli che disposero della corona in favore di Ugo Capeto (1); un secolo dopo, il conte Baldovino, soprannominato *dalla bella barba*, sostenne con

(1) Ciò però non toglie che il conte Arnoldo di Fiandra non abbia potuto esser contrario all'elevazione di Ugo Capeto, e che una delle prime guerre del nuovo re non sia stata diretta contro codesto conte. Lesbroussart, nota sopra a d'Oudegherst, *Ann. di Fiandra*, cap. 33, tomo I, pag. 295.

onore una guerra contro le forze riunite dell'imperatore, del re di Francia e del duca di Normandia (1); i conti di Fiandra trattavano da eguale a eguale coi primi monarchi; talvolta pretendean essere sovrani indipendenti e s'arrogavano un titolo pomposo (2); avevano certi diritti che gli altri pari di Francia non reclamavano punto (3); le città di Gand, di Bruges, di Lilla, aveano già un grado di splendore, se non isconosciuto, per lo meno raro negli altri stati in quell'epoca (4).

Il bisogno ravvicina tutti coloro che versano nelle istesse calamità: ma questo ravvicinamento è temporario, e, cessato il motivo, si rallentano per lo più que' vincoli che non sono formati da verun accordo morale; è questa l'istoria delle riunioni degli antichi abitanti dei Paesi-Bassi. Abbiam

(1) D'Oudegherst, *Ann. di Fiandra*, capit. 35.

(2) In alcuni documenti ed opere antiche si trovano i titoli di monarca e monarchia di Fiandra: de Bast, *Diss. sopra Baldovino Braccio-di-Ferro, conte di Fiandra* (Gand, 1819), pagine 119, 122, 123 e 124.

(3) D'Oudegherst, *Ann. di Fiandra*, capit. 46.

(4) Ammettendo la prospera condizion della Fiandra e dei Paesi-Bassi, generalmente provata da tutte le istorie e dai monumenti di quel tempo, è difficile spiegare le molte emigrazioni supposte da Eelking, *Diss. de Belgis, sect.* 12, *in Germaniam advenis*; e molto meno ancora che le campagne della Fiandra divenisser deserte, sì come ammette senz'alcuna istorica autorità uno scrittore odierno (Raepsaet, *Stor. degli Stati*, § 108): d'altronde la situazione della Germania non era a bastanza ridente per motivare un tal fenomeno. Un altro autore, il quale ha diligentemente raccolto tutto che spetta a codeste colonie, ha testè dimostrato che un'emigrazione, quale si era dipinta, è una chimera, e che le colonie fiamminghe od olandesi in Germania si ristringono a uno scarso numero d'agricoltori colà attirati dalla munificenza d'un principe o d'un prelato che volea far prosperare l'agricoltura nelle sue terre. Wersebe, *Ueber die Niederlandische Colonien*, Annov., 1813.

visto i Germani formare associazioni motivate sui loro bisogni reciproci, ma questi bisogni eran più morali che fisici; il timore d'un nemico straniero, o quello dell'oppressione domestica, dovea far nascere l'idea di porre in comune una parte della propria libertà individuale, per conservare con più sicurezza il rimanente de' propri diritti; e cotali società dovean essere nei Paesi-Bassi, come in tutte le contrade popolate od occupate dai Germani; abbiam veduto lo sviluppo di codesta amministrazione e il suo perfezionamento fra i Sassoni della Gran-Bretagna, benchè il germe ne esistesse egualmente per tutto (1). Ma le riunioni formate contro le innondazinni e gli altri pericoli minacciati dalla natura del suolo, dalla vicinanza del mare o dallo straripamento dei fiumi, non avean nulla di morale; era anzi un'associazione di proprietà che di persone; le leggi, i costumi, le consuetudini non vi avean che fare; e se l'amor della patria si combina energicamente colle antiche istituzioni dei Germani, l'associazione dei condomini d'uno stesso *polder* (2) non può per verun verso toccare un'anima anche la più romantica.

Allorchè adunque le medesime ragioni che negli altri stati d'Europa fecero manomettere la classe più oppressa

(1) Si vegga qui sopra, lib. 1, capit. 8: lib. 3, capit. 5. Esiste d'altronde una particolar relazione fra le istituzioni sassoni e quelle della Frisia.

(2) Questa parola olandese, che è talmente impossibile di tradurre che l'amministrazion francese aveala conservata, significa un'estension di terreno cinto d'un argine, o questo terreno sia composto del fondo d'un lago o d'una palude disseccata, o d'un'alluvione del mare oppure dai fiumi arginati, o finalmente di terre basse le quali, senza una tale precauzione, sarebbero esposte ad innondazioni.

degli abitanti produssero una simile rivoluzione nei Paesi-Bassi; allorchè, in conseguenza degli stessi principii, i sovrani o i signori di quelle contrade commisero il maggior degli sbagli in politica, creando una nuova specie di vassalli nella persona morale dei comuni, e si scostarono dai loro sudditi coi quali era del massimo loro interesse il tenersela per una immediata protezione, questa nuova istituzione avrà dovuto essere grandemente conforme al genio e agli usi degli abitanti, avrà dovuto farvi progressi più rapidi, e radicarsi in tutte le abitudini più profondamente che altrove. L'idea di porre in comune i mezzi di difesa contro un nemico possente e il timore dettato da questa nuova specie d'associazione eran troppo analoghi agli sforzi uniti dei possidenti d'una regione minacciata dalle stesse innondazioni, per non trovare tutti gli animi parati ad adottarla, anzi ad estenderla e a darle ogni possibile latitudine. Abbiamo più volte notata la differenza tra le associazioni dei Germani fieri e liberi, e quelle dei servi del medio evo che formavano i comuni; ell'era eziandio conforme al genio delle antiche riunioni che la natura del paese doveva aver formate in Fiandra e in Olanda. Il Germano non conosceva alcun superiore, nè dipartivasi da una parte de'suoi diritti se non per guarentire la sua indipendenza; il possidente lungo le rive, avvezzo a lottare contro le forze della natura, non era accostumato che ad una sicurezza relativa, ad una diminuzion del pericolo che non cessava di minacciarlo, a certi mezzi di riparare ai guasti cagionati ad onta delle sue cure; ei doveva avvicinarsi alle idee più ristrette d'uno schiavo, ben pago d'aver infranta la sua catena e limitando i suoi desiderii a una sfera un po' più estesa. L'associazion germanica non

poteva piacere a colui che vedea giornalmente le prove della sua debolezza e del bisogno d'un mutuo soccorso; il comune, all'incontro dovea ravvicinarsi alle affezioni d'un cuore straziato dalla fatica e dalla certezza che i suoi affanni tornavan vani appena l'elemento ch'ei tenta di contenere spiega tutte le sue forze.

Abbenchè i Paesi-Bassi facesser parte dell'impero o della Francia, pure l'autorità degl'imperatori e dei re vi fu mai sempre debolissima sin dai tempi più lontani, ed anzi soltanto a certe epoche particolari ha in seguito potuto farsi valere. I conti di Fiandra, i primi e i più potenti fra que' signori cui toccarono codeste contrade, estinta la stirpe di Carlomagno, eran vassalli della Francia in quanto alla così detta contea di Fiandra, ma dell'imperatore per la signoria dello stesso nome (1); questa duplice relazione poneali in grado d'invocare l'autorità di quello ch'estimavano poter meglio secondare i loro progetti, o la cui oppressione aveano a temer meno, e se ne faceano un appoggio per resistere a quello dei loro signori (*suzerains*) la cui potenza fosse loro stata temibile. I conti d'Olanda non dipendevano che dall'impero (2); ma il loro paese

(1) D'Oudegherst, *Ann. di Fiondra*, capit. 169.

(2) Havvi però un diploma nel quale Fiorenzo V, conte d'Olanda, si riconosce, nel 1295, vassallo del re di Francia. Si vegga Mieris, *Raccolta delle Carte d'Olando*, vol. 1, fol. 563, art. 7. In generale gl'istorici olandesi non han fatto motto su questo documento, o l'hanno presentato come un trattato d'alleanza tra il re di Francia e il conte; ma le espressioni di questo diploma, che è in francese, non lasciano alcun dubbio. « *Lesquelles convenances . . . entre le devontdit notre seigneur et roi et nous, nous sommes devenus ses hommes, et lui avons foit hommage de féouté, et promis par nostre foy et les mains levées, que nous servirons loyaument, comme loyal vassal son seigneur.* » Noi

era sì poco esposto ad una spedizione guerresca, che per la loro località, per la loro posizione in un' estremità dell' impero, per la vicinanza del mare, vedeansi al sicuro da qualunque impresa tentar potesse il sovrano; una forza armata destinata all' altra guerra non era mai in prossimità del suo territorio, ed avrebbero abbisognato riflessi di gran momento perchè un imperatore si decidesse ad esigere a tutta forza quell' obbedienza che gli si ricusava in una provincia tanto lontana dal centro della sua monarchia: d' altronde eran facili i mezzi di difesa pegli abitanti del paese, padroni del corso dell' acque e delle cateratte che rattenevano il mare o i fiumi; la resistenza tenace e prolungata dei Frisoni occidentali contro gli stessi conti d' Olanda, gli esempi della difesa opposta, in secoli d' assai posteriori, alle armi di Spagna e di Francia, dimostrano pienamente quanto la posizione del terreno guarentisse gli Olandesi e gli altri abitanti di quelle contrade da qualunque invasione. I ducati del Brabante e di Gheldria, più vicini alle altre parti dell' impero e meno coperti per la topografica loro situazione, non erano cotanto indipendenti: un tal riflesso influì solo secondariamente sui comuni che vi si sono stabiliti, e che ciò nondimeno, specialmente nel Brabante, aveano acquistati poteri estesissimi.

Il secolo duodecimo è quell' epoca a cui generalmente si riferisce l' affranchimento dei primi comuni (1): la città

estimiamo che quest' omaggio non sia stato prestato se non riguardo a un sussidio che il re di Francia obbligavasi di pagare; o che il conte, proponendosi di sottrarsi a quella obbedienza ch' ei doveva all' imperatore, avrà cercato l' appoggio di Francia.

(1) È possibilissimo, anzi probabile, che il regime municipale dei Romani siasi mantenuto in qualche antica città dell' Italia, della Spagna, della Francia, non che sul Reno o sul Danubio,

di Londra fu eretta in comunità da Enrico I, nel giorno del suo avvenimento al trono, del 1100; i comuni più antichi in Francia datano dal regno di Luigi il Grosso, che salì sul trono nel 1109; quei della Fiandra non risalgono che all'ultima metà del secolo stesso (1); quei del Brabante, dell'Olanda e della Zelanda son più recenti (2): ma se havvi

e che si trovino alcune vestigia d'un tal regime prima delle carte dei comuni. Quantunque non sia tolta ogni difficoltà, ci piace in quanto a ciò d'esser dell'opinione del dotto Eichhorn, *Ueber der Ursprung der Stadtischen Verfassung* (pubblicata nel Magazzino *für geschichtliche Rechts wissenschaft* del 1815), e di quella di Gemeiner, *Ueber der Ursprung der Stadt Regensburg* (Ratisb., 1817). Forse nel Belgio la città di Toornai trovavasi in questo caso, e di questo regime potriano intendersi le parole, « *Consuetudines* » *quas dicti burgenses tenuerunt ante istitutionem Communiae*, » nella sua Carta di Comune del 1187. *Raccolta delle Ordinanze dei re di Francia*, vol. II, pag. 250. Ma questi casi son sempre rari; e allorchè gli affranchimenti divennero generali, pare che cessasse qualunque distinzione d'origine, tanto più che i comuni romani si rendean solleciti d'ottenere qualche carta di franchigia. D. Vaissette, *Ist. di Linguadocu*, tomo II, pag. 515. *Raccolta delle Ordinanze dei re di Francia*, tomo XI, prefaz., pag. 5, e tomo XII, prefaz. pag. 5.

(1) Raepsaet, *Ist. degli Stati*, § 148. De Bast. *Dissert. sull'origine dei comuni nel Belgio*. Gand, 1819. Quest'ultimo autore prova che la carta della città di Grammont, di cui parla d'Oudegherst, *Ann. di Fiandra*, capit. 43, sull'anno 1068, e nella quale Baldovino VI si dà il titolo di *conte per la grazia di Dio*, è anteriore all'erezione del comune.

(2) Circa al Brabante, si veggano Raepsaet e de Bast, In Olanda il comune di Dordrecht, di tutti il più antico, non può essere tracciato prima dell'incominciare del secolo XIII; eppoi la carta originale non si rinviene: ma Guglielmo, re dei Romani e conte d'Olanda mediante una carta del 28 gennaio 1252-1253 conferma i privilegi conceduti da suo padre. Mieris, *Raccolta delle Carte d'Olanda*, vol. I, pag. 263. V. D. Wall, *Privilegi di Dordrecht*, vol. I, pag. 20. Una carta del 1200, della quale si conosce un

alcun fatto bene avverato, ell'è la moltitudine di simili associazioni e la loro potenza, di cui vedremo in breve gli abusi.

Fin prima dell'istituzione dei comuni, le città della Fiandra erano bastevolmente potenti per fare la guerra al loro conte; e l'anno 1127 è uno dei primi in cui i Fiamminghi incominciassero a spiegare quel carattere inquieto e turbolento che poscia li distinse in tutte le guerre e discordie civili, specialmente all'epoca dei torbidi d'Artevelde, e che non fu domato se non dopo che l'imperatore Carlo Quinto videsi costretto ad impiegare contro quelli di Gand tutte le forze della più potente monarchia d'Europa (1). La rivalità della Francia e dell'Inghilterra, le quali a vicenda prestavano aiuto al sovrano o a' suoi sudditi ribelli, non potea far a meno di fomentare la guerra civile in quella contea e d'aumentare la potenza dei comuni; ma neanche l'interno delle altre province dei Paesi-Bassi era tranquillo; e l'opposizione dell'autorità del principe, degl'interessi dei nobili, e l'influenza dei comuni, dà la chiave della storia di tutte le turbolenze che hanno agitato i Paesi-Bassi (2).

frammento pubblicato da V. D. Wall, vol. I, pag. 295, *in notis*, non è punto decisiva, come ha supposto il sig. de Bast, pag. 57. Le più antiche carte di comune in Zelanda sono del 1217. Mieris, *Raccolta delle Carte d' Olanda*, vol. I, pag. 170. La città d'Utrecht era un comune prima del 1184; almeno un diploma dell'imperatore Federico Barbarossa, del 2 agosto 1184, parla dei *Cives Trajectenses*. Si vegga Mieris, *Raccolta delle Carte d' Olanda*, tomo I, pag. 125.

(1) D'Oudegherst, *Ann. di Fiandra*, capit. 71, 157, 196. Robertson, *Hist. of the reign of the emperor Charles the V.th*, lib. 6, tomo III, pag. 173.

(2) Le discordie degli *Koeskschen* e *Kabbeljaauwschen*, in Olanda: degli *Heeckeren* e dei *Bronkhorsten*, in Gheldria; degli

Via via che le diverse provincie andavano in mano della casa di Borgogna, parea che il poter sovrano dovesse consolidarsi; ma questi principi, intesi a guerre straniere, impicciati nei grandi interessi dell'Europa e particolarmente della Francia perdeano spesso di vista l'organizzazione interna dei loro stati; i bisogni pecuniarii cagionati dal desiderio di stare a paraggio dei più potenti sovrani, i segreti maneggi per sottrarsi alla signoria (*suzeraineté*) dei re di Francia, e in generale certe imprese superiori alle loro forze, li mettean sempre nella necessità di esser riguardosi inverso coloro che ad essi prestavan danaro; e meno potenti nei loro dominii di quel che nol fossero i re di Francia, si videro necessitati a lasciare ai comuni un'influenza più decisa. Le mal avventurose guerre del duca Carlo il Temerario, la difficile situazione dell'unica di lui erede, gli sponsali per lei conchiusi con un principe straniero, la prematura morte dell'arciduca Filippo, e la minorità di Carlo, poscia imperatore, fecero perdere la maggior parte di que' frutti che s'avrebber potuto raccorre dalle istituzioni nate sotto i più antichi sovrani di quella casa, da Filippo l'Ardito, da Giovanni senza paura e da Filippo il Buono (1). I principi che governavano i Paesi-Bassi eransi veduti obbligati a seguire l'impulso dato dai comuni; e solo per via di negoziazioni, di interne dissensioni,

Schieringers o *Vetkopers* in Frisia, altro non sono che una copia delle medesime dissensioni in altre occasioni e sotto altri nomi. Simone Stijl, *Opkmost en bloei der Nederlanden*, pag. 421.

(1) Fu la debole Maria che revocò l'istituzione della corte di Malines; essa fu che concesse ai magistrati municipali il dritto d'escludere i cittadini dall'amministrazione; fu dessa che diede ai comuni dell'Olanda una carta sì favorevole, che non era conosciuta se non sotto il nome del *gran privilegio*.

di mezzi del pari impotenti, eglino si opponevano al sempre crescente potere dei comuni, l'opulenza e il commercio de' quali avanzavan di molto tutto che l'Europa settentrionale avea visto sin allora.

Carlo d'Austria, erede di tutti i vasti possedimenti delle case d'Austria e di Borgogna per la morte di suo padre l'arciduca Filippo e dal canto di sua avola Maria, non che delle Spagne colle Indie pervenutegli da Giovanna sua madre, parea destinato a far subire ai comuni dei Paesi-Bassi il giogo del potere assoluto. Divenuto imperator di Germania, questa novella dignità aumentava la sua potenza e fornivagli l'occasione d'esercitare la sua autorità in un modo anche più sovrano. Quindi ei non omise di cogliere la prima occasione per fiaccare l'orgoglio di codesti comuni, per violare i loro privilegi e per sottometterli alla sua obbedienza. La città di Gand fu tassata senza consenso di lei, la qual cosa era contraria alle prime nozioni del governo feudale; giovandosi de' suoi privilegi e della sua opulenza, essa ricusò d'obbedire; la corte di giustizia di Malines condannolla al pagamento; e non avendo questo decreto avuto piena esecuzione, l'imperatore medesimo si pose alla testa d'una formidabile armata onde punire un'atto d'insubordinazione e di disobbedienza, autorizzato de que' privilegi ch' egli stesso avea giurato di conservare (1); la punizione della città di Gand fu severa

(1) Robertson, *Hist. of the emperor Charles the V.th* lib. 6, tomo III, pag. 173, rende conto di codesta spedizione; ma pare che non abbia bastantemente riflettuto allo spirito del sistema feudale sul quale è basata l'istituzione dei comuni. S'egli è vero, in generale, che in qualunque società la minorità debba tener dietro al parere della maggiorità, una tal regola perde la sua applicazione in quegli stati composti soltanto di vassalli o di vassalli e di comuni,

e strepitosa, ma non era che il preludio di quanto era stato dai sovrani progettato. Codesta spedizione, per quanto possa parere di lieve momento pel più potente monarca d'Europa, fu nondimeno giudicata di tanta importanza, che, a rischio di mettersi alla discrezione del suo più acerrimo nemico, la cui sola generosità campollo da una situazione critica al sommo, l'imperatore chiese il passaggio per la Francia, piuttosto che differire la sua impresa contro Gand, alla quale doveva conseguitare la sommessione di tutti i comuni dei Paesi-Bassi.

La sola ribellione d'una città, comunque fosse stata la sua ricchezza, la sua popolazione, la sua influenza, non era che un fievole motivo per indurre un principe potente qual era Carlo Quinto a insigni sforzi, per vincere la sua prudenza a tale da esporsi al pericolo d'attraversare la Francia, del qual pericolo pare non essersi dissimulata l'ampiezza, e per impegnarlo a dispendii che superavan di molto la somma che que' di Gand ricusavano di pagare: ma trattavasi d'abbattere con un sol colpo quell'ostacolo che i Paesi-Bassi frapponevano alla illimitata autorità del sovrano, di atterrare nella città più ricca e più potente tutto il sistema comunale, di sopprimere nei privilegi di Gand quei di tutte le altre città, e di preparare con quel tal decreto del parlamento di Malines l'ordinanza emanata poscia dal duca d'Alba in nome del re Filippo, affine di sottoporre a quella corte tutti i privilegi dei comuni, per fare statuire sulla loro validità.

Se Carlo Quinto non fosse stato distratto da altre bisogne più pressanti, la sommessione di Gand, e le inevitabili

ne' quali ciascuno è libero in quanto a sè di obbligarsi a certi sussidii straordinari o di ricusarli, senza badare al voto altrui.

conseguenze d'una punizione tanto esemplare inflitta alla più opulenta città dei Paesi-Bassi, avrebbero a lui assicurata in sola una volta quell'obbedienza passiva di esse contrade che i re di Francia e di Spagna non aveano ottenuta ne' loro stati che dietro lunghi sforzi; e quanto più grande era stata l'autorità dei comuni, tanto più la loro totale sparizione avrebbe estesa la potenza del monarca. L'imperatore poteva ormai tenersi assoluto padrone delle risorse pecuniarie offertegli dalle più ricche province d'Europa, e un tal soccorso avria potuto porlo in istato di ridurre alla medesima condizione di soggezione primitiva i principi e le città della confederazion germanica; avrebbe potuto diventare di fatto, com'eralo di nome, imperatore e sovrano della Germania, e allora poi nessuna potenza d'Europa avrebbe potuto mettere impedimento alle sue voglie.

Non è del nostro subbietto il disaminare le circostanze per le quali Carlo Quinto non trasse partito da un colpo tanto decisivo; elle sono state prese in considerazione da uno de' più ragguardevoli istorici, la cui opera è conosciuta come uno dei più grandi modelli. Allor quando Filippo II riprender volle il sistema d'assoggettamento dei Paesi-Bassi, la situazion dell'Europa avea mutata faccia; e ben tosto avrem campo di far vedere siccome i suoi sforzi sortissero un effetto pienamente contrario alle viste di lui.

CAPITOLO TERZO.

Corpi di Mestieri.

Quegli stessi motivi che avean fatto nascere, nei diversi stati, alcune associazioni particolari indipendenti dalla città, al mero ed unico intendimento di servirsi mutuamente d'appoggio, e di difendersi contro l'oppression di coloro che erano più potenti di ciascun individuo componente quest'associazione, e i riflessi che fecero incorporare codeste unioni particolari sotto nome di comuni, originarono nei comuni istessi alcune sotto-associazioni (1). Abbiam già accennate queste sotto-associazioni, parlando

(1) Havvi un' osservazione di cui pare non siansi ben comprese le conseguenze, che l'incorporazione dei comuni è avvenuta dappertutto prima di quella dei corpi di mestieri. Raepsaet, *Ist. degli Stati*, § 468. La più antica carta in Francia è dell'anno 1204. *Raccolta delle Ordinanze dei re di Francia*, vol. XI, pag. 286; quelle dei Paesi-Bassi sono molto più recenti. Sosterrebbesi invano la contraria opinione di Berwick, *Statuta Gildae*, pubblicati da Houard, *Consuetudini anglo-normanne*, tomo I, pag. 464, giusta le quali il comune si è composto delle *Gildae*, o dei corpi di mestieri. Questi statuti, i quali d'altronde non sono che dell'anno 1283 o 1284, non provano che l'opposizione fin d'allora esistente fra il comune e i corpi di mestieri, di cui non voleasi tollerar l'esistenza entro le mura.

delle corporazioni simili in Francia (1); ma siccome i Paesi-Bassi son forse di tutta l'Europa quella parte in cui esse abbiano esercitata maggiore influenza, e dove gli effetti delle associazioni e delle sotto-associazioni siansi fatti più fortemente sentire, così dovremo occuparcene più particolarmente sì riguardo alla storia che rispetto alle istituzioni; la qual cosa potrà anche esimerci in seguito dal tornarvi sopra circa alla Germania.

La debolezza della regia amministrazione che non poteva proteggere gli uomini liberi (2) e gli affrancati, neppur qualche nobile meno potente, contro le vessazioni dei signori, rendea necessaria qualche lega parziale, mediante cui un certo numero d'individui, troppo deboli per difendere separatamente i loro diritti, si unisse per sottrarsi in comune a codesta oppressione. Qualche volta queste leghe eran temporarie come quelle dei viaggiatori, i quali negli ardenti deserti dell'Asia e dell'Africa si uniscono in carovane per attraversare le sabbie dell'Arabia o dello Zahara, e per mettersi al sicuro dai ladronecci di quelle orde erranti che sostentano una misera vita colle spoglie dei viaggiatori deboli troppo a resistere ad essi loro (3); oppure le erano

(1) Lib. 4, capit. 3, tomo II,

(2) Gli antichi abitanti e i Romani, parecchi de' quali sembra che abbian mantenuta separata la loro esistenza, specialmente in quelle città che avean conservata qualche traccia di regime municipale, dovetter necessariamente diventare personaggi importanti in occasione dell'erezione dei comuni. Gemeiner, *Ueber der Ursprung der stadt Regensburg*, pagine 27 e 28.

(3) A questa momentanea riunione voglionsi attribuire gli eventi cagionati dalle guerre per la successione del conte di Fiandra, Carlo il Buono, fra Thierry d'Alsazia e Guglielmo di Normandia, dei quali trovasi una relazione assai diffusa, di Gualtiero di Bruges

permanenti, come quelle degli abitanti d'una medesima città o d'una medesima borgata. Allorchè queste unioni altro appoggio non aveano che la loro forza individuale, eran tacciate di congiure e di sedizioni; quegli individui che venia fatto di catturare isolatamente eran puniti come sediziosi e come ribelli; ed era uopo comperar dal sovrano se non una sicurezza e una quiete ch'ei non potea garantire, un permesso legale almeno, una patente autorizzazione di difendersi da sè stesso, che servir potesse di scusa a colui che venisse accusato di turbare l'ordin pubblico. Queste permissioni furono le prime lettere di franchigia; e conoscendo i sovrani di non avere bastante potenza per avvicinarsi ai loro sudditi e prendere il lor partito contro i loro oppressori, stetter contenti ad aumentare ostensibilmente il lor potere mediante alcune carte, le quali, se erano una ricognizione della loro supremazia, contenean nondimeno la tacita confessione della lor debolezza (1).

(Guelterus Brugensis), inserita nella *Raccolta degl' Istorici di Francia*, tomo XIII, pagine 365 e seg.

(1) Esaminando attentamente i monumenti del medio evo, si vede che passa qualche diversità fra la prima carta d'affranchimento e quella di comune: l'autorizzazione di difendersi contro un signore era l'affranchimento; una ricognizione dell'associazione com'essere morale è il dritto di comune; quindi il *beffroi*, o la campana che convocava i cittadini all'assemblea del comune, era un segno distintivo dell'esistenza di quest'essere morale e come tale esclusivamente riservato ai comuni. De Bast, *Origine dei Comuni*, introd. Raepsaet, *Istoria degli Stati*, §§ 140, 141, 437 e seg. Forse questa distinzione può servire a spiegare in qual senso alcuni autori tedeschi abbian preteso che i comuni fossero molto più antichi in Germania che altrove; sembra per lo meno che quanto noi intendiam per *comune* non vi sia designato sotto il nome di *Gemeine, Stadt*, ma sotto quello di *Civitas regalis, Reichsstadt*. Gemeiner, *Ueber des Ursprung der stadt Regensburg*, pagine 60 e 61, che fa risalire

Quante più si volean dar guarentigie a coloro che aveano ottenuta qualche carta di comune, tanto meno era mestieri scostarsi dalle idee generalmente adottate. L'epoca in cui furon concesse codeste carte quella era del regime feudale; il quale non conosceva altra relazione fuor quella dal vassallo al signore feudatario principale (*suzerain*); bisognava dunque immaginare una specie di vincolo che unisse i comuni al signore: furon essi *infeudati*, che è quanto dire, il comune fu considerato come un essere morale e astratto, composto di tutti i soci, fu riguardato come vassallo del signore, capace dei medesimi doveri e astretto ai medesimi doveri, la quale idea ingenerò tutte le singolarità di questa novella istituzione. Il comune, come tale, esercitava tutti i diritti feudali; prestava fede e omaggio al signore (*suzerain*) all'atto della sua inaugurazione; faceva il servigio militare; sedea negli stati tenuti dal signore (1); pagava i medesimi sussidii; non poteva essere assoggettato a niuna prestazione cui non avesse consentito; finalmente aveva

la città di Ratisbona, come comune, all'ottavo o nono secolo, riconosce che ella non ha avuto verun consiglio municipale autorizzato, nessun borgomastro, nessun sigillo e *beffroi* se non dopo la carta del 1180. Nella sua nota 93 egli allega il seguente passo dell'annalista della città di Passau: « *Valebant cives habere magistrum civium, consules et rectores civitatis a se electos, et campanas jam erexerant ad eorum consilium convocandum, et sic intendebant more regalium civitatum*, etc., *ad ann.* 1298. » D'altronde nel 1161 l'imperatore Federico Barbarossa, cassando l'associazione non autorizzata degli abitanti di Treves, proibisce espressamente « *novas quasdam constitutiones et quaedam jura insolita cujusdam communionis*. » Eichhorn, *Ursprung der städtischen Verfassung*, nota 172; lo che prova che i comuni eran tuttavia nuovi in Germania alla metà del secolo duodecimo.

(1) Raepsaet, *Istoria degli Stati*, § 418.

tutti i diritti e tutti gli obblighi del vassallo. In concambio, i cittadini del comune, coloro cioè i quali facean parte integrante dell' associazione, non erano che vassalli minori di codesto comune preso collettivamente, e non comunicavano col signore se non per mezzo suo (1).

Nondimeno quest' essere morale, vassallo del signore e a vicenda signore (*suzerain*) dei cittadini (2), doveva esser rappresentato e all' armata e alla corte; era mestieri una persona fisica la quale esercitasse di fatto i diritti e adempisse gli obblighi del vassallaggio; e questo faceasi tal fiata da un ufficiale nominato dal signore, da un cittadino eletto d' infra i borghesi, da un consiglio o comitato il quale, incaricato delle bisogne del comune, delegava uno de' suoi membri, o finalmente da un magistrato ereditario, allorquando una famiglia avea avuto bastante potenza per assicurarsi l' autorità. Prima dell' incorporazione, la città aveva avuto un capo ostensibile, amovibile o no, ma nominato dal capo ed avente assai volte codesta dignità in feudo; lo si chiamava *burggraaf*, da *châtelain* (castellano), e si dà qualche esempio essersi questo titolo mantenuto in favore dell' ufficiale che rappresentava il comune alla corte e all' armata del signore (*suzerain*), ove questi se ne fosse

(1) I cittadini non eran punto vassalli del sovrano, ma suoi vassalli minori *(arriere-vassaux)*; se il signore dava il titolo *d' amés et feaux* a codesti cittadini, era solo collettivamente; nessun individuo avea relazione di sorta col principe; e noi teniamo poter difendere questa asserzione contro l' opinione opposta emessa dal sig. Raepsaet, *Istoria degli Stati*, § 437, n.° 1.

(2) V' ha un esempio curioso d' un individuo che presta fede e omaggio al comune di Beauvais, e si obbliga d' essere campione di questo comune. *Raccolta delle Ordinanze dei re di Francia*, tomo XII, prefazione, pag. 18, nota q.

riservata la nomina (1); altre volte è chiamato *bailli* (bailo, podestà); il titolo di *mayeur* è più comunemente quello del magistrato capo del comune, nominato dagli abitanti, quantunque si trovino molte eccezioni: la rappresentanza ereditaria, universalmente riconosciuta nelle città d'Italia, ove la carica di gonfaloniere od altra corrispondente era per lo più inerente a una famiglia, non addicevasi in verun conto allo spirito meno tollerante nei comuni dei Paesi-Bassi; contuttociò è da credersi che una tale eredità non fosse totalmente estranea ai loro usi (2); siffatto privilegio conceduto a una sola famiglia assicuravale un soperchio potere perchè non avesse ad abusarne, e quasi tutti i comuni d'Italia han subito il giogo di codesti magistrati. In mancanza d'altri monumenti istorici, basterebbe osservare che un tale evento non s'è mai visto in altri paesi, per convincersi che codesta eredità è pressochè esclusivamente propria a questa contrada. La gelosia naturale dei cittadini contro qualsiasi autorità straniera, anche contro il soverchio potere affidato a un di loro, dovea far prevalere l'idea d'un comitato centrale incaricato di tutti quanti gli affari: la naturale tendenza degli abitanti de' Paesi-Bassi, lo spirito d'una associazion primitiva contro il pericolo

(1) Veggasi l'interessante editto di riforma pubblicato dall'imperator Massimiliano, unitamente all'arciduca Filippo, poco dopo la sua minorità, il 6 maggio 1495, § 43. Questo documento è stato pubblicato secondo l'original francese, con una traduzione olandese, di Kluit, *Hist. der Holl. Staatsregeering*, tomo V, pagine 380 e seg. Un'altra carta del conte d'Olanda, del 1260, pubblicata da Kluit, *ibidem*, pag. 59, prova la stessa cosa rispetto al burgravio o castellano di Leida.

(2) Il titolo d'*erfburggraaf*, o castellano ereditario, pare sia derivato da una consuetudine eguale.

delle inondazioni, che ammetteva un impulso comune e rendea necessaria una vigilanza attiva su tutti i punti minacciati, conducean naturalmente a rafforzar quest'idea, e nei comuni dei Paesi-Bassi prevalse un consiglio di comune, nel quale si combinassero tutte quelle misure la cui esecuzione fosse affidata ai membri individuali (1).

Sia che il signore si fosse riservata la nomina del magistrato che rappresentava il comune in tutti i suoi diritti e in tutti i suoi obblighi feudali, sia ch'egli esercitasse nel comune soltanto alcuni diritti onorifici e lucrativi, che ben di rado vedeansi alienati, ei nominava un luogotenente o bailo, il quale presiedeva in suo nome a tutte le assemblee, e la cui autorità diveniva necessaria per sanzionare tutti que' decreti che nell'un modo o nell'altro avesser potuto attaccare le prerogative del signore (*suzerain*) o qualche clausola apposta nella carta di comune. Questo bailo, incaricato inoltre di conservare integre quelle condizioni che la carta di comune imponeva ai cittadini, era una persona di altissima importanza e diventava importuno ai magistrati, dacchè poneano in obblio gl'interessi dei cittadini e del comune per la propria loro grandezza, e dacchè la loro amministrazione non aveva altro oggetto che quello d'aumentare la loro particolare influenza, di concentrare tutti i poteri nelle loro famiglie, e di sostituire all'autorità democratica dei cittadini un governo oligarchico (1).

(1) Raepsaet, *Istoria degli Stati*, §§ 441 e seg.

(2) Questa cosa l'ha benissimo intesa il sig. Raepsaet, *Istoria degli Stati*, §§ 428 e seg.: se non che nel suo sistema, in tutto conforme ai principii aristocratici ed oligarchici, egli attribuisce l'esclusione data a poco per volta agli ufficiali dei sovrani ai progressi

Precipuo obbietto della istituzion dei comuni era stata la mutua difesa contro alcune violenze od oppressioni esercitate dai signori inverso gl' individui; adempito che fu un tale oggetto, i comuni in poco d'ora si resero rei dei medesimi eccessi verso tutti coloro che non appartenevano al loro corpo. La debolezza aveva dettato le carte e i privilegi dei cittadini; tutti i difetti inseparabili da questa debolezza doveano caratterizzare siffatta istituzione: una tirannica oppressione degli inferiori, una codarda gelosia verso gli eguali, una vile condiscendenza pei superiori, unite ad una boriosa insolenza appena presentavasene la congiuntura, altrettanti vizii son questi di cui rimbrottar si ponno tutti i comuni, e che disonorano particolarmente l'istoria interna dei Paesi-Bassi. In tutte le città, quegli abitanti i quali non avevano il vantaggio d'esser cittadini, e che, per conseguenza non facean parte del comune, erano trattati come gl' Iloti a Sparta: esclusi da qualunque impiego amministrativo, dalla delazione dell' armi, lo che in tempi sì poco sicuri volea dire da qualunque modo d'individual sicurezza, lo eran pure dall' esercizio di qualunque mestiere (1): i privilegi concessi al comune, sì come quello di non esser distratti dal loro giudice municipale, d'esenzione da servigi personali, da servitù o tributi, da confische, di non essere esposti a sequestri, ed altrettali, non ispettavano che ai cittadini; e ben lungi dal proteggere gli altri abitanti, parea che il magistrato non li conoscesse altro che per esigerne

della libertà nei comuni, mentre che altro non è se non la conseguenza dell' aumento del potere dei magistrati.

(1) Roseboom, *Recueil van Keuren van Amsterdam*, *cap.* 40, *n.* 13, *cap.* 41, *n.* 2.

d' ogni maniera sagrificii (1). Il comune aveva il diritto di contender l' ingresso in città o la dimora fissa a qualunque straniero; di più, potea revocare il permesso concedutogli, dopo che vi si era stabilito (2). I vantaggi stipulati da un comune nei trattati di commercio o di navigazione non erano favorevoli che alla sola massa dei cittadini (3); finalmente la preminenza dei cittadini era talmente vantaggiosa, e la condizione degli altri abitanti onerosa ed incomportevole tanto, che, a sovvenire in parte ai loro bisogni e a non esser prodighi dei diritti dei veri cittadini, fu ideato di concedere, a fronte di pagamento, certi diritti intermediarii a quegli abitanti che volessero godere d' un' esistenza tollerabile, senza poter aspirare all' intero corpo de' cittadini (4).

Nè i comuni eran maggiormente compiacenti infra loro; essi rivalizzavano per ottenere dai sovrani alcun privilegio che aumentasse la loro potenza o la loro entrata a danno dei vicini. Non contento d' assicurarsi l' esenzione dei pedaggi in tutta l' estensione degli stati del conte d'Olanda, di stipulare la libertà personale e la sicurezza dei cittadini e del loro commercio, il comune di Dordrecht, verbigrazia, aveva acquistato il diritto *d' étaple* (5), in virtù

(1) Roseboam, *Recueil van Keuren van Amsterdam, cap.* 40, n. 29 e 39; *cap.* 41, *n.* 2.

(2) Kluit, *Hist. der Hallandische Staatsreg.*, toma III, pag. 53. *Resol. Holl.*, 17 *julij* 1613. Roseboom, *Recueil van Keuren van Amsterdam*, *cap.* 41, *n.* 4. *Hall. Cans.*, toma III, cons. 326.

(3) Trattato d' Amsterdam col re di Svezia, del 1368. Privilegi d' Amsterdam, toma I, pag. 51. Trattata fra le città d' Amsterdam e di Zwalle, del 1469. *Ibidem*, tama I, pag. 130.

(4) Ordinanza del 31 gennaia 1652.

(5) Carta dei conti Giavanni d' Olanda e Giovanni d' Annania del . . . novembre 1299. *Carte d' Olanda*, di Van Mieris, tamo I,

del quale tutte le mercatanzie che venisser giù per le riviere e passassero davanti alla città dovevano essere esposte in vendita e pagare i diritti doganali stabiliti o dal conte o dal comune; quei vascelli che risalivano la riviera erano soggetti a simili obblighi, e un tal privilegio cagionava necessariamente molti reclami e guerre civili. Nell' Annonia il comune di Valenciennes, e in Fiandra quello di Bruges, avevano prerogative eguali.

Vaghi delle più insulse distinzioni, i comuni desideravano a titoli, a diritti meramente onorifici, e persino a stemmi più illustri (1); non trasandavano le più vili adulazioni, nè i più gravi sagrifici per cattivarsi il favor dei sovrani ch' essi trovavan propizii al loro ingrandimento; mentre che le guerre civili, quelle specialmente della Fiandra, abbondan di prove della più atroce barbarie e delle più sanguinose e crudeli vendette che possano incontrarsi in qualche parte dell' istoria (2).

Siffatte disposizioni e tendenze generali dei comuni non potean non rendere sommamente scabra la situazione dei cittadini; riuniti per un solo obbietto determinato, a questo solo obbietto riferivansi tutti gli sforzi del corpo intero dei cittadini; per tutt' altro erano isolati e non godeano d' altra sicurezza se non di quella che poteva loro assicurare una polizia male stabilita: adunque allorchè molti di

pag. 615. *Libelli d' Olanda*, tomo III, pag. 552. Si vegga De Wall, *Privilegi di Dordrecht*, tomo I, pag. 99.

(1) La città d' Amsterdam comprò dall' imperator Massimiliano, sposo di Maria di Borgogna, il dritto di sormontare i suoi stemmi colla corona imperiale, pagando centomila fiorini d' oro.

(2) Si vegga, a mo' d' esempio, Meyerus, *Chron. Fland.* ad *ann.* 1382. L' istoria d' Albrecht Beiling è un altro monumento di crudeltà.

questi cittadini avevano un punto di ravvicinamento, indipendente dal comune intero, parecchi motivi indurli doveano a formar tra loro una sotto-associazione, la quale avea verso il comune le medesime relazioni che questo verso la città (1). Que'cittadini che volevano dedicarsi a una professione qualunque si univano per la protezione dei loro bisogni e dei loro interessi comuni e il comune intero infeudava questa sotto-associazione, questo corpo di mestieri, come egli era stato infeudato dal signore (*suzerain*). I corpi degli ufficiali dell'arti e dei mestieri erano una nuova specie di comune di cui l'oggetto era più determinato e più ristretta l'estensione, il quale d'altronde dipendeva dal comune istesso; e ben tosto l'interno dei comuni mostrò fra questi corpi di mestieri il quadro d'una guerra sorda, simile a quella stabilitasi alquanto più in grande fra i comuni dello stesso paese (2).

(1) Quindi il nome di *gilda* (in olandese *gild*), che significa una comunità di commercianti o d'artigiani, si prende spesso nei monumenti antichi per una associazione qualunque. Du Cange, *in voce* Gilda.

(2) I Romani avevano nel lor sistema e regime municipale certi *collegia opificum*, i quali avevano coi corpi di mestieri all'incirca la stessa simiglianza che i *municipia* coi comuni. Eichhorn, *Ursprung der städtischen Verfassung*, *ad not.* 251. Egli è vero che queste istituzioni differivano essenzialmente, ma rigorosamente può darsi che in alcune città d'origine romana i corpi di arti e di mestieri si rannodassero ad antiche memorie: ma siccome il numero di queste città è piccolissimo, siccome si trovano ovunque e con le medesime viste i corpi di mestieri, siccome per conseguenza i più antichi sono stati modificati dietro i più recenti, così non è necessario d'accingersi a distinguere queste due specie. Si vegga D. Vaissette, *Istoria di Linguadoca*, tomo II, pag. 515, e la prefazione del vol. 12 della *Raccolta delle Ordinanze dei re di Francia*, pagine 4 e 5.

I corpi degli ufficiali di arti e mestieri possono aver avuto molti utili per proteggere alcune professioni nascenti, massime in un' epoca in cui la debolezza del poter sovrano, le corte viste sui vantaggi del commercio e l' anarchia generale esponevano quel cittadino che avesse voluto fidarsi alle sue forze individuali, a veder defraudate le sue speranze e distratti i suoi profitti da colui che aveva la forza in mano: ma la condizione più inoltrata dello stato sociale, alcune idee commerciali più sane, una più chiara cognizione dei diritti di ciascun cittadino, hanno abolite siffatte istituzioni. La sperienza fe' manifesto che il monopolio e la privativa non mirano che a favorire l' indolenza e la pigrizia, che a ritardare l' applicazione delle scienze alle arti, che a tener lontani i vantaggi delle nuove invenzioni, che ad escludere i più abili e i più industriosi in favore di qualche privilegiato, e che a far portare alla società il peso di certi esseri inutili e incapaci a provedere da sè stessi ai loro bisogni; mentre che la più ampla concorrenza raffina l' industria, promove l' emulazione, favorisce lo sviluppo delle idee, facilita le imprese, ed assicura i più grandi vantaggi alla società, presa collettivamente, senza far danno che a coloro i quali vi si espongono gratuitamente, i quali s' avventurano oltre la loro sfera, o non hanno bastante industria per conservare e migliorare la lor condizione (1). Coloro che si dedicano alla stessa professione

(1) Non è soltanto d' oggigiorno che gli Olandesi sono insorti contro i corpi di mestieri. Il primo che abbia trattato della scienza del governo, Philippus de Leydis, monaco d' Egmont, consigliere del conte d' Olanda e grand' uomo di stato (*de Cura reipublicae*, pagine 116, 118 e 135), ha manifestata questa opinione; ed è pur quella del più grande amministratore della repubblica, del più gran ministro pensionario Giovanni de Witt, in un' opera anonima,

non hanno oggidì più bisogno della reciproca loro assistenza per assicurarsi quella protezione che i governi concedono indistintamente a ciascun abitante; ma non si può nè si dee neanche attribuir loro il diritto di sottomettere l'intera città al loro vantaggio particolare, e si è rimasti convinti che quando pure esser vi potesse un qualche punto di vista favorevole ad istituzioni siffatte, gli interessi di tutti i cittadini non ponno esser compromessi da qualche favore particolare, e che il voler assicurare l'esistenza o il ben essere di pochi individui a spese della massa totale dei cittadini è un eccedere i diritti d'un governo (1). Se v'ha tuttavia qualcuno attaccato alle sue vecchie idee, il quale possa credere all'utilità dei corpi de' mestieri nella presente condizione della società, potrà rimanere pienamente disingannati col fare attenzione all'istoria della loro istituzione ed ai disordini che inevitabilmente ne sono conseguitati.

I comuni, come abbiam più volte stabilito, non erano che altrettante riunioni d'uomini, i quali, liberati dalla

intitolata: *Politicke discoursen*, lib. 1, capit. 6. Gli è vero che potriasi creder parziale, o un monaco del secolo decimoquarto, o il capo del partito dei comuni, che doveva cercare l'avvilimento delle corporazioni; e però non voglionsi decidere punti siffatti per via di autorità.

(1) Evvi contro le corporazioni esclusive un argomento irrecusabile. Se le corporazioni e le privative che ne conseguono sono utili, perchè mo non si rendon generali, e non vi si sottopongono indistintamente tutti i rami dell'industria? Se no, perchè far pesare queste leggi d'eccezione su qualche classe di cittadini? È nota la spiritosa risposta e vera di quel negoziante il quale, interrogato da un sovrano su quanto poteasi far di più utile al commercio in generale, rispose: *lasciar fare*; perchè sarebbe la bisogna diversa circa ai mestieri, alle arti, alle professioni?

oppressione dei loro padroni o signori, metteano in comune le loro forze per difendere quel poco di libertà che si conosceva in quei secoli mal avventurosi di servaggio e di barbarie; autorizzati dal sovrano a rispingere la violenza coll'armi, senza incorrer le pene della sedizione, e' non poteano avere in vista alcuno stabilimento solido, e il loro momentaneo ravvicinamento non avea veruna influenza sui loro costumi. Si come la loro libertà non aveva alcun valore se non comparativamente a quell' ultimo grado d'avvilimento in cui eran caduti i servi della gleba e le genti di mani-morte, così anche i loro privilegi, ai quali sagrificavano tutto che era in poter loro, erano esclusivi di tutti coloro che non facean parte della lor riunione. Unicamente attaccati a ciò che potea mirare allo scopo della loro associazione, estranei a ciò che direttamento non si riferiva a quest' oggetto, i comuni erano totalmente indifferenti agli interessi individuali dei cittadini, i quali nelle domestiche lor relazioni non erano avanzati più di quello no 'l fossero stati sotto il regime signoresco. Coloro che avevano una relazione più speciale, massime coloro che abbisognavano di particolar protezione, dovettero unirsi e formare nuove associazioni più intime del comune.

I negozianti, gli artigiani, tutti que' cittadini che esercitavano un' arte, un mestiero, una professione qualsiasi, non potevano attendere alle loro occupazioni, se n' eran continuo distolti dalle brighe richieste dalla difesa di tutti i loro diritti; concepiron l' idea di associarsi per commettere ad alcuni magistrati o sindaci la cura di far valere le prerogative loro competenti in virtù delle leggi generali o delle concessioni particolari, e di vegliare a tutto ciò che poteva spettare agli interessi comuni degli artigiani o

commercianti riuniti; nè il minore dei loro doveri quello era di tener lontano da ogni concorrenza chiunque non facesse parte della comunità. Questi corpi di mestieri esclusivi quanto i comuni, animati dal medesimo spirito di diffidenza, di gelosia e di egoismo (1), potevano sussistere indipendentemente dal comune se trovavan l'appoggio del sovrano o di qualche autorità; ma in mancanza di tal protezione, dovevano subordinarsi al comune; e come questo era una specie di vassallo del signore, così i corpi di mestieri divennero vassalli minori dei comuni; singolar relazione figlia della combinazione d'elementi assolutamente disparati, ma che, a ben intenderla, porge la spiegazione della massima parte degli eventi istorici dei Paesi-Bassi, dove i comuni han sostenuta una parte sì importante, e di molte istituzioni amministrative e giudiziarie.

Le prime sotto-associazioni nei comuni furono formate da persone le quali avevano un interesse comune a protegger mutuamente la sicurezza del lor ramo d'industria o di commercio; del pari che i comuni furon considerati come attentatorii ai diritti dei signori, così le sotto-associazioni furon riguardate come sediziose verso l'autorità municipale, a meno che non avessero ottenuto il dritto di confederarsi (2); i corpi di mestieri dovevano dunque

(1) E da ciò quella massima che niuno può appartenere a due corpi di mestieri, la quale rinviensi in quasi tutte le ordinanze municipali. Questa gelosia non si ristringeva a qualche esclusione, e i corpi di mestieri sparsero spesse volte sangue nell'interno delle città. Meyerus, *Chron. Fland.*, *ad ann.* 1345. D'Oudegherst, *Annali di Fiandra*, capit. 160.

(2) V'ha qualche esempio che il comune ottenne dal sovrano la promessa di non autorizzare la formazione di queste sotto-associazioni. Si vegga il diploma dell'imperatore Federico II alla città

essere incorporati o dall' autorità che governava il comune, o dal signore, oppure dal sovrano cui era soggetto il comune. Se l' incorporazione emanava dal comune, la dipendenza del corpo degli ufficiali dell' arti e dei mestieri era di dritto; ned eralo meno, quand' anche la carta fosse stata concessa dal signore: estranea al corpo del comune o posta a livello di questo, una comunità non avrebbe potuto stabilirsi nel recinto istesso, ed uno avria finito per espeller l' altra; la subordinazion naturale della società men numerosa di quella che annovera più membri doveva assoggettare al comune i corpi di mestieri. Il corpo degli ufficiali dell' arti e dei mestieri in tal guisa divenuto parte del comune, doveva porre per primo principio che niuna persona estranea al comune potesse venire ammessa nella sotto-associazione; e il dritto di cittadinanza fu la prima condizione richiesta perchè uno potesse esser ricevuto parte integrante del corpo de' mestieri: ma, per questa istessa condizione, legata che fosse al comune la qualità di maestro d' un' arte o mestiere, satisfatta la gelosia dei cittadini rispetto a coloro che non eran del comune, non eravi nulla che vietasse di metter in opera lo stesso talento d' escludere porzione dei cittadini: il comune, come ente morale, non esigeva che il favore concesso al corpo dei

di Goslar, nel 1219 (Eichhorn, *Ursprung der Städtischen Verfassung*, not. 156); gli statuti di Malines *apud* Du Cange, *in voce* Gulda, vol. 3, col. 890; gli statuti di Domburg, in Zelanda; veggasi Mieris, *Carte d' Olanda*, tomo I, pag. 189, e gli *Statuta Gildae*, di Berwick in Iscozia, Houard, *Consuetudini Anglo-Normanne*, tomo II, pag. 464. Pare che a Malines siasi mitigata codesta severità; ma forse a questo motivo attribuir si dee quel poco potere che vi avevano i corpi di mestieri. *Statuti di Malines*, del 21 agosto 1520, tit. 1, art. 43, 44, 45 e 46.

cittadini per l'esclusione di tutti quelli che non godevano di questo diritto; egli era indifferente sul modo onde l'esercizio di maestro dell'arti era ripartito fra i cittadini; e i corpi di mestieri, o col pretesto di prove (1), o con quello di tenere uno per qualche tempo *apprendente*, o con quello d'un numero determinato di maestri, o in causa della nascita, dell'età, del celibato, o per tutt'altro titolo, potevano stabilire liberamente quante esclusioni reputavan vantaggiose a coloro che appartenevano già a codesto corpo, ai maestri ricevuti (2): gli è questo insomma lo spirito di tutte le ordinanze che istituiscono od organizzano i corpi di mestieri.

Il motivo precipuo, ed anche il pretesto del bisogno d'una mutua assistenza affine di esercitare quietamente e con sicurezza la propria professione od industria, venne a cessare pei progressi della civiltà e per la maggiore stabilità del governo: non poteasi più, come non s'avea avuto rossore di farlo in epoche più lontane, non poteasi più confessare il vero scopo della continuazione di codesti

(1) Vedesi facilmente che le prove che si esigevano da coloro i quali volevano esser ricevuti maestri erano meri pretesti d'esclusione. Quanto poco rispondean codeste prove al fine che pretendeasi conseguire! Quanti maestri inetti, malgrado queste prove! Le istesse corporazioni vi davan sì poco peso, che molte di esse non conoscevano queste prove, altre ne esoneravano i figliuoli d'antichi maestri o quelle vedove le quali tiravano innanzi nella profession de' loro mariti, e finalmente era permesso di esimersene per danaro.

(2) Talvolta non ammetteasi maestro se non colui che aveva comperato un fondo già esistente, o che dava un'indennità alla cassa sindacale. Si esigevano ovunque pagamenti, per lo scotto alla recezione, per le spese annue d'amministrazione, per la tumulazione dei maestri, per mille altre spese egualmente vane.

corpi di mestieri, quello, cioè, d'assicurare ai loro membri una facile esistenza a spese degli altri abitanti, o consumatori non commercianti od artigiani, o coloro i quali come forestieri ossia per tutt'altra cagione erano esclusi dalla comunità: si dovè dunque dar opera a trovare a siffatte istituzioni, che bramavasi di conservare, alcuni vantaggi immaginarii, i quali poi sovente decantati, e alla per fine tenuti come veri nella pubblica opinione, fecer nascere certi regolamenti talvolta bizzarri o ridicoli. Si finse di credere che fosser necessarie le prove a guarentire l'abilità dei maestri a coloro che li impiegavano, come se la sperienza non avesse già fatto chiaro che il talento non dipende da una tal limitazione, e che d'altronde chi esercita una professione senz'avere le cognizioni necessarie è in poco tempo conosciuto ed abbandonato da' suoi avventori (1). Si suppose al governo il diritto e il dovere di vegliare a che uno sproporzionato numero di genti, col dedicarsi al medesimo genere d'industria, non andassero in rovina, come se fosse possibile al governo d'assegnare a ciascuno il suo posto nella società e i suoi modi di sussistenza, e come se una simile destinazione potesse convenire ad esseri dotati d'intelligenza e volontà capaci di diritti e passibili di doveri (2). Si obbligarono al

(1) Conosceasi talmente l'inutilità delle prove, che allorquando una professione era di tal natura da diventar nociva, se era esercitata senza le necessarie cognizioni, non si stava a questo esame per l'interesse pubblico. I farmacisti e i chirurgi, per esempio, quantunque riuniti in corpi di mestiere, non eran dispensati dal riportare un diploma o certificato rilasciato dalla università o da un giurì speciale.

(2) Potriasi quasi quasi mettere in dubbio che un simil motivo abbia potuto esser pienamente riconosciuto in una città mercantile

corpo di mestieri certe disposizioni in favor delle vedove e degli orfanelli di maestri morti in miseria, come se gl'interessi di queste persone, comunque esser possano critici, autorizzassero il governo ad escludere molti padri di famiglia dai modi legittimi d'assicurare la loro esistenza: ma tutti questi riflessi non ispettano alla natura delle corporazioni.

Il primo stato dei corpi di mestieri fu quello in cui qualche cittadino del comune si riunì coll'autorizzazione di questo comune o del suo signore feudatario principale (*suzerain*) ad oggetto di mutuamente guarentirsi il libero e quieto esercizio della loro industria, e ciò ad esclusione di tutti coloro i quali non appartenevano alla loro comunità. In sino a tanto che questa riunione non fosse stata sanzionata, la non poteva avere diritto alcuno, e molto meno quello di escludere un cittadino od una corporazione di cittadini; questo esclusivo diritto non poteva acquistarsi che mediante l'incorporazione, la quale otteneasi soltanto a fronte di danaro o mediante alcune annue prestazioni. Per poco che la scelta della comunità fosse stata fissata sovra un mestiere produttivo, e che il numero dei primi socii non fosse troppo grande, l'esclusione che metteva questi soli socii in possesso dell'esercizio della loro professione doveva loro assicurare qualche mezzo di sussistenza,

come Amsterdam in sul finire del decimottavo e nell'incominciare del secolo decimonono; che abbiasi voluto ristringere il numero di coloro che esercitavano qualche professione o ramo d'industria, col pretesto di guarentire a ciascuno i modi di sussistenza. Riconosciuti che fossero un tal diritto e l'utilità della sua applicazione, perchè non assegnare a ciascheduno un proporzionato numero di consumatori, acciò questi non potesse togliere a quello i mezzi per campare?

anzi procurar loro uno stato comodo, e, per inevitabile conseguenza, una più o meno decisa influenza su tutto il corpo del comune; questa influenza poi non poteva sfuggire all' attenzione dei sovrani gelosi di quell' autorità che incominciavano a prendere i comuni, alla inquieta diffidenza delle autorità municipali, all' impazienza dei vassalli abbagliati dall' opulenza dei cittadini, e quindi lotte più o meno patenti, rivoluzioni or lente or precipitate, mutamenti successivi nelle relazioni tra i corpi di mestieri, i sovrani e i comuni, sino a cho questi corpi siano stati o soggiogati dall' autorità dei sovrani, o sottomessi al potere dei comuni, o totalmente oppressi e fusi nella nazione: un' occhiata sulla condizion dei comuni della Fiandra e dell' Olanda, specialmente in confronto di quanto è stato in ordine a ciò praticato in Inghilterra, in Francia e in altri luoghi, farà meglio conoscer le cose da noi discorse e valutarne tutte quante le conseguenze.

CAPITOLO QUARTO.

Mutamenti nelle relazioni tra i comuni e i corpi di mestieri.

Egli è malagevole, per non dire impossibile cosa, il determinare esattamente la vera epoca dell'istituzione e della incorporazione delle comunità di commercianti e d'artigiani, tanto più che non havvi motivo di supporre che questo cambiamento, di sì gran momento nelle sue conseguenze, sia avvenuto simultaneamente, e che invece abbia dovuto farsi a un po' per volta, secondo le circostanze particolari di cadaun comune, il genio degli abitanti, gli oggetti che avean fissata l'industria pubblica, ed altre cagioni in gran parte dipendenti dal caso: la sola osservazione che soggetta non sia a verun dubbio si è quella che l'istituzione dei corpi degli ufficiali d'arti e mestieri è posteriore a quella dei comuni (1).

Un monumento della massima importanza sono gli statuti della città di Nieuport in Fiandra, conosciuti col nome di *secundae leges Noviportus*, e che datano dall'anno 1163 (2). Questa carta, che ad onta del nome che ha,

(1) Raepsaet, *Istoria degli Stati*, § 478.

(2) Questi statuti si trovan nella *Raccolta dei Libelli di Fiandra*, lib. 6, pag. 475, e altrove: son ristampati con diligenza

potria benissimo esser quella che eresse codesta città in comune (1), o che per lo meno lontanissima non è da quell' epoca, contiene preziosi particolari su la sua amministrazione e i suoi usi, e contuttociò non vi si fa motto d'un corpo di mestieri qualunque. Una carta del conte Teodorico VII, di Olanda, data ai cittadini di Dordrecht nel febbraio 1200, non è troppo chiara, e può esser riferita o ad un corpo di mestieri esistente nel comune, o al privilegio esclusivo dei cittadini d'esercitare il mestiere di mercanti di panni, o ad una specie d'ufficio creato in quella città; e siffatta oscurità viene aumentata dalla lacuna che trovasi alla parola più decisiva (2); ma gli è sicuro che, mezzo secolo dopo, i lanaiuoli, i tessitori e i tintori di Dordrecht erano incorporati, e una carta del 1277 suppone già alcuni privilegi loro anteriormente conceduti dai conti d'Olanda (3). Nondimanco le meno indubbie testimonianze attestano che i corpi di mestieri dell'Olanda hanno primitivamente avuto origine da simili istituzioni nei comuni

nelle note di Lesbroussart al D'Oudegherst, *Annali di Fiandra*, tomo II, pag. 707.

(1) Ell'è questa l'opinione di De Bast, *Istituzione dei Comuni*, pag. 38, e di Raepsaet, *Istoria degli Stati*, § 148: noi non possiamo ammettere che questa carta sia positivamente quella che ha istituito il comune, perchè non contien nulla di positivo nè su questa istituzione, nè sulla nomina dei magistrati, ma in vece ne presuppone l'esistenza, lo che non conviene che ad un comune già esistente, e la qual cosa poi è più conforme alle espressioni: « *Hanc legis justitiam oppidanis meis habitantibus in novo oppido* » *concesserim*. » Nondimeno il comune doveva ancora esser recente, e tanto dimostra la parola *habitantibus*, che generalmente non si dice che di coloro i quali dimoravano in città non franeate.

(2) Van de Wall, *Privilegi di Dordrecht*, tomo I, pag. 292, *in notis*.

(3) Van de Wall, *Privilegi di Dordrecht*, tomo I, pag. 54.

della contea di Fiandra e del ducato di Brabante; e se l'epoca dell'affranchimento dei comuni può esser riferita al duodecimo secolo, con moltissima probabilità se ne può assegnare al secolo decimoterzo l'istituzione o almeno il fatto d'essere stati resi generali i corpi di mestieri nei Paesi-Bassi (1).

Era appena scorso un secolo da siffatta istituzione, e i corpi di mestieri, sin allora pacifiche unioni di cittadini i quali non altro cercavano fuorchè a difendersi mutuamente contro l'oppressione dei signori e dei loro concittadini, cominciarono ad assumere un'attitudine più imponente e ad arrogarsi una partecipazione all'amministrazion comunale. In Fiandra, sin dal secolo decimoquarto, i sindaci dei corpi di mestieri avevano alquanta influenza sulla gestione degli affari comunali; ingerivansi nell'amministrazione, o col

(1) Si è creduto trovare queste corporazioni nei Paesi-Bassi fin dal secolo duodecimo. Una lettera scritta in nome del capitolo d'Utrecht e indiritta all'arcivescovo di Colonia verso l'anno 1112, pubblicata nella *Collezione delle Carte d'Olanda* di Van Mieris, tomo I, pag. 82, parla d'una fraternità istituita da un maniscalco, e designata sotto il nome di *Gilda*, denominazione ordinaria dei corpi di mestieri nei Paesi-Bassi; ma la descrizione prova che si tratta di tutt'altro, e che questa fraternità celebrava misteri profani e osceni. Nel 1164, alcuni tessitori, gualchierai, peseatori e macellai di Gand vi esercitarono una sedizione; si vegga Lesbroussart, nota a D'Oudegherst, *Annali di Fiandra*, capit. 77, nota 2, ma non v'è nulla che dimostri ch'e' fossero incorporati. Un altro documento pubblicato nella *Collezione delle Carte d'Olanda*, di Van Mieris, tomo I, pag. 119, dà la descrizione d'un torneo tenutosi a Colonia da Fiorenzo III, conte d'Olanda, nel 1179; ivi è parlato delle « *sodalitates sive comunitates aut* » *collegia opificum negotiatiorumque*: ma si tratta d'una città la quale pare abbia conservato qualche vestigio dell'antico regime romano. Eichborn, *Ursprung der Städtischen Verfassung*, not. 251.

concorrere nella scelta e nella nomina dei magistrati, o coll'esercitare un'autorità sulle deliberazioni del comune ed una concorrenza cogli antichi magistrati: questi aumenti di potere divenner bentosto generali e prima passarono in Olanda, poi nelle altre parti dei Paesi-Bassi.

Il primo passo che dierono i corpi di mestieri per assicurarsi un'influenza politica fu assolutamente quello che avean fatto i comuni; nello stesso modo che questi eransi isolati dalla città, le comunità s'isolarono dal comune, e il corpo degli ufficiali dell'arti e dei mestieri cessò d'esser composto di cittadini individuali; quest'ultimo pretese fare, come corpo, parte integrante del comune, e questa pretesa acquistò di subito consistenza. I sovrani s'eran lasciata scappare l'occasione di formarsi una classe di sudditi liberi col favorire gli affranchimenti individuali e col proteggere questi redenti a libertà; in vece di sudditi non aveano che dei comuni, i quali poi avevano de' cittadini; i comuni inciamparon nello stesso sbaglio; e lo spirito d'incorporazione fattosi universale, avendo i corpi degli ufficiali dell'arti e dei mestieri cessato d'essere associazioni accidentali ed estranee alla società generale, in vece di cittadini, i comuni furon composti di corporazioni (1). Non eran più in gran parte i cittadini che votassero circa gl'interessi del comune, che nominassero i magistrati, che presentassero i candidati pegl'impieghi vacanti, ma tutti questi diritti venivano esercitati dalle varie corporazioni, mentre gl'individui cittadini non aveano influenza che sul

(1) Nella città d'Utrecht bisognava appartenere a un corpo di mestiere per poter esser ricevuto cittadino della città. Si vegga *Tegenwoordige Staat van Utrecht*, tomo I, pagine 56 e 425.

voto della corporazione cui appartenevano (1). Questo rivolgimento, operatosi insensibilmente nei Paesi-Bassi nei secoli decimoterzo e decimoquarto, può benissimo paragonarsi a quello che cagionò in Roma l'istituzione del voto per centurie nei comizii della nazione; ei cangiò in aristocrazia la forma democratica dei comuni, forma inerente a qualunque società nascente, originata da una riunione di persone uguali in diritto; assicurò ad ogni corporazione un'influenza all'incirca eguale o per lo meno indipendente dal numero di cittadini di cui era composta (2), e questa aristocrazia divenne tanto più esclusiva in quanto che ogni corporazione avea trovati i modi onde completarsi e rispingere con varii pretesti tutti coloro che potevano sconvenire alle sue viste.

Ben egli è vero che questo cangiamento nell'amministrazione interna dei comuni non si fece per tutto senza opposizione: ora alcuni cittadini agiati, i quali temeano di perdere la loro preminenza e quell'influenza individuale che possedevano, dal momento in che si trovavano in opposizione con qualche corporazione, reclamavano i diritti della cittadinanza; ora i magistrati municipali, che prevedevano

(1) Perciò a Londra, non che in molt'altre città dell'Inghilterra, quantunque si abbia per tempo avuta la saviezza di agire contro il vizio radicale delle corporazioni, non che dei comuni, il luogo delle sedute dell'amministrazion municipale si chiama *Guildhall*, piazza delle corporazioni.

(2) Evvi anche uno stato di mezzo che rinviensi in qualche comune, in cui il corpo di que' cittadini che non facean parte delle corporazioni avea qualche diritto all'opposto dei corpi di arti e mestieri. *Consuetudini di Malines*, titolo 1, art. 44. Si ritrova la stessa distinzione in alcune lettere dell'imperator Carlo IV, per la città di Francfort, del 1360, allegate da Eichhorn, *Ueber der Ursprung der Stadtischen Verfassung in Deutschland*, not. 255.

maggior facilità a mantenersi contro alcuni cittadini isolati, procacciavano distaccarli dalle loro corporazioni; ora i signori favorivano la supremazia dei magistrati o l'indipendenza dei cittadini, secondo che contavano trar miglior partito da qualche individuo o dalla città intera, e secondo che erano più o men contenti dell'amministrazion comunale. L'istoria del medio evo, quella specialmente dei Paesi-Bassi, è piena di particolari su queste picciole leghe dei magistrati contro i cittadini, delle corporazioni contro i magistrati, degl'individui contro i capi d'amministrazione, dei principi stessi contro questi corpi; ma quasi dovunque per una specie d'accomodamento ebbe fine questa lotta a vantaggio degl'individui più potenti, ai quali furono gli altri abitanti e cittadini sagrificati e nei comuni e nelle corporazioni (1).

L'autore che ha trattato con più di cognizione l'istoria dell'istituzion dei comuni dell'Olanda, e i cambiamenti avvenuti nel loro interno, istoria che mutando i nomi e le date è quella di tutte le province dei Paesi-Bassi, ha distinto cinque epoche diverse nella loro aministrazione (2). La prima, affatto popolare, nella quale i cittadini istessi

(1) Per esempio a Louvain. Miraeus, *op. diplom.*, tomo II, pag. 1027. Questa lotta è stata sensibilissima anche a Dordrechi, come lo si vede nella gran collezione de' suoi privilegi, di Van de Wall *passim*, e segnatamente tomo I, pag. 334, not. *c*. Questo dotto e giudizioso annotatore pare contuttociò non abbia esaminato abbastanza attentamente gl'interessi e le vere intenzioni del conte d'Olanda, ch'ei suppose contrario all'elevazione dei capi di corporazioni, perchè il loro potere diminuiva l'autorità dei magistrati nominati dal sovrano.

(2) Kluit, *Hist. der Nederl. Staatsregering*, tomo IV, pagine 156—356.

nominavano i loro magistrati, se il signore non erasene riservata la nomina, e in cui questi magistrati non decidevano di nessun affare d'interesse generale senza il concorso di tutto il corpo dei cittadini; la seconda, nella quale, in vece dell'intero corpo dei cittadini, non venivano più chiamati so non que'cittadini che per la loro età, pei loro talenti, per lo loro ricchezze potevano esser considerati come più influenti; la terza, allorchè la convocazione ristringevasi a que'cittadini i quali avevano già coperto qualche impiego di magistratura o i quali trovavansi alla testa delle corporazioni; la quarta, allorchè stabilissi un corpo permanente o consiglio municipale, che decideva unitamento coi magistrati in titolo, salvo il chiamare i capi delle corporazioni e gli antichi magistrati, nei casi più gravi e del massimo momento; finalmente la quinta, allorchè i magistrati e il consiglio di città si assunsoro, senz'alcuna concorrenza dei cittadini, il maneggio di tutte le bisogne del comune e delle corporazioni, allorchè, in vece d'amministrare governarono.

Ammettendo nei comuni in generale codesto ordine di tempi, che non vogliamo esser tenuti a provare minutamente e in tutte le sue particolarità, ma che qualunque attento osservatore può riconoscer nell'istoria, so non di ciascun comune, della maggior parte almeno, è agevole il vedere che nelle due prime epoche l'influenza delle corporazioni doveva esser nulla; fintanto che i voti erano personali e individuali, sia che tutti i cittadini fossero indistintamente ammessi all'amministrazione, sia che, per una privativa egualmente personale, i soli cittadini più distinti fosser chiamati nominativamente, non poteva trattarsi che di codeste associazioni particolari; da qui

incomincia l'epoca della loro istituzione e dei primi loro progressi. Appena ebbero presa un po' di consistenza, i corpi di mestieri sostituirono ai voti individuali quelli per centurie, e formarono il vero corpo della reggenza unitamente colle persone più influenti per la loro considerazion personale, come gli antichi magistrati, o le privilegiate dalle divizie, dalla nascita o dai talenti; colla loro concorrenza agli atti principali d'amministrazione, col tenere i registri, col nominare i magistrati o col presentare i candidati alla magistratura, tirarono a sè tutta l'autorità. Ma se questa influenza soddisfar potea l'ambizione di tutto il corpo, dispiacque naturalmente in breve ai capi d'amministrazione di queste medesime corporazioni, i quali, imbevuti di quegli stessi principii che avevano indicato alle corporazioni l'esclusione dei cittadini meno potenti, cercavano a vicenda salire in alto a spese del corpo da essi diretto. Provaronsi insensibilmente di sostituire alle intere corporazioni un'autorità permanente, della quale doveano far parte; e, raggiunto l'oggetto delle loro brame, in vece di rappresentanti responsabili e amovibili della loro corporazione, si costituirono magistrati, i quali nulladimeno, per onestare la loro usurpazione, convocavano sul piede antico le corporazioni allorchè trattavasi d'alcun massimo affare. Queste convocazioni divennero ogni dì più rade; finalmente cessarono, o di gius o di fatto, e il consiglio di città trovossi a comprender nel suo grembo tutti que' poteri che erano già stati esercitati dal corpo intero dei cittadini, tra i quali i ricchi e i potenti aveano incominciato per ispogliare i *proletarii*, che le corporazioni avean tolti agli individui, e delle cui persone i capi d'amministrazione eransi poi impadroniti, in sulle prime con qualche riguardo,

e in appresso a viso scoperto, senza portare alcun rispetto ai diritti degli amministrati.

Ciò che doveva rendere questa rivoluzione feconda in risultati ed accrescere la brama dei cittadini d'arrogarsi individualmente i poteri che avea già avuti l'intero comune, si è che questi comuni progredivano in indipendenza e in potere mediante la costituzione di quei piccioli stati de' quali facevano parte. I signori, che esercitavano la sovranità in quelle provincie, avevan da gran tempo ricevuta la signoria (*suzeraineté*) dagli imperatori e dai re di Francia (1), ma questi principi non potevano quasi mai intervenire nell'amministrazione interna, e gli stessi duchi o conti erano spesso troppo deboli per opporsi efficacemente alle violenze dei loro vassalli o sudditi; d'altra parte la situazione di quelle contrade, vantaggiosa pel commercio, avea fatto, sin dai tempi i più remoti, rifluire insigni ricchezze nei Paesi-Bassi; il traffico esclusivamente concentrato nei comuni aveale rendute opulente, lo che guarentiva la loro preponderanza sui nobili, i più importanti diritti, e una piena indipendenza: e però non intralasciarono di approfittare di questo duplice vantaggio; e se d'altronde qualche comune cercava d'emulare i vassalli nobili e il clero, nei Paesi-Bassi potevano arditamente porsi nel primo rango. Le città di Gand e Bruges che facean fronte alle forze degli imperatori e dei re di Francia e d'Inghilterra, non poteano curvar servilmente davanti all'autorità d'un conte di Fiandra.

(1) Questo è già stato osservato, e le invasioni dei re di Francia in Fiandra aveano assai più il carattere d'una guerra da potenza a potenza, che d'un atto d'autorità d'un signore (*suzerain*) verso il suo vassallo.

Tra i diritti acquisiti dai comuni alla prima loro istituzione ed altri coll'andar del tempo, un di quelli ond'erano più gelosi consisteva nell'elezione dei loro magistrati o almeno nella presentazione d'un numero di candidati, trai quali il principe dovea scerre codesti funzionarii: un simil diritto poteva a giusto titolo venir considerato come il compimento della loro franchigia (1). Nondimeno questo medesimo diritto, allorquando prima le corporazioni, poi gl' individui ebbero usurpate tutte le prerogative del comune preso collettivamente, divenne il più oppressivo della generalità dei cittadini, e il più utile strumento d'una oligarchia spaventevole nelle sue conseguenze. Sino a tanto che il corpo del comune esercitava il dritto di nomina o di presentazione, si poteva, senza temere alcun abuso, affidare a un magistrato poteri estesi per un dato tempo; cessando le sue funzioni in un'epoca fissa, per lo più in capo all'anno, era obbligato ad esser riguardoso inverso la pubblica opinione, per vedersi confermato in posto o chiamato ad altre funzioni, spirato il termine ordinario della sua gestione; per quello spazio di tempo, il suo proprio interesse, o che desiderasse d'andare avanti, o che cercasse d'esser rieletto, oppure che desiderasse al riposo e alla quiete, impegnavalo a guardarsi da qualsiasi eccesso o a dar opera per quanto era in lui onde cattivarsi la benevolenza di coloro dai quali pendeva la sua sorte, scorso quel

(1) Il sig. Raepsaet, *Istoria degli Stati*, § 139, considera la fondazione d'un collegio di scabini co' borghesi come essenziale all'istituzione del comune; noi non possiamo ammettere questa dottrina in tutta la sua generalità; non ostante gli è fuor di dubbio che l'istituzione d'una magistratura civica, sulla nomina della quale i cittadini esercitano un'influenza qualunque, non sia quasi sempre uno dei punti più rilevanti delle carte di comune.

lasso di tempo cui eran ristrette le sue funzioni; gli abusi dovevano esser radi, erano meno pericolosi rispetto all'annua rinnovazione della magistratura, ed è questo probabilmente il motivo per cui si avea tanta negligenza in limitare i loro poteri, in sottoporli a una censura attiva o ad una sorveglianza nel tempo delle loro funzioni, e in organizzare stabilmente la loro responsabilità dopo esciti d'impiego. Ma allorchè le corporazioni si furon messe in luogo dei cittadini, ogni capo di corpo non aveva da tenersela che con coloro i quali componevano il corpo degli ufficiali della sua arte o mestiero, e la guarentigia trovossi di molto affievolita; la cessò affatto dacchè un consiglio permanente ebbe usurpato tutti i diritti del corpo intero dei cittadini, la concorrenza agli atti i più importanti dell'amministrazione e del governo, la sorveglianza o censura della gestione dei magistrati, la nomina o la presentazione a tutti gl'impieghi di magistratura. Rimaneva un sol limite da oltrepassare per fondare un'oligarchia quanto mai figurar si possa esclusiva, e non tardò ad esserlo, dal punto in che i consigli di città ottennero il dritto di coprir direttamente gl'impieghi che tra loro venissero a rimaner vacanti, o a presentare per questi i candidati; innovazione siffatta precludea per sempre l'adito dell'amministrazione a chiunque non fosse appartenuto ad una casta privilegiata; a questa garantiva un'influenza illimitata e l'impunità per tutti quegli eccessi che fosse stata osa di commettere, esonerava i magistrati da qualunque responsabilità, coll'attribuire la sola sorveglianza o censura della loro gestione a coloro che avevano i medesimi interessi, che per loro proprio utile diventavano complici di qualsiasi abuso d'autorità, e che vedevansi impegnati ad occultare o ad inorpellare

ciò che suscettibile non era di veruna giustificazione; finalmente assuggettiva il restante comune ad un servaggio tanto duro quanto quello del despota più assoluto (1).

Contuttociò erasi fatta la transizione da uno di questi stati all' altro nel modo il più dolce e il più impercettibile; nel lor picciolo ricinto i comuni avean tenuto lo stesso andamento dei governi. L'associazione d'un numero d'uomini liberi d'origine o francati dal loro signore, autorizzata da un feudatario principale (*suzerain*) doveva, riconoscendo la signoria (*suzeraineté*), la protezione e l'influenza del principe o del bailo che rappresentavalo nel comune, doveva assumere una forma democratica; i cittadini amministravano collettivamente i loro comuni interessi; nominavano persone incaricate dell'esecuzione di quelle misure che avean risolute, e codeste commissioni erano per un tempo determinato; concorrendo direttamente a tutto che era d'un interesse maggiore, in grado di esigere da ciascun magistrato, all'atto in cui usciva d'impiego, un conto circostanziato della sua gestione, di fargli contro se avesse prevaricato o di rimoverlo se non fosse piaciuto, e'potevano accordargli una illimitata fiducia. Il sovrano o il suo bailo non interveniva se non per rendere, colla sua sanzione,

(1) Noi parliam solo in genere di tutti questi difetti: niun dubbio che il potere assoluto d'una magistratura vicina agl'individui e che conosce i loro bisogni, le loro abitudini, le loro inclinazioni, i loro desiderii, non possa essere utilissimo e renderla sommamente accetta ai subordinati, ove ella segua un buon impulso, o certe circostanze favorevoli nascondano i difetti dell'amministrazione sotto la generale prosperità: ma allorquando si abusa di questi poteri od altri eventi dissecchino le sorgenti del pubblico ben essere, reca stupore in veggendo in tutta lor nudità questi vizii, rispettati ed anzi considerati quali cause di felicità.

valide le deliberazioni, per eleggere i magistrati fra i candidati presentati, o per confermar quelli ch' erano stati validamente eletti, per ovviare alle perniciose conseguenze delle dissensioni tra i cittadini terminandole con un accomodamento conveniente o mediante l' interposizione dell' autorità superiore.

L' esclusione dei cittadini meno considerati, in favor di que' soli che pel loro grado, pe' loro talenti o per le loro sostanze, avevano acquistata una certa influenza, non potea farsi sentire che sulla classe dei *proletarii;* essa gravitava soltanto sugli ordini meno distinti, il cui malcontento non si mostra mai al di fuori, a meno che gli animi loro non siano travagliati e le loro mosse guidate da persone più distinte, e le cui querele e susurri non arrivan giammai alla posterità. Ma questa esclusione seco traeasi un altro disordino; egli era difficile o impossibile definire con qualche esattezza quali fossero le persone che dovessero esser chiamate; e non potendo la convocazione esser fatta se non se dai magistrati in funzione, una tale indeterminazione e l' arbitrio delle designazioni porgea loro un' occasion propizia d' aumentare il numero dei loro partigiani o di scemar quello dei loro avversarii, coll' ammettere certi cittadini il cui diritto di votare poteva esser dubbio o mal fondato, e coll' escluder altri che avrebber dovuto essere ammessi (1). Queglino che avean coperti impieghi

(1) La baccanella di un' assemblea popolare, i disordini che il più delle volte l' accompagnano, e ch' è poi facile far nascere allorchè si cerca un pretesto per disviare il popolo, sono sempre stati allegati da coloro i quali volevano accrescere la influenza loro personale: e questi motivi si veggono formalmente enunciati in molti privilegi conceduti a qualche comune, in quel torno in cui i consigli

di magistratura erano, in tutti i comuni, considerati sì come di dritto facienti parte del consiglio, in ragion del loro grado e della più esatta cognizione che aveano acquistata dei diritti e negozii comunali, non che dei debiti della magistratura; e non dee fare stato che dovesser mai sempre essere inchinevoli a rafforzare il partito dell' amministrazione, ad aumentare il suo potere, a sostenere le sue proposizioni, a discolpare o a tener coperti i suoi sbagli. Il più delle volte il signore o il suo bailo era chiamato a sentenziare sul diritto d'assistere alle convocazioni; per lo più si giovava di queste dissensioni allorchè le circostanze erano propizie all' ingrandimento dell' autorità sovrana; altramente ristringevasi ad aumentare e a rassodare la sua influenza e la sua personale considerazione.

Se il potere degli amministratori del comune si trovò esteso e rassodato allorchè le deliberazioni e le elezioni furono trasferite dall' intero corpo dei cittadini a que' borghesi che aveano maggiore influenza, e massime allorquando si videro eglino stessi incaricati di fare arbitrariamente la convocazione di codesti notabili, un tal potere divenne assai più grande allorchè le corporazioni si misero in possesso dei diritti che precedentemente aveano esercitati questi cittadini eletti. Se le corporazioni avesser deliberato da sè, se avessero nominato o presentato agl' impieghi, i magistrati non avrian guadagnato nulla; ma siccome questi corpi erano rappresentati dai loro capi, così il numero

municipali invasero l' autorità suprema. *Raccolta delle Ordinanze dei re di Francia*, vol. X, pag. 211; vol. XI, pag. 228; vol. XII, pagine 349 e 445; vol. XIII, pag. 13. Kluit, *Hist. der Holl. Staatsreger.*, tomo IV, pagine 165—175. Raepsaet, *Istoria degli Stati*, §§ 449 e 450.

dei votanti nelle deliberazioni era assai più piccolo, le loro intenzioni conosceansi più facilmente, era più agevole cosa il conformarvisi e il riportare l'assenso generale; e se la direzion del comune era più subordinata all'influenza dei corpi di mestieri, esercitava un'autorità meno limitata sugli individui. L'influenza dei magistrati fu aumentata segnatamente nelle elezioni, e vi furon gittate le fondamenta d'un'aristocrazia la quale, di giorno in giorno ingrossandosi, s'addentrò in tutte le istituzioni sociali, e persin nel carattere individuale degli abitanti. Dal momento in che le corporazioni, rappresentate dai loro capi, si furono ingerite nelle elezioni dei magistrati in vece della massa totale dei comuni od anche dei cittadini più potenti, queste elezioni non furono omai più dirette; si stabilì una classe d'elettori intermediaria tra il popolo e i suoi rappresentanti od amministratori; i capi di corpi nominati dai cittadini sceglievano a vicenda i magistrati o i candidati da presentare al signore; istituissi un secondo grado di elezione, fatale a qualsiasi verace idea di rappresentanza, favorevole all'estension del potere di tutte le autorità, e che sostituiva la volontà particolare degli elettori a quella del popolo, di cui dovrebbero essere gli organi. In fatti, se v'ha pei magistrati infiniti mezzi di esercitare influenza sulle elezioni, anche direttamente fatte da coloro i quali hanno il più grande interesse nei risultati delle scelte, e la più decisa brama di dar loro una certa direzione, quanto mai non è egli più facile il far agire le stesse molle su di un più ristretto numero di persone, le quali hanno, a dir vero, gli interessi medesimi che l'intera massa, ma che non li han nella stessa proporzione dei voti che rappresentano? Ell'è cosa impossibile comprare per qualche particolar

riflesso tutti coloro che partecipano alle pubbliche bisogne; ma allorchè questi negozii son ripartiti fra un picciol numero di votanti, è più facile porger loro tale una attrattiva, che, superando la parte individuale che sostengon nei carichi, e favorendo così il loro vantaggio personale, riman di molto indietro del valore annesso al voto che possono emettere per questo carico. Un individuo non sarà mai indotto ad imporsi volontariamente alcun aggravio, a meno che non gli si presenti un vantaggio superiore ai suoi sagrificii; ma se il suo voto adduce il diritto di tassare dieci de' suoi concittadini; se egli stesso non paga altro che il decimo dell' imposizione, si può comperare il suo voto pel doppio della sua parte nella contribuzione, e questo voto frutterà inoltre otto contribuzioni simili a quella ch' egli ha dovuto pagare. Egli è parimenti più facile esercitare influenza sulle elezioni in secondo grado, che su quelle che fannosi direttamente, perchè gli elettori non hanno un interesse personale equipollente al valore del loro voto, e la loro influenza sull' esito dell' elezione eccede questo interesse.

I cittadini ripartiti nelle corporazioni nominavano i rappresentanti di codesti corpi di arti e di mestieri, e questi nominavano i magistrati (1): era naturalissimo che la scelta di codesti magistrati, i quali ben lungi dall' essere eletti pel vantaggio dei comuni od anche per quello delle corporazioni, nol furono più che secondo le viste interessate dei capi di corporazioni; e queste elezioni, in vece di favorire l' influenza della massa dei cittadini, invece di

(2) Questa forma era conservata nella nomina o presentazione dei magistrati delle città d' Anversa, di Malines e di Loranio, sino al secolo decimosettimo.

sottomettere i magistrati alla intenzione manifestata dai cittadini, in vece di determinare la responsabilità degli amministratori verso il corpo del comune, non mirarono che ad alienare i magistrati dai cittadini per metterli sotto la dipendenza dei capi dei corpi, e che a concentrare nelle mani di questi ultimi qualunque influenza sull' amministrazione. Secondo le circostanze, i sovrani sostenevano la massa dei cittadini contro i capi di queste corporazioni, o le corporazioni contro i borghesi; ed avrebber finito per sottoporli ad un' assoluta dipendenza, se, al pari dei re di Francia, avessero avuto poter bastante, e non ne fossero stati distolti dai negozii più urgenti delle guerre straniere o delle discordie civili.

Era certo un gran passo pel rassodamento dell' aristocrazia quello d' avere istituito un secondo grado nelle elezioni, le quali da principio erano state immediate, e questo passo era una conseguenza necessaria delle idee feudali, e di quel concatenamento che, ad esempio di quello che sussisteva tra il signore (*suzerain*), i vassalli e i vassalli minori, si era stabilito tra il sovrano e il comune, tra questo e i corpi di mestieri, tra i corpi e gl' individui artigiani, negozianti e maestri che il componevano: questo nuovo concatenamento non è stato bastantemente conosciuto, e a questo voglionsi riferire i sommi svantaggi del sistema comunale. La sola Inghilterra aveva avuto il talento di conservare un' eguaglianza perfetta tra i piccioli vassalli immediati del regio demanio, in virtù della quale tutti codesti vassalli riuniti in *boroughs* eran soggetti direttamente alla giurisdizione del re, e dipendevano da lui in primo grado; i comuni d' Inghilterra erano associazioni particolari che non potevano ledere i diritti dei cittadini,

perchè non venivano ammessi come persone morali ai *bouroughs* (1), ma perchè gli stessi cittadini i quali, come borghesi, appartenevano a qualche comune, non intralasciavano di esercitare individualmente tutti i loro diritti civici; i *bouroughs* continuarono ad esser composti d'individui; i corpi di mestieri e le altre corporazioni furono ammessi sotto le medesime restrizioni, e divennero d'allora in poi altrettante istituzioni indifferenti alla organizzazione costituzionale del regno, e senz'alcuna influenza su lo spirito e il carattere della nazione. L'Inglese poteva essere al tempo medesimo vassallo immediato del re, e, come tale, cittadino dell'Inghilterra, concorrente per sè stesso ed immediatamente all'esercizio di tutti i diritti e di tutte le obbligazioni della città, emittente il suo voto diretto per la nomina de'suoi rappresentanti; inoltre, cittadino del suo comune, e in tale qualità co-amministratore dei negozii comunali, elettore ed eliggibile agli impieghi di magistratura municipale, finalmente maestro in una comunità o corpo di mestieri, ed esercente i diritti di questa confraternita: nei Paesi-Bassi, all'incontro, l'abitante non era cittadino se non in quanto che sì come borghese apparteneva a un comune, e la sua influenza sugli affari pubblici non poteva operarsi che per mezzo dell'amministrazion comunale; non era borghese attivo

(1) Trattammo più diffusamente questo argomento nel libro 3 della presente opera, e siam d'accordo che questa asserzione sarebbe falsa, ove fosse presa in tutta la sua generalità; si danno certe corporazioni particolari che entran nella composizione della rappresentanza nazionale, sì come le due università d'Oxford e di Cambridge; ma qui noi non parliamo altro che del sistema generale, e non delle eccezioni.

del comune, se non in quanto facea parte d'una corporazione, e la sua relazione coll'amministrazion municipale dovea passare per le mani del capo di questo corpo; i suoi rapporti colla nazione diventavano quasi nulli. In Inghilterra, il titolo di cittadino non escludeva quello di borghese, il quale poi era compatibile colla qualità di maestro o socio di un mestiere; nei Paesi-Bassi il privato non poteva appartenere che ad un corpo di mestieri; questi corpi componevano i comuni, i quali poi formavano la nazione (1). Dopo ciò farannosi le maraviglie chè una tal gradazione, che facea perder di vista l'obbietto precipuo della società, che rendeva gl'individui estranei al sovrano ed anche al magistrato municipale, che assicurava agli amministratori l'impunità di tutti gli abusi d'autorità cui avesser potuto farsi lecito, como avveravasi giornalmente, sia entrata in tutte le istituzioni sociali ed abbia pervertito e disnaturato il carattere e lo spirito della nazione (2)?

(1) La provincia di Frisia, interessante per più titoli, fa eccezione in quanto a ciò: gli abitanti delle campagne eleggevano direttamente i loro rappresentanti; ogni circondario rurale *(grietenij)* nominava due deputati, uno dei quali doveva esser nobile, e l'altro non poteva essere scelto che fra la plebe.

(2) Prima di metter mano a questa opera, abbiam fatta professione della più stretta imparzialità; non possiam quindi esimerci dal delineare un quadro per molti riguardi svantaggioso della nostra patria; e siam ben contenti di potere accennare istoricamente l'origine di codesti difetti, d'accennare i rimedii e di far comprendere quante buone qualità ne scemano gli effetti. Lo spirito di comune ristringe le viste, ingenera la servilità, eccita lo smodato desiderio degli impieghi e delle distinzioni, riduce all'apatia pel pubblico bene ed estingue le idee veramente liberali. Nei Paesi-Bassi un tale spirito si è introdotto; ma se la verità ci sforza a questa confessione, s'egli

Per quantunque esser potesse insignificante l'influenza degl'individui che componevano il comune sulla magistratura, gravitava pur anche su certe persone le quali, investite di funzioni ristrette a brevissimo tempo, agognavano una smodata autorità; questi magistrati giunsero insensibilmente a sottrarvisi totalmente. Agli amministratori temporarii delle corporazioni era già venuto fatto di sostituire le loro volontà, le loro passioni o le lor viste particolari a quelle della corporazione che rappresentavano; i magistrati, intendendosela con questi capi e coi cittadini più distinti, o con coloro i quali avevano precedentemente amministrato il comune, e che pel loro grado e la loro sperienza erano chiamati all'esercizio di parte dell'autorità, cominciavano ad estendere i loro poteri e a perpetuare l'amministrazione nelle mani istesse; ma rinnovandosi di tempo in tempo i capi delle corporazioni, era giuocoforza partire coi nuovi eletti tutti i vantaggi del potere, tanto più importanti quanto era più piccolo il numero delle persone chiamate a parteciparvi. Bisognava adunque cattivarsi i capi attuali dei corpi di mestieri; e il mezzo più semplice si fu quello di farli compartecipare al privilegio esclusivo di concorrere agli atti d'amministrazione, e alle nomine: si compose un consiglio permanente, al quale vennero ammessi i magistrati in funzione, i capi delle corporazioni permanenti in posto, gli antichi magistrati e qualche cittadino ragguardevole e potente, ad oggetto d'interessare tutti quelli che potessero esercitare un'influenza bastantemente forte; col

è vero che gli abitanti si mostrerebbero più vantaggiosamente senza questa tendenza corruttrice del carattere nazionale, il male non è arrivato a tale che per noi possa dubitarsi che possano esser prese in mala parte queste nostre parole.

pretesto della difficoltà delle convocazioni numerose, del pericolo delle elezioni popolari, dei disordini che ponno intravvenire nelle pubbliche riunioni, si attribuì a questo consiglio quell' autorità che era sino allor risieduta o nella massa intera dei cittadini, o nei più ragguardevoli del comune, o nei corpi di mestieri: in sulle prime, per esser riguardosi inverso l' opinion pubblica e gl' individui, continuossi a chiamare le corporazioni e i notabili per le bisogne maggiori e per nominare o presentare agli impieghi vacanti nel consiglio; indi cessò una tale cooperazione, e i consigli ottennero la facoltà di compirsi da sè stessi; nei comuni, in cui si era serbato un simulacro d' elezione, stabilissi un duplice grado di elezione; creando un corpo intermedio d' elettori poco numerosi e designati anticipatamente, si andava sempre per voti, e il consiglio dava l' esclusiva a tutti quelli che avesse giudicati poco confacenti alle sue intenzioni (1).

Quando in Francia i re vollero sopprimere i comuni senz' alcun reclamo, procacciarono di captivarsi gl' individui della massa dei cittadini, le corporazioni, i mestieri; per distaccare dal comune i membri che il componevano, e ridurre le magistrature municipali a semplici amministrazioni subordinate, si valsero dei tribunali di commercio, delle giustizie consolari, dei corpi degli ufficiali di arti e mestieri sotto l' immediata protezione del re, di lettere di

(1) Un elettore, come abbiam notato, che riunisca nel suo voto una influenza attiva maggiore della porzione della sua obbedienza passiva, seducesi non solo più facilmente, e guadagna più che non perda nel vendere il suo voto; ma l' autorità ha più occasioni di assicurarsi dei votanti ad ogni termine, allorchè non si fa una scelta con un solo contesto: quanto più copiosi sono i gradi d' elezione tanto è più facile il dirigere le elezioni.

nobiltà distribuite ai cittadini più ragguardevoli (1): nei Paesi-Bassi, all'incontro, quanto più potere acquistarono i comuni, vale a dire i magistrati che li amministravano, quanto più forza prendeva l'elemento aristocratico della costituzione, tanto più doveano trovarsi affievoliti quei principii monarchici che favorivano le relazioni del sovrano co' suoi sudditi, e que' principii democratici che davano una certa influenza agli individui (2). I capi dei corpi, ammessi che furono al consiglio permanente del comune, ebbero un interesse individuale opposto a quello del corpo

(1) È stato osservato, senza renderne poi ragione, che i corpi di mestieri erano quasi totalmente decaduti da qualunque influenza nella repubblica delle Provincie-Unite verso la metà del secolo decimottavo. La rivoluzione del 1748, che di bel nuovo rese ereditaria la dignità di statoder, era un gran passo verso il regime monarchico; e bentosto il principe Guglielmo IV, le cui grandi viste e la profonda politica son troppo poco apprezzate, fece sì che di lì a poco si stabilissero le corporazioni, le quali, trattate con dolcezza, per non inasprire gli animi dei magistrati municipali, doveano col tempo giovare il potere dello statoder contro codesti magistrati. *Regolamento per la Frisia*, del 21 dicembre 1748, articoli 52 e 53. *Regolamento generale pei corpi di mestieri d'Amsterdam*, del 21 agosto 1749. *Privilegi d'Amsterdam*, primo supplemento, pag. 70.

(2) Nè senza un perchè i comuni, o meglio i loro amministratori, erano avversi a tutto che stabilir poteva qualche relazione diretta fra i cittadini e il sovrano o colui di cui temeasi l'influenza monarchica. La città d'Amsterdam aveva negato l'ingresso al principe Guglielmo II; stava essa in sull'avviso contro certe visite, comecchè momentanee, degli statoder; al tempo stesso che niuno statoder era alla testa dell'armata, e gli Stati amministravan da soli la repubblica, quella città non pativa alcuna guernigione dipendente dal sovrano; un corpo di truppe al soldo e sotto l'obbedienza dei magistrati municipali vegliava alla sicurezza esterna e alla pace interna.

che rappresentavano; e' bramavano attribuire alle loro persone quelle prerogative le quali non appartenevano che alle loro funzioni temporarie, e che non volevano cedere a coloro che fossero succeduti in codeste funzioni; doverono adunque dar opera ad escludere per l'avvenire i capi delle corporazioni dal maneggio degli affari; e col pretesto che le corporazioni erano già rappresentate nel consiglio medesimo, riuscì ad essi di tenere i loro successori in una dipendenza assoluta, o riunendo in perpetuo le funzioni di capi delle corporazioni a quelle del consiglio (1), o esercitando una certa influenza sulla nomina di questi capi (2), od anche attribuendone la nomina al consiglio permanente (3).

Questa interna costituzione dei comuni ha dato il più distintivo carattere a qualunque organizzazione amministrativa e giudiziaria dei Paesi-Bassi, massime ogni volta che ha trovata l'occasione di svilupparsi in tutte le sue conseguenze dietro la rivoluzione in quelle province che

(1) Tanto si è visto principalmente nei comuni della Gheldria: per questo istesso principio in Amsterdam i borgomastri erano di dritto colonnelli della guardia nazionale, e, come tali, capi di questo corpo, che era similmente organizzato in sul fare delle corporazioni d'artigiani, e aveva talora esercitata la medesima influenza.

(2) Ordinanza d'Amsterdam, del 16 settembre 1696 (*Privilegi d'Amsterdam*, vol. III, pag. 1178). *Regolamento generale pei corpi di mestieri in Amsterdam*, del 21 agosto 1749, art. 7 (*Privilegi d'Amsterdam*, primo supplemento, pag. 70).

(3) In molti comuni il consiglio nominava, o nel suo grembo o fuori, certi cittadini considerati quai capi di alcuni corpi di mestieri ai quali non appartenevano punto: a Louvain chiamavansi *grands-doyens* (gran-decani), *heuverdekens* (corruzione di *over-dekens*). Raepsaet, *Istoria degli Stati*, § 471.

eransi rendute indipendenti: pria di considerare in tutto il suo lume questa memorabile rivoluzione, verran naturalmente in acconcio alcune osservazioni sulla situazione dei Paesi-Bassi prima di quell' epoca.

CAPITOLO QUINTO.

Degli Stati nei Paesi-Bassi, prima dell' anno 1572.

I signori delle varie parti dei Paesi-Bassi non avevano una potenza illimitata come in tutti quei paesi ne' quali era stato introdotto il sistema feudale. Abbenchè vassalli dell' impero oppur della Francia, o a causa della natura del terreno, o riguardo alla loro distanza dal centro della monarchía, o perchè la situazion del paese, alla spiaggia del mare, non potesse consentire il passaggio d' un' armata destinata ad un' altra spedizione, aveano saputo mantenersi in una indipendenza maggiore che altri grandi-vassalli, ma la loro autorità era limitata. Esercitavano il poter sovrano in tutta la sua estensione, e chiamavano al loro consiglio que' loro vassalli minori ch' eglino estimavano più atti a dare un parere salutare: liberi d' adottare questa opinione o di decidersi giusta le loro proprie viste, questo consiglio non era obbligatorio pei signori che nelle materie giudiziarie, nelle quali, come abbiamo più volte osservato, erano obbligati a stare al sentimento dei pari.

Per quantunque somma paia codesta autorità, il signore, ed è questa una conseguenza dei principii feudali, il signore non potea mai esigere dai suoi vassalli un servigio

od una prestazione oltre quanto portava il suo contratto d'infeudazione e la sua investitura. Ogni vassallo era obbligato di dritto a soccorrere il suo signore (*suzerain*) verso e contro tutti; ei dovea rendergli il suo debito d'uomo ligio e nella sua corte e nel campo d'onore, *in curte et in campo;* gli doveva un livello all'atto della sua investitura, il più delle volte i migliori capi di bestiame, o qualche porzione prelevata dall'eredità alla sua morte (1), qualche picciola prestazione più onorifica che lucrativa, il laudemio in caso di vendita del suo feudo, ma niun'altra prestazione ordinaria. In certi casi straordinari, se il signore cadeva nelle mani dell'inimico, se era armato cavaliere, o se faceva armare il figliuolo, se menava moglie o se accasava alcuno de'suoi figliuoli, la contribuzione era egualmente determinata o dagli usi generali, o da una clausola espressa. Niun vassallo poteva esser costretto a servire più lungamente di quello che comportava il suo contratto, o di soddisfare a qualunque altra domanda; se vi accedeva, era di sua propria e libera volontà.

Le difficoltà che incontravano i sovrani a seguitare ciascuno dei loro vassalli nel suo feudo (2) li indussero a profittare delle riunioni di codesti vassalli alla loro corte, per certi affari nei quali bramavano avere il loro giudizio,

(1) Vedemmo già che gli *heergewaden* sono una di queste porzioni prelevate, e che i feudisti olandesi intendono male a proposito questa espressione del livello. Lib. 1, capit. 15, tomo I, *in not.*

(2) Si dà qualche esempio che i conti d'Olanda sonosi traslocati a promuovere l'assistenza dei loro vassalli o dei comuni più vicini al luogo del nuovo loro soggiorno. Kluit, *Hist. der Holl. Staatsreg.*, tomo IV, pag. 470.

per sollecitare al tempo stesso qualche soccorso straordinario, ovvero, se queste occasioni non si presentavano in un dato punto, a convocare codesti vassalli per chieder loro di somministrare volontariamente quegli aiuti di che abbisognavano: ora, sia che queste convocazioni avesser per iscopo principale certi consigli richiesti dal signore (*suzerain*) in materia di giustizia o di amministrazione, e che le finanze vi fossero trattate solo secondariamente, sia all' incontro, che un signore mancante di danaro unisse i suoi vassalli e profittasse di questa riunione per avere la loro opinione, le lettere portavano l' invito di trasferirsi in giorno e luogo indicato per *ajutare e consigliare*. Allorchè i comuni ebbero ottenuta qualche carta d'incorporazione, e furon diventati una nuova specie di vassalli, dovettero parimenti esser consultati tostochè il sovrano voleva qualche soccorso pecuniario od altra prestazione, e naturalmente fecero parte della convocazione a giorno fissato, *dachvaert*, dell' alto consiglio del paese, *hoge raad des lands* (1), al quale in seguito, e specialmente nel secolo decimoquinto, incominciossi a dare il nome già altrove adottato di Stati, *Staten* (2).

Secondo questa idea generale degli stati, dei parlamenti, delle diete, che rinvengonsi in tutte le monarchie feudali d'Europa, manifesto si pare che queste convocazioni non avevano alcuna parte diretta nè alla legislazione, nè all'amministrazione. Assai diversi dagli antichi placiti degli uomini liberi od arimanni, che nel lor grembo comprendevano

(1) Veggasi un consulto del celebre Grozio, nella Raccolta intitolata, *Hollandsche Consultatien en Adviesen*, tomo III, Cons. 236.

(2) Wagenaar, *Vaderl. Hist.*, tomo III, pag. 487. *Raccolta delle Ordinanze dei re di Francia*, tomo III, pag. 21.

tutti i poteri, che davano leggi e statuivano su tutti i punti, senza che il sovrano o magistrato supremo avesse altro diritto fuor quello di pubblicare in nome di lui e di fare eseguire i decreti dell'assemblea, gli stati feudali non davano al sovrano se non alcuni pareri ch'e' poteva adottare o rigettare a suo piacimento, e soltanto nell' amministrar la giustizia era egli obbligato a procedere giusta il consiglio dei pari. I parlamenti non avevano in origine che tutt'al più il diritto di sollecitare presso il principe quelle innovazioni ch'essi credean necessarie, quelle ammende o multe che si credevano utili; ne vedemmo gli esempi in Inghilterra e in Francia, e non poteva essere altrimenti nei Paesi-Bassi: il momento in cui gli stati accordavano un sussidio era il più propizio per ottenere alcun favore, o che il sovrano vi si prestasse ad oggetto di conciliare gli animi, o che gli fossero imposti quali condizioni; e l'idea d'un soccorso vincolavasi naturalmente con quella d'una riforma o d'un privilegio che sollecitavasi, che si otteneva, e che spesso veniva estorto dal sovrano (1).

Un'altra conseguenza del medesimo principio era che nell' assemblea stessa degli Stati niuno aveva il diritto d'obbligare un altro col suo voto, e che se i pareri che si davano al sovrano erano individuali, egualmente il sussidio non veniva accordato a pluralità di voti, ma ciascun vassallo avea la facoltà di consentire o di ricusare per sè i soccorsi richiesti oppure di aggiugnervi qualche condizione e clausola, avessero o no gli altri vassalli acconsentito il sussidio (2). Gli Stati, quantunque riuniti in un

(1) Kluit, *Hist. der Holl. Staatsreg.*, tomo IV, pagine 472, 540 e 553; tomo V, pag. 510.

(2) Alle prove che ne abbiam date, libro 3, capit. 2, e libro 4,

solo e medesimo luogo, non costituivano una amministrazione o magistratura suprema che potesse obbligare i vassalli e i comuni; non erano un corpo deliberante, in cui la maggiorità dei suffragi la vince sulla minorità; ciascuno facea per sè, e poteva egli solo ricusare ciò che tutti gli altri avevano accordato, se voleva esporsi ad incorrere la disgrazia del sovrano e a soffrire que' dispiaceri che potean derivargli dagli altri vassalli più docili. Può darsi benissimo, anzi è verisimile che in tempi così poco sicuri, in cui generalmente i più deboli erano esposti a tutte le vessazioni le quali faceansi lecite i più potenti, che non siasi badato sempre al rifiuto di qualche vassallo di picciol conto; che una maggiorità assai grande e tanto più potente in quanto che entrando nelle viste del sovrano potea contare sul suo appoggio, siasi il più delle volte tirati dietro alcuni piccioli vassalli opponenti, ed inoltre che siasi raccolto un sussidio cui essi non aveano aderito (1). Una tale probabilità s'accresce, allorchè dopo un parziale rifiuto di sussidio, veggonsi per lo più unirsi coloro che non avean voluto accordarlo, stringer lega fra loro, unicamente ad oggetto di guarentirsi dalle violenze e dalle guerre civili, che quasi sempre ne derivavano ma se la supremazia colla maggiorità esisteva di fatto, non conoscevasi in diritto e in faccia alla legge, o piuttosto a quegli usi ricevuti che tenean luogo di costituzione, ogni vassallo, ed ogni comune avea

capit, 2, aggiugner si ponno le autorità raccolte da Raepsaet, *Istoria degli Stati*, §§ 169, 181, *et passim*.

(1) Talvolta qualche comune ricalcitrante era multato, quantunque altro non facesse che valersi del suo diritto. Wagenaar, *Vaderl. Hist.*, tomo III, pag. 480.

la facoltà di decidersi a consentire od a ricusare il sussidio, senza dar retta alla sommessione degli altri (1).

Gli Stati erano primitivamente composti dei vassalli immediati del sovrano, ed ecclesiastici e laici; tali erano i Parlamenti in Inghilterra e in Francia prima dell'ultima metà del decimoterzo o al principio del decimoquarto secolo, e i comuni non furonvi ammessi definitivamente che sotto Eduardo I e Filippo il Bello; la medesima rivoluzione rinviensi nei Paesi-Bassi, e i comuni ebbero scanno negli stati delle diverse signorie assieme ai vassalli ecclesiastici e laici, quantunque una tale ammissione non sia avvenuta per tutto al modo stesso. Nella Fiandra, come nel Brabante e nella Gheldria, gli stati si divisero in tre ordini, in sul fare degli Stati-Generali e particolari di Francia, e questa divisione mosse dalle medesime cause: in Frisia la nobiltà non formava un ordine separato, ma le usanze in quanto a ciò simigliavansi molto più a quelle d'Inghilterra, e i vassalli sedevano coi deputati dei comuni; nella contea d'Olanda, dove i comuni avevano acquistata una insigne influenza, mentre i nobili eran decaduti nella medesima proporzione, questa nobiltà non solo votava coi comuni, ma, unita in ordine equestre (2), non aveva collettivamente che un voto solo sopra venti, al pari di

(1) S. v. Slingeland, *Staadtkundige geschriften* tomo I, pagine 40 e 41.

(2) Esaminando attentamente la costituzione della provincia d'Olanda, si vede che lo spirito di comune era divenuto predominante al segno, che per far testa al terzo-stato, e per quegli stessi principii che aveano indotti gli uomini liberi o francati ad unirsi fra loro, la nobiltà fu costretta a formarsi in comunità; ed è ciò che ha costituito *l'ordine equestre*, d'altronde simile alle città od ai comuni cittadineschi, e il cui voto contava come quello delle città.

ogni comune. D'altronde ciò di cui non v'ha esempio nei paesi organizzati giusta il sistema feudale, e che presenta un fenomeno assai difficile a spiegarsi, si è che anticamente e sin dall'incominciare del secolo decimoquinto, il clero non facea parte degli Stati della contea d'Olanda (1).

Malgrado codeste lievi differenze nella forma degli stati d'ogni provincia, alle quali aggiunger si potrebbero infinite particolarità meno interessanti (2), la potenza di questi stati era ovunque limitata a dar consigli, a consentir gravezze e a fare alcune rimostranze: talora si riservavano la ripartizione dei sussidii fra i contribuenti, e l'esazione delle imposizioni, o sotto l'autorità dei signori o medianti ricevitori *ad hoc* (3), come praticavasi in Francia (4): ma gli Stati non ebbero mai pretesa alcuna alla sovranità, all'esercizio del potere legislativo, od anche a quello del potere amministrativo; e se in certi momenti di turbolenze eransi arrogata qualche momentanea autorità, eransi obbligati a spogliarsene appena il signore sen ritornasse pacificamente in possesso del suo feudo. Nel modo stesso, ai comuni più potenti riescì d'assicurarsi di fatto,

(1) Kluit, *Hist. der Holl. Staatsreg.*, tomo IV, pag. 876. Può darsi che una tale esclusione sia stata originata dalle continue guerre dei conti d'Olanda coi vescovi d'Utrecht, soli capi del clero della parte settentrionale dei Paesi-Bassi.

(2) In Zelanda l'abate del convento di Middelbourg rappresentava egli solo tutto l'ordine del clero, come il marchese di Flessinga e di Veere l'ordine della nobiltà.

(3) Kluit, *Hist. der Holl. Staatsreg.*, tomo IV, pag. 545 e seg.

(4) Questo è dimostrato in molti luoghi delle dotte prefazioni della *Raccolta delle ordinanze dei re di Francia*, e specialmente in quella del volume decimoterzo.

e poscia a mantenersi di dritto alcune prerogative, e segnatamente quella di sostituire il loro voto a quello dei comuni meno opulenti che dipendevan da essi, o che aveano più a caro di abbandonare i loro diritti di quel che comperarli a prezzo delle spese il più delle volte ingenti delle deputazioni incaricate di farli valere (1).

Nondimeno ogni provincia rimaneva assolutamente estranea alle altre; ed anche allorquando obbedivano al medesimo principe, non avean nulla di comune tra esse. L'Annonia, per esempio, l'Olanda e la Frisia avevano avuto l'istesso sovrano sin dal secolo decimoquarto, e nulla aveva assodata l'unione di codesti paesi: parea riservato alla casa di Borgogna l'operare una fusione fra gli abitanti di provincie tanto fra loro eguali nel fisico e nel morale; quindi appena questa casa videsi in possesso di tutti i Paesi-Bassi o d'una gran parte di essi, appena ebbe il tempo di respirare, dopo la guerra cagionata dall'invasione del re di Francia nelle terre della erede di Borgogna, diede opera ad unire in un solo paese quelle provincie sparse che si trovavano come a caso comprese sotto la dominazione del medesimo signore. Filippo, arciduca d'Austria, figliuolo di codesta Maria di Borgogna, istituì, sin dal principio del secolo decimosesto, una corte suprema di giustizia per tutte le provincie, impresa già abbandonata da' suoi antecessori. Carlo Quinto convocò gli stati generali di tutte le provincie; nominò sua sorella governatrice generale di tutti i Paesi-Bassi, alla quale erano

(1) Veggasi qui sopra, libro 3, capit. 3, tomo II, *in not.*, e libro 3, capit. 6, tomo II, *in not.* Pare che anche il basso clero abbia abbandonato per economía il dritto di sedere negli stati del Brabante e della Fiandra. Ruepsaet, *Istoria degli Stati*, § 264.

sottoposti tutti i luogotenenti del re; le aggiunse un consiglio per tutta quella parte de' suoi stati (1); e il re Filippo II, suo successore, seguì le orme di suo padre.

Gli stati delle province, composti dei vassalli e dei deputati dei comuni, nei quali non si contavano nè il desiderio nè gl'interessi degli amministrati, ma unicamente degli amministratori, non volevano alcuna intima riunione: anteponevano di conservare la loro influenza su di un corpo meno insigne, al dividere con altri una maggiore potenza; e quel tal signore o quel tal comune, che dominava nell'assemblea degli stati del Brabante o di Olanda, che esercitava influenza su quella contea o quel ducato, sarebbe stato perduto in una seduta degli stati-generali dei Paesi-Bassi; egli avrebbe, a dir vero, fatto parte d'un corpo dei più distinti in Europa; avrebbe collocata la prosperità del popolo sovra basi più fisse; avrebbe assicurato ai Paesi-Bassi un cotal rango nel novero delle potenze ed anche delle grandi potenze d'Europa, che la repubblica delle Province-Unite ha sostenuto per alcun tempo solo per qualche circostanza straordinaria, e che era impossibile di prevedere in allora; ma la sua preponderanza individuale sarebbesi dileguata, e niuna considerazione di pubblico interesse, niuna possibilità d'un potere molto più esteso,

(1) Daechè si erano stabiliti in Ispagna, i sovrani dei Paesi-Bassi designavano quelle province e tutte quelle che ad essi eran rimaste dell'antico patrimonio della casa di Borgogna, sotto la collettiva denominazione di *pays par deca*; ell'è questa l'opinione generalmente ricevuta: nondimeno tutti i Paesi-Bassi trovansi indicati con questo medesimo nome di ducati, contee e stati *par deça* nell'editto del duca Carlo il Temerario, dell'anno 1473, che porta l'istituzione della corte di Malines, *Raccolta dei Libelli del Brab.*, tomo IV, pag. 321.

bastavano perchè un vassallo o un deputato dei comuni di Fiandra o di Zelanda si decidesse a sacrificare questo piccolo vantaggio momentaneo, per appartenere agli stati generali dei Paesi-Bassi (1).

Se i sovrani che governavano que' paesi avuto avessero a bastanza potere e fermezza; se la loro dinastia si fosse conservata per un tempo bastante, avrebbe finito per vincere quella difficoltà che non sussisteva principalmente che nelle amministrazioni comunali; ma il progetto che pare aver costantemente avuto in mira i tre più potenti principi della casa di Borgogna, l'arciduca Filippo, l'imperatore Carlo Quinto e il re Filippo II di Spagna, incontrò nuovi ostacoli nei privilegi concessi dai loro antecessori, e nei passi inconsiderati ai quali furono indotti dalle circostanze. Passando a case estere, i cui principi parlavano una lingua diversa da quella della nazione, i quali avevano altri usi e risiedevano in paesi lontani, è naturale che gli abitanti attaccati al loro idioma, alle loro leggi, ai loro costumi, abbian cercato di stipulare qualche guarentigia per tutto che costituiva la loro nazionalità. I conti d'Olanda

(1) E' pare che la minore influenza dell' ordine del clero nei Paesi-Bassi debba essere in gran parte attribuita alla mancanza degli Stati-generali. Un arcivescovo od un vescovo, la cui diocesi si fosse estesa sovra molte province, era di dritto membro degli stati di tutto il paese; non poteva esserlo degli stati parziali d' una parte della sua diocesi; l' arcivescovo di Malines e il vescovo d' Utrecht non potean sedere nè negli stati del Brabante nè in quelli della Olanda, se non se a motivo di qualche abbazia, in vece che sarebbero stati i membri più influenti del clero degli stati-generali quali convocaronli Carlo Quinto e Filippo II. Se i vescovi di Cambrai, d' Utrecht, di Liegi, sostennero una parte importante nella storia dei Paesi-Bassi, fu come signori dei loro territorii; gli altri ecclesiastici del medesimo grado non vi figurau nè punto nè poco.

e di Zelanda, che avevano già obbedito a qualche conte d'Annonia e ad alcuni duchi di Baviera, conoscevano questa tattica allorchè furon riuniti sotto la dominazione dei duchi di Borgogna; nulla stette loro sì a cuore quanto il sollecitare un privilegio che garantisse agli indigeni il dritto di coprire gli impieghi, ai quali il sovrano nominava esclusivamente: la Fiandra e specialmente il Brabante aveano reclamati i medesimi diritti. I primordii del governo della casa di Borgogna nei Paesi-Bassi erano stati procellosi; e le guerre all'estero, sostenute da parecchi duchi, la parte che quei principi aveano presa nei torbidi della Francia, l'esito male avventuroso delle spedizioni di Carlo il Temerario, non avean permesso di adoperare efficacemente alla consolidazione dei Paesi-Bassi. La debole Maria, lungi dall'essere in istato di estendere il poter sovrano, erasi veduta strappare certi privilegi tanto insigni, che l'Olanda andava a lei debitrice d'una carta, comunemente chiamata *il gran privilegio di Maria*, che fra l'altre cose contenea la promessa di non affidare gl'impieghi nella contea che ai soli indigeni della provincia, e che innalzava un'insuperabile barriera alla vera riunione: simili diritti venner concessi ai Brabantini e ai Fiamminghi. Questo privilegio veramente fu dappoi revocato (1), e gli stati d'Olanda non osarono farsene un titolo davanti all'imperatore Carlo V, ma si ebbe la sagacità di profittare della minorità o della giovinezza dell'arciduca Filippo, per ottenere una eguale concessione sino ad un'epoca determinata (2).

(1) La maggior parte degli istorici olandesi non han voluto riconoscerlo; ma il dotto e giudizioso Kluit ha messo totalmente in chiaro questo punto.

(2) Concessione e privilegio del 14 dicembre 1495, art. 2. *Libelli d'Olanda*, vol. IV, pag. 4

L'arciduca Filippo, aggiunta un'età più matura, e i suoi successori compresero tutte le conseguenze che nascer dovevano dall'esclusione degl' indigeni d'una provincia da tutti gl'impieghi d'un' altra provincia dello stesso paese; e riconoscendo l'impossibilità di giungere ad una riunione intima infinattantochè sussisterebbe un tal diritto, presero la risoluzione di non badar più al luogo di nascita dei funzionari che ventan nominando. Allorchè nel 1555 gli Stati d'Olanda giovaronsi dell'abdicazione progettata dall'imperatore, non che dell'avvenimento di suo figlio Filippo e dei sussidii chiesti in quella occasione, per sollecitare la rinnovazione di un tal diritto, e' non ottennero che una carta sommamente ristretta, che dava l'esclusione a coloro che non eran nativi dei Paesi-Bassi: inoltre il sovrano riservavasi gli impieghi eminenti di governator generale, di luogotenente del re (*Stadhouders*) e di Cavalieri del toson d'oro; riservavasi parimenti il dritto di nominare gli stranieri, caso non vi fossero abbastanza indigeni: finalmente si riservava il diritto illimitato di concedere certe lettere di naturalizzazione (1). Era questo un dire assai chiaro che non si volevano continuare i privilegi antichi; ma era poi soprattutto un ammantare il grande progetto di riunire in un solo e medesimo stato tutti i Paesi-Bassi, coll'estendere la naturalità a tutti coloro che nati fossero in una provincia qualunque. Per uno sbaglio singolare, o per certi motivi che non conosciamo, dando l'esclusiva agli stranieri, si concesse agli Olandesi, per via di rappresaglia, l'esclusione dei nativi di quelle provincie nelle quali gli Olandesi non erano ammessi, come il Brabante; e

(1) Atti del 2 novembre 1555, e del 17 dicembre 1556. *Libelli d'Olanda*, vol. IV, pagine 37 e 39.

siffatta giustizia, che non poteasi ricusare se non ritirando il privilegio dei Brabantini, rendeva illusoria tutta la misura progettata. Per esser coerenti, saria stato uopo mettere sul medesimo piede gl'indigeni e gli abitanti di tutte le provincie; e i diritti dei Brabantini non potevano avere alcuna preferenza su quelli degli altri sudditi dell'imperatore o del re; la sola eguaglianza avrebbe a lungo andare potuto fare sparire questa differenza tra gli abitanti dei Paesi-Bassi.

Non si tardò ad accorgersi che i privilegi delle province e dei comuni presentavano certi ostacoli insuperabili alla riunione dei Paesi-Bassi in un solo stato; e il re Filippo II adottò la misura più dicevole alle sue viste, ordinando che la corte di Malines prendesse cognizione della validità di tutti questi diritti; che in conseguenza le province e i comuni fossero obbligati a dirigere tutti i privilegi, tutti gli usi reclamati, coi titoli giustificativi, alla cancelleria della corte, perchè vi si statuisse dietro le conclusioni del pubblico ministero. Questo colpo di stato, se avesse sortito il suo effetto, avrebbe pienamente corrisposto all'espettazione del re; ma siccome fu in gran parte causa della rivoluzione del 1572, così questa rivoluzione, della quale c'interterremo in breve più specialmente, potè impedirne l'esecuzione e le rilevanti conseguenze.

CAPITOLO SESTO.

Rivoluzione del 1572.

Portando le nostre osservazioni su quella famosa rivoluzione che distaccò porzione dei Paesi-Bassi dalla monarchia spagnuola, e che dopo una guerra sanguinosa e lunga, diè nascita ad uno stato, nuovo nella istoria del genere umano, e destinato a porger lezioni tanto utili a chiunque s'applichi alla cognizione della verace base d'un governo regolare e stabile, noi non consideriamo questo cambiamento che sotto l'aspetto dell'amministrazione interna, colle relazioni tra il popolo e i suoi amministratori, colle istituzioni politiche, e, per inevitabile e necessaria conseguenza, colle istituzioni giudiciarie. L'interesse che può inspirare un tale evento, circa ai suoi effetti sullo stato della religione in Europa, non che sulle relazioni politiche esistenti fra paese e paese, è estraneo alle nostre indagini, benchè estimiamo essere codesto argomento degno d'un esame più profondo di quello cui sino ad oggi non si è assoggettato, e di cui sembra suscettibile.

Se questa rivoluzione può meritare d'essere considerata come uno di que' gran fenomeni che stabiliscono una novella epoca nell'istoria moderna; se uno dei più distinti

scrittori ha estimato dover rattaccarvi una divisione di codesta istoria (1), noi siam ben lontani dal credere che i mutamenti che ne son derivati siano stati opera di un progetto chiaramente concepito, o di certe idee schiettamente enunciate; ovvero che sin dapprincipio niuno de' suoi autori abbia previste le conseguenze del suo andamento. Il caso ha guidato il corso di quella rivoluzione, come ha poi condotti i popoli in iscompigli anche più gravi: molti capi, il più delle volte con mire affatto diverse, sonosi giovati di certi moti inquieti, di certe lievi turbolenze: talora tratti oltre il loro scopo, essi han dovuto tener dietro al torrente che si credeano poter dirigere; molti anzi furon vittime de' loro progetti; ad altri non riuscì d' aggiugnere i loro desiderii, rattenuti dal corso men rapido degli eventi, smarriti per falsa direzione, soprastati da coloro ch' e' non avean saputo giudicare, o fatti zimbello della sorte; e allorchè la rivoluzione fu veramente giunta al suo termine, alla tregua dei dodici anni, nel 1609, tutti quelli che avevano incominciate o sostenute le prime turbolenze eran morti o quasi dimenticati; i motivi che li avevano fatti agire più non sussistevano; i loro progetti e le loro speranze erano in gran parte andati falliti. Il principe d' Orange, che erasi creduto fondare una nuova monarchia ereditaria, non era più; tutte le eminenti sue qualità, il suo coraggio, la sua perseveranza, la sua prudenza, il suo patriottismo, non avevano in alcun modo assicurata la sovranità al suo figliuolo; a grave stento Maurizio, dotato esso pure dei maggiori talenti, riconosciuto per uno dei primi capitani del suo secolo, aveva

(1) Heeren, *Geschichte des Europaische Staatenbundes*, 1.° *Periodo*, 3.ª *Epoca*, cap. 1, pag. 107, ediz. del 1819.

ottenuto dalla repubblica, di fresco stabilita, un posto distinto, il quale però davagli un'influenza sommamente limitata, e il quale assai inferiore a quello già occupato da suo padre sotto il re di Spagna, non lo costituiva, massime in tempo di pace, altro che capo di partito, sovente ecclissato da quello della fazione opposta. La nobiltà, che aveva sperato di aumentare la sua influenza, aveva in vece perdute tutte o la massima parte delle sue prerogative. Quelle province e città che nei primi momenti avevano dato il segnale della ribellione, che avevan mossi i più forti reclami e li avevano sostenuti con maggior vigore, vidersi da capo sotto la dominazione del loro antico monarca, e s'avventavan più furiosamente contro le altre province le quali non avean fatto che seguire il loro esempio, mentre la città d'Amsterdam, destinata a raccorre i frutti più segnalati della rivoluzione, erasi ostinata più lungamente pel partito spagnuolo. I cittadini dei comuni, che avevano dato di mano alle armi per la conservazione della loro libertà, se ne trovarono spogliati in que' luoghi stessi in cui le loro armi erano state vittoriose, e il giogo del servaggio comunale era d'assai più pesante di quello del governo monarchico nelle province che rimasero alla Spagna. Finalmente, nel centro stesso dei Paesi-Bassi, alcuni distretti si videro amministrati da paesi conquistati, senz'alcuna partecipazione al vantaggi della libertà che avean reclamata come tutti i loro compatriotti, e trattati con tale una durezza che le loro antiche relazioni coi confederati e la forma del nuovo governo che opprimevali non avevano potuto far prevedere.

La religione ebbe qualche parte nelle prime turbolenze della rivoluzione; ma gli è un tratto di somiglianza che è comune a tutti gli eventi del secolo decimosesto ed anche

del decimosettimo; ben lungi dall'esserne la vera causa, le controversie che dieder luogo a codesta rivoluzione somigliano troppo alle antiche sollevazioni parziali dei Paesi-Bassi, anteriori d'assai alla riforma, non che alle dissensioni che non cessarono d'inquietar la repubblica delle Provincie-Unite, tutte protestanti, o che si manifestarono poscia nei Paesi-Bassi austriaci totalmente cattolici, per rintracciarne i motivi in tutt'altro che nelle istituzioni politiche di codeste provincie. I motori principali eran tutti cattolici; la maggiorità delle province ha sempre continuato a professare questa religione (1); dal momento che l'oggetto religioso della rivoluzione prese il sopravvento sul motivo politico, questa maggiorità abbandonò le bandiere dell'insurrezione già da lei seguitate; e se la tolleranza in materia di religione fu una delle prime domande dei malcontenti, la sperienza ha poi dimostrato che non era questo altro che un pretesto, perocchè in vece di professare questa tolleranza, i due partiti segnalaronsi ben tosto colle più fiere persecuzioni, e per oltre due secoli continuarono a sussistere alcune leggi d'esclusione (2). Nei primordii, non

(1) La religione cattolica è sempre stata la sola professata nelle provincie spagnuole od austriache, e quella della gran maggiorità dei paesi della generalità: importa sommamente il far osservare che anche nel 1587, e quindi sei anni dopo dichiarato decaduto il re di Spagna, e tre anni dopo l'assassinio di Guglielmo I, la corte d'Olanda in una lettera indiritta al conte di Leicester conviene che *in tutte le città e borghi la maggiorità degli abitanti è fortemente attaccata alla religion cattolica*. Questa lettera è pubblicata da Bor, *Nederlandsche Hist.* lib. 23, e se ne rinviene un estratto in Kluit, *Hist. der Holl. Staatsreg.*, tomo II, pag. 356.

(2) La repubblica dei Paesi-Bassi ammetteva una specie di tolleranza, che consisteva nel non inquietar le persone a motivo della loro credenza religiosa; ma tutti i vantaggi civili e politici

erasi mai concepita l'idea d'una aperta ribellione contro il re di Spagna; soltanto in processo di tempo si considerò possibile il cangiamento di dinastia: e nel momento stesso in che Guglielmo credeasi aver prese le opportune misure per assicurarsi almeno una parte di quelle province che aveano allora allora dichiarato decaduto da'suoi diritti Filippo II, il ferro d'un assassino troncò il filo de' suoi giorni, e alcuni magistrati ambiziosi ne approfittaron destramente per consumare il progetto da essi loro già formato, per mutare tutto l'andamento del governo, e per sostituire la loro all'autorità del principe d'Orange: siccome niuno aveva bastante potere per aspirarvi ad esclusione degli altri, così vennero smembrando quest' autorità ed ognuno impadronissi d'una parte; lo che fe' nascere una repubblica che nessuno aveva avuto in vista (1).

erano riservati ai protestanti. Molti comuni ricusavano il dritto d'abitazione a coloro che professavano un altro culto; erano ovunque esclusi dagli impieghi; i cattolici non avean neanche il diritto d'aprir le chiese; dovevano adunarsi in certe case particolari o che almeno ne aveano la forma esterna; certi ecclesiastici d'un ordine elevato non erano ammessi; il sacramento della cresima non fu per ben due secoli amministrato nella repubblica. Ogni volume della *Raccolta dei Libelli d' Olanda* ha una sezione particolare di leggi contro i cattolici e l'esercizio della loro religione.

(1) Sino all'anno 1581, in cui formalmente fu dichiarato decaduto da' suoi diritti il re di Spagna, tutti gli atti, anche i più ostili rispetto a lui, erano intitolati in suo nome; poscia lo furono in nome del principe d'Orange, come di quello cui era stata deferita la sovranità delle contee d'Olanda e di Zelanda, o temporariamente, o a vita; e, in tutto ciò che non era particolare a queste due provincie, del duca d'Anjou: solo dopo l'assassinio del principe d'Orange surse la repubblica, quantunque parecchi atti sian tuttavia intitolati col nome del conte di Leicester.

Una delle principali querele che avean dato moto alla rivoluzione era l'obbedienza dovuta a un principe straniero; nondimeno, appena Guglielmo I ebbe chiusi gli occhi, la nuova repubblica cercò per tutto un sovrano cui piacesse addossarsi un governo che a buon dritto riguardavasi anzi come un onere che come un vantaggio. La regina d'Inghilterra, malgrado l'estrema sua ambizione, non degnò accettare la offertale sovranità; mandò soltanto un meschino soccorso ai sollevati sotto il comando d'uno de'suoi favoriti, al quale parea che destinasse una sorte più brillante che quella di suddito; e il conte di Leicester, col titolo di capitano generale, aveva un potere e certi onori che avanzavan tutto ciò cui il gran Guglielmo avesse mai osato aspirare pubblicamente. Il governo di Leicester fu di breve durata; la gelosia del principe Maurizio gli suscitò contra molti ostacoli; il suo carattere altero e disdegnoso indispettì i primari magistrati; la tenuità dei soccorsi che la regina Elisabetta concedea parcamente, fece aver per sospette le sue intenzioni; e fin oggi è dubbio se era intendimento di lei di sostenere lealmente gli Olandesi, o soltanto di prolungare la guerra, ovvero di non conservare la sua influenza che per sagrificare i suoi nuovi alleati all'interesse delle sue negoziazioni colla Spagna; finalmente il piccol successo del capitan-generale contro gli Spagnuoli alienò gli abitanti; e tutta quanta la nazione cercò bentosto la via di liberarsi d'un alleato sì incomodo e sì pericoloso.

Ciò che prova ad evidenza quai fossero i veri motivi della rivoluzione è la condotta degli stati-generali verso il principe Maurizio. Dopo aver sofferto il dispotismo dei re di Spagna, le province dei Paesi-Bassi avean riconosciuto di fatto i medesimi poteri nella persona di Guglielmo I, e il

titolo istesso di luogotenente generale del re (*stadhouder*), da lui conservato, prova l'identità della sua potenza: la sovranità era invano stata offerta a un principe francese e ad un principe tedesco; la regina d' Inghilterra avea parimente ricusato d' accettarla, ed uno de' suoi generali aveva esercitata un' autorità illimitata, renduta odiosa soltanto dal personale suo carattere e da qualche fortuita circostanza; aveasi dunque ogni fondamento per credere che la nazione, ritornata a una famiglia distinta per la sua nascita, pe' suoi talenti e in guerra e in amministrazione, e da molto tempo legata agl' interessi dello stato per certe relazioni dirette, avrebbe innalzato alla sovranità un principe il cui padre era a giusto titolo considerato come il liberatore dei Paesi-Bassi, e che sarebbe succeduto di dritto ereditario alla corona, se la mano di Baltassare Gerards non avesse tolta la vita a Guglielmo. Nondimeno venne deciso, con molta ripugnanza e pel solo timore dei successi dell' inimico, di concedere il comando delle truppe a Maurizio, il valore e le virtù militari del quale sono poscia stati citati quai modelli. Fu anche più difficile a stabilirsi la sua autorità nel civile; e si può dire, senza tema d' esagerare, che niun principe della casa di Orange a quanto egli durata fatica a farsi riconoscere, che egli è stato il più legato nei suoi poteri, e il più contrariato nella loro esecuzione.

I comuni, cause occulte e prime della rivoluzione, aveano già sviluppati i loro mezzi; i magistrati avean già posata la loro autorità sovra stabili basi, assicurandosi le elezioni e rendendosi padroni della rappresentanza dei cittadini, ai quali sostituivansi eglino stessi; già gli stati non erano più composti che di nobili e di magistrati imbevuti d' uno spirito di corpo e sicuri di conservare per essi e

per le loro famiglie tutta l'autorità di cui s'impadronivano, e per conseguenza gelosi di non lasciare ad un capo o principe qualunque ciò che trovavan molto opportuno per essi: e fu questa autorità che ricusò di riconoscere un nuovo statoder con tutti quegli estesi poteri che erano già appartenuti a suo padre; fu dessa che, dopo aver conferito un titolo assai vago, non cessò di combattere, con tutta la caparbietà dell'aristocrazia e la sordidezza dei corpi di magistratura, il principe statoder, nei più piccoli particolari dell'amministrazione e che produsse la lotta che Maurizio esacerbato terminò col supplizio di Barneveld e colla carcerazione di Grozio, di Hogerbeets e d'altri, ma che, lungi dall'esser finita, durò sempre, o copertamente o manifestamente, cagionò la soppressione della dignità di statoder, dopo la morte di Guglielmo II e di Guglielmo III, ed originò la sanguinosa catastrofe dei de Witt, le turbolenze del 1748 e la rivoluzione del 1787, con tutte le sue conseguenze. Il carattere religioso del secolo diede anche a queste dissensioni un pretesto simile; e come in tutt'altro tempo la persecuzione del protestantismo non sarebbe stata riguardata come la causa motrice della ribellione contro la Spagna, così pure, un secolo dopo, la sanguinosa querela degli aristocratici dei comuni e dei monarchici *statoderiani* non sarebbe stata presentata come una controversia fra i seguaci di Gomar e d'Armiuio (1).

(1) Tenendo dietro attentamente all'istoria dei Paesi-Bassi, si vede la lotta dell'autorità aristocratica dei magistrati contro il poter monarchico dei sovrani, e la democrazia popolare, nelle guerre civili della Fiandra sì come in quelle dell'Olanda e della Frisia. Terminata in favore della monarchia per la gran possanza di Carlo V, ricomincia sotto suo figlio colle turbolenze del 1565, colla

Il re di Spagna, come i suoi antecessori, aveva in mira di riunire le province dei Paesi-Bassi in una sola monarchia; ei seguiva in quanto a ciò non soltanto le tracce di suo padre quanto l'esempio dei re di Francia; furon posti in pratica i mezzi istessi. I comuni aveano avuto il tempo di consolidarsi molto più nei Paesi-Bassi; e, dalla qual cosa doveano derivare le più funeste conseguenze, la debolezza di molti sovrani dei Paesi-Bassi, massime quella di Maria di Borgogna, avea trasferito ai magistrati che rinnovavansi da sè stessi, e che perpetuavano quindi gl'impieghi nelle loro famiglie, quell'autorità che avea già esercitata il comune intero; le guerre nelle

rivoluzione del 1572, e colle guerre che ne son conseguitate: la potenza aristocratica, compressa nei Paesi-Bassi austriaci, non vi è abbattuta e riproducesi nelle turbolenze del 1789 e del 1790: trionfante nella repubblica, domina sotto un Barneveld, un de Witt, un van Beuningen; ma la dignità di statoder, elemento monarchico della costituzione, combatte con vario successo quest'aristocrazia; quindi i rifiuti di riconoscere il principe Maurizio, quindi l'assassinio giuridico di Barneveld, le opposizioni contro il principe Guglielmo II e le sue violenze, l'abolizione della dignità di statoder dopo la sua morte, la strage dei de Witt, l'elevazione di Guglielmo III, la seconda abolizione della dignità di statoder, nel 1702, le turbolenze del 1748 e l'eredità di questa carica, le guerre civili del 1785 e degli anni successivi compresse dall'invasione dei Prussiani nel 1787. Non è tanto assurdo quanto potría parere il dire che le antiche fazioni degli *Hockschen* e dei *Kabbeljaauwschen* esiston tuttora. Se la rivoluzione del 1572 e le controversie degli stati col principe Maurizio hanno assunto un carattere più religioso, ed han prese le disseusioni tra i cattolici e i protestanti, o tra gli Arminiani e i Gomaristi, gli è chè, sì come ha benissimo osservato il giudizioso Heeren, siffatto era il carattere del secolo, dal quale han pigliata questa medesima forma esterna la lega in Francia e la guerra dei trent'anni in Germania.

quali vidersi avviluppati Carlo V e Filippo II non permisero loro d'usar forze bastanti per contenere nell'obbedienza le città che diedero per le prime il segnale della insurrezione. D'altronde non avevano, come i re d'Inghilterra, una massa imponente di cittadini da opporre agli aristocratici, o nobili o magistrati; e dopo aver ceduto, per modo di dire, i sudditi agli amministratori, vidersi troppo deboli per sostenere la loro autorità contro questi medesimi amministratori, i quali desideravano di estendere il loro potere.

In sui primordii della rivoluzione i nobili, i quali soli avevano agito, si apprestavano a coglierne i vantaggi: la corte di Madrid era usa a trattare con ribelli simili; la severità spiegata contro qualche capo isolato, l'indulgenza verso la massa totale, i favori concessi a quelli che si estimavan corruttibili, fecer sì che s'impaurisse, si dividesse e si sciogliesse la loro lega; e il principe d'Orange fu obbligato ad abbandonare il paese con pochi amici fedeli alle sue mire. La nazione, vale a dire la magistratura che le governava senza modo arbitrariamente, si mise dalla parte del principe ed assodò il suo partito; ei potè rientrare nei Paesi-Bassi, e d'allora in poi stabilissi una sorda guerra tra il principe e quegli istessi magistrati, ciascun de' quali voleva per sè profittare delle circostanze: le grandi qualità personali di Guglielmo, le funzioni ch'egli aveva adempiute e che facea mostra di conservare, l'ascendente ch'egli avea sul popolo, la preponderanza che la sua nascita, la sua abilità, la sua esperienza, il suo retto modo di procedere e la sua rinomanza all'estero gli assicuravano sovra tutti gli altri capi, e soprattutto il pericolo imminente che correvan coloro i quali, avendo figurato nella rivoluzione, eran

considerati in Ispagna come traditori e come eretici, gli promettevano un esito pienamente e completamente felice: tutto era preparato per dichiararlo sovrano, le monete persino eran battute colla sua effigie, quando un orribile assassinio terminò la sua gloriosa carriera. Se le conseguenze dimostrato non avessero d'onde mosse il colpo, s'avrebbe potuto accagionarne la magistratura, la quale aveva interesse a perderlo quanto gli Spagnuoli istessi (1). Nel primo istante d'abbattimento e di stupore, cercossi un altro padrone; era uopo soprattutto di calmare lo spavento del popolo: ma sia che sin d'allora gli stati non siano stati di buona fede nel proporre le condizioni che voleano stipulare, sia per tutto altro motivo, le negoziazioni andarono a vuoto, la magistratura e la picciola nobiltà profittarono sole del gran cambiamento operatosi; elle non cessero in favore dei discendenti del primo fondatore della loro libertà che la menoma parte possibile; eppoi lo fecero assai a malincuore e come strette dagli eventi, riservandosi sempre qualche cavillo sopra ogni particolarità dell'amministrazione.

(1) Già sotto il governo del principe Guglielmo i magistrati delle città incominciarono ad estendere la loro autorità a tale che i nobili e la curte d'Olanda insinuarono amare lagnanze su codeste usurpazioni. Ora il principe sopprimeva quegli abusi che promovevano i reclami; tollerava altre volte gli eccessi di potere; sovente conciliava i due partiti, secondo che voleva o doveva andare a bell'agio coi nobili, colla corte o coi comuni; ma fin d'allora questi porsero spesse volte alcune prove di malcontento e dimostravano che altro non desideravano che la congiuntura di rendersi affatto indipendenti. Molti esempi di queste rimostranze si incontran nell'opera di Kluit, *Hist. der Holl. Staatsreg.*, tomo V, pagine 573 e seg.

I limiti che c'imponemmo non ci permettono di più oltre addentrarci in tutte le circostanze d'un avvenimento così importante, e che noi reputiamo non essere stato valutato dagli storici in tutte le sue conseguenze: non possiamo però fare a meno di notare che gli effetti del potere aristocratico stabilito in autorità suprema nella repubblica delle Province-Unite non poteron non farsi sentire in quelle province le quali, rimaste sotto la potenza del re di Spagna, furono di poi cedute agli arciduchi e di là passarono sotto la dominazione della casa d'Austria. Obbligato ad esser riguardoso inverso quelle province, il re di Spagna abbandonò i suoi primi progetti, ed esse tornarono di subito all'obbedienza; il popolo non prendeva alcuna parte diretta alla rivoluzione; i suoi interessi non v'entravan per nulla; la religione stessa non era che un pretesto, ed eranvi tanti cattolici nelle province insorte quanti protestanti nelle altre; i magistrati vedendo il re ristabilire i loro antichi privilegi, preferirono di conservarli quietamente anzichè esporsi a perderli, o soccombendo nella loro insurrezione, o cadendo in potere d'un nuovo sovrano, che poteva menarli tanto aspramente quanto l'altro che lasciavano, e quelle province che abbandonarono la causa della rivoluzione rimasero in possesso di tutti que' diritti il cui ricuperamento era stato il motivo dell'insurrezione, mentre invece quelle che si costituirono in repubblica giunsero ad uno stato che niuno dei principali motori delle turbolenze avea potuto prevedere.

CAPITOLO SETTIMO.

Repubblica delle Province-Unite.

Le provincie spagnuole dei Paesi-Bassi non subirono alcun rimarchevole mutamento nelle loro istituzioni politiche, dalla casa di Borgogna sino al momento in cui l'inquietudine generale che agitava la massima parte d'Europa fece nascere, verso il finire del secolo decimottavo, una insurrezione momentanea, degna sotto ogni aspetto, d'un secolo più rimoto, e che mettendo in pratica nel 1789 i mezzi stessi ch'erano stati efficaci nel 1570, fu in poco d'ora soffocata allorchè inoltrò sulle frontiere un'armata regolare. Solo nel 1794 le conquiste della Francia fecero loro subire un cambiamento di assai maggior momento; e, sin da quel punto, quanto sia alle istituzioni, le non appartennero che alla Francia. Ma, all'opposto, le provincie che scossero il giogo della Spagna diedero un esempio sorprendente dell'influenza esercitata sull'amministrazion giudiziaria dal cambiamento delle istituzioni politiche; e specialmente a questo riguardo dovremo attentamente disaminare le osservazioni che dedurrannosi da questa connessione.

L' unione di Utrecht era una specie d' alleanza tra molte potenze indipendenti, che si collegavano per combattere un nemico comune; contuttociò la confederazione avea creduto necessario di formare un comitato centrale che potesse dirigere le operazioni comuni, e questo comitato fu l' origine degli stati-generali e del consiglio di stato. Uno dei grandi oggetti cui avevano desiderato i sovrani del paese era quello di fare sparire la diversità delle province per fonderle in un sol corpo di monarchía, come avean potuto farlo i re di Francia e d' Inghilterra; le province, o piuttosto i nobili e i magistrati, avean considerata siffatta riunione come contraria ai loro interessi, ch' e' non volevano subordiuare a que' loro vicini; fu dunque uopo, sin dal primo istante premunirsi contro qualunque attentato possibile degli stati-generali sugli stati delle province; bisognò assicurarsi l' indipeudenza e l' esistenza individuale di ciascun confederato.

Gli stati-generali non avevano che il maneggio di quegli affari che spettavano alla intera confederazione; e per liberare gli stati d' ogni provincia da qualunque soprintendenza, ogni provincia riservossi il diritto di provvedere alle sue proprie finanze; quelle della generalità eran somministrate dalle province, in una certa proporzioue fissata una volta per tutte. Gli stati-generali istessi non erano che una riunione di deputati degli stati provinciali, i quali non votavano individualmente, ma per proviucia e giusta le istruzioni che avean ricevute o che ricevevano per ogni caso particolare. Di più gli affari non vi erano decisi alla maggiorità dei voti; ma ciascuno era libero di persistere nel suo voto, non ostante l' opposizione di tutti gli altri. Era anzi un' alleanza di molti popoli che una riuuione di varie provincie del medesimo paese.

Nondimeno, se così fatta era divenuta la costituzione dell'Olanda, i primi fondatori della repubblica non l'ebbero così concepita. Nel momento istesso in cui fu sottoscritta la famosa unione d'Utrecht, niuno aveva l'idea che le Provincie-Unite andassero a formare una repubblica (1); chè, all'incontro, il primo progetto contiene la clausola espressa che riserva alla generalità il diritto di sottomettersi a quel tal principe o signore ch'ella estimerà opportuno per la protezione degli abitanti contro il re di Spagna (2). Questa unione era d'altronde contratta sotto il regno dell'arciduca Matteo, chiamato dai sollevati nel posto del governator generale; e questo arciduca, il cui nome figurava in testa a tutti i documenti, e che serviva agli altrui progetti, era rappresentato dal principe d'Orange. Quindi troppo ci vuole perchè l'indipendenza delle provincie sia stata assicurata mediante quell'atto, come lo è stata dappoi. L'articolo 19 porta che gli stati-generali si riuniranno in Utrecht, tosto che saran convocati *da chi di ragione*, la qual cosa negli usi di quel tempo non poteva indicare che il sovrano o il suo luogotenente: gli articoli 5 e 6 concedono agli stati-generali il diritto di porre aggravii sopra certe derrate nell'estensione di tutte le provincie: l'articolo 9 permette alla maggiorità di decidere su qualunque trattato colle potenze estere: l'articolo 18 proibisce alle provincie d'imporre alcuna tassa all'entrare o all'uscire delle merci riguardo alle altre

(1) Kluit, *Hist. der Holl. Staatsreg.*, tomo I, capit. 9, pagine 170—198.

(2) *Ontwerpen van de Unie van Utrecht door van de Spiegel* (Goes. 1778, pag. 3).

province, o di sopraccaricare le loro produzioni; finalmente molte altre clausole che s'incontrano in quel trattato, aventi tutte per oggetto di consolidare l'unità delle provincie, sono state in seguito abolite dall'uso e dai nuovi principii.

Il principe d'Orange meditava da lunga pezza d'assicurarsi la sovranità dei Paesi-Bassi (1); luogotenente del re in una delle più ragguardevoli province, forte per le sue dignità, pel suo parentado, pe' suoi talenti, per la sua popolarità e la sua considerazion personale, era stato il capo più distinto della confederazione dei nobili, quantunque il posto che copriva nel consiglio della principessa governante gli impedisse di figurarvi ostensibilmente; le relazioni ch'ei teneva cogli Ugonotti di Francia, a motivo della sua parentela coll'infelicissimo ammiraglio di Coligny, designavanlo come il più atto a sostenere la causa del protestantismo; il duca d'Anjou e l'arciduca Matteo non

(1) Già il principe d'Orange era sovrano delle province di Olanda e di Zelanda, almeno *durante la guerra*, per un trattato conchiuso, il 25 aprile 1576, con la nobiltà e le città di quelle province; agiva ovunque come tale, ma aveva creduto dover differire la sua inaugurazione. Il trattato chiamavasi l'*unione* della Olanda e della Zelanda: e tanto non basta per convincersi del vero scopo della nuova *unione* delle sette od otto provincie, conchiusa nel 1579 o nel 1580? Una inaugurazion parziale non avrebbe ella troppo presto tolto quel velo che copriva un tale divisamento? Questo trattato del 1576 si trova in Bor, *Nederlandsche Beroerten*, lib. 9, e, per estratto in Kluit, *Hist. der Holl. Staatsreg.*, tomo I, capit. 7, pagine 115 e seg. La sovranità venne di bel nuovo deferita al principe d'Orange senz'alcuna restrizione, dopo che il re di Spagna fu dichiarato decaduto da' suoi diritti, con atto del 5 luglio 1581. Bor, lib. 9, Kluit, tomo I, pag. 204.

furon messi avanti che per fornire alla guerra civile l'appoggio d'un nome più distinto, prossimano d'una famiglia regnante; e speravasi pure che il timore di romperla o colla Francia, o coll'imperatore, avesse intimidito il re di Spagna; ma questi principi non erano veramente che istrumenti di cui Guglielmo potea disfarsi dopo averne tratto partito, appena trovasse opportuno di appalesare a faccia scoperta le sue intenzioni. In seguito è poi stata provata assai chiaramente la natura delle sue mire (1); ma basterebbe esaminare il trattato d'unione d'Utrecht, per rinvenirvi tutte le disposizioni convenienti ad una monarchia limitata, come erano allora per la maggior parte quelle d'Europa, e i mezzi più atti a garantire al futuro monarca una sicura difesa contro que' magistrati aristocratici che avesser voluto opporsi all'estensione de' suoi poteri.

Avemmo più volte occasione d'osservare che i monarchi i quali bramavano di rassodare la loro autorità contro quella dei comuni s'accostavano ai cittadini individuali, o per lo meno alle corporazioni, come suddivisioni di questi comuni, e che affezionandosi gli individui o le frazioni, separavano i loro interessi dalla totalità, la quale era allora più facilmente soggiogata; notammo che sotto

(1) Veggasi particolarmente la lettera indiritta dagli Stati d'Olanda a quelli delle altre provincie, pubblicata da Bor, *Nederlandsche Beroerten*, lib. 15, e quella del principe d'Orange, del 13 maggio 1583, pubblicata da Kluit, *Hist. der Holl. Staatsreg.*, tomo I, pag. 469. Queste lettere non lasciano verun dubbio che lo scopo non sia stato quello d'innalzare il principe alla sovranità di tutte le province, ma che, ritardato da qualche ostacolo, questo progetto non sia andato a vuoto per l'attentato di Baldassarre Gerards.

la debole Maria di Borgogna i magistrati dei comuni nei Paesi-Bassi avevano ottenuto il dritto, revocato da' suoi successori, ma poi ristabilito, di nominare o presentare agli impieghi vacanti nella loro amministrazione, e di perpetuare così la loro autorità, dalla quale escludevano gli individui e le corporazioni subordinate. Guglielmo adunque, solo colla speranza d'avere un appoggio contro quegli stessi magistrati, ebbe l'accortezza di far inserire nel trattato d'unione una clausola espressa in favore di queste corporazioni, assolutamente estranea al trattato, che lascia d'altronde ad ogni provincia la cura della sua organizzazione interna. L'articolo 25 prescrive che i luogotenenti del re o gli statoder di ciascuna provincia e i magistrati promettano, sotto giuramento, di mantenere le milizie incorporate (1), le confraternite ed altre corporazioni, che potessero esistere nelle città o borgate (2).

Colle medesime viste inoltre il trattato d'Utrecht concedeva un'influenza assai decisa all'amministrazione centrale su quella delle province, e sottoponeva le controversie che potessero insorgere tra le province, sui loro interessi reciproci, alla decisione degli statoder di codeste province,

(1) Le guardie nazionali o milizie *(Schutterijen)* formavano, nella maggior parte dei comuni dell'Olanda, corporazioni assai simiglianti a quelle dei mestieri; i capi o capitani sostituirono i loro voti individuali a quello della truppa; in seguito fecero parte del consiglio del comune: finalmente in Amsterdam le funzioni dei colonnelli furono riunite a quelle dei borgomastri, e queste sotto-associazioni seguiron lo stesso andamento di tutte le altre.

(2) È oltremodo interessante l'osservare che di molti progetti di questo trattato, i quali sono stati resi di pubblico dritto, i tre più antichi non hanno questa clausola; V. D. Spiegel, *loc. cit.*, pagine 8 e 72: e che nel quarto progetto questo articolo è confuso coll'articolo che segue nella forma attuale.

colla giunta di quelle tali persone che estimassero dover chiamare ad assisterli: disposizione evidentemente destinata a procurare ad essi statoder o luogotenenti del sovrano una preponderanza tendente ad assicurare il potere di colui che fosse eventualmente investito della sovranità. Finalmente l'articolo 19 dell'unione, che non trovavasi nei tre primi progetti del trattato, dimostra che le mire del principale autore non erano per anco mature, e che non aveasi voluto posare che una pietra sulla quale doveva fondare la sua autorità. Quest'articolo porta che gli stati si rauneranno appena ne saran richiesti dall'autorità competente: ora, questo potere al tempo del governo monarchico risiedeva nel sovrano o nel suo luogotenente (1); e il trattato d'unione conservava un tal potere al principe, il quale nella forma usitata, e giusta il titolo ch'ei portava, doveva considerarsi lo avesse conservato, e trovavasi in grado di governare coll'assistenza degli stati o senza la loro convocazione, secondo che gli fosse parso buono. Inserendo questa espressione nel trattato, Guglielmo si guardò bene dal mostrare apertamente ciò che desiderava (2); sarebbe stato ciò un mettere tutti i magistrati sulla difensiva, e un dare troppa pubblicità a'suoi progetti. D'altronde l'arciduca Matteo portava tuttavia il titolo di governator generale, e il principe non voleva arrischiare

(1) Kluit, *Hist. der Holl. Staatsregering*, tomo IV, pag. 534.

(2) Sembra però che simili progetti non siano sfuggiti alla sagacità di molti signori; e che non volendo essere assuggettiti nè dal principe d'Orange, dianzi loro eguale, nè dalle città, abbiano preferito d'abbandonare il partito della rivoluzione, e di rappattumarsi colla Spagna. Si vegga in quanto a ciò una lettera del conte di Renneberg, portante i motivi della sua defezione, pubblicata da Kluit, *Hist. der Holl. Staatsreg.*, tomo I, pag. 176, *in not.*

d'affidargli una troppo estesa potenza: non si fece adunque verun articolo separato di questo diritto di convocazione degli stati-generali; ma non parlando che all'occorrenza d'una autorità competente per la loro convocazione, si facea credere che tutto rimanesse in sul piede antico, mentre in sostanza introducevasi un' innovazione di gran momento.

Se il principe d'Orange avesse ben combinato l'effetto di tutte queste clausole del trattato d'unione, i magistrati delle città e la piccola nobiltà, che impadronironsi del governo dopo la sua morte, valutaron parimente le lor conseguenze anche allor quando si videro obbligati ad innalzare Maurizio alla carica di statoder. Intendendo appoco appoco, e con quella lentezza e tenacità che conviene a corpi deliberanti, a ristringere l'autorità dello statoder e degli stati-generali (1), venne ad essi fatto di sostituire alla organizzazione voluta dal trattato d'Utrecht una forma di governo totalmente diversa, e a trasferire agli stati delle province tutta quell'autorità che avrebbe dovuto esser concentrata in un punto solo (2). Quindi i voti individuali indipendenti dalla maggiorità, gli aggravii sui trasporti da una all'altra provincia, le incessate querele tra le provincie, l'usurpazione commessa per lungo tempo dall'Olanda sulla Gheldria e l'Over-Yssel, che la prima considerava qual paese riconquistato sulla Francia dopo la guerra

(1) Quindi in occasione dei dibattimenti col gran pensionario Barneveld, che il trassero a tragica fine, il principe sosteneva la sovranità degli stati-generali, e il pensionario l'indipendenza degli stati di provincia. Wagenaar *Vaderl. Gesch.*, vol. X, pag. 379.

(2) Massime il gran pensionario de Witt fece salire a un punto sommo la considerazione degli stati provinciali, i quali, anche in materia di ceremoniale, offuscavano gli stati-generali. Kluit, *Hist. der Holl. Staatsregering*, tomo III, capit. 21.

del 1672; le quote (*quotes*) (1); finalmente molte istituzioni di tal sorta, che degli stati-generali aveano fatta un'assemblea senz'alcuna autorità, fuorchè per le relazioni estere e quelle dei paesi conquistati, detti della Generalità.

Le stesse ragioni che avean dato motivo alla rivoluzione, e che avevano impedito di conferire allo statoder od agli stati-generali un'autorità capace di comprimere i magistrati inferiori, esercitarono un'eguale influenza sul potere degli stati delle province (2). Vani tornarono gli sforzi di questi stati per assicurarsi un'esistenza indipendente; e, quantunque di tempo in tempo fosser rinnovati (3), pure le amministrazioni comunali sepper sempre resistere con successo. Gli stati provinciali, composti parimenti dei deputati della nobiltà e delle città, non avevano alcun potere, fuor quelli che i deputati prendevano dai loro committenti; e' non potevano trattare se non di quanto risguardava gli interessi generali; e, comecchè circa alla legislazione e alle finanze avessero alquanta più potenza riguardo ai comuni, nondimeno questi avevano un certo diritto di sovra-

(1) Chiamavasi *quote* (quota) quella contribuzione d'ogni provincia alle spese generali ch'essa doveva pagare col suo tesoro particolare, salvo a lei di trovarne l'ammontare con qualche imposizione, qualche vendita di dominii o con qualche prestito.

(2) S. van Slingeland, *Staatkundige geschriften*, tomo I, pag. 118.

(3) Verso la fine del secolo decimosettimo si volle attribuire ai deputati il diritto di farsi surrogare senza il consenso delle città, la qual cosa ne le avrebbe rendute indipendenti; ma da una risoluzione del 1685 venne posto un termine a simile abuso. Kluit, *Hist. der Holl. Staatsregering*, vol. IV, pag. 589. I *considerando* di questo decreto non son privi d'interesse.

nità nell'interno della loro città o del borgo, che era assolutamente indipendente dagli stati (1).

Due disposizioni specialmente contribuirono a mantenere questa separazione tra le città, e a frapporre inciampi a tutte quelle mosse che avrebber potuto mirare ad aumentare il potere di questi stati: la prima, che le corti di giustizia non potevano rilasciare alcun mandato contro i magistrati delle città, e che qualunque procedura era interrotta appena che questi corpi di magistratura erano attaccati, lo che dovrà più volte esser subbietto delle nostre indagini; la seconda, che gli stati non potevano conchiudere alla maggiorità dei voti, ma che, non ostante la maggiorità, ogni città aveva il diritto di governarsi giusta la propria sua decisione, e di concorrere o di rifiutarsi alla decision generale. Quest'ultima misura, specialmente, doveva essere onninamente distruttiva dell'autorità degli stati; e allorchè nella provincia d'Olanda ne fu fatta la proposizione, la venne in sulle prime rigettata come quella che rendeva illusoria qualunque deliberazione (2): nondimeno fu tale l'influenza di codeste autorità subalterne, che finì per esser ricevuta ovunque.

(1) I comuni si fecero, per esempio, assicurare il diritto d'espellere a loro piacere e di loro suprema autorità quegli abitanti ch'erano considerati pericolosi, o che si faceano temere. Van de Vall, *Privilegi di Dordrecht*, tomo I, pagine 1725—1731.

(2) Gli stati d'Olanda giudicarono questa misura distruttiva di qualunque buona amministrazione; si veggano i termini della loro risoluzione, del 12 marzo 1585; ma le città d'Amsterdam e di Gonda profittarono della disposizion generale degli animi e della mancanza del capo supremo, dopo l'assassinio di Guglielmo I, per fare adottare un così strano principio. S. van Slingeland, *Staatkundige geschriften*, tomo I, pagine 112 e 113.

Con questo medesimo spirito gli amministratori comunali eransi, fin dal mese di marzo 1581, fatto proibire di prendere, senza previa autorizzazione, i pareri dei primari abitanti, delle milizie o delle corporazioni, allorchè si trattasse di materie risguardanti gl' interessi generali (1): proibizione diligentemente osservata, e che, col pretesto del mantenimento della quiete pubblica, assicurava ai magistrati un' assoluta indipendenza da quelli che eran considerati rappresentare, e che sin d' allora poterono assoggettare a tutta l' estensione d' un potere arbitrario. D' altra parte, col darsi un nuovo padrone, questi medesimi magistrati non ommettevan nulla di ciò che doveva assodare la loro influenza; e nel trattato segreto contenente le condizioni alle quali il principe d' Orange stava per assumere la sovranità ereditaria, col titolo di conte d' Olanda e di Zelanda, all' articolo 5 essi aveano stipulata la continuazione di tutti i privilegi, anche di quelli non ricevuti dall' uso, lo che riferivasi alle carte di Maria di Borgogna che istituivano i corpi permanenti di magistratura, e all' articolo 26 si erano riservato il diritto di tenere le assemblee degli stati senz' alcuna convocazione od autorizzazione del nuovo conte (2).

(1) Kluit, *Hist. der Holl. Staatsregering*, tomo I, pag. 263.

(2) Kluit, *Hist. der Holl. Staatsregering*, tomo I, pagine 336 e seg. Giova osservare che questa clausola, stipulata dagli stati della provincia d' Olanda, è evidentemente in contraddizione con ciò ch' erasi stipulato quattr' anni prima per gli stati-generali. L' aristocrazia avea forse fatti sì grandi progressi in questo intervallo? O le comuni difesero la loro indipendenza con maggior successo che gli stati delle provincie? Noi ammettiamo l' ultima soluzione; e non sarebbe difficile di render ragione d' un tal fenomeno, dopo ciò che abbiamo spiegato.

I pericoli della guerra e la necessità dell' unità nei piani di attacco avean sempre reso necessario un capo ostensibile dell'unione, e lo statoder aveva, alla testa d'un consiglio di stato, esercitato il potere esecutivo con una parte delle funzioni della sovranità; ma via via che la repubblica assodavasi, quest' autorità superiore incominciò a dispiacere ai magistrati, i quali aspiravano a concentrare fra le loro mani il potere sovrano (1). Già il gran-pensionario Olden-Barneveld, e i suoi amici Grozio e Hogerbeets eransi, verso la fine del governo del conte di Leicester, opposti all' innalzamento del principe Maurizio (2); avevano consolidato il potere degli stati provinciali, e specialmente di que' dell' Olanda a spese di quello degli stati-generali; avevano frapposto inciampo a tutte le operazioni del principe, ed aveanlo costretto ad accettare a malincuore una tregua: ma non era giunto il momento, e la sicurezza dell' Olanda non era a bastanza certa. Il principe giovossi dei suoi vantaggi; Barneveld perì per man del carnefice, e i suoi due amici furon condannati a perpetua prigionia. Un simil atto d' autorità, e più fors' anche i

(1) Non solo in Olanda riescì all' aristocrazia di legar le mani al primo funzionario, e di renderlo totalmente nullo o dipendente dalla magistratura: i dogi di Venezia avevano provati gli stessi effetti d' una causa simile. *Istoria della repubblica di Venezia*, del conte Daru, lib. 39.

(2) Non pretendiamo che Barneveld siasi opposto alla nomina del principe Maurizio alla carica di statoder; chè anzi egli ebbe una gran parte a questa nomina, allora da lui bramata per opporla al conte di Leicester, governator generale, la cui autorità era assai più pericolosa; ma allorchè Leicester incominciò a decadere, il gran-pensionario cangiò, rispetto al suo antico protetto. Simone Stijl, *Bloei en opkmost der Nederl.*, pagine 550 e 554. Edizione del 1774.

pericoli de' quali fu nuovamente minacciata la repubblica, consolidarono la dignità di statoder di Maurizio, quantunque non siagli mai stato fatto di riprendere la sovranità già posseduta da suo padre, e fecer passare questa dignità a suo fratello Federico-Enrico, il quale assai quietamente la godè per ventidue anni.

L'esterna tranquillità dello stato avea fatto rivivere il malcontento d'un capo supremo; quantunque Federico-Enrico avesse in vita fatto concedere a suo figlio la sopravvivenza delle sue funzioni, questi però fu con molta lentezza riconosciuto statoder; ed anzi vennero inserite nella carta della sua nomina certe clausole che, scemando il suo potere, aumentavano insignemente quello degli stati d'Olanda (1). Le negoziazioni e la conchiusione della pace di Vestfalia, che ebber luogo nel breve intervallo della sua amministrazione, diedero maggior sicurezza ai magistrati, ed accrebbero i dispiaceri che a lui faceansi provare, a tale che prese la determinazione di liberarsi da siffatti inciampi: ei progettò di sorprendere armata mano la città d'Amsterdam; ma, andato a vuoto il suo divisamento, trovò in istato di resistenza la città a cui gli si negò l'ingresso, ed aumentò con questo colpo fallitogli, non solo le difficoltà della sua posizione, ma ad una il desiderio dei magistrati di liberarsi della dignità di statoder. Alla sua morte prematura senza lasciare posterità (la sua vedova diede in luce un figliuolo postumo, poscia Guglielmo III, solo otto giorni dopo la morte del principe), la repubblica si vide senz'alcun capo.

(1) Kluit, *Hist. van der Holl. Staatsregering*, tomo III, pag. 203.

Propizia troppo era l'occasione per lasciarla fuggire; e i magistrati olandesi ne approfittaron senza indugio per fondare la loro aristocrazia, le cui conseguenze si faran risentire per gran tempo avvenire. Il posto di statoder rimase vacante, ed anzi il gran-pensionario de Witt ottenne i così detti atto d'esclusione ed editto perpetuo, i quali abolivano per sempre quel posto. L'invasione di Luigi XIV, nel 1672, fece correr nuovi pericoli alla repubblica, e cagionò il ristabilimento della dignità di statoder, dichiarata, due anni dopo, ereditaria, nella discendenza di Guglielmo III; la quale clausola fu resa inutile dalla mancanza di posterità alla sua morte. Una tal circostanza, in momenti meno pericolosi, riprodusse i medesimi effetti che alla morte di suo padre; e dal 1702 al 1747 la repubblica rimase a disposizione dei magistrati (1); la dignità

(1) I primi anni di codesto regime, puramente repubblicano, furono segnalati da alcune turbolenze nelle provincie di Gheldria, d'Utrecht e d'Over Yssel, che gli uni attribuirono ai partigiani del potere statoderiano, gli altri a un partito democratico, di cui l'Istoria dei Paesi-Bassi fa menzione per la prima volta. Kluit, *Hist. der Holl. Staatsregering*, tomo III, pag. 392. Forse le due opinioni sono ugualmente fondate. La nuova costituzione consolidava il potere aristocratico dei magistrati contro l'autorità dello statoder, ed abbandonava a questo potere e al suo arbitrario esercizio la intera massa del popolo; dovea dispiacere a tutti coloro che non appartenevano alla casta privilegiata della magistratura; i partigiani della monarchia, e que' che desideravano alla sovranità del popolo, tutti coloro i quali volevano la libertà, qualunque fosse poi la diversità delle loro opinioni, dovevano esserne malcontenti: e se la monarchia costituzionale può essere separata dall'influenza popolare; s'egli è vero che siano due partiti differenti, e' doveano unirsi in siffatte circostanze. La Gheldria e l'Over Yssel erano avvezze all'amministrazione d'uno statoder, ed aveano serbata una tal forma di governo dopo la morte di Guglielmo II;

di statoder fu allora ristabilita ereditariamente, e sussistè sino a che la repubblica fu conquistata dalle armi francesi nel 1795.

Ciò che doveva singolarmente indurre i magistrati ad opporsi alla rinnovazione di codesta dignità si è l'influenza che esercitavano gli statoder sulla nomina degli amministratori dei comuni, che, giusta l'esempio degli antichi sovrani, designavano su di una presentazione d'un numero doppio o triplo, mentre che, sotto i governi senza capo, i magistrati delle città coprivano tutti i posti vacanti fra loro, ed aumentavano con ciò il loro potere (1). Questa autorità, che il gran-pensionario de Witt aveva istituita mediante una risoluzione dell'8 dicembre 1650, pose infatti la sovranità fra le mani dei magistrati delle città; e quantunque in processo di tempo gli statoder, dopo il loro ristabilimento, esercitassero molta influenza sulle nomine, nondimanco la successione dei magistrati era talmente regolata, che in Amsterdam essa facea l'oggetto d'una specie di patto di famiglia, in virtù del quale ogni figliuolo d'una famiglia patrizia era sicuro, sotto certe condizioni, di arrivare a quel tal posto in un dato spazio di tempo.

Tale era lo stato dell'organizzazione amministrativa dell'Olanda e della Zelanda, dove la piccola nobiltà non

la stessa aristocrazia municipale doveva esservi più incomportevole che in Olanda, in cui aveva già per lunga pezza avuto luogo.

(1) Kluit, *Hist. der Holl. Staatsregering*, tomo III, pag. 397. Quindi non v'eran che i magistrati i quali s'opponessero alla dignità di statoder; e dopo la morte di Guglielmo II, il popolo desiderava ovunque vedergli nominare un successore; le sommosse popolari si fecero frequenti, e fu d'uopo impiegare la forza militare per assicurare la potenza degli stati. Kluit, tomo III, pag. 267. Wagenaar, *Vaderl. gesch.*, tomo XII.

avea conservate che pochissime prerogative (1); in altre provincie, specialmente nella Gheldria, il poter monarchico avea ceduto a un mescuglio d'aristocrazia nobile e comunale; i nobili aveano saputo mantenersi in una parte dei loro privilegi ed attribuirsi porzione della sovranità; votavano individualmente colle città, ovvero il loro voto aveva collettivamente un voto uguale a quello del terzo-stato. Avremo occasione d'esaminar l'influenza di questo stato di cose sulle loro istituzioni giudiziarie; ma avendo le province marittime sempre dominata la repubblica; e scostandosi maggiormente da ciò che abbiam veduto in altri paesi, abbiam creduto dover dare uno sviluppo più esteso a ciò che spetta alle provincie d'Olanda e di Zelanda.

(1) L'alta nobiltà in tutti i regni del continente era composta dei grandi-vassalli della corona; e i Paesi-Bassi, composti di grandi feudi, non potevano guari avere un'altra nobiltà o la dignità di pari. Gli onori deferiti al principe d'Orange fecero abbandonare alla maggior parte de' suoi eguali il partito protestante, e que'gran signori che rimasero attaccati alla repubblica, lui morto, si confusero colla piccola nobiltà.

CAPITOLO OTTAVO.

Tribunali dei comuni.

Le prime istituzioni giudiziarie dei Paesi-Bassi, nate dalle medesime cause che hanno originate tutte le organizzazioni della giustizia in Europa, non potevan diversificare in nulla dalle altre che osservavansi altrove. Le assemblee generali del popolo, le sedute delle contee, le sentenze per scabini e le sedute o corti signoresche vi si trovan nella stessa forma in che s' incontrano in altri paesi, per quanti monumenti sonosi conservati di que' tempi antichi: qualche tradizione pure ne ha serbata la memoria molto tempo dopo, e molte formalità usitate sino a' nostri giorni non conoscevano altra origine (1). Lo stabilimento dei comuni introdusse alcune modificazioni le quali dovettero prender piede, a misura che vennero aumentandosi l' autorità e l' influenza di essi comuni; e nelle provincie in cui usurparono la totalità del sovrano potere, le modificazioni divenner regola generale.

(1) L' invito o *conjure*, le sentenze che dichiarano l' ora e il luogo competenti per rendere la giustizia, il tribunale debitamente costituito, e molte altre consimili formalità, eransi conservate in Fiandra sino all' anno 1795, e in Amsterdam sino al 1811.

I comuni nella prima condizione del loro affranchimento erano corporazioni, esorbitanti del diritto pubblico ed aventi la protezione speciale del sovrano; formavano altrettanti esseri morali, vassalli del principe, esercenti tutti i diritti e adempienti tutti i doveri relativi; i cittadini dei comuni erano in qualche guisa i vassalli minori, i quali non erano addetti al sovrano che mediante il comune istesso, come i vassalli minori non vi erano addetti che mediante il loro signore (*suzerain*) immediato; e questi cittadini poi avevano gli stessi obblighi e gli stessi diritti dei vassalli minori; siccome questi non litigavano che nella corte del loro signore, così i cittadini obbedivan soltanto alle sentenze profferite dal tribunale del loro comune. La sola differenza che esistesse rispetto a ciò derivava dall'essere il vassallo, che giudicava coloro i quali dipendevano da lui, una persona realmente esistente, mentre il comune altro non era fuorchè un ente di ragione, che doveva esser rappresentato. Nella massima parte delle carte d'incorporazione giunte sino a noi, colui che manometteva il comune riservavasi il dritto di nominare il capo ostensibile della nuova corporazione che, o in materia di giustizia pronunciava ed eseguiva la sentenza, o in materia d'amministrazione avea gran parte nella deliberazione: questo capo chiamavasi *bailli*, *mayeur*, *écoutète*, *amman*; in qualche comune i nomi variavano.

Come il signore giudicava i suoi vassalli secondo il consiglio de' suoi pari, così il bailo o giudice del comune dovea seguire la decisione dei cittadini, e non gli era lecito dipartirsene. Intitolava la sentenza in nome del principe di cui esercitava la giurisdizione; sanzionava colla sua autorità ciò che non sarebbe stato se non un'opinione

particolare; prestava man forte per eseguire la decisione; puniva coloro ch'erano stati condannati dai cittadini; comandava il rispetto in nome del sovrano, e disponeva di tutti i mezzi coercitivi della sovranità per tenere i cittadini nell'obbedienza debita alle leggi, alle carte, agli usi, ai magistrati comunali: ma in tutte le sue funzioni, quantunque avente la sua autorità dal sovrano e nominato da lui, ei parlava in nome del comune che rappresentava in ogni occasione, e di cui tutte le amministrazioni eran dirette da lui (1). In quanto a questo la bisogna camminava nei Paesi-Bassi come nel rimanente d'Europa.

Comecchè il bailo nominato dal sovrano presiedesse alle sentenze, le erano però pronunciate dai cittadini del comune, e in processo di tempo da que' cittadini che furono specialmente designati a questo oggetto. Nei primi tempi è probabile che i baili chiamassero alle loro sedute solenni tutti i borghesi della città, o per lo meno que' che loro sembravan più capaci di aiutarli co' loro consigli: in tal guisa venían profferite le sentenze nella Frisia e nelle parti più settentrionali dei Paesi-Bassi, dove eransi più lungamente sostenuti gli usi antichi: si trovan nel secolo

(1) Le funzioni dell'ufficiale incaricato dal signore di rappresentarlo nel comune variavano secondo i punti di vista sotto i quali si consideravano, secondo la maggior o minor dipendenza nella quale trovavansi i magistrati municipali, o secondo altre circostanze locali. Dapprincipio egli esercitava i diritti del sovrano; poscia vegliava al mantenimento di questi diritti, allorchè i magistrati ebbero usurpato l'esercizio attivo e la rappresentanza del comune; finalmente divenne egli pure un ufficial municipale: Vuolsi mai sempre badare a queste epoche diverse allorchè si tratta di fissare le attribuzioni del bailo o *mayeur* in una città.

decimoterzo e più tardi (1). Nelle campagne e nei circondarii rurali, riuniti in comune per la situazion locale e la necessità di provvedere in comune alla sicurezza del terreno contro le inondazioni, quest'uso si è anzi conservato sino alla fine del secolo decimosesto (2); in materia feudale vedeansi certi avanzi dell'antica consuetudine, e a' nostri giorni è stata giudicata in Arnhem una causa dal presidente della corte di Gheldria, commesso per rappresentare la persona del duca ed assistito da' suoi vassalli in persona; i consiglieri della corte vi disimpegnavano le funzioni d'assessori (3).

In que' luoghi ne' quali i comuni aveano acquistata maggiore autorità si trova qualche scabino come giudice nominato dal sovrano. E' pare che anticamente gli scabini comunali, egualmente che gli *scabini* dei Franchi, formassero una classe ed uno stato di persone designate come più

(1) Il giudice signoresco o bailo vi è chiamato *azig* o *azing*, e decide assistito dai vicini. De Groot, *Inl. tot de Holl. Regtsgel.* III. B. 28. D. § 7. Quest' uso è stato solo abolito nei villaggi di Rheinland da un editto del 9 ottobre 1577. *Raccolta dei Libelli d' Olanda*, vol. VIII, pag. 578.

(2) Editto del 4 febbraio 1517-8 nei diplomi in continuazione di Kluit, *Hist. der Holl. Staatsreg.*, tomo 5, pag. 488. Editto del 9 ottobre 1577. In una parte dell' Artesia, anticamente provincia dei Paesi-Bassi, se ne trovavan tuttavia alcuni esempi assai tempo dopo. *Repertorio di giurisprudenza*, alla parola *Langle (paese di)*.

(3) Tra il sig. di Hakvoort e suo cognato, nel 1784. Nel 1788 fu, a istanza del conte di Wylich e Lottum e consorti, citata la contessa di Rechteren a comparire nella corte tenuta dal signore di Keppel sotto i tigli davanti al suo castello: il penultimo esempio di questa procedura, che fece a que' dì molto strepito, era dell' anno 1618: il sig. van der Borch van Verwolde ha avuta la bontà di comunicarmi questi documenti.

atte ad assumersi di amministrare la giustizia, senza che fosse determinato il numero totale o che costituissero un tribunal permanente (1): poscia venne fissato il numero degli scabini; e questo numero è sovente sì tenue, che non può dubitarsi che non siano stati anzi un tribunale stabile, che giudici chiamati secondo la convenienza del bailo (2): ma solo verso il secolo decimoquinto si trovano più generalmente gli scabini nominati per un certo tempo e positivamente designati come formanti un tribunale che giudicava dietro invito del bailo (3); hannosi inoltre alcuni esempi di luoghi ne' quali la giurisdizione di questi tribunali permanenti è limitata alle cause di minor momento, mentre le cause più gravi son riservate alla cognizione dei cittadini o giurati in massa (4). Anche allora il bailo veniva considerato per quello che giudicava dietro il parere degli

(1) Così noi crediamo dover interpretare i trattati del conte Fiorenzo colle diverse popolazioni dei Frisoni nel 1288. Mieris, *Raccolta delle Carte d' Olanda*, tomo I, pagine 473 e 478. E ciò emerge anche più chiaramente dagli antichi privilegi di Mendenblik (medesima *Raccolta*, pag. 479), articoli 3 e 7: l' ultimo articolo porta fra le altre cose: *Simplex oppidanus ferens testimonium, jurare tenebitur; scabinus vero vel juratus sine jurando poterit facere testimonium*. Kluit, *Hist. der Holl. Staatsreg.*, tomo IV, pag. 141.

(2) Carta del conte Fiorenzo alle campagne di Zelanda, del 23 ottobre 1256, art. 70, e del 13 novembre 1590, art. 88. Veggasi Mieris, *Raccolta delle Carte d' Olanda*, tomo I, pagine 314 e 318.

(3) Privilegio di Heusden, del 17 luglio 1404; di Oudewater, del 24 agosto 1409 e del 24 agosto 1412, art. 33. La città di Dordrecht aveva codesto privilegio sin dal 1342. Van De Wall, *Haridv*. Veggasi Dordr., vol. I, pag. 187.

(4) Carta di Zelanda, del conte Fiorenzo, del 13 novembre 1290, articoli 4 e seg. Si vegga Mieris, *Raccolta delle Carte*, ecc. tomo I, pag. 215.

scabini; egli assisteva a tutte quelle operazioni giudiziarie che non potevano essere instaurate se non di sua autorità; eseguiva le sentenze: quindi la *conjure* od invito ch'era in uso nella maggior parte dei tribunali dei Paesi-Bassi; quindi i tribunali dei comuni, per quanto esser potessero indipendenti, giudicavano in nome del sovrano come duca o conte, in quelle provincie che aveano conservata la forma monarchica, e in nome della persona morale del sovrano (1) in quelle ch'erano soggette al regime repubblicano; quindi le esecuzioni eran fatte da codesti medesimi baili.

Fra tutti i comuni dei Paesi-Bassi niuno forse ve n'era in cui la procedura si fosse conservata più conforme alle antiche consuetudini quanto quel d'Amsterdam. In virtù d'un cert'uso di antichissima data (2), non si potea citare in giudizio un borghese della città che in uno dei dodici giorni preventivamente determinati nel corso dell'anno. In cadauno di questi giorni gli scabini, dopo un invito del bailo, sedevano; il bailo comandava il rispetto alle leggi, ed esortava tutti coloro i quali chiedevan ragione di prevalersi del momento, e di badare di non soffrire per loro negligenza. Le sentenze erano egualmente proferite in presenza e dietro invito del bailo. Dopo la sentenza (3), colui che non vi soddisfaceva era ammonito tre volte, in certi giorni solenni, con una girata del bailo, il quale, assistito da due scabini, era inteso che rimettesse le

(1) In Olanda i tribunali giudicavano *in nome dell' ufficio di conte*, *uit naam der Graaffelijkheid*.

(2) Roseboom, *Rec. van keuren*, capit. 20, art. 1.

(3) Questa maniera d'esecuzione era tracciata da un privilegio del duca Alberto di Baviera, conte d'Olanda, del 4 novembre 1411. *Hando. van Amsterd.*, vol. I, pag. 111.

intimazioni recate dagli uscieri. Tornando vane queste tre intimazioni, eran susseguite da altre due, più solenni, le quali non si ripetevano che in quattro epoche dell'anno, e nelle quali il bailo, assistito da tutti gli scabini, oppignorava i beni del debitore, lo che però non era divenuto che una mera formalità, e limitavasi a nuove intimazioni. Essendo questi pegni sequestrati una specie di pena, si mettevano a prezzo per soddisfare alla multa dovuta al bailo: in pratica anche questa formalità ristringevasi a una dichiarazione, che non avendo il debitore obbedito alla sentenza, aveva incorso una ammenda, di cui il bailo intendeva esser pagato. Tutte queste cerimonie dovevano precedere i sequestri immobiliari o l'arresto personale, i quali non si facevano che con autorità del bailo, o solo, od assistito dagli scabini (1).

A misura che i comuni aumentarono la loro potenza, e che giunsero ad interporsi fra il principe e gl'individui borghesi, i tribunali dovettero assumere una forma più stabile; e appoco appoco noi troviamo i tribunali permanenti stabiliti simultaneamente coll'autorità comunale. In quelle provincie in cui l'autorità del sovrano era più assodata, ovvero nelle quali la nobiltà sostenne i suoi diritti, questi tribunali ebbero un'autorità più limitata, o chè la loro giurisdizione fosse molto men generale (2), o chè non si estendesse che sulle città (3): in quelle

(1) Si vegga, circa a tutte queste formalità e alla loro origine, il Trattato di G. M. Barels, *Over de pandingen der stad Amsterdam.*

(2) Nell'Annonia francese, questa autorità era limitata alle azioni reali; in Gheldria alle cause civili

(3) Solamente in Fiandra, in Olanda, in Zelanda, nel Brabante e in Frisia, gli scabini aveano giurisdizione nelle campagne; nella

provincie all'opposto che facevano il commercio più vantaggioso, e che per conseguenza avevano qualche risorsa più favorevole al terzo-stato, tutte le giustizie erano esclusivamente o quasi esclusivamete invase dai tribunali dei comuni urbani o rurali (1).

L'autorità insensibilmente acquistata da questi comuni rese codesti tribunali vie più indipendenti, specialmente allorchè sostituirono alla nomina che aveva anticamente avuta il signore, o il suo bailo, la presentazione d'una *dupla* o *tripla* di soggetti da eleggersi: indicammo già l'epoca di una tale innovazione: la quale però non ebbe luogo ovunque al tempo stesso. I tribunali, nei primordii dei comuni, non erano distinti dall'amministrazione (2), e solo in progresso di tempo furon riguardati quai corpi separati: nulladimeno gli scabini dei comuni dei Paesi-Bassi seguitaron sempre ad esercitare un'autorità rilevante sulla polizia, anche amministrativa (3); essi concorrevano alla legislazione comunale; spesso rimaser confusi nel personale degli amministratori, e in molti comuni erano le medesime persone che adempivano le funzioni amministrative e giudiziarie (4); erano dappertutto considerati

Drenta non esisteva alcun tribunale permanente. Le giustizie signoresche erano più frequenti in Gheldria e nell'Overissel, dove molti signori gran-giustizieri cessarono d'esercitare questa prerogativa solo nel 1811.

(1) Nella sola provincia d'Olanda, circa trecento tribunali di comuni amministravano la giustizia e nel civile e nel criminale.

(2) Schrassert, *Beschr.* Veggasi Hardewijk, tomo I, pag. 90.

(3) Kluit, *Hist. der Holl. Staatsregering*, tomo IV, pag. 144. Merlin, *Repertorio di Giurisprudenza, in voce* Scabini, § 2, n.° 1.

(4) Massime nella Gheldria e nell'Overissel trovavasi un tal mescuglio di funzioni.

come facienti parte del corpo municipale. D'allora in poi i giudici avevano un interesse diretto a mantenere la magistratura amministrativa alla quale partecipavano, come i magistrati dell'ordine amministrativo protegger dovevano la gestione dei giudici. Per non lasciar prendere un soperchio potere ai magistrati, per ripartire con maggiore eguaglianza le funzioni civiche, e per far compartecipare più cittadini all'autorità municipale, si era limitata la durata di tutte le cariche a un anno: era pur questo il termine delle funzioni degli scabini (1); ed è codesto il primo esempio, datoci dalle nostre indagini, di un tribunal permanente, i cui membri seggono solo per uno spazio assai breve. Finchè l'ufficio di giudice è riguardato come un debito del cittadino, è giusto che questo carico sia ripartito il più che puossi egualmente, e che ciascuno goda dei vantaggi, della potenza e della considerazione che ne derivano; è giusto il ricercare prima coloro l'età, la sperienza, i talenti, gli averi e l'integrità dei quali presentino la più forte guarentigia: ma dal momento che non si tratta più d'un debito, d'un dovere, che le funzioni d'amministrare la giustizia diventano un diritto, che il giudice è un magistrato titolato, il suo posto non dee nè può essere che a vita. Colui che non ispera di coprire questa carica importante se non per un breve lasso di tempo, non ha gli stessi motivi d'applicarsi ai necessarii

(1) « *Facit . . . pro electione scabinorum, quod quolibet anno* » *debent innovari, ne ex frequentia et continuatione illius per* » *quandam machinationem semper illud renovando fiat aliquibus* » *dicti scabinatus infinita gubernatio* ,» dice il più antico fra i pubblicisti olandesi, che viveva nel secolo quattordicesimo, *Philippus de Leydis, de cura Reipublicae*, pag. 175.

studi preliminari; ei non può trascurare i suoi modi di esistenza, spesso incompatibili con la dignità, l'indipendenza o l'imparzialità indispensabili a un giudice; ei non è in grado di supplire, con una lunga esperienza, al difetto di bastanti cognizioni, che la sola teoria non può dare; insomma e' non può coprir con onore il suo posto (1). Ell' è dunque propriamente una manifesta contradizione quella di certi giudici nominati per un anno, e membri d'un tribunal permanente; gli è questo uno dei primi inconvenienti che abbian fatto provare alle istituzioni giudiziarie la bassa invidia e la diffidente prudenza, inseparabili dal comune.

Infinattantochè i corpi de' cittadini avevano qualche influenza sulla magistratura, i posti di giudici annuali dovevano esser successivamente coperti da tutti coloro i quali potevano aspirarvi; una rielezione era un contrassegno di fiducia degli amministrati, che attestava in favore dei talenti, delle virtù o della riputazione di colui che veniva rieletto; ma allorchè i magistrati stessi incominciavano a nominare ai posti vacanti, essa altro più non era che l'effetto del favore e del nipotismo di coloro i quali trovavansi alla testa dei comuni; inoltre il diritto di nomina del principe, dello statoder o luogotenente del re, del bailo, era una specie di contrappeso che non poteasi neutralizzare se

(1) Può bene un giudice nominato per un dato tempo esser dotto in teoria, versato nella pratica ed integro nella sua amministrazione; ma è per un caso che gli ha inspirato l'amore della scienza, che gli ha porta l'occasione di consultare la sperienza, e che lo ha reso imparziale e indipendente; mentre il magistrato nominato a vita è più in caso d'acquistare e di conservare siffatte doti.

non assai difficilmente col nominare soltanto candidati scelti nella medesima classe; ma rotto che si fu questo ultimo freno, avendo i magistrati amministrativi, il consiglio di città, usurpata la nomina, manifesto si pare che i tribunali non potevano più esser composti se non dei parenti e degli amici di coloro che amministravano il comune e perpetuavan nelle famiglie loro tutta l' autorità. Forse l' esclusion di coloro i quali non ispettavano a questo picciol novero di privilegiati avea pure alcun vantaggio per la giustizia; ristringendo quel circolo dal quale non si esciva, si dovea bene spesso ritornare alle persone istesse, e per conseguenza rinvenir certi giudici i quali negli anni antecedenti aveano potuto acquistare colla sperienza qualche pratica cognizione.

Dapprincipio i baili erano stati ufficiali del sovrano; tutta da essi emanava l' autorità giudiziaria ed amministrativa; nominati dal sovrano, e' mantenevano i suoi diritti, vegliavano alle amministrazioni municipali, e tenean lontano dagl' impieghi chi credeano avverso agli interessi del principe; avevano un potere fuor di modo esteso, e forze bastanti a sostenere la loro autorità: doveano adunque necessariamente dispiacere ai comuni, dai quali erano affatto indipendenti (1), e nulla si ommise per far cessare una supremazia tanto decisa. Anche prima che si costituissero in repubblica sette provincie dei Paesi-Bassi, molte città aveano trovato il modo di mettersi in possesso di qualche privilegio rispetto a questo: ora stipulavano che

(1) Veggasi circa a ciò una importantissima supplica presentata dai magistrati di Leida alla corte d' Olanda, il 2 agosto 1530, pubblicata da Kluit, *Hist. der Holl. Staatsreg.*, tomo V, pagine 493—495, *in notis*.

l'impiego non sarebbesi conferito che ad un abitante della città; ora ottenevano il diritto di presentare un numero di candidati tra i quali era nominato il bailo; ora assicuravansi la facoltà d'escludere il bailo nominato, col pretesto che era mal visto nel comune, e che la sua persona cagionava malcontento o turbolenza; ora comperavano il diritto di nominarsi i loro proprii baili (1). Dichiarato decaduto dai suoi diritti il re di Spagna, e sotto la sovranità del principe Guglielmo, gli stati d'Olanda arrogaronsi il diritto di presentare alcuni candidati fra i quali il principe era obbligato a fare la nomina; e i posti di bailo delle città e dei distretti rurali sono esplicitamente compresi nel novero di quegli uffici ai quali avrebbero gli stati diritto di presentazione (2): gli è naturale che i deputati dei magistrati di ciascun comune che avea voto e scanno negli stati, potessero avere una certa influenza su codeste nomine e vegliare a che le non fossero opposte allo spirito della magistratura. Finalmente allorchè gli stati dovettero vieppiù risparmiare i comuni, e, abolita la dignità di statoder, ebbero invano procacciato d'assicurarsi tutti i poteri, la nomina dei baili fu lasciata alle città (3), le quali conservarono la presentazione dei candidati dopo ristabilita la dignità di statoder;

(1) Il re Filippo II diede in pegno alla città d'Amsterdam la carica di bailo, lasciandole il diritto di nominare quest'officiale di tre in tre anni, salva la sua approvazione per la persona, fino al rimborso d'una somma di ventimila fiorini da lui presa ad imprestito dalla città. Lettere del 18 marzo 1563, nella *Raccolta delle Carte e dei privilegi d'Amsterdam*, tomo I, pag. 101.

(2) Si vegga il trattato contenente le clausole sotto le quali doveva esser deferito al principe d'Orange il titolo di conte, art. 23, Kluit, *Hist. der Holl. Staatsregering*, tomo I, pag. 340.

(3) *Libelli d'Olanda*, vol. IV, pagine 399, 420, ec.

e quindi le giurisdizioni comunali aggiunsero l'auge dell'autorità.

Tutta l'influenza che aveano i comuni sull'amministrazione dello stato concentravasi tra le mani dei magistrati: risponsabili della lor gestione soltanto verso l'intero corpo della magistratura, il quale non era composto che dei loro parenti o amici; sicuri di trovare appoggio, purchè la loro condotta non fosse totalmente biasimevole, e indulgenza quand'anche fosse stata biasimata; non avendo a censori se non coloro i quali trovavansi a vicenda nel caso d'usare ad essi riguardi, e' disponeano pienamente e liberamente di tutto ciò che spettava al comune: esercitavano un'illimitata autorità; nominavano a tutte le cariche comunali; ponevano gli aggravii agli abitanti; tenean da sè lontano chi ad essi non andava a verso; impiegavano a loro talento i capitali del comune: all'estero avevano, giusta l'importanza della loro città, maggiore o minor parte all'amministrazione della provincia e della repubblica; disponean sovente d'una parte della sovrana autorità; nominavano alle funzioni più alte e più lucrose (1), o per lo meno erano in istato d'impiegare o di far impiegare i loro parenti, i loro amici, le loro creature. Gli amministratori in capo, comunemente chiamati borgomastri, comecchè non istipendiati, massime nelle grandi città, eran pagati in considerazione, in influenza, in potere e in occasioni di giovare tutti quelli che loro stavano a cuore; questi posti e quelli di pensionario divennero, di tutti gl'impieghi comunali, i più ricercati, e conseguentemente lo scopo bramato da

(1) Come, per esempio, i membri dei consigli dell'ammiragliato, delle deputazioni negli stati provinciali, ec.

tutti i magistrati, mentre erano egualmente i più favorevoli per coloro che aspiravano a una carriera più brillante, o in diplomazia o nell' amministrazione centrale della provincia o dello stato. D' altra parte, l' isolamento di ciascun comune, il quale considerava come stranieri tutti coloro che non erano cittadini, la nimistà che teneali divisi e la gelosia delle famiglie patrizie delle diverse città, facean sì che non si ammettesse agli impieghi municipali se non chi apparteneva al comune e vi aveva il proprio domicilio; anche allor quando in grazia della parentela con una famiglia indigena venia ricevuto un forestiero, ei dovea rinunciare alla sua antica cittadinanza ed escludersi per sempre da qualunque favore nel luogo della sua origine; di modo che, tranne quel picciol numero d'impieghi che dipendevano dall' amministrazion generale, e che, rendendo necessario un cambiamento di domicilio, aveano spesso gravi inconvenienti, l' ambizione di coloro che brogliavano per gl' impieghi ristringevasi ai limiti del comune. Questo duplice motivo, necessaria conseguenza dello spirito di separazione inerente all' organizzazione comunale, unito all' annuo cambiamento dei membri del tribunal permanente, non potea non far sì che si considerassero i posti di scabini qual passaggio ai posti più considerati, di borgomastro, di pensionario, di membro del consiglio municipale. Chiunque poteva esser chiamato alla magistratura avea in vista queste cariche; ad esse miravano le sue speranze, e ad esse ei destinavasi nel segreto dell' animo suo; adoperavasi in prima ad acquistare le cognizioni amministrative, siccome quelle che speravasi tornar fruttuose pel posto più eminente, mentre si trascuravano quegli studi che non poteano convenire se non a un giudice; si fe' poco conto della

giustizia, e la carica di scabino venne riguardata qual prova per la quale era mestieri passare onde arrivare ai primi posti.

Se dopo aver per un anno, o al più per due, amministrata la giustizia, lo scabino non poteva passare a una carica più vantaggiosa o più stimata, ei non volea per lo meno essere totalmente rigettato dall' ordine della magistratura, e contentavasi provvisoriamente d' un impiego meno importante, sperando pure andare avanti in processo di tempo (1): ma la presentazione dei candidati o la loro nomina era sempre nel consiglio municipale, presieduto dai borgomastri: bisognava dunque che ciascuno scabino, per quel tempo in cui copriva una tal carica, si reggesse in guisa da meritare la benevolenza del consiglio stesso; siccome egli stesso apparteneva al corpo della magistratura, s' ei non si fosse curato dello spirito di corpo ed avesse voluto opporsi a manifeste usurpazioni, il suo interesse diretto imponeagli silenzio; chi avesse trasandato questo riflesso sarebbesi veduto fuor del caso di prestare alcun vero servigio a' suoi concittadini; ed avrebbe pure fatto votare unanimemente che l' anno successivo il tribunale sarebbe stato composto di giudici più docili (2), ed egli

(1) Essendo la città d' Amsterdam la più importante dell' antica repubblica, quella che esercitava la maggiore influenza e ad esempio della quale le altre città, massime della provincia d' Olanda, procuravano di reggersi, noi abbiamo precipuamente in vista la sua amministrazione: e le liste dei magistrati, la cui non interrotta successione vedesi pubblicata in testa della *Raccolta* de' suoi privilegi, provano la verità di quanto asseriamo. Lo stesso avveniva negli altri comuni, abbenchè l' aristocrazia patrizia non fosse ovunque portata al grado stesso.

(2) Abbiam visto, specialmente in Amsterdam, alcuni tribunali, convocati dai capi d' amministrazione, ricevere certe ingiunzioni

in perpetuo escluso da qualsiasi impiego. L'avvilimento della giustizia e il suo cieco assuggettimento all'amministrazione divenner vie più generali, e finirono per esser considerati nei Paesi-Bassi qual condizione ordinaria e naturale.

In forza dello spirito inerente al comune, i tribunali inferiori dei Paesi-Bassi, abbenchè permanenti, si vedean composti di giudici i quali sedeano solo per un limitato e breve spazio, e conseguentemente non si potea sperare di trovarvi nè i talenti e le cognizioni preliminari essenziali al giudice, nè l'applicazione costante ed assidua richiesta dalle sue funzioni: per lo spirito istesso, massime nelle province, dove gli riuscì di cancellare qualunque altra impressione, i tribunali vidersi avviliti e conculcati dall'amministrazione; i giudici non ambivano più i loro posti, e non li riguardavano omai più se non quali vie d'andare avanti, e non potevano come si doveva adempire il lor dovere. Nè i giudici soltanto risentivano il disgusto derivante dalla loro incomoda e falsa situazione; ma tale è dell'uomo: quanto più i tribunali vedeansi circoscritti in que' diritti che avrebber potuto e dovuto esercitare, tanto più davan opera a far provare a quelli che eran soggetti al loro potere l'estensione di questi medesimi diritti; que' tribunali che cedevano su qualche punto dalle loro attribuzioni, allorchè l'amministrazione opponea loro un ostacolo insuperabile, ostinavansi contro quelli che non potevano loro opporre alcuna resistenza; e niun giudice inglese, niun parlamento di Francia,

sui principii che avevano ammessi nelle loro sentenze, con ammonizione d'essere per l'avanti più circospetti o più consentanei alle viste dell'amministrazione.

spiegava verso gli accusati, o litiganti, e i causidici la sostenutezza e l'autorità d'un tribunale di prima istanza in Olanda (1): in breve ne vedremo le prove.

Ma se i tribunali affettavano un'alterezza fuor di proposito, non eran men servilmente dipendenti dai giurisperiti, i quali esercitavan la pratica nanti ad essi. Non si poteva esigere che un giudice si dedicasse ad uno studio penoso e spesso laboriosissimo, per non serbare il suo posto che soltanto uno o due anni; era dunque cosa rara il rinvenirne, specialmente nei più piccioli comuni, di dotati delle necessarie cognizioni; non era da supporsi che il funzionario nominato per sì breve spazio di tempo, trascurasse le sue ordinarie occupazioni, o il pensiero del suo avvenire; e i giudici, a meno che non fosser forniti di sostanze indipendenti, non lasciavano il loro commercio o la loro industria, oppure procuravano di rendersi accetti e brogliavano per gl'impieghi: finalmente la breve durata delle loro funzioni ad essi non permetteva di farsi una idea precisa della pratica giudiziaria, e di supplire al difetto della scienza o d'applicare esattamente la teoria mediante una giornaliera sperienza affatto indispensabile in mancanza di leggi scritte. I soli pratici, i quali per istato occupavansi della procedura, i quali eransi abilitati per alcuni studi preliminari, i quali tenevan dietro al corso degli eventi, i quali non si curavano d'intraprendere verun'altra carriera, i quali non dovevano pensare ad altra sorte avvenire, erano

(1) Abbiam più volte intesi certi Olandesi, anche vecchi magistrati, lagnarsi delle nuove leggi le quali impongono ai giudici l'obbligo di motivare le loro sentenze, perchè non è della dignità del magistrato il render conto al pubblico delle ragioni che lo hanno determinato!

capaci di porgere ai giudici quegli schiarimenti di cui non potevano far senza. Per una conseguenza necessaria, si videro padroni di quelle tradizioni onde componeansi la legislazione e la procedura, ed arbitri di fare adottare, siccome esistente secondo le consuetudini ricevute, qualunque abuso credevano convenire ai loro interessi, di rigettare tutto ciò che poteva semplificare la procedura, ordinare la legislazione od anche opporsi ad antiche abitudini, di introdurre gli assurdi più inconcepibili e più contrarii alle leggi. Vedemmo in Inghilterra la mancanza di leggi scritte supplita da alcune tradizioni costanti, da sentenze precedenti, dalla cognizione che ne hanno certi giudici inamovibili, i quali non possono occupare quei posti se non dopo aver fatta prova di scienza ed aver praticato per anni e anni il fôro; assicuratisi del lor destino dal momento che vengon nominati, non han più da pensare all'avvenire; hann'essi avuto il mezzo di rendersene padroni; e, ad onta di tutti questi vantaggi, ad onta della concentrazione della giustizia in una sola città, malgrado il picciol numero di giudici e le continue lor relazioni, avemmo occasione di notare l'incertezza del gius inglese; e quale esser non dovea quella dello stato della legislazione nei Paesi-Bassi, e massime in Olanda? Alcune poco certe nozioni sull'estension del potere, e per conseguenza sulla forza obbligatoria delle leggi generali, provinciali e municipali, sovente fra loro dissimili e talora opposte, e alcune consuetudini ed usanze alle quali concedeasi l'effetto d'abrogare, di modificare o di stabilire il diritto comune; la diversità d'opinioni di quegli autori de' quali fidavasi ciecamente; il piccol capitale che farsi poteva delle sentenze proferite da giudici i quali rimanevano in posto per solo un anno; la

gelosia di una città inverso l'altra, l'influenza dei pratici, ed altre consimili cause, concorrevano ad impedire l'adozione d'un sistema qualunque di legislazione: e vano sarebbe il voler farsi un'idea della instabilità del diritto che amministravano, senza motivare le loro sentenze, certi giudici spesso incapaci, e sempre poco avvezzi agli affari (1).

(1) Se abbiam dovuto fare un quadro poco lusinghiero dei tribunali dei Paesi-Bassi, e specialmente dell'Olanda, fu per l'inevitabile necessità d'esporre le istituzioni quali erano: fortuna che nell'applicazione l'integrità dei magistrati, e soprattutto la loro incorruttibilità, non solo temperavano quegli effetti che avrebber potuto temersi da siffatte istituzioni, ma che erano sì grandi l'austerità e l'impero dei costumi, che forse in verun paese di Europa non era la giustizia amministrata con maggiore equità.

CAPITOLO NONO.

Istituzione delle corti permanenti.

Altra delle conseguenze necessarie del vincolo feudale e del concatenamento dei signori (*suzerains*) e dei vassalli è l'idea degli appelli in materia giudiziaria: abbiam varie volte sviluppato il come la sommessione del vassallo al tribunale del suo signore (*suzerain*) dovea produrre la subordinazione della sentenza emanata da questo vassallo al decreto della corte superiore del suo signore (*suzerain*), e via discorrendo sino al sovrano: non altramente esser dovea la bisogna nei Paesi-Bassi: e le sentenze dei signori, non che quelle dei comuni, non potevano esser considerate impugnabili davanti alla corte di colui dal quale dipendevano. E però noi vediamo, sin dai tempi i più lontani, i duchi, i conti di que'paesi giudicare, assistiti dai loro vassalli immediati, le controversie dei loro vassalli, o nobili, o corporazioni comunali, non che le sentenze proferite da codesti vassalli o in codesti comuni (1).

(1) In un documento dell' anno 1435, riportato da van de Wall, *Hand. V. Dordrecht*, tomo I, pag. 150, si contiene il parere dato al conte d' Olanda da molti pari della contea, nella controversia

Que' signori ai quali obbedivano i territorii chiamati poscia provincie de' Paesi-Bassi, non erano indipendenti, ma tutti eran soggetti o all' Impero o alla Francia: dovean quindi partecipare delle usanze di quella monarchia alla quale spettavano; e solo insensibilmente e via via che venner riunendosi fra le mani di principi bastantemente potenti per mirare alla sovranità assoluta, si potè volger l'animo a dar loro alcune istituzioni particolari. La Fiandra, di cui l' Artesia facea parte, era uno dei grandi feudi della Francia; e il conte, come tale, era soggetto alla giurisdizione della corte dei pari di Francia (1). Il parlamento di Parigi, come corte sovrana del ducato di Francia, non poteva pretendere alcuna giurisdizione nella contea, come non erasi mai arrogato il dritto di conoscere delle cause pendenti in Provenza o nel Delfinato. Ma i conti di Fiandra, per la loro alleanza coi loro vicini feudatari dell'Impero, e coll' Inghilterra, aveano spesso mantenuta la loro indipendenza contro i re di Francia, ed eran coi loro signori (*suzerains*) in quasi perpetua guerra; quindi abusavano i re del loro potere allor quando eran dessi i più forti,

della città di Dordrecht co' suoi vicini sul diritto *d' étaple*. In Fiandra, il conte giudicava gli scabini delle città. D' Oudegherst, *Annali di Fiandra*, capit. 170.

(1) Avvi un esempio per più titoli interessantissimo, d' una querela giuridica per dinegata giustizia e violazione di privilegio fatta alla corte del re di Francia, Filippo l'Ardito, prima dell' istituzione dei parlamenti permanenti, da quelli di Gand contro la contessa Margherita. E' pare che l' autorità di quel tribunale non fosse affatto immune da taccia, e che il re non potesse giudicare se non assistito dai pari; ma i documenti dimostrano che la competenza derivava da un compromesso *de consensu eorumdem*, indi dalle negoziazioni del conte di Blois e del tesoriere di Laon. Lesbroussart, note a d' Oudegherst, *Annali di Fiandra*, capit. 121.

per ricattarsi della frequente disobbedienza de' loro vassalli; e a simili motivi voglionsi attribuire le pretese che tanto spesso incontransi nell' istoria del parlamento di Parigi e della contea di Fiandra, sul diritto di giurisdizione alternativamente esercitato dal parlamento sulla Fiandra, o rigettato dai conti e dagli abitanti della contrada, non che la poca influenza ch' ebbe sulla Fiandra l' istituzione dei parlamenti in Francia.

Quelle parti dei Paesi-Bassi che dipendevano dall'impero conoscevano esse pure gli appelli, comecchè non vi siano più antichi di quel che in altri stati d' Europa (1); le corti eran tenute dai signori nei luoghi in cui si trovavano e in epoche indeterminate, secondo ch' esigevano certi casi o le circostanze del momento: e quantunque non fossevi per anco veruna corte permanente, gli appelli si eran fatti più frequenti e se ne parla più volte nel secolo decimoquinto (2).

(1) Non si fa menzione alcuna d' appelli in una carta di Guglielmo, conte d' Olanda, re dei Romani, alla città di Dordrecht, del 28 gennaio 1252; le parole, *Praeterea quamcumque electionem » juris justiciarius, scabini et consiliarii, salvo jure nostro, fecerunt ratum, observabimus, nec nos nec aliquis judex noster » amplius judicabit quam scabini sententiaverint,* » altro non indicano tranne il diritto di non esser giudicato arbitrariamente: è la stessa clausola che quella della gran carta d' Inghilterra, del privilegio concesso dall' imperator Corrado, del festoso ingresso dei duchi di Brabante: e van de Wall, *Handv. V. Dord.*, tomo I, pag. 24 *in notis*, ha preso abbaglio nel creder che gli appelli fossero frequenti nel secolo decimoterzo e nell' applicare questi termini a un privilegio d' ultima istanza.

(2) Si veggano *Lettere del duca Alberto di Baviera, conte di Olanda*, del 26 novembre 1364. V. D. Wall., *Handv. V. Dord.*, tomo I, pag. 275.

Se abbiam vista la gran carta dell'Inghilterra preparare, sin dal secolo decimoterzo, lo stabilimento dei tribunali; se la Francia aveva alcuni parlamenti permanenti in sull'incominciare del secolo successivo, i Paesi-Bassi non erano tanto inoltrati. I signori non potevano stabilire nei loro feudi ciò che non vedean praticarsi dal loro feudatario principale (*suzerain*); e' non poteano esigere dai loro vassalli quella obbedienza ch'eglino avrebber poi ricusata a colui dal quale avute aveano le loro terre; non avrebbero insomma voluto dare un esempio che potea diventar fatale alla loro indipendenza. La tenue autorità degl'imperatori eletti a vita, i quali, non trasmettendo la corona ai loro posteri, non potean riunirvi i loro dominii particolari, e amavan meglio di stabilire i diritti dei loro discendenti, vassalli dell'Impero, anzi che quelli d'un successore estraneo alla loro famiglia, avea fatto sì che non si istituisse un tribunal permanente in Germania; e quello che videsi costituito dippoi, sotto il regno di Massimiliano I, nel 1495, non ebbe mai un potere molto esteso. Durante quell'intervallo, i conti di Fiandra, intesi a difendere la loro indipendenza contro il loro signore (*suzerain*) non erano capaci di stabilire tribunali permanenti: ora il parlamento di Parigi giudicava al supremo grado la Fiandra, o in tutto, o in parte, secondo che la sorte aveva arriso alle armi del re; ora il conte Luigi di Male si facea venir dietro una specie di corte, i cui membri facean qualche giro nella contea (1); ora i conti e i suoi

(1) I duchi di Borgogna, Filippo il Buono e Carlo il Temerario, avevano al loro seguito una corte ambulante e andavano a rendere la giustizia nei varii loro stati. *Pontus Heuterus, rer. Burgund., ad*

successori reggevano l'ultima istanza dei tribunali del paese affine di sottrarsi alla giurisdizione del parlamento di Parigi; ora veniano stabilite alcune corti effimere, o in Gand, o in Ipri (1). Riscontrasi per tutto confusione e incertezza; naturale conseguenza del sistema feudale, massime allorchè in sul finire e signori (*suzerains*) e vassalli, e nobili e comuni, procacciavan sottrarsi ai loro doveri e li disconoscevano o s'infingeano di non conoscerli.

Alla casa potente che riunì successivamente tutte le province dei Paesi-Bassi era riserbato il formare alcune istituzioni permanenti di tribunali nanti i quali potrebbero essere insinuati gli appelli dalle sentenze proferite in prima istanza dai vassalli, o signori, o comuni; e sognatamente sotto i sovrani della casa di Borgogna noi vediamo stabilirsi alcune corti in tutte le province, a misura che le passavano sotto il loro dominio. Il ducato del Brabante, la contea di Fiandra, quella d'Olanda e di Zelanda (2) vanno a lei debitori delle loro corti provinciali: la Gheldria, sempre spettanto ad un sovrano particolare, risentivasi di codesto esempio; e i vincoli personali esistenti fra i duchi

ann. 1455 e 1469: l'ultimo di questi duchi istituì di poi alcune corti permanenti.

(1) D'Oudegherst, *Annali di Fiandra*, capit. 170. Saria molto difficile tener dietro esattamente alle variazioni che ha provato questa parte delle istituzioni giudiziarie in ogni provincia: ma questa difficoltà vinta presenterebbe poi qualche utile risultato? Ne dubito.

(2) Non solo perchè l'Olanda e la Zelanda erano da gran tempo state unite sotto la potenza del medesimo principe, noi ne facciamo una sola contea; ma questa denominazione in singolare è fondata su alcuni decreti dell'alta-corte di Malines. Christinaeus, *Decis. cur. Mechl.*, vol. I, dec. 183, n.° 135. Per questa istessa ragione la medesima corte giudicava gli appelli dell'Olanda e della Zelanda.

di Gheldria, molti de' quali furono allevati nella corte di Borgogna, e questi signori, non che le intime relazioni degli abitanti di quelle contrade limitrofe, procurarono a quel ducato l'istituzione d'una corte d'appello (1).

Le corti d'appello non vennero istituite simultaneamente, ma via via che le varie signorie andavano toccando a qualche principe della casa di Borgogna; e la loro giurisdizione era ristretta a ciascuna di queste signorie, quali trovavansi costituite in quell'epoca: per siffatto modo essendosi il ducato di Limburgo trovato unito a quello del Brabante, allorchè quest'ultimo passò ai duchi di Borgogna, la corte di Brusselles si vide giudice d'appello dei due ducati, mentre avendo l'Over-Yssel (2) obbedito ai duchi di Gheldria, ma essendo stata unita ai territorii dei duchi di Borgogna

(1) V'ha alcuni autori olandesi i quali vedendo in qualche documento anteriore alla sovranità dei duchi di Borgogna fatta menzione d'un consiglio e di consiglieri del principe, sonosi ingannati circa all'epoca delle istituzioni delle corti d'appello. Si vegga S. van Slingeland, *Staatkundige geschriften*, tomo I, pag. 70; ma, egualmente che in tutte le altre parti d'Europa, gli antichi conti d'Olanda avevano un consiglio ed una corte; se non che questa non era fissa e permanente, e il conte chiamava que' suoi servitori e vassalli ch'ei stimava a proposito.

(2) L'Over-Yssel era spesso dipendente dal vescovo d'Utrecht; e il vescovo David di Borgogna, quel desso che istituì la corte provinciale d'Utrecht, colse un momento opportuno per creare una corte d'appello per l'Over-Yssel, intitolata *schijve* (tavola rotonda); ma, espulsi da questa provincia, i vescovi non poteron mantenerla, tanto meno chè risiedeva a Wyk te Duurstede vicino a Utrecht. L'imperator Carlo V tentò da capo di creare una corte in quella provincia, ma dovè abbandonarne il pensiero in vista del malcontento dei nobili e delle città dell'Over-Yssel. Si vegga Revius, *Daventria illustrata*, e *Libelli d'Utrecht*, vol. II, pagine 947 e 948.

molto tempo prima della sommessione di essa provincia. rimase senza corte permanente d'appello sino al 1805: fenomeno unico nei Paesi-Bassi ed anzi nella massima parte d'Europa, la cui singolarità non può raffrontarsi se non a ciò che avveniva nel paese adiacente della Drenta, dove, sino alla stessa epoca, non era che un solo tribunale giudicante in prima ed ultima istanza, il quale poi non tenéa seduta se non in certe epoche determinate.

I sovrani della casa di Borgogna conobbero ben presto che, a stabilire un punto di riunione fra i loro varii stati e per fonderli insensibilmente in un paese solo, era mestieri la comunanza d'amministrazione e di giustizia: e però fu per tempissimo obbietto d'ogni loro sforzo l'istituzione d'una corte suprema che giudicar potesse in ultima istanza sovra tutta l'estensione dei Paesi-Bassi. I principi non erano allora padroni d'introdurre quelle innovazioni che estimassero opportune; rattenuti dai vincoli già per essi contratti inverso i loro vassalli nel dare l'investitura del loro feudo, e verso i loro comuni nel concedere o confermare carte o privilegi, trovavansi in opposizione con quei nobili o corpi potenti che l'interesse comune riuniva tostochè violato si fosse il menomo articolo; e, qualunque si fosse la potenza d'un monarca, e' non potea se non di rado usare forza aperta; il più delle volte i mutamenti di gran momento eran l'opera di alcune negoziazioni. La maggior parte delle province avean successivamente ottenuto il privilegio di non vedere avocare le loro cause: il qual privilegio era in fondo in fondo una conseguenza necessaria del regime feudale, ma avrebbe potuto patire qualche pregiudizio allorchè il signore trovavasi in possesso d'altro feudo eguale a quello da esso precedentemente posseduto;

e se l'Olandese e l'Annono non potevano esser giudicati se non dal conte d'Olanda o d'Annonia, dietro il parere de' suoi vassalli, un tal diritto avrebbe potuto incontrare qualche difficoltà allorchè la persona medesima vedeasi investita delle due contee; occorsero allora appositi privilegi perchè l'Olandese non fosse giudicato che dietro il sentimento dei vassalli olandesi, e l'Annono dietro quello dei vassalli del conte d'Annonia. Quanto più estranei l'uno all'altro erano i feudi riuniti sotto la medesima persona, tanto più dovea simile privilegio stare a cuore agll abitanti. Poteano agevolmente gli abitanti del ducato di Limburgo o del marchesato d'Anversa identificarsi con quelli del ducato del Brabante, e un possesso continuato dei medesimi principi avrebbeli senza difficoltà confusi in una sola provincia; ma ben altramente camminava la cosa circa alla contea d'Olanda e il ducato di Baviera, abbenchè uniti per lunga pezza. La distanza dei luoghi; la diversità di costumi, d'usanze e di lingua; le poche relazioni infra gli abitanti; i paesi che li separavano, spettanti ad altri principi, formavano un ostacolo insuperabile all'intima loro unione, e gli Olandesi dovean diventare ogni dì più gelosi di non esser tirati davanti a un tribunale bavaro, come i Bavari di non esser giudicati in Olanda.

Se tutti i Paesi-Bassi fossero stati dipendenti dai duchi di Borgogna, naturalissima cosa sarebbe stata l'istituzione d'un tribunal permanente superiore, che avesse adempiute le funzioni giudiziarie delle corti signoresche dei duchi; ma il conte di Namur e quello d'Olanda erano feudatarii immediati dell'Impero, come il duca del Brabante e di Gheldria; il conte di Fiandra dipendea dalla Francia al pari del duca di Borgogna. D'altra parte, se gl'imperatori

avesser piuttosto stabilito il tribunal supremo dell' Impero, come no 'l fecero che nella famosa dieta di Worms nel 1495, forse chi sa se ai duchi di Borgogna fosse venuto fatto di sottrarre alla sua giurisdizione una parte dei feudi imperiali? Checchè ne sia, Carlo il Temerario, nel 1473 (1) gittò le prime fondamenta d' un tribunal d' appello comune a tutti i Paesi-Bassi che in allora facean parte de' suoi dominii; stabilì a Malines un gran consiglio destinato a ricevere gli appelli di tutte le provincie, e mandò ad effetto l' idea già concetta da Filippo il Buono (2). Niun motivo poteva onestare una tale istituzione, che era una manifesta usurpazione d' un diritto di signoria (*suzeraineté*) su le contee e i ducati, diritto che non competeva se non agli imperatori, ed in parte ai re di Francia: e quindi sembra che la debolezza dell' imperatore Federigo III, e fors' anco

(1) D' Oudegherst, *Annali di Fiandra*, capit. 170, Christinaeus, *Decis. cur. Mechl.*, vol. I, dec. 3, n.° 11. L' editto del duca Carlo, nel quale è stabilita la corte di Malines col titolo di *parlamento e corte suprema*, si trova nella *Collezione dei Libelli del Brabante*, tomo IV, pag. 321, dove la rubrica indica falsamente essere un editto dell' arciduca Filippo, del 1503, il quale editto viene immediatamente dopo quello dell' avo di lui.

(2) Tanto asseverano gli autori di quel tempo: d' altronde ciò che non può lasciar dubbio alcuno sull' intenzione dei sovrani si è che non solo il duca Carlo ottenne per l' erezione di questa corte un' autorizzazione dell' imperatore Federigo III, ma che suo padre David di Borgogna, il quale occupava in allora la sedia vescovile d' Utrecht e i cui estesi possessi non eran per anche secolarizzati, ottenne lo stesso anno 1473 una simile autorizzazione imperiale: *Libelli d' Utrecht*, vol. II, pag. 908. Christinaeus, nel dar conto dell' istituzione del consiglio di Malines si è sbagliato all' ingrosso dicendo che è stato creato sul modello della camera imperiale di Spira, mentre questa camera fu eretta solo nel 1495, e fissata a Spira nel 1530.

il dispetto per non aver potuto organizzare un tribunale comune a tutta la Germania, lo inducessero ad autorizzare l'erezione della corte di Malines, e che codesto rescritto imperiale sia stato il pretesto di cui sonosi richiamati i duchi di Borgogna.

Frattanto le corti provinciali, o permanenti, o nella vecchia loro forma che identificavale cogli stati della provincia, non poteano veder di buon occhio un'istituzione che le facea scapitare dall'antica loro indipendenza, e che offuscava totalmente il loro splendore; profittaron elle di tutte le congiunture che s'appresentarono per contrariare il gran consiglio di Malines. Soventi volte, gli è il primo decretista di questa corte che lo assevera (1), soventi volte il duca Carlo avea presieduto in persona il parlamento ch'egli avea composto di quanti rinvenir potè più illustri soggetti: avea nominato cancelliere, primo presidente della corte, un cavaliere distinto; un conte, e due cavalieri del toson d'oro, eran del novero dei consiglieri di spada; nulla mancava per assicurargli il primo rango; ma, appena morto il duca davanti a Nancy, la minorità dell'unica sua figliuola, e la guerra di Francia dichiaratasi di lì a poco, porsero ai Paesi-Bassi i mezzi onde sottrarsi al novello giogo che loro imponeasi: Maria fu costretta a cedere ai voti de'suoi sudditi; e quantunque il governo non perdesse mai di vista un oggetto di sì gran momento, il gran consiglio di Malines fu soppresso, salva sempre una specie di supremazia che il consiglio del sovrano, che accompagnava la sua persona, esercitava pur anche sulla giustizia.

(1) Christinaeus, *Decis. cur. Mechl.*, vol. I, decis. 3, n°. 13.

Solo nel 1503 a Filippo arciduca d'Austria, in vista di suo padre Massimiliano allora imperator regnante, duca di Borgogna, e, come tale, signore della massima parte dei Paesi-Bassi, qual figliuolo di Maria, e re di Spagna pel suo matrimonio con Giovanna, figlia unica di Ferdinando il Cattolico, re d'Aragona, e d'Isabella regina di Castiglia, a Filippo, si disse, venne fatto di stabilire un tribunal supremo per tutte quelle province dei Paesi-Bassi che erano sotto la sua dominazione: un più consolidato potere obbligò le autorità inferiori a portar pazientemente ciò che non poteano impedire; e la potenza di suo figlio, l'imperator Carlo V, e quella di suo nipote, il re di Spagna Filippo II, non permisero ai popoli d'intentar nulla contro simile istituzione. L'intervallo della soppressione della corte di Malines era stato l'epoca della creazione della camera imperiale in Germania; e reca sorpresa come mai l'imperatore permettesse, quasi simultaneamente, l'erezione d'un altro tribunale eguale nei Paesi-Bassi che si consideravan tuttavia far parte dell'impero; ma, pria di tutto la division dell'Impero in circoli, misura indispensabile per assicurare l'autorità della camera, è d'una data posteriore; eppoi si può credere che, se gl'imperatori cercavan da gran tempo di ristabilire la loro giurisdizione, la dieta di Worms, la quale fissò la camera imperiale, lasciasse troppo poca influenza all'imperatore perchè le sue risoluzioni potessero andare a verso a Massimiliano; finalmente i Paesi-Bassi erano il patrimonio del figliuolo dell'imperatore, ed egli stesso aveali amministrati, vivente Maria, e durante la minorità di Filippo, di modo che consideravali già come suoi, e non avrebbe voluto assoggettare la sua famiglia ad un'autorità dominata dalla dieta dell'impero.

Stabilita che fu la corte di Malines in corte d'appello, dalla quale dipendevano tutte le province dei Paesi-Bassi, i sovrani non tardarono a farla servire per unire in un sol paese tutte quelle contrade, e per far dileguare ogni menoma differenza che tra loro passasse. Come nell'amministrazione gli stati-generali, convocati a Brusselles, doveano a lungo andare far cessare la tenuta degli stati-generali, così pure la corte di Malines doveva o surrogare le corti d'appello facendo autorizzare gli appelli immediati (*omisso medio*) dei tribunali inferiori, o far declinare queste corti al grado dei tribunali concedendo loro molta giurisdizione in prima istanza. Doveva essa diventare un mezzo per cui schiacciare i poteri intermediarii fra il sovrano e i suoi sudditi, e produrre o un dispotismo assoluto se il popolo non fosse stato tenuto in verun conto, o un regime bene temperato se l'intera popolazione e la nazione nella sua generalità fossero state ammesse a compartecipare dell'autorità amministrativa e giudiciaria. Carlo V avea già confiscati i privilegi della città di Gand, ma il fece però in occasione d'una manifesta ribellione, colle armi alla mano e in atto di conquistare; un tal pretesto non presentavasi sempre, e simil vantaggio costava troppo: un'autorità giudiziaria poteva in poco tempo, e mediante una perseveranza autorizzata e sostenuta dal sovrano, metterlo in diretto contatto colla nazione rimovendo tutti gli ostacoli che separavanli: erano già tornati vani i tentativi di molti mezzi, allorchè il re di Spagna, adducendo la ragione di voler conoscere i privilegi dei paesi di qua (era questo il nome collettivo ch'ei dava alle sue provincie dei Paesi-Bassi), ordinò che la corte di Malines verificasse ogni e qualunque privilegio, ed annullò que' che non fossero

stati confermati da essa corte, la quale diveniva per siffatto modo padrona di ristringere i diritti e le immunità delle provincie, dei nobili e delle corporazioni (1).

Tutti gl' interessi dell' aristocrazia si videro lesi con tal misura, la quale da un lato non era abbastanza ben preparata, e dall' altro troppo debolmente sostenuta, specialmente riguardo alle circostanze del momento e alla distanza dal centro della monarchia; la rivoluzione dei Paesi-Bassi fu l' immediata conseguenza di questa impresa, che perciò andò totalmente a vuoto quanto sia a quelle provincie che distaccaronsi dalla monarchia spagnuola, ed anche circa a quelle che vi rimasero unite, nelle quali fu giocoforza andare a bell' agio, ed esser riguardosi inverso gli abitanti. Vedemmo già che cotesta rivoluzione assunse solo accidentalmente un carattere religioso, e che diè origine ad uno stato repubblicano al quale tutti i principali capi delle turbolenze erano assai lungi dal pensare.

Le conseguenze dell' istituzione d'un tribunale superiore e centrale si erano fatte sentire a coloro i quali, o per la loro nascita, o per gl' impieghi di magistratura che coprivano, trovavansi alla testa dell' aristocrazia nobile e

(1) Noi non possiamo dar l' animo a credere che sia mai stata intenzione del principe di ristringere codesta picciola parte dei privilegi che aveano effettivamente in mira il popolo, come quello che fissava la somma onde si potea redimere la confisca: non eran invise che le autorità aristocratiche, le quali facean ravvisare come popolari quegli usi che loro assicuravano tutto il potere, per indurre il popolo a sostenerle. La libertà di coscienza non era per niun conto guarentita da veruno di questi privilegi; la libertà pubblica, l' indipendenza del cittadino, l' eguaglianza in faccia alla legge, la pubblicità, l' influenza della nazione sul suo governo, la sicurezza contro le tasse arbitrarie, non eran nè pure l' oggetto di tutte queste carte.

comunale; furono esse la precipua causa dell' insurrezione, e doveau naturalmente avere in vista l' abolizione di qualunque corte centrale: ma queste conseguenze non poteano sfuggire alla sagacità del principe d' Orange, il quale non aspirava nientemeno che ad assicurarsi la sovranità delle proviuce smembrate dalla monarchia spagnuola; ei non potea vedere che a malincuore infrangersi il più efficace strumento del potere che fidava fissare nelle mani di lui e de'suoi discendenti. Se avuta avesse l' imprudenza d'opporsi al voto pubblico, e di voler mantenere quelle cose che tutti queglino de'quali abbisognava consideravano come oltremodo contrarie ai loro interessi, scorgeva ben egli che lasciando passare que' primi momenti di fervore e di entusiasmo che gli davauo un potere effrenato, correa rischio di non poter riuscire dappoi a stabilire un' istituzione tanto utile alle sue mire: coll' ordinaria sua prudenza contentossi infrattanto di porre una pietra sulla quale, ove i suoi progetti fossero stati coronati da un felice successo, o piuttosto se il ferro d'un assassino troncato non avesse prematuramente il filo de' giorui suoi, potea facilmente fondare quell' intero edificio che avea in vista: ell' è questa l' origine dell' alta corte d' Olanda.

Il re di Spagna era stato dichiarato decaduto dal trono; l' unione d' Utrecht, formata qualche anno dopo, riconosceva ostensibilmente l' arciduca Matteo per suo capo; ma la sovranità delle contee d' Olanda e di Zelanda era già stata definitivamente deferita al principe d' Orange: intanto che le altre province seguissero l' esempio, e che questa sovranità generale esser potesse proclamata, il principe aveva un interesse a conservare l' idea d' una corte più alta di quella della provincia, per aver quind' innanzi il

pretesto d'estendere la sua giurisdizione sovra tutto il paese del quale fosse stato sovrano. Per siffatti motivi, e non già per le frivole cagioni contenute nell'ordinanza del 15 maggio 1582 (1), egli creò un'alta corte incaricata di conoscere degli appelli dalla corte provinciale d'Olanda. Una tal novità esser dovea soltanto il primo passo; e la provincia di Zelanda, che erasi in qualche guisa ricostituita separatamente dopo la rivoluzione, fu prima a dar l'esempio d'una sommessione all'ultima istanza di cotesta corte, abbenchè alcune circostanze abbian ritardata una tale accessione fin dopo l'assassinio del principe, e l'ordinanza sia solo del 3 agosto 1587 (2).

Se potesse esservi alcun dubbio sulle vere cause della istituzione d'un secondo appello per le provincie d'Olanda e di Zelanda, l'istoria d'un'epoca ahi troppo celebre ne porgerebbe una prova inconcussa. È inutile investigare se un secondo grado di giurisdizione, ben lungi dall'essere un vantaggio per un popolo, non sia più presto un grave onere pel ritardo delle cause, per le spese cagionate ai litiganti e i dispendii a carico dello stato, prescindendo da que' conflitti di giurisdizione ai quali dà troppo alimento la multiplicità delle istanze: trattasi anche meno di provare

(1) Questi motivi sono che, pel mantenimento della polizia e dell'ordine nei paesi d'Olanda, di Zelanda e di Frisia, è necessario siavi una corte che possa conoscere degli appelli dalla corte provinciale d'Olanda. *Libelli d' Olanda,* vol. II, pag. 789. È chiaro che questi motivi non son vuote ciancie; che doveano valere ugualmente per tutte le province; e che non potevano mai condurre allo stabilimento d'un nuovo tribunale d'appello per la sola provincia d'Olanda.

(2) *Libelli d' Olanda,* vol. II, pag. 838.

che conosceasi questo vero nei Paesi-Bassi, dove, in processo di tempo, sollecitossi come un favore la facoltà di passare un grado di appello, e d'ottenere il dritto d'appellare addirittura dai tribunali dei comuni all'alta corte, saltando la corte provinciale (1): ma ci fermeremo al processo fatto per ordine del principe Maurizio a parecchi distinti funzionari, alla testa dei quali vedesi lo spettabile gran-pensionario Olden-Barneveld e il dotto Grozio. Col pretesto che codesti accusati non eransi renduti colpevoli verso la provincia alla quale si erano specialmente attaccati, ma si inverso l'union generale delle provincie, venne stabilito che niuna corte provinciale era competente, e che occorreva una corte specialmente a tal uopo delegata, composta di membri cavati da ciascuna provincia. Il pretesto di questa delegazione non era per avventura destituito di fondamento, e in sè stessa l'istituzione sarebbe stata necessaria, purchè fosse stata permanente e fondata sur una legge anteriore: ma il principio allegato supponeva una certa supremazia di tutta quanta la confederazione su ciascuno de' suoi membri, che non era mai stata riconosciuta, e che, ammessa che fosse stata, conducea necessariamente alla sovranità di codesta medesima confederazione in fatto di giustizia, che è quanto dire allo stabilimento d'un solo tribunal superiore comune a tutte le provincie, segreto oggetto dei voti del principe Guglielmo. L'atto senza modo arbitrario di Maurizio che esercitava in quel tempo non solo la sovranità, ma sì il più assoluto impero, stabilì di fatto, comecchè per solo un momento,

(1) O d'esser ammesso a litigare in prima istanza davanti alla corte.

quella corte che suo padre erasi inutilmente provato ad ottenere; la durata di quest' atto o la sua frequente reiterazione avrebbe ristabilite le principali querele che avean dato causa alla gran rivoluzione.

Gli effetti di codesta rivoluzione fecersi, come si può credere, sentire in quelle provincie che rimasero attaccate alla monarchía spagnuola. Si dovette allentar la mano su di un punto sì forte contrastato, per non inasprire lo spirito pubblico, anche in quella parte della nazione che volevasi opporre ai sollevati. Coll' andar del tempo i sovrani di quelle provincie non sentironsi forti abbastanza; e non curaronsi più che tanto d' una porzione del lor territorio assolutamente isolata dal rimanente dei loro stati, per attaccare di primo slancio una istituzione la quale, opposta ai privilegi e ai voti degli abitanti, non prometteva un' utilità proporzionata a quegli sforzi che avrebbe potuto costare. La corte di Malines continuò a sussistere dopo la separazione di quelle provincie che si costituirono in repubblica; ma non potè sostenere lo splendore destinatole, nè raggiungere lo scopo della sua istituzione.

CAPITOLO DECIMO.

Opposizione delle corti e dei tribunali.

È nella natura umana una brama di soprastare o di francarsi da tutta autorità superiore, che non può esser doma se non a forza di ragionamento e per via d'una intima persuasione della necessità o dell'utile di una tal sommessione: pochi son que' che si arrendono a simile convinzione, ove non sia sorretta da forze bastevoli a rendere impossibile qualunque resistenza; ma non si dà quasi esempio che una corporazione siasi di buon suo grado sottomessa ad una autorità di cui trova il modo d'eludere l'influenza; e lo spirito di corpo dirige e sostiene certe pretese che l'ambizione d'un individuo lascerebbe facilmente andare. Quanto più ci addentriamo nella disamina delle istituzioni giudiziarie dei Paesi-Bassi, tanto più si vien toccando con mano questa verità già per noi spesse volte indicata.

La prima introduzione degli appelli fu guardata di malissim' occhio dai signori sin allora avvezzi a veder rispettare ciecamente le loro decisioni, e i quali non poteano formarsi un'idea d'un' autorità superiore, che fosse osa di riformare codeste sentenze: quindi vennersi introducendo appoco

appoco, e i primi vassalli si opposero alle pretese tanto dei feudatari principali (*suzerains*) quanto di quelli i quali, dopo aver litigato nelle loro corti, ardivan dirigersi a un tribunale più alto. Si usarono le più violente misure contro que' litiganti che interponeano un ricorso, il quale, insino a che l'uso non l'ebbe reso generale, dovea esser considerato qual mancanza di rispetto, qual disobbedienza, qual fellonia (1). Contuttociò que' vassalli cui venia fatta giustizia nella corte del loro signore (*suzerain*), i quali doveano rispettare per sè stessi le sentenze proferite da questo signore dietro il sentimento dei loro pari, e i quali non ardivano opporsi a quel signore cui prestato avevano fede e omaggio, s'avvezzarono insensibilmente a vedere le loro sentenze impugnate nanti a quelle corti istesse dove non isdegnavano difendere le lor proprie persone e i loro interessi: alcuni riflessi particolari, il rispetto personale o l'attaccamento verso il signore, i favori che ne speravano, la sua disgrazia che temeano d'incorrere, le precauzioni che misero in salvo il loro punto d'onore, fecero loro successivamente abbandonare tutte le pretese all'ultima istanza nei loro feudi; mentre che le controversie insorte, segnatamente in Germania, sui privilegi *de non appellando*, di cui terrem parola in appresso, non si riferiscono che ad alcuni principi i quali, sottraendosi alla giurisdizion superiore, desideravano al tempo stesso di far cessare il riconoscimento di signoria (*suzeraineté*), che vi è inerente.

(1) Veggasi qui sopra, tomo I, lib. II, capit. 19; tomo III, lib. IV, capit. 5. Si aggiungano a quanto abbiam detto gli argomenti di Savigny, *Gesch. des Römischen Rechts im Mittelalter*, tomo I, pag. 251.

Se in Inghilterra venne fatto al re di distruggere le giurisdizioni subalterne; se in Francia gli appelli s'introdussero generalmente e senz'alcuna opposizione, gli è chè le sentenze di prima istanza eran tra le mani della nazione medesima o di qualche individuo; ma l'autorità che esercitavano i comuni nei Paesi-Bassi rese più difficile l'introduzion degli appelli; la perpetua opposizione per lo spirito di corpo nei comuni, alimentata dal mutuo incoraggiamento dei membri di codeste corporazioni, e non combattuta da quei riflessi che poteano esercitare una certa influenza sul modo particolare di procedere degl'individui, si organizzò in modo veramente sorprendente, e continuò a combattere l'influenza e l'autorità delle corti stabilite. In molte parti i comuni giunsero ad innalzarsi sopra a qualunque autorità di giustizia; la lotta fu ovunque sensibile, e produsse i più curiosi effetti agli occhi dell'osservatore attento.

Nei tempi più remoti, i signori delle varie parti dei Paesi-Bassi giudicavan nelle loro corti tutte le cause dei loro vassalli immediati, e a provvedere codeste corti di giudicanti vi chiamavano quegli altri loro vassalli immediati, che non erano parti in causa, e che si trovavan sul luogo della loro momentanea residenza, od altri de'quali per talenti, per probità, per le cognizioni particolari nella soggetta materia, o tutt'altro motivo di convenienza, desideravano il parere: era questo l'andamento delle sentenze in tutta Europa; e troppo frequenti ne son gli esempi nei Paesi-Bassi perchè sia necessario allegarli. Avendo i comuni ottenute alcune carte di corporazione, furon essi considerati come egualmente vassalli immediati di quello che aveali francati: e come tali furon soggetti alla giurisdizione

della sua corte. Le città libere imperiali che si trovavan ne' Paesi-Bassi eran troppo poco degne di considerazione, eran troppo lontane dal centro dell' impero, e la potenza degl' imperatori era troppo male stabilita per difendere la loro indipendenza contro i vassalli dell' impero medesimo; caddero sotto il potere dei signori dei paesi limitrofi, tranne la sola città di Nimega, che, un giorno residenza imperiale e celebre qual altra delle capitali dell' impero di Carlomagno, d' Ottone il Grande e di Federigo Barbarossa (1), fu indegnamente data in pegno, per meschina somma, al conte di Gheldria da Guglielmo, conte di Olanda e re dei Romani (2).

Gli appelli s' introdussero insensibilmente nei Paesi-Bassi come in tutta l' Europa, e i signori vi si sottomisero senza mover lagno; non s' incontrò difficoltà alcuna sugli appelli dalle giustizie di questi signori, mentre i comuni saltaron fuori con certe pretese prima non conosciute. In Fiandra e in Olanda, dove questi comuni erano più potenti, aveano incominciato per reclamare il diritto di sedere nella corte del conte in sul fare dei grandi vassalli; e dacchè il dovere d' assistere il signore (*suzerain*) nella sua corte fu ravvisato come una prerogativa onorifica e lucrativa, i comuni obbligarono i signori a chiamarli nelle loro corti. Quindi gli Annali di Fiandra e que' d' Olanda son pieni zeppi di esempi, in cui i conti amministravan la giustizia

(1) Esiste un diploma dell' imperator Carlo IV, del 1387, il quale conferisce alla città di Nimega gli stessi privilegi che a quella d' Aix-la-Chapelle.

(2) Il diploma, che è datato da Aix-la-Chapelle, del 14 giugno 1248, trovasi nella *Raccolta delle Carte d' Olanda*, di van Mieris, vol. I, pagine 249 e 250.

dietro il parere non solo dei loro vassalli nobili, ma altresì dietro quello dei comuni (1). Ma in poco d'ora, sia che pretendessero esser superiori ai vassalli nobili, sia che, senza spiegare una simil pretesa, volesser soltanto costituire una classe separata, sta in fatto che i comuni di Fiandra ottennero, o piuttosto supposero avere ottenuto un privilegio assai bizzarro, quello cioè di non esser giudicati in appello se non giusta il parere degli altri comuni, esclusi i vassalli nobili del conte; e gli appelli da ciascun tribunale delle sei primarie città di Fiandra, delle quali l'Artesia allora facea parte, Arras, Gand, Bruges, Ipri, Lilla e Douai, eran giudicati dal conte dietro il parere degli scabini delle altre città (2), mentre i tribunali di codeste grandi città giudicavano gli appelli delle città meno insigni. Il pretesto di codesta singolarità, che non abbiam trovata in verun'altra parte, si era che dovendo le sentenze esser pronunciate giusta i privilegi, gli usi e le consuetudini dei comuni, eglino soli poteano averne contezza. Finalmente, le quattro leggi di Fiandra (così chiamavansi i tribunali dei quattro capi-luoghi, che non erano stati smembrati dalla contea) sostennero per lunga pezza, tanto contro i conti di Fiandra, allorchè erano sovrani padroni, quanto contro il parlamento di Parigi, quando il re di Francia, in possesso della Fiandra, trattavala siccome parte de' suoi dominii particolari, che le loro sentenze non potessero andar soggette ad appello (3).

(1) Una carta del conte palatino Alberto, tutore o reggente d'Olanda, del 1361, fa menzione della presenza di molti vassalli e comuni. Si vegga de Wall, *Privilegi di Dordrecht*, tomo II, pag. 260.

(2) D'Oudeghersi, *Annali di Fiandra*, capit. 170.

(3) D'Oudegherst, *Annali di Fiandra*, capit. 170.

La potenza dei principi della casa di Borgogna, specialmente quella dell'arciduca e re di Spagna Filippo, dell'imperator Carlo V e del re di Spagna Filippo II, e la riunione di tutte le province dei Paesi-Bassi sotto una medesima dominazione, posero un termine ai reclami dei comuni; e qualunque fosse tuttavia il lor potere, la generalità delle misure, la *centralizzazione* degli stati-generali a Brusselles e dell'alta corte a Malines, la verificazione dei privilegi a questa corte, il governo generale da cui dipendevano tutti i governi particolari e le luogotenenze del re o le dignità di statoder, avrebber col volger del tempo fatto dileguare sin le ultime vestigia dello spirito di dominazione dei comuni, se lo sforzo dell'aristocrazia per iscuotere il giogo della Spagna non avesse fatto nascere la rivoluzione del 1572, ed in ispecie se l'assassinio del principe Guglielmo non avesse prodotto il trionfo dei comuni e la fondazione d'una repubblica federativa ed oligarchica.

Appena i comuni cominciarono a sentire l'estensione del potere allora allora conquistato, risolsero di scemare l'autorità centrale, specialmente quella d'una corte di giustizia che loro soprastava; e i primi passi furono diretti contro questa corte. Un'ordinanza degli stati provinciali d'Olanda, evidentemente dettata dai comuni, tolse alla corte la cognizion dei delitti d'alto tradimento, di ribellione, di sedizione, di moneta falsa o di qualunque deterioramento delle munizioni da guerra o delle vettovaglie dell'armata; e una commissione speciale, estratta dagli stati, fu incaricata di codesta giurisdizione (1). Altra ordinanza,

(1) Collezione delle ordinanze dette *Resolutien van Holland*, 11 marzo 1589.

del 6 novembre 1589, inibì alla corte di sospendere l'esecuzione delle sentenze proferite, salvo appello dai tribunali dei comuni in tutto ciò che spettava alle gravezze, e ciò durante la guerra. Ma queste due ordinanze non erano che il preludio di quella del 10 settembre 1591 (1), mediante la quale venne vietato alla corte di conoscere degli appelli dalle sentenze proferite in cause criminali ordinate in via straordinaria, di concedere inibizioni contro le misure di polizia prese nei comuni, o di prescrivere ordinanze dietro domande presentate contro codesti comuni, prima di averle comunicate ai magistrati. Questa legge stabilita dagli stati, dietro ai ricorsi di molti comuni, come dice espressamente il titolo, era il grande oggetto cui mirava da gran tempo l'aristocrazia. L'amministrazione dei comuni trovavasi fissata fra le mani dei magistrati funzionarii, sì borgomastri e scabini che consiglieri di città, i quali conferivan tutti gl'impieghi, quelli persino che rendeansi vacanti infra loro; l'autorità giudiziaria del comune era in poter loro, e gl'impieghi eran coperti da loro stessi o dai loro parenti; gli stati della provincia non erano in gran parte che deputati di questi magistrati e di quelli degli altri comuni, ognun de' quali dal canto suo intendeva soltanto a perpetuare l'autorità in quella città che eragli come devoluta; l'interesse privato d'ogni deputato facea sì che gli stati fossero estranei alle particolarità dei comuni, dei quali non poteano conoscere i voti se non pel canale di codesta magistratura medesima, che presentava ogni cosa sotto il punto di vista più dicevole alle sue brame. Non mancava omai più se non di rimuovere la

(1) *Affissi d' Olanda*, vol. II, pag. 1062.

sorveglianza d'una corte composta di magistrati inamovibili e indipendenti dai comuni: l'ordinanza del 10 settembre 1591 inibiva a questa corte di conoscere dell'interno dei comuni; ed anche allor quando un abitante o cittadino potea far giungere i suoi ricorsi, soventi volte assai legittimi, la corte era obbligata a rimettere la sua domanda ai magistrati, i quali potevano o disnaturare i fatti presentandoli sott'altro aspetto, o preparare una scappatoia, per andare incontro a qualche spiacevole conseguenza, o preoccupare la corte, o finalmente rendere impossibile qualunque persecuzione col tener presso di sè il ricorso, che la corte non avea modo per cui farselo rendere (1).

L'esempio dei comuni dell'Olanda e della Zelanda tornò fruttuoso per quelli delle altre province; dappertutto si sottrassero alla subordinazione verso le corti di giustizia, e fecer le viste di sottomettersi all'autorità amministrativa degli stati, nei quali essi, vale a dire i loro magistrati, eran rappresentati, e in cui la decisione soggetta all'influenza di codesti deputati e di quelli delle magistrature degli altri comuni non mostrava alcun pericolo per quella autorità ch'e' desideravano arrogarsi. Nell'Over-Yssel i comuni ebbero bastante potere per impedire l'istituzione d'una corte suprema; e allorchè alcuni urgenti bisogni esigevano una corte d'appello, gli stati ne conoscevano, o di per loro stessi, o per via di delegati speciali.

Cotesta lotta fra i comuni e l'autorità delle corti non potea ristringersi alle sole autorità amministrative; i

(1) Le importanti conseguenze di questa ordinanza le ha valutate un autore che non vorrà tacciarsi di parzialità contro l'antico regime dell'Olanda. Kluit, *Hist. der Holl. Staatsreg.*, vol. III, pag. 54.

tribunali delle città e delle campagne, composti di persone legate alla magistratura, nominato dai borgomastri, ed aspiranti solo ad arrivare alla testa dell'amministrazione, non potean fare a meno di mettersi dalla parte delle autorità comunali; il figliuolo o il nipote del borgomastro, nominato o presentato da suo padre o dallo zio ad un posto di giudice, sentiasi tanto meno inclinato a proteggere i cittadini contro l'oppressione amministrativa, in quanto che si vedea già schiuso il campo alla successione di quell'autorità, alla quale era debitore del suo impiego. I tribunali eran non solo a disposizione della magistratura amministrativa, ma prescindendo pure da que' sentimenti naturali che fan desiderare a qualunque giudice di vedere le sue decisioni inespugnabili davanti a un tribunal superiore, i tribunali dei Paesi-Bassi avevano un interesse diretto a sottrarre le loro sentenze alla cognizione d'una corte la quale poteva ed anzi doveva avere principii opposti, e i cui consiglieri, estranei in certo modo alle meschine tirannidi comunali, erano assai distanti dal teatro delle passioni per poter far consistere la loro gloria nella difesa degli amministrati contro le vessazioni e gli abusi di potere dei loro amministratori. Per questa medesima ragione la corte esser dovea gelosa di estendere le sue prerogative, di aumentare gli appelli e le inibizioni, di fondare, per quanto poteasi, una giurisdizione in prima istanza, infine di cercar tutte le vie possibili di mettere il piede sui tribunali dei comuni e di cattivarsi la benevoglienza dei cittadini e degli abitanti accostandosi ad essi, prendendone le parti contro i magistrati dei comuni, e rendendo più frequenti le occasioni d'insinuar ricorsi o d'ottenere la riparazione dei torti esistenti.

Un tale stato d'ostilità, naturale fra le corti e i tribunali, accrebbesi per un caso che produsse i più singolari effetti. I comuni avevano da assai lunga pezza avuta la loro giustizia; i privilegi dei duchi, conti e signori avevano spesso dato loro alcune forme o disposizioni speciali; altre volte le consuetudini locali aveano modificata la composizione di questi tribunali, le varie loro attribuzioni, la loro giurisdizione, la competenza, la procedura; niun comune avea riunite queste istituzioni fortuitamente adunate, ed erano emersa una certa confusion di cose più strane che in Inghilterra o in Francia, dove erano state unite più presto le varie parti degli stati. Nondimeno, per quantunque svariate si fossero queste forme, erano più modellate sulle forme tedesche di quel che su di alcun'altra, e il vincolo di feudalità di pressochè tutte le province verso l'impero non potea produrre un risultato diverso. I duchi di Borgogna istituirono alcune corti provinciali, e il gran consiglio o parlamento di Malines; vassalli della corona di Francia, in relazion diretta con tutti gl'interessi di quel regno, vi avean preso il modello di quelle corti d'appello e della procedura che istituirono; dovea questa essere la necessaria conseguenza delle loro personali relazioni, tanto più che la sola Francia porgeva l'esempio d'un tribunal d'appello debitamente organizzato, essendo la camera imperiale di più recente data (1): l'istituzione delle corti

(1) Gran tempo avanti l'epoca dell'istituzione delle corti nei Paesi-Bassi, l'Inghilterra aveasi la sua organizzazione giudiziaria, ma non poteva convenire a verun altro paese. Il rimanente d'Europa era troppo poco conosciuto, le relazioni troppo poco stabilite, perchè si potesser metter a profitto certi esempi di quanto vi si fosse praticato.

d'appello non trovossi in armonia coi tribunali dei comuni che ne dipendevano.

In Francia i parlamenti erano stati istituiti fin dal secolo decimoquarto; i tribunali dei baili e le siniscalchie erano più antichi; i comuni non aveano mai avuta potenza quanto nei Paesi-Bassi, e si videro di un sol tratto di penna spogliati delle loro giurisdizioni; non era quello il paese in cui i tribunali inferiori avesser potuto opporsi agl'impulsi dati dai parlamenti e protetti dalla regia autorità: ma nei Paesi-Bassi, in cui i comuni erano ben altramente influenti, in cui l'autorità sovrana era più debole, in cui i tribunali di codesti comuni eran da lungo tempo stabiliti e recente era l'istituzione delle corti, un'opposizion di principii fra i tribunali e le corti produsse certi effetti ch'era quasi impossibile di prevedere, e che anche dopo l'avvenimento è difficile di bene spiegare, senza compenetrarsi dei motivi che li han fatti nascere. Di tutte le provincie dei Paesi-Bassi, i comuni eran più potenti nella Fiandra e nell'Olanda; quest'ultima soprattutto presenta i più distinti caratteri dell'opposizione pur ora da noi accennata, riguardo all'autorità che vi acquistarono e conservarono questi comuni a spese del poter monarchico, il quale si resse meglio in Fiandra (1): i capitoli successivi lo spiegheranno più diffusamente.

(1) Soltanto mediante un tal fenomeno si può render ragione di molte bizzarrie degli usi antichi dell'Olanda che vi tenean luogo di legge. Il gius romano, che non conosceasi all'istituzione delle consuetudini locali, era stato ammesso come dritto sussidiario dalle corti posteriormente istituite: la giurisprudenza delle corti doveva esser favorevole a questo diritto, e sottomettere alle sue le disposizioni che spesso movevano da opposti principii; i tribunali dei comuni, gli statuti locali, tutto che era a portata delle città

Il potere dei comuni e la mutua loro gelosia, l'opposizione fra i tribunali di prima istanza e que' d'appello, originarono una complicazione di regole sulla competenza, più bizzarre assai nei Paesi-Bassi che in verun altro luogo. Le corti permanenti eran succedute a quelle che il signore teneva assistito da' suoi vassalli; dovean esse adunque conservare esclusivamente la cognizione di tutte le quistioni riserbate al signore, come quelle che riguardavano i feudi, i dominii del signore o i grandi vassalli; quindi quasi per tutto le corti erano ad una corti feudali, e conoscevano in prima istanza delle quistioni sulle investiture, sui livelli e su tutto ciò che spettava ai grandi feudi, non che degli appelli dalle sentenze feudali pronunciate dai feudi dipendenti da altri; vi erano portate le cause dei nobili, considerati vassalli del principe, e quelle dei comuni, finchè non si furono totalmente sottratti alla giurisdizion delle corti; il timore di veder le persone attaccate alla corte esposte alle ingiurie dei tribunali inferiori gelosi dell'autorità superiore, aveale egualmente fatte esentare dalla

doveva all'incontro proteggere i principii della consuetudine contro quelli del diritto scritto. Ed ecco ciò che non hanno osservato parecchi autori i quali scrissero intorno all'applicazione delle leggi romane in Olanda, riguardo alle successioni *ab intestato*, alla comunione dei beni e ad altri punti del diritto statutario, e i quali hanno invano procacciato di conciliare o di sottoporre a certe regole fisse ciò che solo era l'effetto della lotta dei principii opposti. Vedesi al tempo stesso il perchè l'introduzione del diritto romano fosse ovunque vincolata alla creazione d'una corte provinciale, come si è osservato, rispetto all'Olanda, Bijnckershoek, *Observ. Juris romani praefat.*; della provincia d'Utrecht. Rodenburch, *De Jure conjugum*; della Gheldria. Lamb. Goris, *Advers. tract.* 3, *p.* 1, *cap.* 9 e 28, e della Frisia. J. A. Sande, *Decis. Frisic.*, *lib.* 2, *tit.* 2, *def.* 2 e 7; e *lib.* 4, *tit.* 1, *def.* 1.

giurisdizione ordinaria. Finalmente il rispetto debito alla corte aveale assicurata la cognizione speciale di tutte le cause risguardanti le persone domiciliate in un certo raggio dal luogo delle sue sednte, purchè però queste persone non esercitassero verun commercio o mestiere che soffrir potesse da questa giurisdizione privilegiata (1).

Nello stabilir queste corti, o per lo meno dando loro una più solida forma, e coll'intendimento di conciliare ad esse il favore degli abitanti, attaccati alle loro usanze antiche, e facili ad opporsi a questa erezione col mezzo di magistrati i quali ravvisavano le autorità superiori come contrarie alle loro mire d'ingrandimento personale, i duchi di Borgogna, sì come quasi tutti i sovrani, attribuirono alle loro corti il diritto di proteggere le persone prive di difesa che le richiedesser d'aiuto. Le persone considerate sprovviste di protezione, le vedove, gli orfani (*miserabele personen*), avevano il diritto di litigare in prima istanza davanti alla corte, e con tal mezzo la corte doveva a lnngo andare esser riguardata come un tribunale più favorevole ai litiganti, che non erano i tribunali dei comuni. Stabilita che fu nna tal regola sotto i duchi di Borgogna, rimase in vigore, o perchè non siasi pensato di revocarla, o perchè la si sia estimata di troppo lieve momento, o infine perchè fn di rado invocata: e ad onta della palmare assurdità di stabilire un grado superiore d'appello e di terza istanza per ispecial favore, mentre faceasi parimenti valere come un favore l'esenzione da uno di questi gradi, cotesta legge vigeva sempre in Olanda.

(1) Veggasi in proposito Bijnckershoek, *Quaest. juris privati, lib.* 1.

Un'altra disposizione dava alle corti la competenza sulle cause intentate contro i vagabondi e le persone non aventi domicilio fisso in uno dei comuni; questa competenza emergeva naturalmente dai principii ovunque ammessi sopra gli stranieri non naturalizzati, i quali erano sotto l'immediata protezione del sovrano, e che non potevano esser costretti ad obbedire a un comune di cui non facevano parte, salvo quanto in seguito vedremo circa ai sequestri. Questa disposizione non ebbe a soffrire verun attacco per parte dei comuni, cioè degli amministratori che emettevano il loro voto: poco curanti di ciò che non aveva alcuna diretta relazione colla stabilità d'un'effrenata autorità nel ricinto della loro città o nei limiti del lor villaggio o cantone, e coll'influenza sulle pubbliche bisogne, lasciavano volentieri alla corte una giurisdizione su certe persone le quali non avevano alcuna relazione con quest'autorità, e che spiegar non potevano alcuna giusta doglianza. Esclusi dai diritti di cittadinanza, tollerati, o soltanto ammessi quali abitanti ed esercenti solo precariamente qualche ramo d'industria meno stimato, non poteasi temere il lor ricorso a un tribunal superiore; d'altronde un forestiero, che non era attaccato a nulla, potea facilmente esser costretto al silenzio, espulso per via di polizia, od anche carcerato per ordine del magistrato, se avesse ardito d'implorare la protezione della corte in qualche materia più interessante per le amministrazioni (1).

(1) Se i magistrati dei comuni non seguivan l'esempio dato in tempi barbari da Eduardo, principe di Galles e duca di Gujenna, celebre sotto il nome di *principe nero*, facendo impiccare coloro che insinuavano davanti all'autorità superiore alcun reclamo sulla loro amministrazione, per lo meno ci ricorda più d'un esempio

Per quantunque grande fosse l' opposizione dei comuni all' estensione del potere della corte, la loro mutua gelosia vietava ad essi d' intendersi sopra tutto ciò ch' esser poteva argomento di controversia, e amavan meglio di portare il caso dubbio all' autorità superiore, quantunque individualmente opposta a ciascun comune, che di condiscendere a sottometter reciprocamente gli abitanti d' una città alle sentenze dei tribunali d' un' altra. Legati negl' interessi contro la corte, e' parea semplicissimo di permettere a colui che avea da fare una domanda contro due parti stabilite in città diverse, di insinuarla davanti al tribunale d' una di codeste città a sua scelta; ma il timore di vedere un tribuuale d' una città considerata come straniera, proferire su quanto potea riguardare un cittadino; quella nimistà inerente allo spirito di comune che abbiam più volte accennata, quell' invidia che preferisce la propria umiliazione all' elevazion d' un rivale, fe' tacere quell' animosità onde erano inspirati i comuni contro la corte, e si ammise in principio che qualunque causa instaurata contro due rei non soggetti alla medesima giurisdizione in prima istanza fosse immediatamente portata alla corte; e una tal regola continuò ad osservarsi sino all' introduzione della legislazione francese in Olanda (1).

di persone ponite col rifiuto di qualsiasi favore, con odiose esclusioni, con più o men gravi persecuzioni, per aver osato invocar l' intervento d' un' amministrazione più alta, ed anche per aver reclamato il beneficio d' una legge generale, contrario ai voti della magistratura municipale.

(1) Un esempio degno di nota, in un' altra parte del globo, prova evidentemente che una tal disposizione fu soltanto originata dalla gelosia e dalla diffidenza reciproche dei comuni alleati sotto

La diversità delle origini e delle tendenze dei tribunali si facea scorgere non solo nella competenza riguardo alle persone, ma sì anco in quella che spetta alla natura delle cause. La vecchia procedura, nelle corti signoresche e nei tribunali dei comuni, era fondata su gli usi semplici e le consuetudini poco complicate di que' popoli che abitavano la parte inferiore dell'impero germanico e il nord della Francia: essa non conoscea le sottigliezze e le forme del diritto scritto, o romano, o canonico; era assai più calcolata sull'ignoranza dei tempi ai quali risaliva la sua origine, di quel che sui veri principii che della procedura fanno una scienza particolare (1). I rimedii legali derivati unicamente dal gius romano e canonico dovean dunque essere estranei agli usi dei comuni e ai loro tribunali; le corti istituite molto dopo a guisa di quelle di Francia, organizzate su modelli conosciuti, e giudicanti secondo una procedura formata da chierici (*clercs*) e da togati versati nei canoni della chiesa e nelle leggi romane, introdussero questi mezzi novelli: sole capaci di ben conoscerli, si videro per le loro istruzioni investite esclusivamente dell'applicazione di questi mezzi, e in gran parte conservossi una tale attribuzione. Cost è che le azioni possessorie divennero cause riservate alle corti: disposizione il cui assurdo è sorprendente ne'suoi

un aspetto, ma disuniti sotto molti altri. Nell'America settentrionale ciascuno stato formante la repubblica ha la sua corte indipendente, e la corte suprema dell'unione non conosce in prima istanza altro che in alcuni casi particolari, fra i quali si trova specificato quello di molti rei che non dipendono dalla medesima corte.

(1) In Frisia, dove l'autorità della corte provinciale era più estesa che nelle altre provincie, il gius romano scritto era più generalmente ricevuto.

risultati, dacchè le cognizioni diffuse in modo eguale aveano dato ai tribunali di prima istanza gli stessi mezzi di giudicarle che alle corti, e dacchè questi tribunali aveano il vantaggio di conoscer meglio le località, d'esser più comode alle parti, e di scemar sommamente le spese.

La procedura che osservavasi dalle corti di giustizia era più o meno copiata da quella dei parlamenti francesi, i quali avean servito di modello alla loro formazione; se non che la giurisdizione molto meno estesa di queste corti, la minore autorità che ne conseguitava, e l'opposizione dei comuni, doveano fare adottare entro limiti più ristretti tutte le idee ammesse in Francia. Sotto un aspetto importantissimo, questa procedura differiva molto da quella che continuossi poscia ad osservare in Francia: l'ordinanza di Moulins del 1566 non esisteva, e nei Paesi-Bassi non venne mai ammessa la restrizione della prova testimoniale che ella stabilì. Mediante un editto del 1611, gli arciduchi Alberto ed Isabella, sovrani di quella parte dei Paesi-Bassi ch'era rimasta in potere della Spagna, penetrati della saviezza di quella ordinanza, ne adottarono le disposizioni principali: ma nelle Province-Unite della repubblica la prova testimoniale non fu mai limitata. In quanto alle altre disposizioni che non riferivansi alla prova, la procedura delle corti era talmente modellata sur un tipo francese, che tutti i termini tecnici eran presi da quella lingua: non così nei tribunali di prima istanza, i quali seguivano le loro vecchie forme, ed usavano espressioni in certa guisa aborigene.

Per una stessa conseguenza di questo principio, come inutilmente si tentò nella provincia d'Olanda d'uniformare il modo delle successioni *ab-intestato*, così poco fu

possibile di regolare sur un piede generale la procedura in prima istanza; invano da un' ordinanza degli stati della provincia venne fissata una procedura per le città e le campagne (1); essa non fu revocata come quella sulle successioni (2), ma le città continuarono a reggersi solo giusta i loro antichi usi e privilegi: le primarie d' infra loro conservarono i loro tribunali speciali, le loro giurisdizioni particolari, le loro regole sulla competenza, la lor forma di procedura, le loro solennità, che aveano avuto o pretendeano d' avere da tempo rimotissimo: specialmente riguardo al modo di presentare le prove testimoniali, se ne rinviene un sorprendente esempio nella città d'Amsterdam, che a noi basta d' avere appena accennato (3).

(1) Questa ordinanza è del 1.° aprile 1580. *Affissi d' Olanda*, vol. II, pagine 695, e seg.

(2) Gli stati d' Olanda aveano voluto stabilire l' uniformità delle successioni *ab intestato*, le quali, abbenchè varianti all' infinito, si riducono sempre o al principio che rispetta la presunta volontà del defunto, o a quello che ha per oggetto la conservazion dei beni nelle famiglie: il primo avea prevalso nel Norte-Olanda; il secondo, nell' Olanda meridionale; ma l' ordinanza del 1.° aprile 1580 fu in parte revocata, e l' antico dritto della Norte-Olanda restituito con alcune modificazioni ai comuni che aveanlo reclamato, con ordinanza del 18 dicembre 1589. *Affissi d' Olanda*, vol. I, pagine 330 e 342.

(3) È stato ovunque creduto che importasse agl' interessati in una causa, che i testimoni fossero interrogati da un magistrato, o d' ufficio, o dietro istanza orale o scritta delle parti. Siffatta è la procedura francese, la quale non ammette la prova testimoniale se non dopo una sentenza; siffatta era quella della corte d' Olanda e degli altri tribunali di quella provincia, e siffatta è tuttora quella di Germania. Nella sola città di Amsterdam chi volea provare col mezzo di testimoni produceva il loro certificato dato davanti un notaro a sua scelta; questo certificato veniva ratificato sotto

giuramento davanti al giudice, il quale però non potea fare veruna domanda al testimonio; la parte avversa non aveva altro diritto fuor quello di far subire immediatamente al testimonio un solo interrogatorio su quei punti che dovea previamente porgere in iscritto al giudice; essa non poteva assistere a questo interrogatorio, nè portar variazione o supplire alle dimande dacchè non erano più in sue mani.

CAPITOLO UNDECIMO.

Pubblico ministero.

L'opposizione fra i tribunali di prima istanza e le corti, rispetto ai principii organici della loro istituzione e ai primi elementi della procedura, non si ristringe a qualche differenza nell'applicazione delle leggi e alla preferenza data alternativamente al diritto scritto o alle leggi municipali; ma ell'è sensibile su certi punti di assai maggior rimarco, e se n'ha una prima prova nella forma costitutiva dei tribunali.

Vedemmo dappertutto che gli usi degli antichi Germani avevano introdotto quello delle sentenze per sedute, le quali, dopo che fu generalmente ricevuto il sistema feudale, diedero luogo alle sentenze per pari. Il solo signore (*suzerain*) giudicava tutte le cause de' suoi vassalli; ma non poteva dilungarsi dall'opinione emessa da que' suoi vassalli, pari delle parti, che avea chiamati nella sua corte. In Inghilterra il re si mise in possesso della giurisdizione su tutto il regno, e l'esercitò medianti i suoi giudici; alla sentenza dei pari fu sostituita una procedura per giurati, invenzione assolutamente nuova e propria di quel paese, e con tal mezzo la nazione prese una parte attiva

alle sentenze. In Francia i parlamenti s'impadroniron degli appelli, mentre la giurisdizione in prima istanza fu divisa tra i giudici regli e signoreschi i quali decidevano, soli o con alcuni assessori, tutti togati: le corti sovrane eran similmente composte soltanto di magistrati, senz'alcuna concorrenza della nazione, e il re o il gran vassallo, secondo che il parlamento era quello del demanio o d'un gran feudo, faceasi rappresentare da un presidente e da un procurator generale.

L'antica forma delle giustizie dei Paesi-Bassi era assolutamente la stessa. Anticamente la nazione medesima giudicava (1) nelle sedute composte di tutti quegli uomini liberi del cantone che trovavansi presenti all'assemblea: poscia i duchi, conti e signori decidevano le cause dei loro vassalli nelle corti a tal uopo tenute giusta il sentimento dei pari che avean convocati, sì come questi a vicenda terminavan nel modo istesso le cause del loro vassalli minori. Indi i comuni francati mediante lettere del signore pretesero ed ottennero d'esser trattati non altrimenti che i grandi vassalli; e' furon giudicati nelle corti dei signori, dietro il parere dei grandi-vassalli o degli altri comuni, così come sedevano, la lor volta, nelle corti per concorrere alle sentenze sui grandi vassalli. Nell'interno del comune, un giudice o bailo del signore che avesse concessa la franchigia giudicava da solo, ma correagli obbligo di prender consiglio dai pari di que' ch' ei giudicava, che è quanto dire dai cittadini; ma avendo un tal modo dato luogo a certe parzialità nella designazion di coloro che dovean concorrere a codesta sentenza, od avendo questa

(1) Si vegga qui sopra, lib. II, capit. 8 e 9.

parzialità servito di pretesto, operossi un mutamento in virtù del quale il bailo o giudice signoresco non potea più giudicare se non dietro il parere degli scabini, specie di magistrati estratti dal corpo del comune, nominati per un tempo determinato dal signore o dal suo bailo (1).

Mano a mano che i comuni vennero aumentando in potere, misero in opera ogni sforzo per sottrarsi all' obbedienza del signore, e il loro primo obbietto fu di assicurarsi qualche influenza sulla nomina degli scabini, o conferendo al corpo del comune il dritto di presentare un certo numero di candidati trai quali doveano essere scelti dal bailo, od anche arrogandosi la nomina di codesti scabini ad ogni rinnovazione. Quanto più accrescevasi il potere dei comuni, tanto più estesero essi le loro pretese; miravan eglino a disporre dei posti di bailo, ed anzi, sotto i conti d' Olanda, alcune città ottennero un privilegio in virtù del quale il bailo signoresco non potesse venir nominato se non coll' assentimento del corpo municipale: la grande influenza del bailo nel comune e la frequenza delle discordie civili,

(1) Potriasi fors' anche vedere che tra la cognizione attribuita a tutto quanto il corpo de' cittadini, e la restrizione del poter giudiziario ai soli scabini, v' ha uno stato intermedio, nel quale gli scabini formavano una specie di tribunal permanente, senza che i cittadini presenti fossero esclusi dal partecipare alla sentenza. Le *secundae leges Noviportus* dell' anno 1163 riconoscono la duplice autorità giudiziaria degli scabini e dei cittadini: « *Si quis* » *verberatus justiciario conquestus fuerit, et hoc oppidani cogno-* » *verint et scabini cognoscant quod ille conquestus sit.* » « *Et si* » *hoc scabini vel oppidani non cognoverint.* » Veggasi quanto abbiam detto lib. 2, capit. 14, tomo I, pagine 305 e seg. Questa successione delle istruzioni somiglierebbe assai a quella che abbiam segnalata, e costituirebbe uno stato medio fra la giurisdiziou del popolo e quella dei tribunali permanenti.

che segnalavano con le turbolenze e la carnificina le opposizioni del bailo e dell' autorità municipale, erano un motivo più che bastante per sollecitare una carta, che il signore pel suo interesse non potea ricusare ad ogni comune che parteggiasse per lui: talvolta pure i cittadini scacciavano armata mano quel bailo che non prendea parte alle loro mire (1), e l' amministrazion municipale esercitò insensibilmente una censura sulla nomina di questo primo funzionario. Gli ognor rinascenti bisogni dei signori, le loro guerre, i loro continui intrighi, i soccorsi pecuniarii che ritraevano dalle città opulente, il peso che metter poteano nella bilancia politica della provincia, indussero i signori a vendere o a dare in pegno ai comuni l' ufficio di bailo, ed essi giunsero a mettersi in possesso della nomina dei baili, o per lo meno della presentazione dei candidati tra i quali dovevano esser nominati (2). D' allora in poi codesta carica fu disnaturata, e il bailo fu ormai solo nominativamente un funzionario signoresco; di fatto era ufficiale municipale, e come tale subordinato alla magistratura,

(1) Se ne ha un' esempio nella città di Dordrecht. Van de Wall, *Handv.* V. Dordrecht, tomo I, pag. 109. Wagenaar, *Vaderl. gesch.*, tomo III, pagine 115—128.

(2) A siffatte innovazioni vuolsi riferire l' articolo 3 dell' ordinanza dell' arciduca Filippo, data col consenso dell' imperator Massimiliano e assieme a lui, a' 6 maggio 1495, importante documento pubblicato sull' original francese con una versione olandese, da Kluit, *Hist. der Holl. Staatsreg.*, tomo V, pagine 380 e seg. In codesto editto il sovrano si propone di riformare molti abusi introdotti *à la sinistre poursuite de ceux de Hollande*, e coll' articolo 3 riserva a sè gli uffici di *scoutete* (bailo municipale) di Harlem, Delft, Leida e Amsterdam; la qual cosa dimostra che gli abitanti o meglio i comuni di Olanda avevano, sin dal secolo decimoquinto, manifestato il vero loro desiderio, quello dell' indipendenza.

mentre il diritto e il dovere di giudicare erano passati esclusivamente agli scabini.

In antico le funzioni amministrative e giudiziarie non eran distinte. Al tempo della libertà dei Germani, ed anche lunga stagione di poi, le sedute della nazione o quelle della contea rendevan la giustizia e amministravano gl' interessi nazionali o locali in una sola e medesima assemblea: sotto il regime feudale, il re o l' imperatore nel suo consiglio, nella sua corte, nel suo parlamento composto di alti-baroni ecclesiastici e laici, esercitava tutti i diritti e di sovranità e di giustizia: il vassallo, nella sua corte feudale, chiamava a sè intorno i suoi vassalli minori, e dietro il loro avviso regolava le bisogne del suo feudo o decideva le cause tra i suoi feudatari; nel comune, il bailo, *mayeur*, od altro funzionario nominato dal principe, amministravano gl' interessi comunali e giudicavano i cittadini dietro il parere di tutta quanta la comunità, delle corporazioni che la componeano, o delle autorità o dei consigli che la rappresentavano: non aveasi per anche dato l' animo a credere che la sentenza d' una causa tra privati esser potesse estranea alla causa comune. Ma allor quando gl' interessi individuali fòron separati da que'del pubblico, allor quando si riguardò come indifferente alla totalità ciò che concerneva direttamente i soli privati, l' autorità amministrativa separossi dall' autorità giudiciaria, e l' ufficio del bailo dovette esser diviso in due parti essenzialmente distinte. Lo stesso bailo, che giudicava dietro il parere degli scabini, che facea contro ai malfattori, che prestava man forte alle esecuzioni delle condanne civili e criminali, non era più quel funzionario che il più antico dei pubblicisti dei

Paesi-Bassi (1) chiamava *defensor civitatis:* ma questa importante parte di sue funzioni fu devoluta agli amministratori, i quali, il più delle volte incapaci a far valere di per loro stessi i diritti fondati o pretesi del comune, nominarono alcuni avvocati, conosciuti poscia col nome di pensionarii.

Dal momento in che i comuni possederono la carica di bailo, e in che nominarono eglino stessi que' che dovevano coprirla, questi funzionari perder doveano la gran considerazione annessa al loro ufficio e l'influenza già da essi avuta. Agivano sempre in nome del signore; i loro posti distinti nei tribunali eran sempre decorati degli antichi segnali d'onore e dello stemma del signore (*suzerain*), all'opposto di quelli de' giudici, i quali non potevano portare altre armi che quelle della città o del comune; aveano sempre l'invito o la *conjure*, senza della quale non era considerata legalmente aperta la seduta del tribunale, nè validamente proferita una sentenza; ma erano dipendenti dalla magistratura amministrativa che li nominava o proponeva; non erano più incaricati di designare gli scabini, ed aveano anzi perduta qualunque influenza sulla loro nomina; non davano più la sentenza dietro il consiglio degli scabini; la forza obbligatoria non dipendeva più dalla loro sanzione; la loro presenza era anzi una vana formola, un omaggio renduto alle loro vecchie attribuzioni, che un segno d'autorità attuale. Siffatta inferiorità dei baili era una necessaria conseguenza dell'aumento di potere dei comuni, ed è la ragione per cui in Olanda que' comuni rurali che non avevano acquistata una sì importante autorità erano più

(1) Philippus de Leydis, *De Cura Reip.*, pagine 174, 176, 177.

soggetti a un bailo signoresco, di quel che nol fossero le città a quella d'un bailo che portava il titolo d'ufficiale del conte o degli stati rappresentanti la contea; è la ragione per cui i *maires* o baili signoreschi dei villaggi aveano continuato in gran parte a cumulare l'amministrazione con un'autorità giudiziaria, disnaturata a dir vero della sua primitiva purezza, ma però facilissima a riconoscersi; è finalmente il motivo che, perdutasi affatto la chiave delle usanze antiche, e non sapendosi omai più il come questi due poteri stati eran riuniti nella medesima persona, fece partire la carica di bailo signoresco in due uffici distinti; in quello di bailo per la parte amministrativa e la polizia, e in quello di segretario per la parte meramente giudiciaria, i quali, tranne ben poche eccezioni, venivan riguardati come inseparabili; divisione totalmente oziosa, anzi assurda, ed originata da una ignoranza degli usi antichi, dalla difficoltà di conciliare colle idee introdotte di fresco le attribuzioni d'un posto assai più antico.

Un'altra conseguenza del novello modo d'esistenza dei baili nominati dai comuni quella si fu che gli ufficiali originariamente incaricati degl'interessi dei signori, dell'amministrazione dei loro beni, della riscossione delle rendite loro, e specialmente della vigilanza su qualunque usurpazione dei dritti della sovranità, si videro assolutamente estranei a questi signori. Un bailo di Dordrecht, un *mayeur* di Gand aveva rappresentati i conti d'Olanda o di Fiandra; ei trattava i loro affari e le loro finanze (1); amministrava

(1) Quindi i baili erano in origine ufficiali contabili, come l'erano stati i conti sotto Carlomagno, e i grandi-baili sotto san Luigi. *Lettere del duca Giovanni di Baviera, conte d'Olanda,*

la città, autorizzava e sanzionava le deliberazioni del consiglio municipale o del corpo de' cittadini, e invigilava in tutto a che i diritti e gli onori del conte non fossero lesi o intaccati dal comune; ma tosto che egli era nominato e dipendente dal comune, il conte non aveva alcun motivo di fiducia personale che lo inducesse a lasciargli la gestione dei suoi beni e la esazione delle sue entrate; ei diventava specialmente poco atto a difendere i diritti di questo conte ove si trovassero in collisione con que' del comune; e' non era più officiale del sovrano, ma sì del comune. Un tale alienamento fra i baili e gl' interessi del sovrano dovean tanto più far scemare di credito questa carica, in quanto che non solo questi baili nella nuova loro condizione avean perduta gran parte delle loro attribuzioni, ma in quella stessa che aveano conservato, non godean più dell' appoggio e della protezione del sovrano. Qual motivo avrebbe indotti i conti d' Olanda, i duchi di Borgogna, i re di Spagna o gli stati della provincia, a prendere interesse per un bailo che, in vece di mantenere i diritti della corona contro le pretese comunali, era subordinato a quegli stessi che avean la massima parte alle usurpazioni delle autorità locali sul poter sovrano? Qual forza sarebbesi concessa a un procedere opposto alle intenzioni di colui che esercitava la sovranità?

Ciò che doveva facilitare questa specie d' abbandono dei baili nei comuni fu la istituzione delle corti permanenti, sul modello dei parlamenti francesi, e quella dei procuratori-generali presso codeste corti. Questi magistrati erano,

del 22 *ottobre* 1420, *ap.* Kluit, *Hist. der Holl. Staatsregering*, tomo V, pag. 528.

come in Francia, incaricati della rappresentanza del sovrano presso le loro compagnie per la parte attiva, come i presidenti avevano la parte onorifica delle antiche funzioni, che il sovrano adempiva in persona o mediante il suo delegato (1): vegliavano agl' interessi del principe sì nel suo particolare per quanto concerneva il suo fisco o i suoi dominii privati, come nella sua qualità di sovrano; mantenevano le leggi e procedean contro coloro che si eran renduti rei di qualche trasgressione; esercitavano una specie di sorveglianza sovra tutta l' amministrazione della giustizia nell' estensione della giurisdizione. Forti di questa magistratura, i duchi di Borgogna, sovrani dei Paesi-Bassi, poteano far senza l' ufficio dei baili nelle città e nei comuni da loro dipendenti: eran certi e sicuri che il loro procuratore od avvocato alla corte d' appello non negligerebbe nè gli attentati contro la cosa pubblica, nè le entrate del principe, nè i diritti della sovranità; e il total cangiamento dell' ufficio del bailo, che privava il sovrano del suo rappresentante naturale nel suo comune, potè operarsi senza alcun pregiudizio a' suoi diritti. L' opposta ragione dovea rendere i signori, vassalli del sovrano, più gelosi di conservar la nomina diretta dei loro baili; e' non aveano alcuna corte d' appello in cui il loro procuratore rilevasse ciò che fosse stato negletto per difetto di vigilanza del bailo; e se lasciavano al comune la facoltà di esercitare un certo potere sopra colui che per obbligo del proprio stato dovea mantenere i loro diritti, correan rischio di veder questo comune scuotere totalmente il giogo dell' obbedienza ad

(1) Veggasi qui sopra, lib. IV, capit. 15, tomo III.

essi dovuta: giunsero quindi a conservarsi la nomina esclusiva di questo bailo, salva tutt' al più la conferma del sovrano.

Stabilitasi una tal differenza tra il pubblico ministero presso la corte d' appello, e quello in prima istanza (1), le conseguenze di codesta istituzione nei Paesi-Bassi doveron essere totalmente diverse da quelle ch' ebbe in Francia, dove privati i comuni di qualunque giurisdizione e ridotti i signori a giudicare nei loro tribunali solo qualche causa di poco momento, quasi tutta la giustizia, anche in prima istanza, era divenuta regia; dove perciò i procuratori del re presso i tribunali di prima istanza, non che presso i tribunali de' baili e le siniscalchie, tenute da luogotenenti civili e criminali, emanavan dalla medesima sorgente che i procuratori-generali presso le corti superiori e sovrane, i presidiali e i parlamenti, e dove quindi la massima che il pubblico ministero è uno per tutto il regno poteva esser ricevuta generalmente, tranne i soli tribunali dei signori. Nei Paesi-Bassi invece niun luogo comune riuniva i baili dei diversi comuni; e se i tribunali dipendevano per necessità da una medesima corte d' appello, era solo perchè eran chiamati a giudicare le controversie insorte fra due o più parti; la parte attiva della giustizia, i magistrati del pubblico ministero erano assolutamente l' uno dall' altro indipendenti, e un bailo, incaricato dal suo comune d' inseguire i delinquenti, era obbligato a sostarsi in sui confini

(1) Varii autori olandesi hanno riconosciuta la differenza che passa tra i magistrati del pubblico ministero presso le corti e i tribunali di prima istanza, ma niuno ne ha recati i veri motivi. Veggasi Voorda, *op de Ordonn.*, *op den stijl*, artic. 1, n°. 2.

del suo territorio per chieder l'aiuto del magistrato sul territorio del quale erasi rifuggito un accusato, o che era competente per assumere informazioni (1). Nel civile una sentenza proferita fuori del territorio del tribunale non avrebbe potuto essere eseguita senza avere previamente ottenuto l'*exequatur* del bailo del luogo, al quale era estraneo qualunque altro tribunale, eccetto quello del suo comune.

Non essendo i baili più incaricati degl'interessi del sovrano, ma subordinati all'autorità comunale, il sovrano non sarebbe stato rappresentato se le cause del suo demanio o del suo fisco avessero potuto esser portate alla cognizione dei tribunali dei comuni: e la gran diversità che necessariamente dovea stabilirsi fra le funzioni dei procuratori e degli avvocati-generali presso le corti, e i baili delle città e dei villaggi, rendè necessaria una nuova disposizione della legge, che non potea rinvenirsi nè in Inghilterra nè in Francia; perchè tutte le cause del fisco o del demanio si toglievano dalla giurisdizione ordinaria per

(1) Niun bailo aveva il diritto d'inseguire un prevenuto sul territorio d'un altro; ei dovea richiederlo della necessaria assistenza, dell'estradizione dell'accusato, o del permesso di arrestarlo: questa domanda esser dovea conforme al protocollo dell'urbanità usata in casi consimili, accompagnata da un'offerta di pagare le spese e d'accordar reciprocamente le stesse facilitazioni, all'evenienza del caso; e talvolta d'un atto che dichiarasse che un tale esempio non porterebbe alcuna conseguenza. Le stesse cerimonie allorchè era un prevenuto arrestato reclamato dal suo giudice naturale, od allorchè gli veniva rimandato, ovvero allorchè trattavasi di mettere a confronto certi complici il cui processo istruivasi in luoghi diversi; d'udire testimoni a carico o a difesa; finalmente a qualunque atto in cui bisognava ricorrere ad un'autorità giudiziaria d'un altro comune.

esser portate in prima istanza davanti alle corti (1), come i soli tribunali nei quali il sovrano avesse un procuratore atto a vegliare al mantenimento de' suoi diritti. Non troverebbesi certo in una repubblica una esenzione dalla giurisdizione ordinaria per tutto che interessar potesse il demanio e il fisco, lo che si è molto avvezzi a cercare soltanto in una monarchia assoluta; nondimeno le particolari circostanze dell' Olanda, le conseguenze dello spirito di comune, più fatale a qualunque idea di libertà che non il più spinto dispotismo asiatico, vi avea talmente radicati questi principii, che niuno s' avvedeva che codesta esenzione fosse stata segnalata come caratterizzante il dispotismo e la fiscalità degl' imperatori romani, che avean coperti o più presto contaminati i troni di Roma (2) e di Costantinopoli nella loro più miseranda epoca.

Avendo i procuratori-generali ereditato dai suddetti baili il dovere di badare alle usurpazioni delle amministrazioni comunali sull' autorità sovrana (3), si vedeano spesso necessitati a denunziare alle corti alcune disposizioni municipali che eccedevano il potere degli amministratori, i quali, e allora e poi, ignoravan soventi volte e s' infingeano

(1) Istruzione della corte d' Olanda, del 4 settembre 1462, art. 94 (*Affissi d' Olanda*, vol. III, pag. 640), e del 20 agosto 1531, art. 8. (*Affissi d' Olanda*, vol. II, pag. 706). Istruzione della corte del Brabante, del 13 aprile 1604, art. 2 (*Affissi d' Olanda*, vol. II, pag. 850). Istruzione della corte di Fiandra, del 9 marzo 1522, art. 27 e 28 (*Affissi d' Olanda*, vol. II, pagine 955 e 956). Istruzione della corte di Utrecht, del 23 marzo 1529-30, art. 23 (*Affissi d' Utrecht*, vol. II, pag. 956).

(2) Plinius, *Panegyr.*, cap. 35, n.° 4, e 41, n.° 3.

(3) Istruzione della corte d' Olanda, del 4 settembre 1462, art. 5. *Affissi d' Olanda*, vol. III, pag. 632.

sempre d'ignorare i limiti della loro potenza; simili requisitorie davano origine a certe procedure il cui esito non potea che riuscire spiacevole ai comuni. Sin dai tempi dell'imperatore Carlo V la città di Dordrecht avea insinuato qualche lagnanza sulle molte cause che il procurator generale nel gran consiglio di Malines intentava al comune, o sulle conclusioni che dava contro di lui a motivo del potere di cui egli pretendeva essersi abusato (1): le requisitorie del procurator generale circa ai privilegi di cui il duca d'Alba richiese la registrazione in quella corte, e le quali doveano spesso mirare alla diminuzione dell'autorità dei comuni, o contrastando l'esistenza d'un diritto reclamato e della carta che stabilivalo, o negando l'autenticità o la validità delle lettere prodotte, o provando una revoca od una rinuncia, o finalmente chiedendo la riduzione o l'annullamento di ciò che ledeva i diritti del sovrano, non potean fare a meno di rendere la sua autorità odiosa ai comuni, e d'impor loro in qualche guisa il dovere di scemare le sue attribuzioni. Quindi dopo la rivoluzione e il definitivo stabilimento dell'oligarchia, il procurator generale presso la corte d'Olanda fu quasi onninamente ristretto alle funzioni che risguardavano il demanio e il fisco, e a quelle cause criminali che dipendevano dalla giurisdizione della corte in prima istanza (2).

(1) Van de Wall, *Handv.* V. Dordrecht, vol. I, pagine 879 e seg.

(2) Nè pure il nome di procurator generale esisteva in Olanda; ma il pubblico ministero presso la corte dell'Aja era composto di due avvocati fiscali, l'un de' quali aveva la parte civile, cioè gli affari demaniali e fiscali, l'altro la parte criminale, quantunque totalmente estranea al fisco.

Essendo ogni bailo investito del potere di attendere in nome del suo comune a quelle cause criminali che vi si presentavano, non avea che far nulla la vigilanza o supremazia del procurator generale; il bailo procedea secondo le sue proprie viste e a rischio e pericolo della città ch' ei rappresentava. Seguitava codeste procedure in appello, in que' casi sommamente rari in cui era ammessa questa via, come avremo in breve occasione di sviluppare, ed era in facoltà del procurator generale di mettersi dalla banda della parte pubblica che avea fatte le prime istanze; ma questa funzione non era d' obbligo, e il procurator generale avrebbe potuto fare a meno di figurare in causa; avrebbe potuto unirsi all' accusato o prendere le conclusioni da ambe le parti, se così gli fosse parso. Per lo più univasi alla parte pubblica, ma per qualche motivo di convinzione personale, e non già per alcun dovere (1).

Giusta la loro prima istituzione, gli avvocati e i procuratori-generali dovean non solo portare alla corte le azioni tutte nelle quali il sovrano a motivo o dell' amministrazione centrale, o del fisco, o del suo dominio privato, era attore, e patrocinare tutte quelle nelle quali era citato, ma loro correa obbligo d' intervenire nelle procedure che interessar potevano lo stato, il fisco e il demanio, e inoltre faceano il rapporto di quelle cause che, quantunque concernenti men direttamente lo stato o il principe, e non soggette alla sua unione, potean non ostante meritare un riflesso particolare (2), lo che poteva equivalere

(1) Istruzione della corte d' Olanda, del 20 agosto 1531, art. 19 e 22 (*Affissi d' Olanda*, vol. II, pag. 709).

(2) Istruzione della corte d' Olanda, del 4 settembre 1462, art. 7 (*Affissi d' Olanda*, vol. III, pag. 632).

alle conclusioni che si davano dalle genti del re nelle corti francesi, anche allor quando il pubblico ministero non era parte unita; le conclusioni nelle cause dei minori e delle donne erano parimenti ingiunte alle genti del conte d'Olanda, colla medesima istruzione che li incaricava della difesa delle vedove, dei minori e dei poveri (1). Aveano essi adunque, come il pubblico ministero presso i tribunali di Francia, il diritto di dare le loro conclusioni nel civile, in quelle cause in cui non erano parti o principali o unite (2). Nondimeno l'autorità dei comuni avrebbe potuto soffrire da codesta influenza del pubblico ministero; e una tal facoltà, già ristretta sotto l'imperatore Carlo V e i suoi successori nella parte monarchica dei Paesi-Bassi (3), venne totalmente negletta nella repubblica, in cui non si conoscevan nel civile le conclusioni del pubblico ministero.

(1) Istruzione della corte d'Olanda, del 4 settembre 1462, art. 7 (*Affissi d'Olanda*, vol. III, pag. 632).

(2) Bisogna concedere agli antichi procuratori-generali alla corte d'Olanda e il diritto e il dovere di concludere nelle cause civili, se vogliasi intendere il senso dell'istruzione di questa corte del 20 agosto 1531, art. 15 (*Affissi d'Olanda*, vol. II, pag. 709) il quale abroga l'articolo 4 dell'antica istruzione, che permetteva ai magistrati del ministero pubblico di patrocinare le cause private, pel motivo « che v'han ben poche cause alle quali ei non debba unirsi pel mantenimento dei diritti del principe. »

(3) Istruzione della corte di Fiandra, del 9 maggio 1522, articoli 43—53 (*Affissi d'Olanda*, vol. II, pagine 960 e 961). Istruzione della corte del Brabante, del 13 aprile 1604, articoli 97 e 125 (*Affissi d'Olanda*, vol. II, pagine 865—871). L'istruzione della corte d'Utrecht, del 25 maggio 1529-30 (*Affissi d'Utrecht*, vol. II, pag. 955), è copiata da quella della corte d'Olanda.

CAPITOLO DUODECIMO.

Soppressione dell' accusa privata.

Uno de' precipui, se non il maggiore degli oggetti della civil società è la sicurezza e la tranquillità dei cittadini, in vista della quale sonosi volontariamente spogliati d'una parte della loro naturale libertà. Una simile tranquillità esige certe misure di varia natura; quelle che mirano ad ovviare a tutto che potrebbe turbarla sono l'attribuzione dell'amministrazione e della polizia amministrativa; le misure necessarie per reprimere i disordini cagionati sono di competenza della giustizia, particolarmente della giustizia criminale e della polizia giudiziaria. Chiunque sentesi leso dee trovare un tribunale destinato a ricevere i suoi ricorsi e a fargli ottenere o ciò che gli è stato tolto o ricusato, o un' indennizzazione proporzionata al danno che ne ha ricevuto. Gli è questo il principio di qualunque azione civile o criminale.

Ma non basta che la persona lesa venga indennizzata; un sì lieve sagrificio non sarebbe sufficiente a reprimere eccessi futuri; e, per que' casi in cui la lesione fosse di più grave natura, ideossi d'esigere da colui che avesse turbato l' ordine pubblico o un' indennità più forte di

quella che compensa i veri danni, o tutt'altra confessione e pubblica testimonianza del suo fallo: cioè la pena. Le gradazioni delle pene esser debbono analoghe al danno che cagionano, non solo verso colui che ne prova le conseguenze dirette, ma eziandio verso la società in generale, per aver dato l'esempio della mancanza e della disobbedienza alle leggi od ai regolamenti d'ordin pubblico: quest'ultimo riflesso divien tanto più grave, in quanto che meglio è stabilito l'ordine della società, ed importa vie maggiormente serbarlo intatto.

Nelle società nascenti, allorchè le relazioni civili non sono a bastanza consolidate, allorchè le relazioni da cittadino a cittadino non sono fermamente stabilite, e più si è vicini a quello stato di natura ideale in cui ciascuno venia considerato viver per sè, non veggonsi principalmente in tutto ciò che costituisce un delitto o un misfatto, che le sue conseguenze dirette ed immediate: i danni cagionati servono a valutar la pena, e questa si compone soltanto d'una indennità più forte concessa alla parte lesa: tal era la condizione degli antichi Romani come non punivano il furto se non colla restituzione tripla o quintupla del valore dell'oggetto rubato (1); tal era quella degli antichi Germani di cui parlammo nei libri primo e secondo. Non ostante, si comprese fin d'allora ch'era indispensabile l'intervento della società, e che, siccome sarlasi invano proceduto contro il reo senza l'assistenza di questa società, così era giusto ch'ella percepisse porzione dell'ammenda: una parte del *fredum* spettava al fisco nazionale o al

(1) Pothier, *Pandectae justinianeae, lib.* 47, *tit.* 2, *nn.* 55 *e* 75.

principe, a meno che il danneggiato non preferisse la sua vendetta personale (1). Poscia cercossi di ristringere le guerre private, e la società immischiavasi di diritto in tutte le querele giuridiche; ella guarentiva all'individuo leso una conveniente indennità, e all'offensore la sua personal sicurezza, ove sodisfatto avesse alla pena; proteggeva i due partiti e costringeali ad una riconciliazione almeno apparente; manteneva la quiete pubblica, ed esigeva a buon dritto una rifazione delle spese occorrenti al mantenimento dei magistrati e alle istituzioni necessarie per favorire le transazioni forzate.

Si danno certi delitti i quali, abbenchè non ledano individualmente i diritti d'alcun cittadino, son non pertanto dannosissimi, perchè minacciano tutta quanta la società: quai sono quelli che mirano a turbare o mettono a repentaglio la sicurezza esterna della città, ovvero che rallentano i vincoli che uniscono i membri della città, come i delitti di tradimento, di cospirazione coi nemici dello stato, le congiure interne, gli ammutinamenti, le sedizioni, le ribellioni. Qualunque grave delitto contro i privati comprende un delitto pubblico, in quanto che trasgredisce alle prime leggi della società civile, ne scava le fondamenta, rende necessarie certe misure di particolare difesa, nocive mai sempre all'interesse comune. La prima specie di siffatti delitti costituisce una classe separata, e il loro distintivo carattere si è che non v'ha alcuno il quale possa direttamente pretendersi leso; ma che essendo l'offesa diretta contro l'intera città, non havvi che questa sola

(1) Veggasi qui sopra, lib. 1, capit. 3, e lib. 2, capit. 8, tomo I.

città la quale abbia un gius diretto a provocar la pena, quantunque ogni cittadino abbia un interesse indiretto a perseguitare.

Infinattantochè la nazione stessa riunivasi di tempo in tempo, ella potea collettivamente proceder contra colui che aveva attentato alla sua esistenza od a' suoi più cari interessi, e l'espulsione da una città di cui aveva lesi i diritti era la pena più naturale; spesse volte questa proscrizione produceva uno stato d'ostilità, la cui conseguenza era la perdita della vita o della libertà. Quando cessarono le grandi riunioni nazionali, ciascun cittadino ebbe il diritto d'accusare il reo, come aveva avuto l'altro di denunciare alla nazione tutto ciò che metterla poteva in pericolo. Egli è questo il così detto diritto d'accusa pubblica, noto fra gli antichi Romani e gli altri popoli dell'antichità.

Più le città estesero le loro frontiere, e più i costumi mutarono per le nuove relazioni che l'aumento delle ricchezze, del commercio e dei bisogni fecero nascere; quanto più i vincoli politici unirono i varii popoli, tanto più scomparve quella gran barriera che separava i cittadini d'una nazione da quelli d'un'altra. I nuovi governi diminuendo la libertà personale, e segnatamente sostituendo all'unità nazionale il sistema feudale, fecero svanire quelle grandi idee che identificavano ciascun cittadino romano o ciascun guerriero germano colla nazione di cui facea parte; in Roma la città scomparve per dar luogo all'imperatore; disparve nei regni fondati dai Germani per cedere al signore (*suzerain*): e questi capi riferivano a soli sè l'interesse generale cui i cittadini, o piuttosto i sudditi servili del romano impero, i vassalli e i servi dei Franchi

e dei Sassoni non potean prendere che una debolissima parte. La persecuzion dei delitti contro la quiete e la sicurezza esterna dello stato cessò d'essere un diritto e un dovere della città; dovette essa necessariamente passare al sovrano o al signore (*suzerain*); e il delitto di alto-tradimento si confuse cogli attentati alla persona del capo, ed anche alla mancanza di rispetto verso di lui sotto un sol nome generico di lesa-maestà (1), la qual confusione basteria di per sè sola a indicare quanto tutto avesse deviato dalla sua antica origine.

Due motivi avean cagionata la traslazione della pubblica accusa fra le mani del sovrano: il difetto d'interesse dei sudditi i quali non sarebbersi esposti alle brighe e ai dispiaceri d'un'accusa, particolarmente pericolosa allorchè il combattimento giudiziario decideva dell'esito di cotali procedure, e il cambiamento nella natura stessa dell'offesa divenuta più personale al sovrano che non comune a tutti i suoi sudditi: ai precedenti s'aggiunse un nuovo motivo per confermare non solo un tal diritto del sovrano, ma ben anche per assicurargliene l'esercizio esclusivo. Le pene erano quasi tutte pecuniarie; anche la pena capitale veniva considerata come tale a motivo della confisca dei beni che importava; le confische, le multe la cui tassa era talvolta fissata dalla legge, ed altre volte lasciata in balìa del sovrano

(1) Basta confrontare circa a ciò la legge 1, § 1, *D. ad Leg. Jul. Majestatis*, colla legge 5 e 6 allo stesso titolo. La legge *Julia* avea due capitoli, il primo de' quali risguardava i delitti contro la sicurezza dello stato (*crimen perduellionis*), il secondo quelli contro la persona e la dignità del principe (*crimen majestatis*); ma da Tiberio, Teodosio, Arcadio e Onorio sino all'art. 86 del codice penale francese del 1810, quante volte non è stata posta in non cale una simile distinzione?

(*amerciamenta*), eran divenute un ramo insigne di rendita del fisco, che i sovrani non avrebber voluto perdere: d'altronde allorchè il vincolo feudale diventò quello della intera città, la *fellonia*, che era il più grave dei delitti, e al quale riferivansi tutte le trasgressioni d'una natura seria (1), importava decadimento dal feudo, e interessava direttamente il signore feudatario principale (*suzerain*). Adunque i soli imperatori, i re, o i signori gran-giustizieri aveano il diritto di procedere contro i delitti e misfatti pubblici; eglino soli vi erano interessati, e il lasciare l'accusa ai cittadini sarebbe stato un garantire l'impunità dei malfattori.

La prova che tale era l'origine di questo diritto di procedura è evidente; i signori nei loro feudi riservaronsi l'indagine dei delitti pubblici e i resultati onorifici e lucrativi della procedura; non altrimenti gli imperatori e i re nei loro dominii; procedeano eglino stessi contro i delitti pubblici commessi dai loro vassalli immediati; finalmente si erano riservata, anche nei feudi dei loro vassalli e verso i vassalli minori e servi, la punizione dei delitti e misfatti attentatorii alla signoria (*suzeraineté*) del re o alla sua persona. Poteva il vassallo non prendere interesse per la persona del suo signore (*suzerain*); poteva egli stesso favorire direttamente o di soppiatto l'attentato, e non si

(1) Da ciò in Inghilterra, dove le idee feudali sono radicatissime nelle istituzioni, dividonsi i delitti in *felonies*, lo che comprende tutti i delitti gravi e importanti pena corporea o capitale e la confisca, e *misdemeanours*, che è quanto dire i delitti di minor momento, distinzione a un bel circa simile a quella dei *delitti* e *misfatti* nel codice penale francese del 1810. Blackstone, *Comm. on the laws of England*, lib. 4, capit. 7.

potea viver certi della sua imparzialità; d'altronde, convocando alla sua corte que' suoi vassalli od uomini ch' e' giudicava più opportuni alle sue mire, era padrone di fare assolvere, anche contro la più manifesta evidenza, l'accusato che voles proteggere. Procedendo contro i delitti e misfatti a danno della cosa pubblica sotto il loro nome particolare, i re e i signori riconosceano il principio, che il solo offeso poteva dar l'accusa contro coloro ch' eransi renduti rei verso di lui.

Nè il re nè i signori feudali esercitaron lunga pezza in persona il diritto di perseguitare i delinquenti; e quest' accusa diretta sarebbe diventata pericolosa allorchè la forza personale o la destrezza decideva della reità; il signore (*suzerain*) non poteva esser compromesso verso i suoi inferiori; ei non potea nè dare nè ricevere il guanto della disfida; la sua sicurezza sarebbe stata messa a repentaglio s' egli avesse dovuto combattere gli accusati; ei non potea sempre assistere alle sedute giudiziarie, massime quando furon tenute dalle corti permanenti; il re faceasi dunque rappresentare da un bailo, e quando in seguito, istituiti i parlamenti in Francia, venner divise le funzioni giudiziarie del sovrano, il diritto e il dovere d'accusare nei delitti pubblici divenne una delle più importanti attribuzioni del ministero pubblico. In Inghilterra i re ebbero anzi i loro avvocati o procuratori generali i quali procedeano d'ufficio, e senza che verun privato se ne immischiasse, contro i delitti commessi a danno della cosa pubblica. I signori in Francia aveano similmente nelle loro giustizie feudali alcuni procuratori fiscali, i quali accusavano d'ufficio in tutti que' casi che non eran reali: i procuratori generali aveano alcuni sostituti presso i tribunali di prima

istanza, istituzione superflua in Inghilterra, dove, avendo la corte reale invase tutte le giurisdizioni, non si dà, propriamente parlando, alcun tribunale inferiore.

La stessa cosa era nell' antica organizzazione giudiziaria dei Paesi-Bassi. I baili che nei dominii particolari dei duchi o conti, o nei comuni da essi francati, rappresentavano codesti sovrani, o piuttosto que' grandi-vassalli dell' impero o del regno di Francia, i quali sovente reggeansi come principi indipendenti, e coloro che dai signori eran proposti alle loro giustizie meno alte, furono incaricati di proceder d' ufficio contro i delitti pubblici. In progresso di tempo l' istituzione delle corti permanenti fe' passare questo diritto e questo dovere ai procuratori generali presso codeste corti, in tutti que' luoghi nei quali i comuni non furon abbastanza potenti per conservare al bailo *nella* città, divenuto bailo *della* città, siffatta prerogativa a spese del procurator generale, o nei quali un picciol numero di signori non fu abbastanza influente per mantenersi nei loro antichi diritti; quindi, tranne poche signorie, le corti provinciali giunsero a mettere i loro procuratori generali in possesso dell' esercizio della giustizia criminale, escluso qualunque altro ufficiale, come nella provincia di Frisia; ad assicurar loro la giurisdizione nelle campagne, salvo le giustizie delle città, siccome praticavasi nelle provincie di Gheldria e di Utrecht; ovvero furon costrette a lasciare ai baili dei comuni urbani e rurali tutte le accuse, la qual cosa erasi in Olanda e in Fiandra ottenuta dalla influenza dell' autorità comunale e contro i diritti inerenti all' ufficio del procurator generale. Dunque nelle province di Fiandra e d' Olanda procedeasi contro i delitti pubblici,

salvo qualche lieve eccezione, dai baili dei comuni e dai signori; nella Gheldria, nel vescovado d'Utrecht e in altre province, dai procuratori generali per ciò che risguardava le campagne o le città meno ragguardevoli, e dai baili nelle città di prim'ordine; finalmente in altre, come in Frisia, dai soli procuratori generali.

Ma se v'ha qualche identità o simiglianza circa a ciò relativamente ai delitti e misfatti contro la cosa pubblica, non è così di que' delitti che feriscon direttamente gl'interessi d'un solo o di alcuni privati, e noccion solo indirettamente alla società. Gli antichi avean creduto dover lasciare agl'individui lesi queste persecuzioni, e l'amore del ben pubblico che animava i cittadini, non che il desiderio di vedersi reintegrati nel loro beni o indennizzati dei danni sofferti, presentava alla città una bastante guarentigia che simili delitti non rimarrebbero impuniti; un tal principio è tuttora il solo riconosciuto in Inghilterra, dove le leggi ammettendo i cittadini a partecipare, o per loro stessi, o pei loro mandatarii immediati all'amministrazione centrale dello stato, non che all'applicazion delle leggi, han supposto un bastante amore all'ordine per non temere l'impunità dei delinquenti per mancanza di chi proceda contr'essi, la qual supposizione non è punto smentita dalla sperienza. Se non che ad ovviare che un accusatore non si astenga dalla sua querela per capriccio, per mala intesa compassione, per la noia che gli verrebbe dalle necessarie formalità, od anche per motivi meno dilicati, si esige da colui che si costituisce accusatore una cauzione di seguitar sino al termine la procedura criminale, che la legge gli permette d'instaurare o di trascurare

secondo che gli convenga, ma non già di lasciarla, incominciata che la sia (1).

Cotesta via potea esser buona per le repubbliche antiche; può esserlo per l'Inghilterra, dove il cittadino che profitta giornalmente de' suoi vantaggi, che s'identifica colla sua patria, che non dà alcun passo senza sentire il pregio delle sue prerogative, debbe egualmente aver presente il debito che gli incombe di nulla omettere che esser possa utile e indispensabile alla città; diviene insufficiente, allorchè il suddito, lontano da qualunque partecipazione all'amministrazione, alla legislazione, all'autorità giudiziaria, non vede in tutta la macchina del governo se non una complicazion di poteri, le cui molle nascoste agli occhi suoi si fanno soltanto sentire per certi effetti ai quali ei dee ciecamente obbedire, e che in concambio della sua passiva sommessione e dei pesi che lo aggravano, ha per lo meno il diritto d'aspettarsi una efficace protezione. Certamente si trovan sempre delle persone che sentonsi obbligate come cittadini a proceder contro le offese commesse a danno loro; ve n'ha di quelle che perseguitano un offensore per odio e per capriccio; altre ve ne sono che miran soltanto alla rifazion dei danni; ma in un paese in cui l'abitante non ha alcun verace dritto di cittadinanza, massime allorchè il corso della giustizia è lungo, intralciato, oscuro, talvolta dispendioso, molti delitti rimangono impuniti, perchè gl'individui lesi ricusano d'invocare la giustizia. Fu dunque uopo pensare in tutti gli stati d'Europa a un correttivo che porgesse il modo di proceder contro

(1) Lib. 1. §. 7, D. *ad S. Cltum Turpillian.* L. 2, cod. *eod. tit.*

i delitti privati, anche allorquando le parti offese non vi badassero.

Ammesso il principio che certi magistrati indagassero d'ufficio i delitti pubblici, non potea presentarsi espediente più facile di quello d'autorizzare questi istessi magistrati a procedere d'ufficio contro i delitti dei privati, allorchè le stesse parti lese non promovevano alcuna azione. L'offesa personale diventava pubblica, in quanto che feriva gl'interessi di tutta quanta la società, almeno mediatamente, e gli accusatori pubblici potevano occuparsene in mancanza d'accusa per parte dell'offeso. Il profitto che arrecavano le multe e le pene pecuniarie, i vantaggi di una simil procedura, il lustro che dava a colui ch'erano incaricato, l'aumento della sua influenza, fecero ben tosto risaltare tutta l'utilità di codesta istituzione, la quale d'altronde poteva agire assai favorevolmente sullo stato della quiete pubblica; il diritto di inquisire in mancanza d'un accusatore interessato si mutò insensibilmente in concorrenza per prevenzione; si giunse persino a distinguere la parte dell'offesa che riguardava le persone lese dalla parte che interessava la città; e in ogni accusa criminale l'offeso non potè agire che per la sua indennizzazione privata, e il magistrato che per richiedere la pena pubblica.

Così l'esercizio delle azioni criminali erasi da gran tempo fissato in Francia, dove, sotto alcune modificazioni, osservaronsi mai sempre le regole stesse (1); e un re di Francia non avea mai pensato di sottomettere il diritto di ciascun individuo offeso, di tradurre in giustizia colui ch'ei

(1) Ordinanza criminale del 1670, articoli 5 e 8, codice d'istruzion criminale del 1808, articoli 63 e seg.

designa come autor dell'offesa, giusta altre regole che quelle che esigono l'onore e la sicurezza degli abitanti e che tolgono che sì di leggieri non si espongano a qualche procedura; non era mai stata negata a un individuo che offriva le garanzie volute dalla legge la facoltà di dar querela e di portarla alla cognizion dei tribunali, nè quella di seguire in persona l'istruzione dell'accusa intentata. I sovrani dei Paesi-Bassi non avean neppur essi pensato, più dei re di Francia, di privare i loro sudditi d'un diritto che parea loro concesso dalla natura istessa; e prescindendo da moltissimi esempi di tempi più remoti, l'ordinanza del re di Spagna sulla procedura criminale nei Paesi-Bassi non lascia verun dubbio che gli abitanti non vi abbiano avuto il diritto di portarvi avanti i tribunali e di seguirvi quelle accuse nelle quali estimavano aver ragione (1); dritto ch'erasi mantenuto nelle province non separate dalla monarchia spagnuola, e nelle quali, sotto la dominazione della casa d'Austria, erasi conservata la forma monarchica del governo.

Se i re di Francia e di Spagna poteano, senza scemare la loro potenza, lasciare a ciascuno de' loro sudditi il libero esercizio de' loro diritti, la bisogna non camminava così pei magistrati d'un comune, i quali erano alquanto importanti solo perchè faceansi valere a spese dei diritti dei loro concittadini. I Magistrati municipali e i baili, divenuti loro sottoposti, giudicarono che avrebbero assai poca influenza col rendersi esclusivamente padroni delle

(1) *Ordonnantie op den stijl crimineel*, del 9 luglio 1570, articoli 4, 13, 21, 26. Voorda, *Aanteek. op de Ordonn. op den stijl crimineel*, articolo 4, n. 5, *Crimineele Ordonn.*, 4 luglio 1570, art. 50.

accuse criminali; avevano il vantaggio, incalcolabile per certe autorità le quali temono un superiore e voglion farla da indipendenti, di andare incontro a tutte le procedure le cui conseguenze potrebbero scuoprire una di quelle picciole tirannie, di quelle cabale ben ordite, di quelle vessazioni aristocratiche, onde si pasce l'oligarchia: era questo un mezzo di più per favorire i protetti e per disanimare gl'intrusi o i perseguitati dallo spirito di corpo, e per conseguenza di vieppiù concentrare il potere nei pochi individui componenti la casta o meglio il partito (*coterie*) dominante: finalmente l'escludere gli stessi offesi dal dar corso alle loro querele e dal somministrare le prove dell'offesa era un investire il bailo d'un potere arbitrario, e un far cercare la sua protezione come un pegno d'impunità sino a quel punto ch'egli indicasse (1). Allora dunque che i comuni della provincia d'Olanda si furono immessi in possesso del poter supremo, e che coloro i quali amministravanli, facendo alto suonare il nome di libertà individuale, imprendeano a cancellarne fin le menome vestigia, e ad arrogarsi la più effrenata potenza, la facoltà d'accusare, che le leggi concedeano a colui che vedeasi leso per un delitto privato, andò nel novero di que' diritti di cui il comune impadronissi: bentosto, col pretesto dell'interesse

(1) Il più singolare si è che togliendo ai privati lesi il diritto di perseguitar coloro che si eran resi colpevoli verso di loro, le leggi e le consuetudini dell'Olanda autorizzano i baili a informare, anche quando gli offesi non davano alcuna querela, e senz'aver riguardo alle conseguenze che emerger ne potevano per essi. Così, contro i principii del diritto romano e della sana ragione, il bailo inquisiva contro gli adulteri, ad onta del perdono concesso espressamente o tacitamente dal marito o dalla moglie i cui diritti erano violati.

che avea l'intera società alla repressione dei delitti, fu un bailo comunale incaricato esclusivamente della procedura e dell'istruzion dei delitti, e le parti offese vidersi ridotte a far la parte di semplici spettatrici dei passi cui al bailo piacea di fare (1): il privato era parimente escluso dal diritto di perseguitare o di perdonare l'offesa a lui fatta. Un ufficial municipale si vide arbitro di rilasciare brevetti d'impunità, o a que' rei ch'e' volea proteggere, o agli offensori d'un abitante che non godea della sua benevolenza (2); ei poteva, secondo il suo capriccio, dar corso alla querela presentata, o porla in non cale; egli istruiva dietro la propria opinione, sentiva i testimoni, assumeva le informazioni ch'egli estimava opportune, e lasciava andare le altre; lo che obbligava i giudici più integri ad

(1) Sim. v. Leeuwen, Note sull'ordinanza del 9 luglio 1570, art. 4. P. Bort, *Tract. van crim. zaken.* Voet, *ad Dig., tit. accus. de n.* 18. In Frisia, quantunque l'accusa privata fosse inusitata, la non si negava. Hubert, *Praelect. ad Dig., tit. de accus., n.* 5. Non si dà proibizion formale che nelle consuetudini d'Amsterdam. Roseboom, *Recueil van Keuren, capit.* 6, *n.* 3.

(2) Per un altro abuso, questo medesimo magistrato era capo dell'alta e bassa polizía, giudiziaria ed amministrativa. Non solo questo potere gli dava anche maggiore autorità, ma le molte sue occupazioni gli rendeano impossibile d'attendervi da sè; l'esercizio stava tra le mani dei subalterni, i quali si facean forti del nome del capo: quindi la polizía era affidata ad agenti estratti dalla feccia del popolo, i quali si facean pubblicamente ed impunemente lecite le più strane concussioni e le più ributtanti vessazioni. Noi ci rammentiamo che in Amsterdam nessuno veniva arrestato senza esser maltrattato, battuto e derubato dalle guardie di polizía; e qualunque sorta di resistenza a queste vie di fatto, persino le rimostranze verbali degli assistenti, eran pretesto a nuove violenze, ad arresti o a bastonate.

assolver coloro cui il bailo bramava di non veder condannati; mentre che l'offeso non era in grado di far valere i diritti concessigli dalla legge caduta in desuetudine, però non mai revocata (1). Annettendo all'accusa esclusiva e alla procedura contro tutti i delitti il diritto di fare arrestare e imprigionare, senz'alcun decreto di giudice, colui contro il quale credeano poter informare (2), i baili eran giunti a stabilire una autorità illimitata, più riverita e più temibile che quella d'alcun principe sovrano in tutta quanta Europa; e il più degno di nota, e che dimostra sino a qual punto l'oligarchia comunale snervato avesse qualunque spirito pubblico, si è che il diritto esclusivo d'accusa, non che l'altro delle carcerazioni senz'autorità di giudice, si erano stabiliti senz'alcuna legge espressa, che anche la più smisurata ambizione dei magistrati avria vergognato di proporre (3).

(1) Matthaeus, *De criminibus, lib.* 48, *tit.* 20, *cap.* 2, *n.* 2, crede che nella provincia d'Utrecht un privato avesse potuto accusare, e fonda la sua opinione sull'Istruzione della corte d'Utrecht, del 25 maggio 1529-30, art. 15; ei confessa che la consuetudine municipale, rubr. 1, art. 11, dice il contrario: ma perchè non ha badato all'opposizione che esisteva ovunque fra il diritto ammesso davanti alle corti e le leggi municipali, le quali divennero generali.

(2) Voorda, *Op. de ordonn. op den Stijl crim.*, art. 4, n.° 3. Quest'uso è basato sur una falsa interpretazione dell'Ordinanza criminale del 4 luglio 1570, art. 30.

(3) Non v'ha che la città d'Amsterdam la quale abbia ottenuto un privilegio espresso, mediante cui il bailo era autorizzato a far carcerare i prevenuti senza decreto del giudice, sin dal 1387 (Roseboom, *Recueil van Keuren*, capit. 6, n.° 5), confermato sotto la data del 24 gennaio 1559 (*Privilegi d'Amsterdam*, vol. I, pag. 109). E' basta menzionare questo *privilegio*, per vedere come le autorità municipali sostituissero i loro interessi a quelli degli amministrati, i quali avrebbero preferita una legge opposta.

CAPITOLO DECIMOTERZO.

Procedura segreta. Tormenti. Tortura, giusta le nuove leggi.

Nel precedente libro esaminammo le cause dell'istituzione d'una procedura segreta in Francia; gli stessi motivi confortati dall'esempio di quella gran monarchia, dalla quale dipendeva una parte dei Paesi-Bassi, e colla quale le altre provincie interteneano sì stretti legami, non poteva non far ricevere quella medesima procedura pubblica che era stata in uso da tempo immemorabile. Egli è impossibile di esattamente determinare l'epoca nella quale è stata nei Paesi-Bassi adottata questa procedura segreta; ma ell'è quasi cosa certa che non l'è stata se non lunga pezza di poi e a più grave stento che in Francia; e lo spiegherem facilmente. Pria di tutto, il segreto, massime in materia criminale (1), è stato introdotto in Europa dai tribunali

(1) La procedura segreta ed inquisitoriale, in materia civile, è molto generalmente usata in Germania, e dovremo occuparcene nel seguente libro. Riconosceremo allora l'origine di molte idee radicate nei Paesi-Bassi, e che, anche vigenti le leggi francesi, non han cessato d'intralciarne la piena e totale applicazione, special-

ecclesiastici, e una tal novità è originaria del mezzodì dell' Europa: l' Italia e le province meridionali della Francia son le regioni in cui ebbe origine, e dalle quali si sparse verso il Nord per naturalizzarvisi e imprimersi nelle leggi in modo più forte e più intimo che non nei paesi istessi della sua origine. Poscia i tribunali permanenti, i parlamenti allora allora stabiliti accolsero solleciti una procedura che doveva aumentare la loro considerazione e il loro potere, che rendeva ogni dì più necessari gli studi preliminari, e che assicurava ai dotti (*clercs*) e graduati il possesso esclusivo dei posti di giudicatura, d' onde i nobili, consiglieri di spada, si videro espulsi di fatto. Finalmente l' influenza del clero e la brama d' aumentare il regio potere renderon generale una procedura per cui la maggiorità della nazione avea mai sempre sentito orrore (1).

Nei Paesi-Bassi l' istituzione dei tribunali permanenti è d' una data assai più recente; e quei comuni ch' eran composti di membri i quali mutavansi ogni anno non aveano i medesimi interessi. Estranei alla cognizion delle leggi scritte e ad ogni studio qualunque, al par dei vassalli componenti le corti signorevoli, e' non potevano sforzarsi ad attribuire alla scienza certe prerogative delle quali sarebbersi eglino stessi defraudati. L' autorità dei comuni, da lungo tempo stabilita, bilanciava l' influenza del clero ed imponeva assai angusti limiti alla possanza del monarca, il quale riuscì molto dopo a creare le corti d' appello permanenti; questa generale disposizione degli abitanti ad uuirsi in corporazioni, più o men grandi, conservava

mente riguardo ai doveri dal giudice su quelle gestioni che non son soggette alla sua decisione.

(1) Veggasi qui sopra, tomo III, lib. 4, capit. 14.

un inviolabile attaccamento ai vecchi usi, qualunque si fossero i loro inconvenienti, ed una perseveranza, ostinata anzi che no, a non dipartirsi dalle idee antiche, unicamente perchè le erano antiche, senza poi badare se fossero o non fossero utili: l'influenza di queste corporazioni opponeasi adunque all'introduzione di qualsiasi novità. Quindi la procedura segreta stabilissi colla massima lentezza nei Paesi-Bassi, ed anzi la si debbe riguardare assolutamente ignota nella diocesi d'Utrecht a senso di certe formole della metà del secolo decimoquinto (1). Le nimistà private, le transazioni su delitti fra le famiglie dell'offeso e dell'offensore, usi manifestamente incompatibili colla procedura segreta, erano in voga nei Paesi-Bassi fin verso il finire del secolo decimoquinto (2): e niuna legge generale, nè un'ordinanza pure dell'imperator Carlo V, il quale avea consacrata questa procedura in Germania colla famosa ordinanza criminale degli anni 1530 e 1532, aveala sanzionata nei Paesi-Bassi, fino alla legge sulla procedura criminale, del re Filippo II, detta ordinanza sullo stile criminale, del 9 luglio 1570.

Simile ordinanza del re di Spagna, pubblicata originariamente in francese con una traduzione in idioma fiammingo od olandese, concepita in settantacinque articoli, è un codice assai completo di procedura criminale, in cui

(1) Questi documenti, raccolti da Matthaeus, *De Criminibus, lib.* 48, *tit.* 5, *cap.* 7, *n.* 6, si riferiscono al tempo del vescovo Rodolfo de Diephout.

(2) Consuetudine d'Anversa, tit. 22, art 9. Carta del duca Filippo di Borgogna, del 9 agosto 1446 (*Affissi d'Utrecht*, vol. II, pag. 5). Privilegio della duchessa Maria di Borgogna, detto il *gran privilegio* (*Affissi d'Olanda*, vol. III, pag. 631).

non solo il segreto è riguardato qual altra delle più solide basi dell'istruzioni, ma che contiene una deroga espressa a tutti gli usi contrari, con rimando pei casi non previsti al solo diritto scritto (1). Il confronto di questa ordinanza colla legislazione della Francia, specialmente colla famosa ordinanza del 1670, è interessantissimo, ed è stato anzi accennato che osservato dall'ultimo de' suoi comentatori (2); esso non lascia alcun dubbio sulla sua origine, e porge una novella prova di tuttochè dicemmo fin qui in proposito.

L'opposizione delle antiche usanze olandesi contro lo spirito di codesta ordinanza, il credersi dai comuni lesi i loro privilegi da una legge generale che abrogava le loro consuetudini, l'abitudine di quei principii che sempre si eran seguiti, doveano impedire la totale introduzione di questa legge, comecchè fosse per tutto riconosciuta come precipuo ed unico fondamento della procedura criminale: la rivoluzione scoppiata poco dopo la sua pubblicazione, i torbidi e segnatamente il trionfo dei comuni, che ne conseguitarono, fecer riviver nella repubblica d'Olanda parecchie antiche leggi e consuetudini, che furono combinate col nuovo sistema dell'ordinanza, in guisa che la legge fu totalmente travisata. Una inopportuna condiscendenza, e che non sarlasi mai aspettata da un governatore

(1) « *Abolissans, cassans et annulans pareillement toutes cou-* » *stumes, stilz, usanees, manières de procéder et traitter causes* » *criminelles contraires à ce que cy-dessuz est escript: Veulans* » *que pour les cas non comprins soit ensuyvie la disposition du* » *droit escript commun.* » Art. 73.

(2) Voorda, *De Crimineele Ordonn. van koning Philips. Leyden*, 1792, 4.° *in app.*

tanto severo e tirannico quanto il duca d'Alba (1), avea fatto inserire nell'ordinanza un certo articolo che, senza autorizzare apertamente le consuetudini locali divergenti dalle sue disposizioni, concedea loro ciò non ostante una esistenza legale, il cui effetto era soltanto sospeso (2): e questo e un altro articolo nel quale era lasciato agli usi locali il diritto d'appellare in materia criminale, promettendo una revisione di codeste consuetudini (3), divenne ben tosto il pretesto che fece conculcare il senso della legge, e gli sostituì una non uniforme procedura in tutte le città e provincie, e che rassomigliavasi ovunque solo per una durata di cui non eravi l'eguale.

(1) Questa condiscendenza è una prova del potere dei comuni, anche nell'apogéo del dispotismo di quel governatore e della loro più dura oppressione.

(2) « *Néantmoins, s'il y a stiltz ou coutumes, priviléges, statutz et ordonnances municipales ou locales, manières de proceder qui ne fussent contraires, mais differentes de cestuy de notre présent stil et ordonnance, nous les avons suspendu, et suspendons tant que iceux à nous présentez, veus et examinez en conseil les ayons approuvé, omologué el décrété comme dit est cy-dessus.* » Art. 74.

(3) « *Et pour aultant que en nos dicts pays de par deça l'on use diversement au faict d'appellation des sentences criminelles, en aulcuns desquels elles sont reçues jusques aux consaulx ou juges présidiaux inclusivement, en aultres n'est nullement loisible d'appeler èsdictes matières: nous ordonnons touchant les poys et provinces, où l'on a usé d'appellations en matières criminelles, que on se règlera en la forme et manière qu'a esté faict du passé, tant que nous y aurons aultrement ordonné. Et ou regard des aultres provinces, nous y adviserons, s'il y convient donner quelque changement ou réformation: pendant lequel temps on en usera comme du passé, ainsi que porte nostre dicte ordonnance généralle.* » Art. 64 e 65.

Il solo colpo diretto che menarono i comuni a questa ordinanza fu il decreto degli stati della provincia d'Olanda del 10 settembre 1591 (1), di cui ci venne già in acconcio di parlare, e che inibiva alle corti il conoscere degli appelli dalle sentenze pronunciate su procedure criminali ordinate in via straordinaria; ma suscitaronsi varie controversie intorno alla validità dell'ordinanza, siccome data senza il consenso degli stati, lo che certamente non era necessario per la sua forza obbligatoria, giusta la costituzione del tempo in cui era stata data; si ritorse in dubbio la sua promulgazione, la qual cosa però fu confutata dal certificato della corte d'Olanda; si insistè sulle vecchie consuetudini, e segnatamente su quella del Rhinland, articolo 1, e su quella d'Amsterdam, ambedue anteriori (2), e quindi abrogate in quanto che eran contrarie alla nuova legge (3); s'interpretò questa ordinanza; la si comentò; diessi opera a segreti maneggi; si adottò una certa spiegazion della legge, talmente opposta al suo vero senso, che si scoprì essere la procedura indicata come ordinaria nella legge, e conosciuta con questo nome, divenuta un'eccezione sommamente rara, e che di mille affari criminali si

(1) *Affissi d'Olanda*, vol. II, pag. 1062.

(2) Quest'è evidente, perocchè codeste due consuetudini son del novero di quelle state redatte in iscritto per essere sottoposte alla corte di Malines, onde giudicarne la validità; il quale invio venne fatto l'anno stesso della pubblicazione dell'ordinanza.

(3) Le consuetudini che esigevano la confession del delitto per infligger la pena di morte, come quelle d'Amsterdam e del Rhinland, erano espressamente abolite coll'ordinanza criminale del 4 luglio 1570, art. 61.

potea far conto che novecento novantanove erano trattati in via straordinaria (1).

Se l'ordinanza del re sulla procedura criminale non fu per intero osservata, ma subordinata in gran parte alle vecchie consuetudini, che i comuni proteggevano e conservavano per quanto lor suggeriva la brama d'aumentare la propria influenza, essi comuni non si lasciarono scappare alcuna occasione che potesse appresentare il sistema di codesta ordinanza per consolidare la loro autorità. Sin prima del finire del secolo decimosesto, eransi renduti solleciti d'impadronirsi dell'istruzion criminale segreta, come infallibile mezzo di dare ai tribunali un grado di potere maggiore di quello che avessero mai avuto: gli atti d'amministrazione del comune diventavano tanto più augusti, in quanto che i cittadini eran più lontani da qualunque partecipazione. Questa medesima distinzione in materia giudiziaria dovea produrre effetti uguali, e il giudice o bailo che, scagliando decreti o pronunciando condanne, poteva occultare al pubblico i motivi che l'aveano indotto, godeva di più eminente considerazione, era più temuto dai suoi concittadini, e un tal timore somigliavasi esternamente al rispetto. Paventavasi quella mano che colpiva, senza che penetrar se ne potesse la causa; e la paura, piuttosto che la venerazione, inspirava certi riguardi che lusingavano le passioncelle di coloro la cui sfera d'attività era

(1) Voorda, nell'opera da noi citata, ha bastantemente dimostrato quanto l'uso ricevuto in Olanda, e basato in apparenza su di questa legge, sia contrario al suo spirito, ch'egli ha sviluppato con molta erudizione e sagacità; ma egli attribuisce all'ignoranza dei comentatori e dei tribunali ciò che meramente derivava dai difetti d'amministrazione.

necessariamente angusta (1). In mancanza di potere effettivo, il magistrato municipale voleva pure circondarsi d'una grandezza fittizia; e se l'onore di chi sa apprezzare lo scopo verace di qualunque giustizia è quello di mostrare al pubblico il suo modo di procedere, acciò provare ch'egli agisce unicamente giusta le leggi e non secondo il suo capriccio personale, era cosa importante a certe picciole autorità il persuadere ai loro subalterni che la loro sola volontà dispensava i favori e le disgrazie, e l'assicurarsi di una specie di corte, comecchè nulla avessero da concedere.

Ben lungi adunque che lo spirito di comune fosse inteso a preservare l'antica pubblicità contro un'innovazione sì ardita e sì attentatoria alla libertà degl'individui qual è la procedura segreta, la provincia d'Olanda specialmente, quella di tutte le parti dei Paesi-Bassi in cui

(1) Chi non l'ha vista davvicino, immaginarsi non può l'autorità d'una magistratura composta di poche famiglie, la quale mediante i suoi deputati facea parte dell'autorità suprema, mediante il consiglio municipale esercitava il potere legislativo, mediante i borgomastri il potere amministrativo, e mediante gli scabini il poter giudiziario. Aggiungasi a tutto questo un bailo investito del potere di proceder d'ufficio contro a qualunque contravvenzione, sin anco a quelle che tenevano ai più personali interessi, senza previa querela, e di non dar corso alle querele presentate; che era capo della polizia; che ordinava gli arresti, da lui estimati opportuni, senza decreto del giudice; che era padrone di mandare in lungo o d'abbreviare questa preventiva prigionia, di regolare il destino del detenuto, d'istruire in quel modo che più gli parea buono, senza che avesse a render conto del suo modo d'agire, e rimarrassi convinti che la condizione degli Olandesi e i pochi abusi che muovono a doglianza fanno tanto l'elogio dei loro magistrati individualmente, quanto le loro istituzioni giudiziarie meritan biasimo e rimproveri.

i comuni dopo la rivoluzione del 1572 esercitarono la maggiore influenza, accolse pienamente tutto che la legge criminale avea d'odioso e di vessatorio, e vi aggiunse quanto le consuetudini antiche potevano aggiugnervi. Quindi l'ordinanza criminale di Luigi XIV, redatta sotto gli occhi del celebre consigliere Pussort, e ad onta delle rimostranze del virtuoso ed umano presidente di Lamoignon, per quantunque rigorosa esser possa verso que' che hanno la disavventura d'essere prevenuti od accusati, venir dovea riputata ben mite al paragone di ciò che la pratica avea dedotto dalle leggi criminali di Filippo II nell'Olanda (1).

La procedura segreta non può andar disgiunta dalla tortura; e però non vi fu verso che nei Paesi-Bassi il mezzo odioso d'estorquere una confessione, il più delle volte falsa, mai sempre dubbia, potesse esser negletto: i tormenti, con tutti i loro orrori, erano autorizzati dalla legge di Filippo II, e l'uso non aveali ristretti; chè anzi era stata avidamente accolta una malangurata virgola, messa per isbaglio nel testo originale, e trascritta con somma goffaggine nella versione fiamminga od olandese (2)

(1) Si vegga Voorda nell'opera allegata, e segnatamente l'appendice al suo comentario.

(2) L'articolo 42 dell'ordinanza proibiva l'uso della tortura in quei casi « *où il n'y a plaine demye preuve*, » ovvero in cui la prova è certa od indubitata. » L'esemplare autentico, sul quale fu fatta la traduzione, avea una virgola tra le parole *plaine*, *demye*, e il traduttore mise *volle oft halve, plaine ov demye*: d'allora in poi le parole seguenti mostravano un contro-senso, e nelle successive edizioni si mise *incerta e dubbia*, in vece di *certa ed indubitata*; e secondo questo errore, applicaronsi i tormenti in quei casi in cui la prova era bastante per condannare, contro lo spirito delle leggi romane e del legislatore. Tanto è dimostrato da Voorda nelle sue note su questo articolo.

erano state invocate certe consuetudini antiche a sostegno d'un articolo male interpretato su di un errore di stampa. L'uso delle corti e dei tribunali avea consacrata questa falsa lezione; e allorquando un comentatore più attento e più istruito dimostrò ad evidenza che tutta la giurisprudenza ricevuta era fondata soltanto su di un errore palmare, ella avea messe troppo profonde radici per poter esser emendata, massime in un paese in cui il difetto totale di leggi scritte dava all'uso e ad una serie di decreti un' autorità legislativa. I tormenti preventivi eran giornalmente usati nei Paesi-Bassi; venfano applicati dal momento in che un prevenuto negava l'accusa a suo carico, o qualche circostanza relativa, provato che fosse o pienamente o no il delitto, purchè vi fosse una così detta semi-prova. Non distinguevasi poi se il delitto importava pena di morte o pena afflittiva; solo in quest'ultimo caso il grado della tortura era modificato e ristretto alla frusta: non erasi neppur d'accordo sulla disposizion delle leggi rispetto a colui che avea sofferti i tormenti senza confessare, o che ritrattava la propria confessione fatta in mezzo alle angoscie del dolore. Secondo gli uni, ei doveva esser punito colla pena ordinaria; secondo altri, con pena meno aspra; o, giusta l'opinione più generalmente ammessa, doveva essere assolto; salvo però il diritto dei giudici, o soli o uniti all'amministrazione municipale, di ritener prigione o di sfrattare colui ch'era assoluto in faccia alla legge, e ciò per misura di polizia e di loro suprema autorità, in virtù d'una speciale disposizione, simile agli ordini regii usitati in Francia (1).

(1) Massime in Amsterdam era quest'uso ricevuto. I registri non mostrano quasi verun esempio d'un accusato posto in libertà

Infinattantochè durò l'autorità dei comuni, era impossibile introdurre alcun mutamento favorevole alla libertà individuale dei cittadini, e perciò scemante l'autorità dei magistrati municipali; siffatta legislazione sussistè nelle Province dei Paesi-Bassi, non ispettanti alla repubblica sino a che non furono unite alla Francia, e nelle province-unite sino al 1798.

In quell'epoca le provincie austriache, con picciola porzione del territorio della repubblica, divenute parti integranti della Francia, non erano più comprese nell'idea separata che ci formiamo dei Paesi-Bassi; erano incorporate nella Francia moderna, dalla quale ricevevano e leggi ed istituzioni. La repubblica avea subita una totale rivoluzione, che avea soppresse le provincie, i comuni, le corporazioni, ed aveali fusi nominativamente in un solo e medesimo popolo, la qual riunione avrebbe potuto dare i più vantaggiosi risultamenti, se il maltalento di separazione, d'invidia, anzi d'inimicizia, non avesse contribuito ad esercitare quella triste influenza (1) che venti e più anni di rivoluzioni successive non han potuto far dileguare, e che certi eventi di più fresca data han lasciato rinascere,

immediatamente dopo aver sofferta la tortura senza confessare; eran essi quasi sempre sottratti o mandati nella casa di detenzione coi condannati; ma per far vedere che gli scabini non istabilivano questa ordinanza come giudici, e che all'opposto era un effetto del loro poter sovrano di polizia amministrativa, questa disposizione non era in forma di sentenza, ma in appostilla marginale sul registro degl'interrogatorii.

(1) Così dopo la stessa costituzione del 1798, che amalgamava le autorità, le entrate e i debiti delle province, erasi arrivati a fare una divisione del territorio della repubblica giusta le basi geografiche e statistiche: gli antichi limiti delle provincie son sempre rimasti gli stessi, salva qualche piccola modificazione.

mentre le circostanze avrian forse permesso di sperderla per sempre. Fra le innovazioni richieste dal progresso dei lumi, imperiosamente comandate dall'esempio di Francia in istato di rivoluzione, ma che questa medesima Francia prima della rivoluzione ed altri stati avean già creduto di poter adottare, trovossi l'abolizione della tortura, misura che i più sani ingegni, i più profondi filosofi, i più dotti giureconsulti, reclamavan già da gran tempo, e che le leggi più umane avean pur allora sanzionato in varii regni. Solo nel 1798 la repubblica dei Paesi-Bassi ebbesi una costituzione la quale dichiarò formalmente che restava abolita la tortura in tutta l'estensione del suo territorio.

Ma s'egli era agevol cosa il pronunciare un decreto da lunga pezza sollecitato dall'umanità, eranvi molti più ostacoli da superare per ottenerne l'esecuzione, e per supplire alla lacuna che mostrava la legislazione. La procedura segreta era favorita dalle abitudini fatte famigliari in capo a tre secoli; lo spirito dei comuni, sempre attivo al modo stesso, pregiava sommamente una tal procedura, che aumentava il potere arbitrario dei giudici e la loro momentanea considerazione, che metteva in lor balìa tutta la popolazione affidata alle loro cure, che rimoveva i privati dalla bisogna comune, e che favoriva la separazione di quelle piccole società onde composta era la nazione. In sagrificando questa iniqua e barbara procedura, seguendo liberamente l'esempio della Francia moderna, la quale aveva, sì come vedremo in appresso, presa dagl'Inglesi l'idea d'una procedura per giurati, venia tolta qualunque difficoltà: ma la gloriuzza dei magistrati, i quali al ben pubblico anteponeano la loro particolare autorità; l'opinion generale signoreggiata dall'idea che la magistratura

scapiterebbe in potere e quindi in considerazione; l'intima persuasione che tutto quanto era antico non poteva essere abbandonato senza pericolo, anche quando non se ne fosse indagata la vera origine, non permisero veruna riforma totale; la sola idea che parve occupare i legislatori si fu quella di conciliare l'abolizione della tortura colla procedura segreta, e di riempiere quel vuoto che appariva dacchè separavansi due istituzioni necessariamente legate insieme.

Dopo un'incertezza di sei mesi, che equivaleva a un totale diniego di giustizia, che lasciava dormire tutte le cause criminali, e che ingombrava tutte le carceri di detenuti, i quali non avean nè confessato il delitto loro apposto, nè dissipati i sospetti di cui eran gravati, comparve un'ordinanza del 10 ottobre 1798, che manteneva la procedura segreta, ed anche il regolamento della massima parte delle cause in via straordinaria. Giusta questa legge, coloro i quali confessavano il delitto loro imputato erano giudicati come per lo innanzi, ed era concesso un simulacro di difesa a coloro che ostinavansi a negare i delitti loro apposti. Il segreto dell'istruzione, la protrazione arbitraria della procedura, tutti gli altri atti eran rimasti sul piede di prima: il giudice, ordinando in via straordinaria, era padrone d'intercettar le vie dell'appello al prevenuto, senza che una tale disposizione fosse soggetta a verun ricorso: e se il destino degli accusati era migliorato in quanto che non potevano esser doppiamente puniti dai tormenti preventivi e dalla condanna definitiva, da un altro lato avean perduta l'unica guarentigia loro concessa dall'uso antico, d'esser condannati solo dietro l'aver confessato. Nel regolare il processo in via straordinaria, lo che praticavasi quasi sempre, e della qual cosa non eravi

tutt'al più che un'eccezione infra mille, il giudice non avea nè la censura della pubblicità, nè quella d'un ricorso ad un'autorità più alta; ei decideva senza spiegare i motivi della sua sentenza, senza essere obbligato ad attendere una confessione, senz'alcun'altra restrizione fuor quella impostagli dalla propria coscienza.

Malgrado codesta illimitata autorità esercitata dai baili e tribunali sulla procedura e sulle sentenze criminali a malgrado della facoltà di fare arrestare e cacciar nelle segrete colui contro il quale insorgeva qualche presunzione; ad onta del potere di tenerli rinchiusi per un lasso di tempo indeterminato (1); prescindendo dal rigoroso segreto cui erano assoggettati i carcerati; malgrado le informazioni dirette dal solo bailo, senza cognizione o difesa possibile per parte del prigioniero; malgrado la ordinanza d'istruzione prescritte in assenza dell'accusato; malgrado la poca difesa che gli era concessa; malgrado l'arbitrio della sentenza non motivata; malgrado le mancanze di vigilanza d'un superiore qualunque, o la presenza del pubblico, lo che poneva l'autorità giudiciaria in grado d'evitare quei pochi inciampi che la legge avea messi alla sua indipendenza da qualsiasi regola di diritto; finalmente, malgrado la

(1) Noi ne abbiam conosciuti di quelli che han gemuto per due anni, tenuti alla segreta in prigioni infette: questa prigione era già una pena sommamente rigorosa, specialmente pel modo onde venivan trattati i carcerati; era uno di que' grandi mezzi che s'impiegavano a punir coloro che non potevano esser convinti; e abbiam parecchie volte udito certi magistrati fatti canuti nelle cariche o certe persone rispettabili, pronunciarsi in favore delle più assurde accuse contro alcune persone riguardate come nocive o sospette, pel motivo che almeno starebber prigione durante una lunghissima istruzione.

massima stabilita che nè il bailo nè il giudice potessero venir presi a parte e resi responsabili di quegli atti vessatorii che avesser commessi, i tribunali dell'Olanda trovarono la loro autorità troppo limitata e la estesero con una interpetrazione che in poco d'ora acquistò forza di legge.

Tale è infatti la natura della procedura segreta, che non può far senza la tortura; e questo legame è sì necessario, che con le intenzioni anche le più pure si torna sempre lì. Dal momento in cui gl'interrogatorii del prevenuto debbono costituire una parte delle prove a carico, e ciò costituisce la vera natura dell'istruzion segreta, vuolsi badare che l'incolpato non prepari le sue risposte (1); bisogna impedire qualsiasi comunicazione all'esterno; occorron pure alcuni mezzi di violenza. Ma se, come richiede la natura della procedura criminale ben intesa, l'interrogatorio non serve che a far conoscere al prevenuto i carichi esistenti contro di lui e per concedergli od agevolargli i mezzi di difesa (2); se i carichi e le prove di colpabilità non sono stabiliti che dalle testimonianze e dagli indizii; se concedonsi, in una materia tanto grave e tanto seria, al prevenuto gli stessi diritti che ad un reo convenuto nel civile; se si sta in sull'avviso contro il pregiudizio generale

(1) Gli è questo il motivo confessato del segreto. Voorda, sull'art. 15 dell'ordinanza dello stile criminale. Serpillon, sull'ordinanza criminale di Luigi IV, tit. 14, art. 6. *Boehmer, ad const. crim. Caroli V*, art. 11, n.° 9.

(2) Tal è infatti in origine lo scopo dell'interrogatorio, al dire degli stessi autori meno liberali. *Carpzovius prax. rer. crim., vol.* 3, *qu.* 113.; è curioso il vedere un autore assai più recente, Boehmero, *ad Carpzov. dius qu., obs.* 1, rivoltare il senso delle leggi per provare il contrario, che gli s'era fitto in mente per una giurisprudenza erronea.

che in ogni prevenuto vede un reo; se l'accusato detenuto è riguardato come doppiamente infelice in quanto che l'incertezza della sua colpabilità il priva della sua libertà, in quanto che arreca già un pregiudizio notabile alla pienezza della sua difesa, e lo scredita agli occhi del pubblico e del giudice, allora qualunque pubblicità, qualunque libertà di comunicazione, qualunque facilità sarà concessa a colui che lotta con tanto svantaggio contro un'accusa non anco riconosciuta vera. Un giudice che conosca l'importanza della sua carica, ben lungi dall'adoperare ad estorquere con violenze, minacce, insinuazioni lusingbiere o domande insidiose e suggestive una confessione qualunque, intenderà piuttosto a render mite la sorte d'un prevenuto, a permettergli tutto quanto può mirare a scolparlo, a suggerirgli anzi certe difese che la sciagura della sua situazione potrebbe fargli trascurare; capirà ben egli che l'onor suo non è compromesso, allorchè un prevenuto riesce a discolparsi, ma che all'incontro il solo scopo dell'istruzione è l'indagine della verità; finalmente si convincerà che quand'anche un reo trovasse modo di sottrarsi alla pena, un tale inconveniente non può autorizzare la durata nè le vessazioni contro coloro i quali, o perchè è riconosciuta la loro innocenza, o per mancanza di prove, son posti in libertà dopo aver sofferti tutti i mali d'una prigionia (1).

(1) Invano si oppone a questo raziocinio il preteso risultato dell'esperienza: anche noi coprimmo un impiego di magistratura, e fummo incaricati per sei anni dell'istruzione delle procedure criminali, nella primaria città dei Paesi-Bassi, una delle più grandi d'Europa. Noi gloriamo d'avere aderito ai nostri principii, senza aver mancato mai a quanto esigeva la pubblica sicurezza: sola una

Partendo dal principio della procedura segreta, che l'interrogatorio d'un prevenuto forma una parte delle prove a carico suo, principio riprovato dal buon senso e da ogni sana legislazione, gli è chiaro che quel prevenuto il quale si rifiuta di rispondere a certe domande che il giudice gli dirige rende illusoria una parte della procedura. Parrà forse molto strano che in materia civile una delle parti interrogata dall'altra abbia il dritto di non rispondere, salva di dedurne quella conseguenza che si crederà opportuna, mentre si ricusa questa facoltà ad un accusato; ma siffatta è la conseguenza necessaria del pregiudizio che fa consistere la gloria del bailo o del giudice nel far condannare l'incolpato, che, per colorire il dispetto che facea provare un accusato che sottraevasi a questa prova col silenzio, in vece di lasciargli la stessa libertà che ad un difensore nel civile, si pretendea vedere in codesto silenzio una mancanza di rispetto, una disobbedienza verso il giudice interrogatore; e questa ostinazione fu giudicata degna d'una pena, sì per correggere il prevenuto della sua irriverenza, come per costringerlo a dare una risposta, nella quale si potesse aver lusinga di rinvenire qualche argomento contro di lui (1). Se la difesa è di diritto naturale, debb'essere

volta ordinammo la segreta, perchè v'erano sei persone accusate di complicità; eppoi questa segreta durò sole ventiquattr'ore: e a dispetto di tutta la nostra attenzione riguardo a ciò, questo medesimo esempio ne ha provata l'inutilità, e tutti i prevenuti sono stati riposti in libertà per mancanza di prove.

(1) Gli autori, quelli pure che hanno avute idee liberalissime, hanno soventi volte dato il loro assenso a questa assurdità. Voorda, *sull' Ordinanza intorno allo stile criminale*, art. 13, n.° 1, non suppone già che si possa dubitarne. Veggasi d'altronde il tomo II, lib. 3, capit. 17, di questa opera.

facoltativo a ciascuno di proporla qual ei la crede opportuna; ma dal momento che il giudice ha il diritto di punire colui che crede dover opporre un cupo silenzio alle dimande che gli si fanno, ed esporsi alle conseguenze che dedur se ne ponno contro la sua innocenza, che preferisce questa via a certe spiegazioni nelle quali ei potrebbe imbrogliarsi, non v'ha ragione per non imputare a mancanza di rispetto, e per conseguenza per non farsi leciti certi mezzi di violenza contro chi avesse imposto alla giustizia, ed avesse allegati fatti falsi o tenuti per tali (2).

Non ostante, le misure coercitive contro un muto volontario non potevan bastare per assicurare lo scopo della procedura segreta, e ben tosto la sperienza insegnò che, senza ricusar positivamente di rispondere, un accusato ha mille modi per isventare l'interrogatorio, e render vane le induzioni che se ne volessero trarre. Rispondendo in modo evasivo, incoerente o meno pertinente, egli eludeva lo scopo di far servire le risposte di prova a carico, e a ciò si volea pure andare incontro. Era facilissimo il rassomigliare al muto volontario colui che non dava alcuna risposta congrua agl'interrogatorii, e l'applicargli i mezzi stessi coercitivi, per insegnargli che impunemente non prendeasi a gabbo un giudice informante colla vista di indurre un accusato ad incolpar sè stesso o di darsi per vinto colle sue confessioni. Se il giudice si fosse limitato a punir colui che con risposte ingiuriose avesse

(1) Questo è stato ricevuto in Germania, come vedremo nel seguente libro; e sembra essere della stessa natura del giuramento che si esige dai prevenuti, per punire come spergiuro qualunque falsa enunciazione. Anche quest'ultima invenzione è una conseguenza delle inquisizioni. C. 17 e 18, X *de accusat.*

veramente mancato di rispetto, egli avrebbe mostrato un'anima piccola, poco dicevole al suo carattere, tenendosi offeso dai discorsi d'una persona renduta scusabile dalla mala sua situazione; ma ciò che prova che non punivasi codesta irriverenza, si è che si obbligava l'accusato a dare una risposta diversa dalla prima, e che questa nuova risposta serviva di base al processo. Il tribunale d'Amsterdam ebbe la gloria di questa invenzione; e il primo accusato che, dopo aver per più mesi risposto a tutte le dimande fattegli, s'avvisò finalmente di dare alcune risposte incongruenti, e che, per certi mezzi di tortura, costretto a rispondere in modo pertinente e positivo, confessò l'assassinio di cui era accusato, fu condannato a morte dietro la sua propria confessione, senza alcuna difesa (1).

Cotesto esempio non rimase infruttuoso; altri tribunali aumentarono anzi questa severità (2), e allorchè si

(1) Un tale Hendrick Janssen, accusato d'avere assassinata la propria moglie, dopo molti interrogatorii nei quali aveva negato il fatto, tolse a non risponder più a tutte le domande se non con questa frase: *non mel rammento più*. Giusta un'ordinanza del tribunale d'Amsterdam, sino allora senza esempio, gli si diedero forti nerbate, che lo indussero a confessare, dietro del che fu condannato e mandato a morte, nel 1803, senza che fosse stato ammesso a consultare chi che si fosse, o a proporre alcuna difesa. Uno de'suoi giudici pubblicò in quel torno uno scritto per giustificare l'ordinanza del tribunale, con certi argomenti che ne dimostravano chiaramente l'ingiustizia.

(2) Ci ricorda, fra gli altri, l'esempio d'una signora accusata d'adulterio (lo che non poteva importare che una pena pecuniaria), alla quale il tribunale di Veesp fece subire parecchi interrogatorii. Dopo oltre cento cinquanta dimande alle quali avea risposto pendente un'istruzione di più mesi, senza che avesse copia degl'interrogatorii, si credè vedere che la si era contraddetta su varie

considera che, essendo il tribunale il solo giudice della congruenza o dell' incongruenza delle risposte, poteva così dettar quelle ch' ei si credeva dover estorcere all' accusato; che regolando il processo in via straordinaria, lo che parimente dipendeva dal tribunale, niuna autorità giudiziaria superiore conosceva dell' istruzione o della sentenza (1); che dopo essere stato costretto a confessare un delitto, del quale poteva essere innocente, l' accusato non era ammesso a difesa di sorta; che non potea consultare chi che fosse, ma che all' incontro era custodito nella più stretta segreta, specialmente se trattavasi di pena capitale, sino alla vigilia dell' esecuzione; che non avea nemmeno la facoltà di indur testimoni in sua discolpa, e che dovea limitarsi ad indicarli, salvo poi all' accusator pubblico e al giudice il sentirli se il giudicava opportuno; si dura fatica a credere che avvenisser tutti questi disordini vigente una legge che inibiva in termini espressi d' usar qualsiasi mezzo violento per ottenere la confessione dell' accusato. Nè men sorprendente parrà non solo che questa interpretazione fosse adottata dai giudici, avvezzi alla loro vecchia procedura e pieni di passioncelle, ma che una nuova legge abbia sanzionato quasi nell' istesso tratto l' abolizione della tortura, e concesso poi al giudice

circostanze, e le si intimò di metter d' accordo codeste contradizioni. Avendo ella risposto che non poteva, il tribunale giudicò una tale risposta incongruente, e ordinò che stasse prigione sino a tanto che avesse date spiegazioni pertinenti o confessato il delitto.

(1) La supposizione d' un' ordinatoria in via straordinaria, onde prevenire il ricorso in appello, e quindi la vigilanza d' una autorità più alta nell' ordine giudiziario, non è gratuita. Bort, *Tract. van crim. Zaken*, tit. 7, n°. 51.

il diritto di ricorrere ai mezzi di rigore per ottener risposte congruenti (1), come se passar potesse alcuna differenza tra queste due specie di tortura, e come se un accusato non dovesse esser padrone di dare a proprio rischio e pericolo le risposte da lui credute più atte alla sua difesa.

Così d'errore in errore il principio della procedura segreta, che avea mutato l'interrogatorio d'un accusato, ordinato pel suo solo interesse e per dargli un'occasione di distruggere i carichi, di presentare i suoi modi di difesa e di scusa, e d'indicare le prove d'innocenza, in una parte dell'istruzione a carico suo, ristabilì la tortura preventiva con qualche lieve modificazione, non solo di poco momento in favore degli accusati, ma per l'opposto pregiudicevole alla loro condizione, imperocchè nell'antico stato di cose chi, senza confessare il suo delitto, avea subita la prova della tortura, era assolto da qualsiasi pena, o per lo meno dalla pena ordinaria, mentre che dopo aver seguitato a ricusar di rispondere, o dopo aver emendata l'incongruenza delle risposte senza confessare, nulla toglieva che l'accusato non venisse condannato dietro le prove esistenti contro di lui. L'omaggio reso da un articolo espresso della legge al progresso dei lumi; la volontà del legislatore, che non ammetteva alcun dubbio sulla sua interpretazione; la stessa incoerenza d'un'ordinanza che autorizzava in un articolo ciò che avea

(1) Legge sulla procedura criminale, del 14 giugno 1809, articoli 1081, 1086 e 1087. Questa legge non ha mai avuta alcuna esecuzione, e non era ancora stata istituita l'organizzazion giudiziaria dalla quale dipendeva, allor quando le leggi francesi furono dichiarate esecutorie.

proibito cinque articoli più sopra, non poteron conseguir nulla in una nuova legislazione, contro un uso antico, un sistema falso, una legislazione bizzarra. Tanto è grande l'opposizione che incontra una novità vantaggiosa! Tanto importa soprattutto di ben afferrare l'insieme di codesta legislazione espressa e municipale, per non lasciar sussistere una procedura incompatibile coll'abolizione della tortura (1).

(1) Abbiam già reso omaggio all'amministrazione della giustizia nell'antica repubblica dei Paesi-Bassi; ma se le virtù private dei giudici, se la pubblica opinione, se le misure ovviavano agli abusi ed ammantavano i difetti dell'istituzione in sè stessa, non è per questo che non esistessero, e giova tanto più di farli osservare, in quanto che, pur troppo! si danno di molte persone avvezze a giudicare del merito d'una legislazione dai suoi effetti ostensibili, senza far caso delle cause coesistenti che han prodotto codesti effetti, o che hanno altramente esercitata la loro influenza sulle conseguenze d'una legge. La scienza della legislazione, massime circa alle istituzioni giudiziarie, è tuttavia poco avanzata; la qual cosa ci ha indotti ad intraprender quest'opera, e ci impone, ad una, il debito spesso arduo di spiegare que' vizii nascosti che non s'avria mai pensato che esistessero.

CAPITOLO DECIMOQUARTO.

Transazioni in materia criminale. Composizioni.

La soppressione dell'accusa privata, il trionfo della istruzion segreta, l'indipendenza dei baili e degli altri ufficiali del pubblico ministero presso i tribunali dei comuni, l'opposizione fra i tribunali e le corti, doveano produrre certi effetti sommamente fatali agli abitanti dei comuni, principalmente della provincia d'Olanda, dove tutti questi abusi erano spinti all'eccesso per l'illimitata influenza dello spirito aristocratico. Siffatti disordini doveano aumentarsi, perchè la giustizia criminale veniva esercitata da tutti i tribunali di prima istanza, tanto delle città, quanto dei villaggi e delle campagne; se non che nella parte meridionale di questa provincia, dei villaggi e dei circondarii molto estesi trovavansi riuniti in una specie di comune più grande, circoscritta dalle acque o dagli argini, ed uniti da un interesse comune, come i tribunali dei baili di Rhinland, dell'Olanda meridionale, del Delf-Land ed altrettali, i quali però non comprendevano le città situate in questa circoscrizione. Minore era la confusione in Gheldria e nella provincia d'Utrecht, dove i tribunali comunali non avevano alcuna giurisdizione criminale se non che nelle città più

importanti, e dove la corte conosceva in prima istanza di tutti i delitti commessi nelle piccole città, nei villaggi o nelle campagne; e specialmente in Frisia, dove la sola corte giudicava tutte le cause criminali: ma le medesime idee, l'esempio, la vicinanza e le relazioni coll'Olanda, aveano introdotto una parte dei medesimi abusi.

Lo spirito di comune, geloso della libertà individuale, ingerendosi nei più sacri e più inviolabili interessi privati, arrogandosi, col pretesto di sollecitudine paterna, una diffidente vigilanza, aveva escluso i particolari offesi dal diritto di proceder contro i loro offensori; alcuni magistrati comunali, istituiti, per mantenere la pubblica quiete e l'obbedienza dovuta alle leggi, attribuironsi il diritto di dare agli affari quel corso che esigeva l'interesse del comune o piuttosto di coloro i quali governavano dispoticamente; e ben tosto codesti magistrati, di cui erano strumenti i baili comunali, ebber la facoltà d'agire criminalmente contro coloro ai quali nuocer volevano (1), e d'assicurare l'impunità a certi altri ai quali accordavano la loro protezione, o i quali, attinenti a famiglie della magistratura, consideravasi non poter essere puniti senza scandalo pel comune. Le procedure criminali divennero

(1) Un uso antico escludeva per sempre dalla magistratura coloro contro i quali erasi proceduto d'uffizio, anche per lievi delinquenze, ed allorchè non erano condannati: egli è di fatto che alcuni baili hanno accusate certe persone attinenti a famiglie patrizie, ma delle quali temeansi le opinioni personali, o che per tutt'altra cagione bramavasi tener lontane dalla magistratura, colla sola mira di rendernele incapaci e senza dar corso all'accusa. Anche l'inquisizione di Venezia conosceva la tattica di suscitare affari criminali contro coloro che si voleano sospendere dalle loro funzioni. *Storia della repubblica di Venezia*, del conte Daru, lib. 39.

altrettante proprietà del comune o del bailo, che importava di non lasciarsi scappar di mano.

Da un lato il bailo comunale aveva il diritto d'attaccare in via criminale colui ch'egli estimava dover tradurre davanti al giudice, senza che niuna autorità prendesse cognizione dei carichi e delle informazioni precedenti; ei faceva arrestare dietro la sua sola decisione; egli era padrone di fissare la prigione che serviva a detenere il prevenuto, di concedergli o negargli i primi bisogni della vita; determinava la natura del suo cibo e del suo coricarsi (1); ritardava a piacer suo l'istruzione, e non facea seguire gl'interrogatorii o sentire i testimoni se non in que' tempi che a lui parea d'indicare; finalmente non terminava la procedura se non quando credealo opportuno, senz'essere in tutto questo obbligato a veruna indennità verso colui che, dopo un arresto arbitrario, una detenzione crudele ed isolata, un'istruzione prolungata il più delle volte senza motivo, era assolto od anche riconosciuto innocente (2). Dall'altro canto, questo istesso bailo non

(1) Usava in Olanda che il bailo poteva permettere l'accesso presso un prigioniero o negarlo: era pur anco un favore ch'ei poteva concedere quello di fare avere tutt'altro letto e cibo che quello delle carceri; e il bailo poteva a piacer suo accordarlo o ricusarlo. Permettevasi di rado a un detenuto di vedere la sua famiglia, e poi era sempre in presenza d'uno addetto alla polizia: anche più di rado un prigioniero poteva esser visitato da un amico: non era mai ammesso un consiglio, e nemmeno coi suoi vicini eragli concesso di parlare di fatti relativi al delitto o misfatto di cui era accusato.

(2) A rendere anche più difficile il ricorso contro un bailo, i tribunali avean presa negli ultimi tempi l'abitudine di non assolvere quasi mai un detenuto, ma soltanto d'ordinare un'informativa più ampia, senza decidere sull'innocenza

poteva esser costretto per alcuna via legale a dar corso alle querele che gli venivan presentate, e il solo tribunale poteva ordinargli d'informare, senza però che un privato, il quale pretendeasi leso, avesse un mezzo di diritto onde provocare una simile ordinanza: egli era indipendente nella sua istruzione, e faceva udire soltanto que' testimoni che deponevano secondo le sue viste, o a carico o in difesa; ei poteva, se conveniva alle sue intenzioni, mettere il giudice nella necessità d'assolvere il reo più notorio; ei diveniva di fatto l'arbitro della sorte dei cittadini, i quali potevano esser vessati da una istruzion criminale e dalle sue conseguenze (1), o protetti contro i carichi più palpabili.

I procuratori generali presso le corti erano meno indipendenti da esse corti, e le loro procedure esser dovevano autorizzate; i commissari nominati per l'istruzione erano più in grado di contenere questi ufficiali nel lor dovere, senza però che facessero sovente uso del loro potere; ma la giurisdizione delle corti in materia criminale era limitata dalle leggi, e i comuni vegliavano attentamente a ristringere questa giurisdizione entro i limiti più angusti. In quei casi sommamente rari in cui il procurator generale interveniva nelle cause criminali in Olanda, questo intervento, sovente serotino, camminava con

(1) Per un uso, di cui non abbiam mai potuto scoprire l'origine, un prevenuto arrestato dietro il semplice ordine del bailo, senz'alcuna ordinanza del giudice, era decaduto dall'amministrazione dei suoi beni: non gli si lasciava neppure, almeno in Amsterdam, la facoltà di conferire i suoi poteri a un parente o ad un amico; ma il tribunale commetteva un amministratore il quale assumeva il maneggio dei detti beni a spese del carcerato, a rischio e pericolo del medesimo.

passo tanto mal fermo e palesava tanta diffidenza nelle sue proprie forze, che confermava le autorità inferiori negli abusi generalmente ricevuti più di quello non potesse farli dileguare (1).

Questa illimitata autorità concessa ai baili dei comuni, coll'intendimento d'assicurare alla magistratura municipale un potere indefinito sui cittadini e i mezzi onde fare star a ragione i più ricalcitranti, anche allor quando non si volea ricorrere a quelle forti misure d'imprigionamento o d'espulsione per via di polizia, fu ben presto nuova sorgente d'abusi. I magistrati s'erano arrogato il dritto di disporre col mezzo d'alcune ordinanze, i cui motivi eran segreti, della libertà degli abitanti, e potevano con ordini regii far carcerare od esiliare chi loro non andava a sangue. Comecchè l'uso di questi grandi mezzi, massime dell'esilio (2), fosse assai frequente, contuttociò avea qualche inconveniente per la magistratura stessa, sì perchè appalesava l'opposizione esistente contro l'autorità attuale, e sì perchè temeasi il ritorno di quegli esiliati ad ogni mutamento nella reggenza, e un tal ritorno esser dovea segnalato con qualche atto o tentativo di vendetta

(1) S'abbia il lettore un esempio di simile abuso in una procedura instaurata in un piccol villaggio della Olanda Settentrionale, contro un già magistrato, il quale dietro a certi carichi assurdi e dipoi scoperti falsi, fu rinchiuso in una segreta infetta, a pane ed acqua, e carico di catene per venti mesi, prima che la corte fosse autorizzata all'avocazione, e il quale non fu riconosciuto innocente se non dopo aver subiti altri dieci mesi di prigionia. Se n'hanno altri esempi non men degni di nota. Voorda, *Verhandeling over het verstand der crim. Ord. Cap.* 2, § 9.

(2) Questa misura era conosciuta col nome di *politicke uitzettingen.*

individuale. D'altronde, se i comuni avevano esclusa la corte di giustizia dal prender cognizione di questi ordini regii; se vedevano nell'esercizio d'un tal dritto un mezzo per cui garantire la loro indipendenza, o piuttosto il potere illimitato dei loro magistrati, eran eglino troppo poco uniti per interesse coi comuni adiacenti a seguire uno stesso sistema, ed avrebber compromessa codesta indipendenza assoggettandosi alle disposizioni sovrane dei magistrati della città vicina. Gli esilii limitavansi adunque ai confini d'un territorio poco esteso, e i banditi eran vicini alla città che aveali espulsi. Il precipuo obbietto dell'animosità contro i cittadini e gli abitanti dello stesso comune era sodisfatto da un allontanamento che vietava all'esiliato di coprire un impiego o d'impacciarsi direttamente nell'amministrazione; ma l'odio personale ben di rado sfogavasi, e il timore d'un rimpatriamento trionfante potea fare anteporre certe misure, velate col manto della giustizia, contro le quali non eravi che ridire.

I baili metteano spesso in opera lo smodato loro potere per certe viste particolari della magistratura; veggendosi padroni di vessare o proteggere tutti coloro che erano sotto la loro giurisdizione, e sicuri d'essere in salvo da qualsiasi responsabilità, non potean non far rivolgere a loro utile privato un'autorità sì fattamente arbitraria. Colla mira d'eccitare lo zelo dei magistrati, incaricati d'ufficio ad agir contro i malfattori, una perniciosa politica avea loro lasciato parte delle multe e delle condanne pecuniarie: l'antico esempio, che concedeva una parte al fisco, al re od al magistrato che lo rappresentava, autorizzava ostensibilmente codesta partecipazione, quantunque nelle idee degli antichi Germani la parte del *fredum* che

spettava al fisco dovesse compensar le spese dell'ordine giudiziario; e poscia i conti e i *missi dominici* fossero soltanto incaricati di riscuoterle perchè erano ufficiali contabili, egualmente destinati all'esazione dell'altre rendite, e quantunque, in conseguenza, la similitudine non fosse punto esatta. L'amor del lucro, aguzzato da alcuni guadagni autorizzati, ben tosto s'accrebbe a tale da far dimenticare i primi doveri del magistrato, e il dritto esclusivo d'accusa fu un mezzo di concussione fra le mani di molti e molti baili (1), mezzo tanto più terribile, in quanto che l'autorità superiore del comune, che spesso avea d'uopo della loro assistenza, esser dovea riguardosa inverso loro, ed erasi giunti a sottrarli, o di gius o di fatto, alla vigilanza della corte.

Generalmente, ed era questa una conseguenza dello spirito d'indipendenza e d'insubordinazione che nascer dee dall'isolamento e dalla mutua gelosia dei comuni, le leggi erano male eseguite. La mancanza d'unità nella parte agente dei tribunali, il difetto d'energia nel governo centrale ne erano la prima causa; e gli interessi dei comuni e dei loro magistrati, non di rado opposti allo scopo che proponeansi gli stati-generali o que'delle province, concorrevano grandemente ad aumentare codesta negligenza delle leggi: e però niun paese ha, nello stesso spazio di tempo, tante leggi non abrogate, ma andate in desuetudine, quante

(1) Voorda, *Verh. over der crim. ord. Cap.* 2, § 10. L istruzione della corte d'Olanda del 24 marzo 1644 (*Affissi d'Olanda*, vol. 2, pag. 779), art. 30, dimostra parimenti l'esistenza di questo abuso. Specialmente le accuse d'adulterio, contro le quali si procedea d'ufficio, fruttavano assai, ed erano la parte più lucrosa della carica dei baili.

n' hanno i Paesi-Bassi; e i legislatori vedeansi necessitati a rinnovare le medesime ordinanze, allorchè l'inosservanza faceasi talmente universale, che la legge era come non avvenuta. Una tale disobbedienza alle leggi incoraggiva gli ufficiali concussionari, i quali eran d'altronde sicuri di aver nel comune un appoggio contro i procuratori generali, e nello spirito di corpo, nei vincoli di famiglia e nell'interesse pecuniario de' loro successori, una protezione nell'interno della città; finalmente non potendo andare incontro a questo abuso, si diede opera ad organizzarlo in modo più regolare, e si prescrissero alcune regole sulle composizioni pecuniarie, le quali d'allora in poi non venner permesse che coll'autorizzazione del giudice.

Anticamente il bailo non avea diritto di lasciare impunito un delitto, o per lo meno doveva informare; e quest'obbligo era scrupolosamente osservato infinattantochè l'accusa era pubblica: ma l'uso avendo cominciato a ristringere questo diritto, parve s'introducessero le composizioni, e la proibizione, fatta dall'imperator Carlo V, di transigere su certi delitti gravi, può fare ammettere che la transazione era permessa in certi casi più leggieri (1). Le altre leggi del medesimo principe ingiungevan nondimeno ai procuratori generali di proceder contro ai baili concussionarii, e l'ordinanza criminale di Filippo II sanzionò questo principio, la cui esecuzione era facile sotto

(1) Istruzione della corte d'Olanda, del 1531, art. 9 (*Affissi d' Olanda*, vol. 2, pag. 707). Contuttociò, siccome la disposizione di questo articolo non parla affatto del bailo, ma dei ricevitori dei dominii in Zelanda, così è probabile che non si tratti che della transazione sulla multa decretata.

un regime monarchico e sotto la più consolidata autorità delle corti (1). Compitasi appena la rivoluzione e fondatosi dai comuni il loro impero, i baili divennero più indipendenti, massime allorchè nel 1591 vietossi alle corti di conoscere delle materie di polizia e degli appelli delle cause criminali, e le composizioni furono ovunque ammesse; non più tardi dell'anno 1593 le si veggono poste legalmente in pratica e questa autorizzazione fu renduta generale con alcune ordinanze municipali (2). Indi le transazioni divennero talmente usitate, che gli stati d'Olanda, dopo aver proibita qualunque transazione, anche per autorità del giudice, in accuse d'adulterio, vidersi costretti a rivocare questa proibizione, perchè la sperienza facea chiaro che i baili non davano alcun corso alle querele e denuncie, dacchè le transazioni lor non empivano più la borsa (3).

Pria di poter transigere col bailo, era dunque mestieri una dichiarazione del giudice che permettesse la composizione e che rendesse civile la procedura, non già nel senso delle leggi francesi, allorchè l'azione della parte attrice

(1) Si vegga l'editto del 19 marzo 1344 (*Affissi d'Olanda*, vol. I, n.° 1351). Ordinanza criminale di Filippo II, art. 13. L'Ordinanza sulla pesca delle aringhe, del 9 marzo 1580, art. 24 (*Affissi d'Olanda*, vol. I, pag. 690) non fa veruna eccezione, perchè pubblicata sotto il nome del re, essa non è più di sua autorità, e prova all'incontro che d'allora in poi eran ricevute le composizioni.

(2) Istruzione della corte dei conti d'Olanda, del 12 marzo 1593, art. 39 (*Affissi d'Olanda*, vol. III, pag. 724). Consuetudini d'Oudewater del 1605, art. 247.

(3) La prima Ordinanza è dell'11 settembre 1677 (*Affissi d'Olanda*, vol. III, pag. 507). La seconda, del 26 luglio 1679 (*Affissi d'Olanda*, vol. VII, pag. 960).

in criminale era dichiarata illegittima, e rimessa a provvedersi con azione civile, ma si in questo senso che il giudice, prevedendo che non farebbesi luogo ad una pena capitale od afflittiva, permetteva di transigere colla parte pubblica, come se non si fosse trattato altro che di causa civile: e per facilitare questi accomodamenti, per indurre qualche accusato a preferire all'istruzione criminale un sagrificio pecunario che andava a profitto del bailo, si incominciava il più delle volte dal far condurre il prevenuto in una prigione civile o casa di detenzione per debiti, acciò avesse sentore da un lato dei modi per cui liberarsi da una procedura che s'annunciava con dolcezza, benchè sotto un carattere di gravità; e dall'altro vedesse così in prospettiva tutti gli orrori d'una prigionia criminale sotto il dispotismo d'un bailo, del quale si eran ricusate le bontà e delusa l'avarizia. Tutte le misure eran sì ben combinate, che mediante una porzione delle multe, e le composizioni, o lecite o clandestine, il bailo aveva un impiego sommamente lucroso, e tutti gli aderenti della giustizia criminale e della polizia eran largamente pagati senza che costassero molto al comune (1); quindi gli abitanti sapeano a qual partito appigliarsi (2).

(1) Certi abusi iniqui eran mantenuti, e difesi contro qualunque progettato miglioramento, da un motivo di gretta economia, o piuttosto da un'apparenza d'economia. L'argomento comune che le spese non ponno esser coperte in altro modo opponeasi ad una riforma, ovvero ell'era rimessa fino a miglior condizione delle finanze comunali.

(2) Porger non si pouno precise nozioni sulle concussioni che si facean lecite i ministri subalterni di polizia, de' quali doveansi temere le violenze e le accuse false, mentre non poteasi

L'inosservanza delle leggi opposte agli interessi privati del comune; il mezzo di sottrarsi alla pena, allorchè il delitto non era gravissimo, mediante un sagrificio in danaro, sovente assai modico, ebbero strane conseguenze. Le leggi nei Paesi-Bassi, e segnatamente nella provincia d'Olanda, erano fuor di modo severe, e a più titoli tiranniche ed assurde; nulladimeno gli effetti di codesti vizi eran poco sensibili; le leggi troppo severe non venivano osservate (1); quelle che erano opposte agl'interessi locali cadeano in desuetudine (2). In mancanza di leggi civili, i

ottenerne giustizia, nemmeno dopo averli convinti. Massime in Amsterdam praticavansi certi abusi di siffatto genere, che s'inclinerebbe ad avere per esagerati: il mezzo di promovere certi motivi d'accusa, di procedura, di carcerazione, contro coloro ai quali si volea nuocere o dai quali la polizia facea conto di cavar danaro, era talmente consueto in quella gran città, che nel linguaggio popolare si è formata una locuzione speciale che indica questa manovra.

(1) Da un'ordinanza del 1614 (*Affissi d'Olanda*, vol. I, pag. 491) stabilivasi la pena di morte contro qualunque furto qualificato, contro qualunque recidiva, e sin anche contro il furto semplice, ove il giudice l'estimasse opportuno: già da oltre un secolo la legge non era più osservata, e a questi ultimi tempi si dà qualche esempio di rei condannati ad una pena minore, quantunque dichiarati accusati e convinti d'una serie di quattordici furti con estrazione e violenza.

(2) I fallimenti non possono venir puniti severamente in un paese commerciante: la è questa la falsa opinione che prevale in Olanda. Una legge municipale d'Amsterdam del 1777 (*Privilegi d'Amsterdam*, 2.° *App.*, pag. 102) stabiliva certe pene corporali contro coloro che avessero involato qualche effetto spettante alla massa de' creditori; ma nello spazio di trenta e più anni fu eseguita sola una volta. Non è questo il luogo di discutere l'opinione; qui non trattasi che del fatto: ma gli Olandesi più conscii degli interessi del loro paese non han mai favoriti i fallimenti, e le leggi le più severe che siansi mai stabilite contro i fallimenti non ponno esser meglio

giudici osservavano i principii dell'equità naturale; in mancanza di leggi criminali, tutte le pene erano arbitrarie, e le sentenze dettate dall'opinion del momento. Del resto, siccome le persone alquanto agiate, quelle che influiscono maggiormente sul pubblico, non eran perseguitate che nei casi più gravi; siccome la barbarie delle leggi e delle istituzioni non veniva generalmente esercitata che sopra individui della classe infima e dimenticati nella folla; siccome aveasi il modo di far tacere chi avesse voluto mover lagno o colle vie della dolcezza, comprando il suo silenzio, o con qualche mezzo violento; siccome in generale la nazione era poco vaga di novità, e i comuni son naturalmente contrarii a qualunque specie di innovazione: siccome l'allontanamento dagli affari pubblici, l'esclusione dalle cariche d'amministrazione e di giustizia, il denso velo che copriva tuttochè potea risguardare gli interessi pubblici, l'oppressione in cui viveva tutta la nazione, tranne una casta privilegiata pochissimo numerosa, aveano spento lo spirito pubblico, e renduti gli abitanti indolenti circa a quanto era estraneo ai loro vantaggi diretti: tutte queste ragioni unite faceano soffrire pazientemente agli Olandesi lo stato della loro legislazione, ve li affezionavano anzi, e fanno anche oggidì bramare a molti di essi certe leggi che durerebber molta fatica a definire o a riconoscere (1).

giustificate se non dal ragionamento del gran-pensionario de Witt, in un'opera anonima da noi citata.

(1) Ciò che accrescer dovea l'indifferenza degli abitanti della repubblica, specialmente dell'Olanda e della città d'Amsterdam, la quale per più titoli esercitava una certa influenza su tutta quanta la repubblica, si è il gran numero di forestieri che il commercio

Il mezzo di correggere il difetto d'una legge, col non eseguirla, o col dare alla sua applicazione certe modificazioni totalmente estranee al testo, era conforme ai voti dei comuni, i quali allora pure che avean dovuto cedere agli argomenti degli altri corpi dello stato, allorchè, erano stati trascinati dalla maggiorità, od allorchè gli stati-generali o gli stati di provincia aveano stabilite alcune ordinanze a contro genio, trovavan con ciò il mezzo di sottrarsi all'applicazione di coteste leggi: ei conteneva almeno in apparenza gli abitanti, nè si vedeva giugnere alcun reclamo all'autorità superiore, sì perchè i magistrati municipali vegliavan realmente sugl'interessi dei loro amministrati in quei casi in cui non erano opposti ai loro proprii, come perchè, dovendo i ricorsi passare per le mani di codesti magistrati od esser redatti sotto i loro occhi, aveano la facoltà di sopprimerli: d'altronde non v'era modo onde far eseguire una legge in un comune, se il bailo ricusava di prestarvi la sua autorità, se i tribunali eran d'accordo col bailo, e l'amministrazione pronta ad opporre un regolamento di polizia interna a qualunqne passo della corte. Era dunque frequentissimo in Olanda che le ordinanze le più positive, sanzionate dall'autorità la più elevata, e guarentita dalle più severe disposizioni penali, fossero apertamente e pubblicamente eluse o rimanessero senza alcuna esecuzione nell'uno o nell'altro comune (1).

ed altre favorevoli circostanze vi fecer rifluire, e che formavano una parte insigne della popolazione. Qualunque sia la relazione d'uno straniero nel luogo del suo nuovo domicilio, è spesso uopo d'oltre una generazione prima che i suoi discendenti s'identifichino colla città.

(1) Questa disobbedienza pubblicamente confessata non era di recente data. La città di Leida, nella sua apologia o memoria

Cotale anarchía, che rendea sovente inutile la legge, produsse un disordine che si era ben lontani dal prevedere; cioè la poca attenzione che davasi alla legislazione, o allorchè trattavasi d'adottar come legge un principio qualunque, od allorchè si dava opera a redigere i termini dell'ordinanza. Convinti anticipatamente che la legge non sarebbe stata osservata altro che in quei comuni i quali s'acconcierebbero a que' principii dopo un nuovo esame: che ella sarebbe modificata dall'uso, a seconda delle circostanze locali, e dalle sentenze, giusta quanto avesser richiesto alcuni casi individuali, non badavan gran fatto alla istituzione d'una nuova legge, e non ponean mente alla precisione de' suoi termini e delle sue disposizioni: prendeasi pochissimo tempo a preparare o discutere una ordinanza; ma non isviluppandosi le sue difficoltà che nell'applicazione, non era cosa rara il veder revocare o cadere in disuso le leggi positive, il veder comparire quantità di supplementi, d'alterazioni, di schiarimenti, che disnaturavano totalmente la prima idea, o che poneano in chiaro i difetti di redazione; il veder modificare nella pratica giornaliera gl'inconvenienti che una legge nuova poteva avere (1). La scienza della legislazione era talmente decaduta, che la maggiore, anzi la più sana parte del pubblico erasi dimenticata che esistesse; e non v'ha

giustificativa del 1582 (pubblicata da Bor, *Nederl. Hist.*, par. 1, pag. 115 dell'appendice) riconosce che i magistrati di quel comune, e quei di molti altri, aveano dichiarato di nor poter eseguire il decreto del 20 dicembre 1581, e che quindi questa ordinanza non avea mai avuta alcuna applicazione.

(1) Noi indicammo già le leggi generali sulle successioni *ab intestato*, e la procedura civile.

cosa più disgustosa del volume delle leggi stabilite successivamente sul medesimo oggetto, che si contradicevano mutuamente in alcuni piccioli accessorii, rinnovando le disposizioni principali, e tuttociò per non esser ben redatte ed eseguite (1).

(2) La *Raccolta degli Affissi d' Olanda* contiene, nell' intervallo dal 1580 al 1795, *cinquantasei* ordinanze degli stati contro gli scritti anonimi, contenenti espressioni oltraggianti per le autorità o i sovrani esteri, oppure dogmi contrarii a quei della chiesa riformata: il tutto prescindendo dalle ordinanze speciali contro qualche opera nominata, e dalle leggi municipali. Quasi tutte queste leggi sono soltanto rinnovazioni delle precedenti ordinanze con qualche piccolo cambiamento.

CAPITOLO DECIMOQUINTO.

Giurisdizion volontaria. Proroga. Sommessione.

È massima di tutti i comuni, di tutte le corporazioni, insomma di tutte le parti d'una società che credono essere una riunione più necessaria od utile quanto più è intima, di voler estendere l'autorità di questa riunione privata e di sottrarla a qualunque ispezione o vigilanza di chiunque non ne fa parte. Ell'è questa la massima specialmente dell'amministratore, la cui importanza dipende dalla quantità degli oggetti sottòposti alla sua direzione, e dai maggiori o minori mezzi che hanno gl'interessati di ricorrere ad un magistrato d'un grado più alto, per ottenere un nuovo esame di ciò ch'egli ha deciso. Altro dunque non è che una conseguenza dello spirito di comune che la moltitudine dei tribunali, tutti mirando all'ultima istanza, e quella moltitudine di giudici, i quali non poteano trovare bastanti occupazioni nelle loro vere funzioni, dovea produrre una quantità di disposizioni singolari che s'incontrano assai spesso nei Paesi-Bassi, dove i tribunali cercavano d'aumentare la loro influenza impacciandosi in certe occupazioni ad essi estranee, estendendo la loro giurisdizione sovra alcuni casi che non vi eran soggetti, o

consolidando il loro diritto d'ultima istanza su certe cause soggette all'appello.

In tempi remoti, nei quali veniva l'arte di scrivere considerata come una rara abilità, e in cui i dotti (*clercs*) godevano di grandi prerogative, specialmente allorchè i comizii, o generali o parziali, esercitavan da loro stessi tutte le attribuzioni della sovranità, o almeno il potere legislativo e giudiziario, le forme della giurisdizion volontaria e contenziosa erano le stesse, e il tribunale che terminava le controversie portate a sua cognizione attestava la validità dei contratti o degli atti. Ve n'erano anche, ed eran tutti quelli che interessavano la città, l'esistenza civile d'un cittadino, o qualche diritto esclusivamente riservato a coloro ch'erano membri attivi della società, ve ne erano anche di quelli che non potevano esser fatti validamente che in presenza e colla sanzione della città medesima: era questa la disposizione delle antiche leggi romane (1); tal era l'uso degli antichi Germani (2). I comizii, le sedute della nazione, quelle della contea, conoscevano delle cause civili e criminali, delle adozioni, delle emancipazioni, dei testamenti, delle alienazioni di quei beni la cui proprietà era riservata ai cittadini romani od agli arimanni della Germania, che è quanto dire degli allodii.

Appoco appoco, massime allorchè alcuni tribunali permanenti vennero sostituiti a codeste sedute e alle corti feudali dei signori, s'incominciò a vedere la differenza che passava fra queste due specie di giurisdizione, e i re o i

(1) Questi atti erano principalmente quelli conosciuti col nome di *legis actiones*, come, per esempio, le emancipazioni, le arrogazioni o adozioni di persone già emancipate dalla patria potestà, ec.

(2) Veggasi qui sopra, tomo I, lib. 2, capit. 4.

sovrani crearono alcuni ufficiali separati ch' essi incaricarono della giurisdizione volontaria. Questi ufficiali furono chiamati notari o tabellioni, e l' esperienza chiarì che i notari, applicandosi esclusivamente a ricevere gli atti volontarii erano più atti a spiegare opportunamente la volontà delle parti, e più pronti alla spedizion degli affari loro affidati, di quel che non potevano esserlo tribunali composti di più persone, incaricate d' altre funzioni e costituite in dignità al di sopra di coloro che reclamavano il loro intervento; mentre da un canto i tribunali, resi alla primitiva loro destinazione di decidere le controversie sopravvenute fra le parti, non erano scomodati dalle distrazioni della giurisdizione volontaria, tanto più difficile ad esercitarsi, in quanto che il giudice poteva e doveva spesso vedersi posto fra 'l suo dovere di semplice testimonio istrumentario e le sue funzioni giudiciarie (1). I notari furon non solo istituiti per servire a certificare la verità di ciò ch' erasi contrattato davanti a loro, ma furono investiti della fiducia pubblica, a tale che i sovrani confidaron loro il potere di rendere i loro atti esecutorii, od autorizzandoli ad aggiungervi un comando in nome del sovrano a tutti i magistrati od ufficiali di prestarvi man forte, od ordinando la forma esecutoria d' istromento fatto per man di

(1) In qual modo per esempio dovrà regolarsi un giudice al quale, facendo le funzioni di giurisdizion volontaria, venga presentato un atto le cui clausole siano contrarie alle leggi od ai fatti ch' ei d' altronde conosce? che è macchiato di nullità, o che presenta certe difficoltà sulle quali sonvi alcune cause pendenti fra altre parti? Il notaro può, nella sua qualità d' uomo privato, prevenire gl' interessati; ma un tribunale il può forse? e specialmente quando consimili quistioni non son per anche giudicate?

notaro (1): talora anche una tale fiducia eccedeva i limiti del dovere, ed usurpava quella che debbesi ai magistrati (2).

Se gl'imperatori e i re aveano tanto potere da delegarne alcune parti isolate a ciascun magistrato ed ufficiale che da loro creavasi, una simile distribuzione diveniva difficile per colui che aveva un potere limitatissimo; specialmente i comuni, la cui autorità era circoscritta entro i limiti spesso angustissimi del loro distretto, non potevano ripartirli fra molti magistrati: quindi la separazione della giurisdizion contenziosa e volontaria dovea dispiacere. In quelle province i cui sovrani eran poco possenti, fu facile ai comuni d'opporsi con successo alla creazione di codesti ufficiali; in quelle in cui il poter del sovrano non avea permesso d'impedire l'istituzione dei notari, fu giocoforza limitarsi a ristringere la loro autorità. Pare che il notariato sia stato istituito nei Paesi-Bassi dai sovrani della casa di Borgogna, e sin dall'anno 1494 un'ordinanza dell'arciduca Filippo fa menzione di codesti ufficiali (3). L'imperator Carlo V diè loro una organizzazione più regolare (4); ma questo editto era anteriore all'incorporazione del ducato di Gheldria negli stati dell'imperatore, e non potè riparare allo sbaglio che

(1) Il mandato espresso è in uso in Francia: in Germania la differenza fra l'istromento pubblico e la scrittura privata esiste in virtù della legge.

(2) Tale è la disposizione che ordina ai giudici di procedere a qualche atto in presenza del notaro, mentre il notaro dovrebb'essere subordinato al magistrato.

(3) *Affissi d'Olanda*, vol. II, pag. 1379.

(4) Ordinanza del 21 marzo 1584. *Affissi d'Olanda*, vol. II, pag. 1381.

quei duchi avean commesso per mancanza di potenza. Codesta provincia, al pari dell'Over-Yssel, videsi privata dell'istituzione del notariato, il quale venne stabilito solo nel 1808. Nondimanco se il notariato conosceasi nel rimanente dei Paesi-Bassi, i notari non vi ebbero mai quella fiducia che potea loro concedere un gran sovrano, e che i limiti ristretti dell'autorità comunale non permettevano di cedere a un ufficiale privato, senza ridurre troppo evidentemente le attribuzioni dei loro magistrati.

Erano anticamente esistiti certi atti i quali non potevano esser validi senza il concorso dell'autorità suprema; il regime feudale aveane istituiti altri che sembravan necessitare certe formalità all'incirca uguali. L'investitura che dava il signore (*suzerain*) al suo vassallo, e l'omaggio che questi rendeva, non erano che un contratto fra questi due individui, il quale stabiliva tra di essi una nuova relazione; ma colui che dava il feudo non poteva a meno di cogliere la congiuntura di fare spiccare tutta la sua possanza agli occhi del suo nuovo vassallo, di mostrare a' suoi vecchi vassalli il novello appoggio ch'egli acquistava, di provare ch'ei non esigeva condizioni più onerose dal nuovo feudo, e che non gli concedeva alcun favore inusitato. All'occasione di codesta investitura si teneva corte plenaria, e il vassallo prestava fede e omaggio in presenza d'un parlamento o degli stati del signore (*suzerain*). Ogni alienazione o mutazione di proprietà d'un feudo, ogni smembramento dava luogo a un nuovo omaggio, e per conseguenza ad una convocazione di vassalli; e spesso il signore, (*suzerain*) facea loro alcune dimande per sapere se fosse stata omessa qualche condizione, o di forma o di sostanza. Questa

assemblea di vassalli, questo parere ch' essi davano su le clausole o le formalità dell' investitura, somigliava, in quanto alla forma, ad una corte signoriale di giustizia, per la quale il signore adunava i suoi vassalli, e dove raccoglieva i loro consigli sulla controversia. Bentosto si confusero le idee, e l' alienazione totale o parziale d' un feudo, e tutt' altra disposizione rispetto a lui, divenne oggetto d' una specie di transazione giudiziaria (1); dove gli stabili eran riputati feudi, od almeno i feudi erano più frequenti, qualunque disposizione su di uno stabile qualunque fu riservata esclusivamente a' tribunali, agli uomini di feudo, leali, vassalli od altri componenti o rappresentanti l' antico tribunale, i quali non servivano che da testimoni istrumentarii o pronunciavano una rinuncia, una cessione, o tutt' altra formola solenne che trasferiva la proprietà (2).

I comuni dei Paesi-Bassi, gelosi di togliere ai notari porzione della giurisdizion volontaria, per investirne i tribunali, non omisero di profittare d' una tal circostanza, e stabiliron per regola fissa che tutte le alienazioni di stabili non potessero esser fatte che davanti al solo magistrato amministrativo o giudiziario; riservarono pur anco molte

(1) P. Bort, *Tract. van Leenen.*

(2) I giudici eran testimoni istrumentarii in Olanda. Editto dell' imperator Carlo V, del 10 maggio 1529 (*Affissi d' Olanda*, vol. I, pag. 373). Editto del 40.° denaro, art. 13 (*Affissi d' Olanda*, vol. I, pag. 1397). Editto di polizia, del 1580, articoli 37 e 38. Altrove eranvi altre formalità. Merlin, *Repertorio di Giurisprudenza*, alle parole *Adhéritance*, *Déshéritance*, *Rapport à loi*, *Clain*, *Devoirs de loi*, *Franc-alleu*, § 30, *Francq-alloetier*, *Loi portative*, ec.

altre specie d'atti e diedero assai generalmente ai cancellieri e segretarii dei tribunali il diritto di fare istrumenti assieme ai notari. Questa concorrenza, massime nei comuni rurali, dovea quasi equivalere all'esclusion dei notari, i quali non potevano, a motivo della gelosia e della mutua indipendenza dei comuni, esercitare oltre i limiti di quello in cui eran nominati, e dovevano essere senza occupazioni; atteso che le relazioni del segretario, che era spesso nel medesimo tempo bailo signoriale, la necessità di ricorrere a lui allorchè trattavasi degli atti riservati alla cognizione del magistrato, i vantaggi ch'egli aveva, o come capo della giustizia comunale, o come capo dell'amministrazione, gli facevano ottenere la preferenza.

Ma non bastava l'aver tolto ai notari una parte delle loro attribuzioni, chè un colpo assai più forte dovea privarli d'una parte di quella fiducia ch'esige il loro ministero, e che rendeva la lor condizione più onorata in Francia che nei Paesi-Bassi sotto la loro antica legislazione. L'ufficio del notaro è l'esercizio della giurisdizion volontaria: il sovrano glie l'ha affidata, ed egli debbe avere in quanto a ciò gli stessi poteri che il giudice in quanto alla giurisdizion contenziosa; è dunque dell'essenza del notariato, che questo ufficiale abbia la facoltà d'imprimere a' suoi atti i medesimi effetti che alle sentenze, non solo in quanto all'autenticità, ma ben anche in quanto alle facilità per l'esecuzione; che per conseguenza l'atto rogato da un notaro, celebrato di consenso delle parti, sia egualmente esecutorio che la sentenza proferita in cognizion di causa, senza esigere un nuovo intervento dell'autorità. Questo è stato cagione che in Francia i notari hanno mai sempre aggiunto ai loro atti la stessa formola, la stessa intesta-

tura e lo stesso mandato che i magistrati alle loro sentenze, e che gli atti dei notari imperiali in Germania aveano la forma esecutoria. I tribunali dei Paesi-Bassi furon gelosi di codesta autorità, e giunsero a separare le parti della giurisdizion volontaria, al punto che l'atto notarile non aveva altro vantaggio sull'atto di firma privata che l'autenticità (1).

Nondimeno, avendo l'esperienza fatto conoscere l'utilità degli atti esecutorii, i tribunali impadronironsi della fiducia che niegavasi ai notari, e dopo che le parti eransi accordate sugli articoli d'una convenzione, lo si faceva inserire nel processo verbale del giudice o dei commissarii (2), oppure si rimetteva al giudice un atto notariale, in cui le parti avevano consentito a farsi condannare volontariamente, e queste parti presentavansi davanti il tribunale per chiedere e consentire ad una sentenza di ratifica (3). Una tale sentenza, proferita di consenso delle parti, non poteva incontrare altre difficoltà nell'esecuzione fuor quelle che derivavano da una falsa applicazione delle sue clausole alla specie: la sostanza era giudicata, e acquistava la stessa forza che in altri paesi imprimevale la sola autorità del notaro. Non solo codesta formalità screditava le funzioni

(1) Eppoi quest'autenticità altro non era che una chimera, atteso che nella repubblica delle Provincie-Unite la prova testimoniale era ammessa indistintamente, senz'aver riguardo alla somma o al contenuto degli atti, e non avendovi mai fatto parte della procedura l'atto giudiziale per provare la falsità delle scritture, questi atti non avean nemmeno il vantaggio che lor si prestasse fede sino al detto atto giudiziale.

(2) E chiamavasi *verbaal* o *verbaal accoord*, lo che non praticavasi altro che nelle transazioni sovra cause già pendenti.

(3) I pratici chiamavano queste sentenze *Willige condemnatien*.

del notaro, e dava luogo a lungaggini e spese inutili; ma facendo nascere false idee sulla natura della giurisdizion volontaria, che si fu usi a confondere colla contenziosa, ne emersero conseguenze ugualmente false. Pria di tutto s' imaginò che la condanna volontaria fosse, come qualunque altra sorta di sentenza, soggetta all' appello allorchè era emanata da un giudice di prima istanza, e questa erronea opinione venne talmente ammessa, che fu mestieri un accordo speciale tra le corti circa ai loro decreti, e che molti pratici si tenner nulladimeno la loro opinione circa agli altri giudicati, sino a che fu proscritta da decisioni espresse (1). Poscia i tribunali s' ingerirono a conoscere del contenuto degli atti; e dimenticando che in materia di giurisdizion volontaria non si tratta se non di constatare l' intenzion delle parti, salvo il far valere in seguito le nullità o i vizii della loro convenzione, ricusarono la loro sanzione a certi contratti ch' e' non credevano obbligatorii; e, costituendosi giudici, mentre non erano che testimoni, violando la regola da loro stessi riconosciuta, e la quale dava al giudice soltanto la facoltà di condannare conformemente alla volontà dei contraenti, opposero ed ammisero d' uffizio certe eccezioni le quali non solo non avrebber potuto essere affacciate che più tardi, ma che era facoltativo della parte lesa di trascurare (2). Di più; le corti e i

(1) *Accomodement tusschen de beide Hoven*, 26 *jun.* 1725, art. 3. (*Affissi d' Olanda*, vol. VI, pag. 633). Voet, *ad Dig. Tit. ex quib. causs. maj.*, *n.* 17. De Haas, *ad* Merulam *prax. civ.*, *lib.* 4, *tit.* 2, *cap.* 14, *n.* 1, in notis.

(2) Loenius, *Decisien cas.* 54. Bijnkersboek, *Quaest. jur. privati*, *lib.* 2. *cap.* 14. Deduzione della corte d' Olanda, del 12 febbraio 1771 (*Nieuwe Nederl. Jaarboeken*, novembre 1772, pag. 889).

tribunali ricusarono le loro condanne dietro atti non contenenti una somma determinata, perchè è di natura delle sentenze il contenere una somma fissa; regola ugualmente falsa in teoria e nell' applicazione (1).

Ciò che dimostra chiaro che le condanne volontarie, quai mezzi d' assicurare agli atti autentici la forza esecutoria, che avrebbe solo dovuto dipendere dall' ufficiale incaricato della giurisdizion volontaria, sono effetto della gelosia dei tribunali, si è il nuovo titolo di lagnanze che queste condanne promossero fra le autorità giudiziarie. Le parti desideravano d' ottenere la sanzione delle loro convenzioni dalla autorità più alta, le cui sentenze non erano più soggette all' appello, e che non potevano essere eseguite in tutta l' estensione d' un territorio più grande: gli atti furono adunque muniti dell' approvazione delle corti. I tribunali dei comuni veggendosi torre quella parte della giurisdizion volontaria che avevan levata ai notari, divenner gelosi delle corti superiori, e molti magistrati municipali proibirono ai notari d' inserir nei loro atti la clausola necessaria a questa condanna, fuorchè colla menzione espressa del tribunale del comune (2).

Pegli stessi motivi i giudici, massime quelli dei comuni, avendo cominciato ad usurpare i poteri d' un' autorità che loro era estranea, non poteano fare a meno di tentare

(1) La regola del diritto romano nel titolo del codice, *De sententia quae sine certa quantitate ec.*, non poteva esser ricevuta in un paese in cui poteasi costringere a un fatto: essa non era d' altronde applicabile se non alla giurisdizione contenziosa, e la conseguenza della pratica era soltanto il risultato d' una supposizione erronea.

(2) Ordinanza dei magistrati dell' Aja, del 22 agosto 1684, nella *Raccolta dei Privilegi dell' Aja*, pag. 125.

mezzi simili verso i loro eguali. La moltitudine di piccoli tribunali, specialmente nella provincia d'Olanda, in cui ogni comune urbano o rurale avea mantenuta la sua indipendenza giudiziaria; la diversità delle consuetudini ed ordinanze locali, ciascuna delle quali era obbligatoria pegli abitanti del comune e pegli stabili ivi posti; la quantità delle giurisdizioni privilegiate e delle cause esenti, o a motivo delle persone, o a motivo della cosa controversa, avevano aumentati i conflitti di giurisdizione: ogni abitante d'un comune avea non solo ricusato di ubbidire ai decreti di quel giudice al quale non era soggetto, ma l'autorità municipale avrebbe creduto derogare a' suoi privilegi, se non fosse intervenuta in causa per mantenere i suoi diritti e combattere codesto eccesso di potere: era dunque dell'interesse di ciascun litigante d'esaminar bene la competenza del giudice prima di spedire una citazione. Da un altro canto, i giudici municipali non eran meno avidi d'estendere la loro giurisdizione e di assoggettare alle loro decisioni persone che appartenessero ad altri comuni, e cercavan tutte le vie possibili per riescirvi. Le proroghe di giurisdizione parvero atte a codeste imprese, e bentosto vennero istituite nei Paesi-Bassi.

Così come è in facoltà di coloro che hanno una lite di rimetterne la decisione ad uno o a più privati di loro elezione, e di stare al detto di questi arbitri, così pure si può portare la propria causa davanti a un giudice d'altronde incompetente, allorchè le parti in ciò s'accordan fra loro. Per dar forza obbligatoria a questa sentenza, il consenso dei litiganti supplisce alla mancanza d'autorità del tribunale, purchè però sia riconosciuto, e la sua giurisdizione non sia espressamente ristretta a certe cause. Era questa

la disposizione del gius romano, che i magistrati dei comuni nei Paesi-Bassi adottarono, sperando pure di far rispettare le loro decisioni, anche da quelli i quali d'altronde non sarebbero stati soggetti alla loro giurisdizione; e in niun paese per avventura le proroghe furono più frequenti, quantunque ogni comune vegliasse a che i suoi abitanti non sottoponessero le loro controversie reciproche ad una autorità ch'e' consideravano sì come estranea (1).

Nondimanco dovean da queste proroghe derivare le stesse difficoltà che emergevano dalle condanne volontarie; le parti in veggendo le sentenze dei tribunali municipali soggette all'appello, e bramando terminare le loro cause con maggior sollecitudine, prorogavano spessissimo la giurisdizione delle corti a grave scapito dell'autorità comunale, e un tal uso facea volgere a danno di tutti i tribunali di prima istanza ciò che aveano adottato, colla fiducia d'attirare a sè la cognizione di qualche causa che non era della loro giurisdizione. Codesta usurpazione delle corti d'appello dei dritti dei tribunali di prima istanza dovea certo spiacere ai comuni, e in tutti i modi si diminuì la facoltà di prorogare la giurisdizione delle corti. La sommession generale, contenuta in un atto, alla giurisdizione di tutti i giudici, importava di gius proroga dell'autorità della corte, e ciò veniva costantemente osservato dalle provincie di Gheldria e d'Utrecht (2); ma in Olanda avendo i comuni ottenuto che questa clausola non istabilirebbe la

(1) Voet, *ad Dig. Tit. de in jus vocando*, *n.* 45, ha unite molte autorità a questo proposito.

(2) Voet, *ad Dig. Tit. de jurisdictione*, *n.* 31.

giurisdizion della corte (1), si proibì di prorogare la giurisdizion della corte nelle cause non soggette ad appello (2); in Zelanda s' inibì la proroga a coloro ch' eran soggetti allo stesso tribunale (3).

Un' altra conseguenza del medesimo principio, molto più strana, e che nella sua applicazione presentava le più palmari assurdità, si era un uso ricevuto nei Paesi-Bassi, e che non può esser derivato se non dal desiderio d' assicurarsi una giurisdizione soggetta o a qualche dubbio, o ad un appello o ad una provoca; quest' uso era quello delle sommessioni (*submissien*) in materia criminale. Chi era accusato d' un delitto, specialmente allorchè questo delitto era leggiero ed importava soltanto una pena pecuniaria, potea volontariamente rinunciare a qualunque difesa, e lasciare all' arbitrio del giudice la determinazione di codesta pena; se la parte pubblica aderiva alla sommessione, il giudice aveva il diritto di pronunciare, arbitrariamente, senza che niuna delle parti avesse la facoltà di richiamarsi, anche allor quando avesse ecceduta la pena ordinaria, quantunque generalmente i tribunali retribuissero con una marcata indulgenza lo spontaneo riconoscimento del loro potere arbitrario.

Questa bizzarra procedura, contraria ai primi principii di legislazione, i quali proibiscono di punire un reo dietro la sola sua confessione e senza alcuna indagine della verità

(1) Amp. istruz. della corte d' Olanda, del 1644, art. 6 (*Affissi d' Olanda*, vol. II, pag. 751). Istruzione della corte della Fiandra olandese, art. 7 (*Affissi d' Olanda*, vol. II, pag. 2702).

(2) Amp. istruz. della corte d' Olanda, del 1644, art. 5 (*Affissi d' Olanda*, vol. II, pag. 781).

(3) *Provisioneel accoord*, 7 marzo 1607, art. 3 (*Affissi d' Olanda*, vol. II, pag. 774).

del fatto, opposta allo scopo della legge penale, e poco compatibile con qualunque idea di giustizia, era stata ammessa dal solo uso, senz'alcuna legge espressa. Se le leggi romane ammettono le transazioni sui misfatti per autorità del giudice, elle non parlano che pell'interesse delle parti lese; e d'altronde in Roma un giudice non transigeva mai con un accusato sull'estensione della sua giurisdizione. Se l'istruzione della corte d'Olanda, emanata dall'imperator Carlo V, permette al procurator generale d'assoggettarsi all'arbitrio del giudice, allorchè i difensori lo vogliono, a risparmio di spese e di tempo, egli è chiaro che trattasi soltanto di domande civili intentate dal demanio del principe (1). Ma solo presso un tribunal subalterno può nascer l'idea di stabilire la sua giurisdizione nel criminale, allorquando è mal fondata o dubbia, dietro l'assenso dell'accusato; di farlo star contento anticipatamente alla sentenza eventuale, e di far servire questa rinuncia affine di prevenire la cognizione che assumer potrebbe un tribunal superiore. Furono i tribunali dei comuni che inventarono questa sorta di patto, mediante il quale il giudice sacrifica parte dell'interesse pubblico per aumentare la sua personale considerazione, e le corti han poscia tenuto questo metodo istesso.

Quali esser ponno le ragioni per autorizzare una tanto strana consuetudine? Se il giudice è competente, non ha d'uopo del consenso della parte; se non lo è, con qual diritto un privato invertirà l'ordine delle giurisdizioni? perchè avrà un accusato la facoltà di scerre un tribunale che gli si addica? La competenza del tribunale è definita

(1) Istruzione della corte d'Olanda, del 1531, art. 27 (*Affissi d'Olanda*, vol. II, pag. 710).

colla vista dell'interesse dello stato, e non già per careggiare la puerile vanità dei magistrati; essi non ponno e non debbono trascendere i limiti della loro autorità, e molto meno poi comprare, con una connivenza vera o supposta, e sempre colpevole, un'estensione d'autorità contraria ai voti del legislatore. Se la legge ha creduto dover sottoporre le decisioni d'un giudice all'autorità d'un tribunale più alto, ei non dee cercare di emanciparsi da questa censura; se la pena è stata determinata, ei non dee mitigare quella severità che gli è prescritta, perchè un accusato implora la sua clemenza, ammette la sua autorità o riconosce il suo potere arbitrario. Finalmente, qual sicurezza ha l'accusato che la sua sommession volontaria gli frutterà un vantaggio qualunque? Sottomettendosi all'arbitrio del giudice, ei si priva spontaneamente di qualsiasi mezzo di difesa, anche allor quando la prospettiva d'una pena più lieve che gli si era fatta scorgere servito non avesse che a coprire un lacciuolo dal quale non può più ritrarsi. La legge debb'esser sacra: gli è un profanarla, un avvilire il carattere del magistrato incaricato d'eseguirla, l'autorizzare una specie di traffico ontoso (1).

(1) Ben è vero che le sommessioni non erano ammesse altro che per certe contravvenzioni o delitti poco gravi, e dopo udito il pubblico ministero, col quale per lo più tutto era precedentemente concertato, di modo che il prevenuto sapeva a un bell'incirca ciò che dovrebbe subire o pagare in forza della condanna arbitraria alla quale assoggettavasi pria di conoscerla; ma in primo luogo questa procedura è quanto mai dir si possa ridicola anche in codesta supposizione; e cosa guarentiva al prevenuto che la pena non eccederebbe quella ch'ei s'aspettava o ch'era prescritta dalla legge? E non vi sarebbe proprio alcun esempio che si fosse fatta sperare una commutazione o diminuzione di pena per ottenere un assenso di cui si sarebbe profittato senza mantenere poi le date speranze?

CAPITOLO DECIMOSESTO.

Liberta di testare. Camere di tutela.

Come nel criminale i comuni avevano investiti i loro magistrati del potere esclusivo di portare alla cognizione del giudice tutte le accuse, così non potevano omettere d'interporre la loro autorità in tutti quegli atti civili nei quali potevano trovare un pretesto d'immischiarsi. Quanto più il lor potere era ristretto dai limiti del loro territorio, tanto più cercavan eglino di compensarsene coll'estenderlo nell'interno: e'si rendean per tal modo assai più padroni di tutte le azioni dei cittadini e faceanli dipendere dai magistrati in ogni e qualunque evento del viver privato.

Nel vescovado d'Utrecht, un uso antico avea ristretta la facoltà di testare, e niuna disposizione a causa di morte venia riputata valida, se non ne fosse stata previamente ottenuta l'autorizzazione degli Stati: siffatto uso, che in tutt'altro paese sarebbesi proscritto, venne ben tosto adottato dallo spirito intollerante dei comuni, i quali non potevan permettere alcun atto senza l'intervento del magistrato, e i quali trovavan questa legge vantaggiosa per estendere la loro autorità, la lor cognizione della vera situazione degli abitanti, e la loro influenza sulla condotta

privata dei cittadini. La necessità di ricorrere ad ogni istante alla medesima autorità le dava agli occhi del pubblico una certa considerazione ed importanza che la picciolezza del territorio soggetto alla sua autorità avrebbe potuto farle contrastare. Nulladimeno, in questa istessa restrizione lo che prova incontrastabilmente essere il vero motivo di quest'uso il pur ora da noi assegnato, la gelosia dei comuni fra loro, e l'indipendenza che ciascuno reclamava, esentarono dall'autorizzazion preventiva degli Stati i testamenti fatti davanti al bailo e agli scabini comunali (1). Questa specie di testamento soddisfaceva al voto della magistratura, di rendersi cioè necessaria e di prender cognizione delle cose più indifferenti; l'autorizzazion preventiva avrebbe assoggettato il magistrato alla supremazia degli Stati, nei quali sedevano e nobili e deputati degli altri comuni, e questa subordinazione avrebbe urtato la fierezza e il sussiego dell'oligarchia comunale.

V'ha un'altra parte del diritto civile, interessante per l'ordine delle famiglie, e del maggior momento pel ben generale, che era regolata nei Paesi-Bassi in un modo diverso dagli altri paesi, e la cui analisi spargerà nuova luce sull'influenza del potere dei comuni nelle transazioni che sarebbersi credute lontanissime dalla forma dell'amministrazione. La tutela dei minori rimasti orfani è una di quelle istituzioni che merita maggiormente l'attenzione del legislatore; stabilitasi per la conservazione delle loro persone e dei loro beni, dalla sua organizzazione dipende la futura sorte d'una parte della società, la quale ha tanto maggior diritto di reclamare la protezion pubblica, in

(1) Voet, *ad Tit Dig. qui testam. facere poss.*, *n.* 20.

quanto che i minori non posson di per sè stessi vegliare ai loro più cari interessi: gli è questo uno fra gli oggetti della legislazione sul quale le leggi e gli usi dei diversi paesi han maggiormente variato, secondo il punto di vista sotto cui sonosi considerati i diritti e i doveri dei cittadini.

Presso tutti i popoli antichi, e nell'infanzia delle città, i doveri dei cittadini erano in gran parte personali; e'doveano prender le armi per la comune difesa, e aver parte alle deliberazioni nazionali; i minori non potevano adempier questi obblighi, ma dovean ricevere un'educazione conforme alla loro futura destinazione; e il più prossimo parente maschio, compiendo i doveri di cittadino, era designato dalla stessa natura per pigliare il posto del padre che avevan perduto. I beni non eran molti; la loro amministrazione richiedeva poche cure, e poco temeasi o la malversazione o l'incuria del tutore. Le donne non poteano esser tenute in verun conto fra popoli essenzialmente guerrieri, e seguitavano la sorte degli uomini; elle appartenevano alla famiglia; eran sotto una perpetua vigilanza del capo di questa famiglia sino all'epoca del lor matrimonio, che faceale passare sotto la podestà d'un marito: incapaci spesso a possedere qualche sostanza, e sempre poi ad adempiere i doveri civici, non chiamate ad esercitare il diritto di città, la loro educazione era indifferente al ben pubblico, e non venivan considerate come persone principali in ciò che risguarda le tutele.

Via via che aumentaron le ricchezze, e che i progressi della civiltà raddolcirono alquanto i costumi antichi, videsi che i tutori legittimi non eran sempre quelli che adempivan più fedelmente quel doveri che i vincoli del sangue

doveano lor render più sacri. La gestione d'una tutela, divenuta più onerosa, non conveniva più a ciascun individuo, e un padre moribondo poteva temere l'autorità d'un parente prossimo di cui conosceva l'incapacità, il cattivo procedere o l'infedeltà; si permise una tutela testamentaria, mediante la quale il padre designava la persona cui affidava la cura de' suoi figliuoli, o che questa tutela fosse deferita nei comizii ovvero nell'assemblea generale del popolo, o in tutt'altro modo. Finalmente bisognò prevedere il caso in cui un minore rimasto senza parenti che fossero in caso di difenderlo, e senza tutore nominato da quelli che ne aveano il diritto, reclamasse l'assistenza pubblica; la società istessa, o il magistrato che rappresentavala, dovea supplire alla mancanza di previdenza dei parenti, e designare uno o più cittadini acciò facesser quelle funzioni di tutore, che niuno aveva l'obbligo di adempiere: ell'è questa la tutela dativa.

Parea che questa successione tanto naturale, e ad una sì semplice, dovesse mai sempre sussistere, come era stata comune a tutti i paesi (1); e probabilmente non sarebbe mai stata turbata, se il sistema feudale non avesse introdotte certe disposizioni totalmente nuove. Le relazioni

(1) I Romani, al pari dei Germani, davan la tutela al parente più prossimo; altri popoli ne cercavano i più lontani; ma queste altro non sono che modificazioni del medesimo principio. I Romani credevano che colui il quale aveva il vantaggio della successione dovesse assumere la tutela: *L. 1, pr. de legit. tutoribus.* Gli Ateniesi ed altri popoli greci non estimarono poter affidare la tutela all'erede più prossimo: è questo pure il principio degli Inglesi. Blackstone, *Comm. on the laws of Engl.*, lib. 1, capit. 17, n. 1; ma tutti conoscono queste tre specie di tutori.

fra il signore, e il vassallo erano d'una natura sino allora sconosciuta, metà reali e metà personali. Il possesso del feudo era l'oggetto precipuo del contratto d'infeudazione; ma la persona del vassallo non era indifferente al signore, al quale doveva i suoi servigi e alla guerra e alla corte: il signore doveva al vassallo una particolar protezione, e prendea la sua difesa appena egli era in pericolo: questo duplice legame fe' nascere il dritto di *garde-noble*, o il gius di succedere ai beni d'un padre o d'una madre, finchè i figliuoli siano giunti ad una certa età, coll'interinale corresponsione ai medesimi degli alimenti.

Nel primo stato della feudalità, allorchè i benefizi erano amovibili a piacimento, ed anche più tardi allorchè non furon concessi che a vita, qualunque relazione dal signore al vassallo era finita colla morte, e la tutela dei figliuoli minori d'un vassallo defunto esser dovea regolata al par di quella di qualunque altro abitante o cittadino. Ma allor quando questi benefizi furon divenuti ereditarii, allorquando il figliuolo succedeva al padre nel suo feudo, i signori (*suzerains*) non poteron più rimanere indifferenti per quei figli minori che il vassallo aveva lasciati. Da un lato eransi impegnati a proteggere e a difendere gl'interessi di codesto vassallo; e quest' obbligo meramente personale, e dipendente in origine dalla investitura, era divenuto reale e trasmissibile agli eredi dacchè era stabilita la successione dei feudi: il signore (*suzerain*) era egualmente obbligato a difendere i figli minori del suo vassallo defunto, dal momento in cui il feudo spettava per diritto ad essi, e questo dovere comprendeva la tutela. Dall'altro canto il signore aveva il diritto d'escludere dal possesso del suo feudo una persona che avrebbe potuto essergli estranea,

quantunque più prossimo parente del suo vassallo; e si avrebbe potuto obbligarlo ad affidare l'esercizio d'una parte del suo potere, a chiamare ne' suoi consigli e nel suo *host* un parente del vassallo che poteva dipendere da un altro signore col quale costui fosse stato in guerra. La tutela era di gius devoluta al signore (*suzerain*), e a lui correa il debito della difesa dei minori suoi vassalli.

I diritti e i doveri d'un tutore erano assimilati a quelli del padre di cui tenea luogo; si suppose che il tutore fosse tenuto a mantenere i suoi pupilli (1), o che in compenso di quest'obbligo egli avesse diritto alle loro entrate. Questa nuova dottrina fu tanto più quella dei signori feudali, in quanto che il signore avea l'obbligo di mantenere il suo vassallo indigente, e ben tosto la *garde noble* divenne una delle rendite signoriali. I signori (*suzerains*) menaron gran vanto per la protezione che accordavano a' loro vassalli minori, ed avrebber pure voluto far credere che prendendosi le entrate dei loro feudi con patto di mantenerli e di educarli, facean loro un gran vantaggio; fecero anche più; col pretesto di vegliare all'accasamento delle vassalle, s'arrogarono il diritto di darle in matrimonio a chi estimavano convenire ad esse: ma in sostanza le *gardes nobles* e i matrimonii (*guardia et maritagium*) erano esazioni talmente odiose, che vedesi piena la storia di passi fatti dai vassalli per esimersene. I signori (*suzerains*) non degnavano esercitar eglino stessi le tutele; vendevano a prezzo d'oro i minori e le vassalle da maritarsi (2).

(1) *Repertorio di Giurisprudenza*, alle parole *Garde noble*, *Garde royale* e *Garde seigneuriale*.

(2) La *Collezione delle Carte d'Olanda*, di van Mieris, vol. II,

I mutamenti poscia sopraggiunti nelle forme del governo produssero alcune alterazioni nello stato delle tutele. Quei paesi che conservarono le forme della feudalità mantenner l'uso della *garde noble;* in Inghilterra, dove tutte le istituzioni feudali han mantenuta l'antica loro forma, dove gli stabili son riputati feudi della corona, e gli abitanti vassalli del re, è tuttora il re che esercita la tutela sovra tutti i minori (1); e la corte del cancelliere dà i tutori a que' minori che ne sono privi, riceve ed esamina i conti di coloro che son nominati per testamento od istituiti dalla corte, dimette quelli che si rendessero rei di frode o che dassero prove d'incapacità, e giudica tutte le cause relative alle tutele (2). In Francia i re e i signori rinunciarono successivamente al diritto di *garde noble* e di tutela: i re, perchè erano abbastanza potenti per lasciar andare siffatti

pag. 407, contiene due carte le quali provano che a'15 dicembre 1326 il conte Guglielmo d'Annonia e d'Olanda avea data la tutela dei figliuoli minori del signor di Mynden al loro più prossimo parente, a fronte d'una retribuzione di centotrenta lire pendente la loro minorità, tutte le spese a carico del tutore, e con riserva al conte del dritto d'accasar le zittelle

(1) Ci facciamo un dovere di rettificare un errore che ci è sfuggito nel libro 4, capit. 15 (tomo II, pag. 428, nota 1). La corte spirituale in Inghilterra non ha autorità alcuna sui tutori, ma le sono soggetti i testamenti e gli esecutori testamentarii: era questa la disposizione sanzionata da Gregorio papa IX nel C. 17. X *de testamentis,* ma che era anche pria di quel tempo osservata in Inghilterra. Glanvilla, lib. 7, capit. 8. Reeves, *Hist. of the English law,* capit. 5. tomo I, pag, 309.

(2) Blackstone, *Comm. on the laws of Engl.* lib. 1, capit. 17, n.° 1. Ell'è cosa singolare che il diritto del padre di nominare per testamento un tutore ai suoi figliuoli risale soltanto ad uno statuto del dodicesimo anno del regno di Carlo II (1672).

mezzi d'esercitare la loro autorità; e i signori, perchè la potenza reale spogliolli dei loro primarii diritti. In mancanza di disposizioni dei parenti o di tutori legittimi, la legge investì l'intera famiglia del diritto di eleggere i tutori e di vegliare sugli amministratori, salva un'approvazione o sanzione delle corti o dei tribunali, o fosse la famiglia nominativamente autorizzata a nominare il tutore, o la nomina spettasse al giudice dopo aver consultati i parenti (1).

Gli stessi usi aveano avuto luogo nei Paesi-Bassi; e, secondo che più o meno progresso avea fatto il sistema feudale, era o la famiglia od il signore che provvedeva alla tutela dei figli minori. In Frisia, dove la libertà, l'allodialità, e molte altre vecchie istituzioni avean per lunga pezza continuato a sussistere, non si conoscevano che tutori legittimi, o quelli ch'eran designati dai parenti più prossimi; e fin la parte settentrionale della contea d'Olanda, parte nota col nome di West-Frisia, quantunque soggettata pria dell'antica Frisia, aveva essa pure questa legislazione alla metà del secolo decimoquarto (2). Nelle altre parti dei Paesi-Bassi, in cui la feudalità avea fatti maggiori progressi, il conte nominava i tutori a'suoi vassalli (3); e contut-

(1) Merlin, *Repertorio di Giurisprudenza*, alla parola *Tutelle*, sez. 2. § 3, articoli 1 e 3.

(2) Privilegi dell'imperatrice Margherita agli abitanti dell'Olanda settentrionale dei 26 e 28 maggio 1346 (*Carte d'Olanda*, di van Mieris, vol. II, pagine 711 e 713). Havvi però qualche esempio in contrario. *Carte d'Olanda*, di van Mieris, vol. II, pag. 387.

(3) Privilegio dell'imperatrice Margherita agli abitanti dell'Olanda meridionale, del 10 maggio 1346, art. 12, (*Carte d'Olanda*, di van Mieris, vol. II, pag. 709).

tociò, siccome il sistema feudale non era mai giunto a penetrar totalmente le istituzioni dei Paesi-Bassi, segnatamente le parti più settentrionali e più vicine alla Frisia, centro della libertà individuale, così la tutela legittima vi si conosceva, e la *garde noble*, e il diritto di tutela del signore, non avea luogo che in mancanza di tutori nati (1). La tutela testamentaria non era per anche in uso; e non trovasi che solo un esempio, nel secolo decimoquarto, in Olanda, d'una tutela testamentaria concessa per grazia speciale del principe, mentre l'autorizzazione di nominare i tutori non è data generalmente ai parenti se non mediante qualche privilegio del secolo successivo (2).

Sin dalla metà dello stesso secolo decimoquarto i comuni, i quali cominciavano a sentire la loro possanza, scorsero che un mezzo d'aumentare l'influenza dei loro magistrati sull'intero corpo dei cittadini quello sarebbe d'impadronirsi delle tutele, ad esclusion del signore e dei loro stessi cittadini; capiron eglino che escludendo il sovrano da tutti gl'interessi privati, aumentavano il loro potere; che sostituendo la volontà del magistrato a quella della famiglia, la sua autorità doveva essere più spesso

(1) Privilegio del conte Guglielmo d'Annonia agli abitanti di Dordrecht, del 1.° aprile 1315 (Van de Wall, *Privilegi di Dordrecht*, tomo I, pag. 143). Privilegio dell'imperatrice Margherita, del 10 maggio 1346, art. 12.

(2) Carta del conte Guglielmo d'Annonia, del 16 ottobre 1333 in favore di Giovanni van Blommevenne (*Carte d'Olanda*, di van Mieris, tomo II, pag. 548). Privilegio del duca Guglielmo di Baviera agli abitanti di Rotterdam, del 12 agosto 1412 (*Ibidem*, vol. IV, pag. 211). Il privilegio della Zelanda, del 1496, capit. 2, art. 27, non permette la tutela testamentaria che in mancanza di legittima.

implorata, e che questi magistrati vedrebbersi in grado d'ingerirsi nell'amministrazione degli affari di famiglia, di garantirsi la dipendenza di molti dei loro cittadini, di moltiplicare i mezzi di far valere il loro potere e la loro considerazione agli occhi degli abitanti. Il pretesto era semplicissimo; il comune veniva parificato al vassalli del signore; ei prometteagli fede e omaggio al suo avvenimento, e pagava certi diritti simili a quelli dell'investitura, col nome di *joyeuse entrée* od altrettale: era obbligato al servigio militare e a quello della corte; avea gli stessi diritti alla protezione del signore (*suzerain*); egli solo corrispondeva con questo signore, e i cittadini del comune, non che i vassalli minori, non dipendevan dal sovrano se non mediante l'esser morale della corporazione presa collettivamente e rappresentata da' suoi magistrati. Il comune in corpo, esercente i medesimi diritti sì rispetto ai superiori che riguardo ai subordinati, passibile degli stessi obblighi che il vassallo, poteva reclamare tutti gli effetti del posto che teneva nel sistema feudale: ora il vassallo era di dritto tutore dei figli minori lasciati dal suo vassallo minore, e codesta tutela era per lui un obbligo e un diritto; i comuni pretesero a questa tutela sui figliuoli dei cittadini, i quali, dal canto loro, esigevano dal comune la protezione che loro accordava quel signore (*suzerain*) dal quale avessero avuto il feudo. Il duca Guglielmo di Baviera, conte d'Olanda e di Zelanda, signore di Frisia ed amministratore dell'Annonia, fu il primo a concedere questo diritto alla città di Delft (1).

(1) Questa carta del 3 maggio 1355 trovasi nella collezione delle carte d'Olanda pubblicata da van Mieris, vol. II, pag. 837. Sem-

Appoco appoco tutti i Paesi-Bassi imitaron questo esempio, e i comuni ottennero il diritto di tutela sui figliuoli dei cittadini ed anche degli altri abitanti delle città (1). Gli stessi magistrati, o nelle città più popolose una commissione (2) nominata dai magistrati, designavano i tutori di quei minori che rimaneano senza genitori e senza tutori testamentarii; invigilavano a qualunque tutela, anche testamentaria, faceansi presentare gl'inventarii, autorizzavano od inibivano gli atti d'amministrazione di maggior momento e le vendite degli stabili, esaminavano i conti dei tutori, e conservavan persino, sotto custodia speciale e diretta, quegli oggetti di valore de'quali avrebbe un tutore potuto abusare; esercitavano una giurisdizione su quelle scuse che addur poteva un tutore il quale bramasse d'imporre un termine alla sua responsabilità o che ricusasse d'assumerla, sugl'incidenti che poteva far nascere l'amministrazione, o sovra altre difficoltà che si presentassero al rendimento de'conti; erano in diritto di esigere dal padre o dalla madre, che passasse al binubato, alcune

bra che il favore fosse reputato assai grande, giudicandone dagli altri privilegi concessi da quella carta, data in considerazione degl'importanti servigi del comune e della rinuncia generale ch'ella avea fatta a tutti i suoi diritti pochi giorni prima. Si vegga la stessa *Raccolta*, vol. II, pag. 836.

(1) Le consuetudini delle città dell'Olanda, della Zelanda, della Fiandra, del Brabante, hanno quasi tutte consimili disposizioni. Le carte generali e le consuetudini di Annonia vi si sono parimenti conformate. Merlin, *Repertorio di Giurisprudenza, in voce Tuteurs en chef.*

(2) Queste commissioni si conoscevano col nome di *camera pupillare (weeskamer)* nella maggior parte della città d'Olanda, di *garde orpheline* in Fiandra, di *chefs tuteurs* nel Brabante, di *chambre de mainbournie (momboirkamer)* in Utrecht, ecc.

sicurezze pei beni dei figli minori di primo letto; finalmente amministravano indirettamente le sostanze, incaricandosi d'un'attivissima vigilanza e dando ai minori certi tutori cui deferivano il giuramento, addetti come membri della loro camera, allorchè non presentavasi alcun parente capace ad affidargli la tutela. Per consolidare vie meglio la loro autorità, e specialmente per rendersi ognor più arbitri della sorte dei cittadini, i magistrati municipali, o da loro stessi, o mediante la camera pupillare che istituivano, e che rimanea sempre soggetta alla loro vigilanza, arrogaronsi il dritto di concedere alcune dispense dall'età, o di far continuare la tutela, prima o dopo il termine definito dalle leggi; il qual uso poteron introdurre totalmente solo in qualche comune, e parzialmente in altri, mentre da molti non è mai stato ricevuto (1). La Frisia, dove sono stati adottati soltanto in processo di tempo i principii del diritto feudale, e dove nè i nobili, nè i comuni aveano ottenuto un potere tanto esteso, non ha mai avuto camere pupillari; e vi si osservava la sola disposizione del gius romano, che lasciava al giudice la facoltà di nominare i tutori e d'invigilare alla loro gestione.

Frattanto l'amministrazione dei magistrati o d'una commissione specialmente a tal uopo destinata, produsse conseguenze funeste pei minori; l'indifferenza delle camere pupillari sui loro interessi; il poco pensiero che rispetto a

(1) La dispensa dall'età e la continuazione della tutela eran lasciate ai magistrati di Malines, d'Anversa, di Gand, d'Audenaerde. Christin., *ad Leg. Mun. Mechl.*, tit. 19, articoli 16 e 17. La continuazione sola a Lovanio, a Leida, in Amsterdam, a Rotterdam, a Brielle e nelle città dell'Olanda settentrionale. Groenewegen, *ad Grot. introd. ad jus Holl.*, lib. 1. tit. 10, §§ 1 e 2.

ciò si prendevano; la nomina di tutori addetti a codeste camere; la protezione di cui questi membri godevano in caso di malversazione; gli onorari de' tutori; le spese di sorveglianza, e segnatamente poi il cattivo impiego del danaro spettante ai minori, che veniva versato in certi depositi pubblici dai quali il più delle volte era impossibile di levarli senza gran fatica e gran perdita, furono altrettante cause di quel discredito in cui caddero queste camere pupillari. Erasi, fin dapprincipio, permesso ai padri di destinare i tutori ai loro figliuoli; poscia si autorizzarono quelle disposizioni che dispensavano questi tutori dalla sorveglianza delle camere pupillari e l'esclusione delle camere; finalmente queste esclusioni si fecero talmente generali, che le camere di tutela erano limitate a quei minori i cui padri fossero mancati *ab intestato* (1).

La generalità di codeste esclusioni delle camere pupillari avrebbe potuto produrre l'indipendenza totale dei cittadini sotto questo aspetto; ed anzichè perdere la loro influenza, i magistrati accolsero il principio del gius romano, il quale attribuisce ai tribunali la generale sorveglianza delle tutele; ma questa disposizione, le cui conseguenze erano assai lievi, fa parte delle specialità del diritto civile, e quindi è estranea al nostro assunto.

(1) Specialmente dopo la totale soppressione di codeste camere e all'introduzione d'una nuova legislazione i difetti di codesta istituzione sonosi scoperti con maggior evidenza.

CAPITOLO DECIMOSETTIMO.

Esecuzione sopra le sostanze d'un debitore estero.

Se v'ha una regola costante, fondata sui primi principii della società, e generalmente adottata in tutti i paesi, la è quella che assoggetta alla giurisdizion d'un giudice soltanto coloro i quali fan parte della città da cui a questo giudice è stato conferito il suo potere. Di fatti, a meno che ammetter non vogliasi qualche autorità soprannaturale, niuno può esser soggetto a un tribunale cui non abbia volontariamente assoggettata la sua libertà, e le prime società altro non erano che altrettante unioni spontanee alle quali era facoltativo a ciascun individuo di rinunziare. La prima idea si è questa della città, che rinviensi in parecchie istituzioni antiche dei primi popoli appena civilizzati, e che ha lasciato qualche vestigio sin nelle presenti condizioni dell'Europa (1).

(1) Abbiam, per esempio, dedotto qui sopra come un *antrustione* o *fedele* aveva il diritto di rinunciare alla protezione del suo signore per farsi il vassallo d'un altro, diritto conosciuto col nome di *jus alium adipiscendi*. Libro 1, capit. 12, tomo I, pag. 182, nota 1. Un tal diritto, particolarmente riconosciuto dalla legge dei Visigoti, libro 5, tit. 3, § 1, è per lunga pezza sussistito in

Quando le città divennero più potenti, e la sicurezza e la tranquillità che guarentivano a chi ne facea parte furon meglio assodate a furia di sagrificii fatti volontariamente o per forza, niegaronsi non solo i vantaggi della città a chiunque non contribuiva efficacemente al suo mantenimento, ma incominciossi a non ammettere indistintamente ogni individuo a codesti vantaggi. Nulladimeno l'ordine e la pubblica quiete esigevano che coloro i quali vivevano sul territorio della città, senza farne parte, fosser soggetti a certe leggi e regolamenti, mentre la protezione che godeano, comecchè men grande di quella de' cittadini, meritava d'esser comprata medianti alcuni servigi e certe prestazioni personali e reali: ell'è questa la distinzione fra il cittadino e il semplice abitante ammesso o tollerato nella società (*peregrinus*). I progressi della civiltà e il suo abuso originarono molte classi di codesti abitanti più o meno assimilati ai cittadini, sempre a condizione che fossero soggetti alle leggi della città e alle sue autorità, e senza poter pretendere di avere la menoma parte all'amministrazione, tranne il caso in che per grazia speciale vi fossero stati chiamati; e questo costituisce il vero carattere che distingue la condizione delle persone tollerate, dei peregrini, o stranieri.

In antico tutti i cittadini, abitanti liberi e schiavi, aveano una relazion permanente colla città di cui faceano parte integrante od accessoria; essi aveano il lor domicilio

Ispagna e in Portogallo, dove anzi non è fino ai nostri giorni abolito da veruna legge, e dove un vassallo del re, col rinunciare a' suoi feudi e coll'abbandonare il territorio, poteva sciogliersi da tutti i suoi obblighi.

costante nel suo territorio; la loro condizione era determinata; i loro diritti e i loro doveri stabiliti erano dalla legge; guai a chi, senz'essere d'una di codeste classi, trovavasi per un caso qualunque sulla terra inospitale (1)! venia riguardato qual nemico, e come tale trattato; la morte aspettavalo, e la stessa schiavitù non era che una mitigazione della ferocia e del timor primitivo. Un tale stato d'isolamento non potè avere lunga durata; vennero alcune istituzioni religiose e profane in aiuto di coloro che da un fato funesto, dalla curiosità, dall'amor delle scienze, dalla speranza del guadagno, erano tratti in istraniere contrade; i templi divennero altrettanti asili; il luogo dell'ospitalità mise in salvo coloro che avean fatta qualche privata relazione; gli stranieri furono protetti dalle città e dai capi che le rappresentavano.

Quanto più intime divennero le relazioni politiche, commerciali e scientifiche, tanto più accrebbesi il numero dei forestieri non domiciliati: e in poco d'ora si riflettè che approfittando essi momentaneamente dell'ordine e della sicurezza del paese che discorrevano, eran obbligati a contribuirvi e ad assoggettarsi alle disposizioni generali fatte pel pubblico interesse: gli stranieri furono adunque obbligati a conformarsi alle leggi di polizia, e senza scrupolo alcuno vennero ad essi applicate le leggi penali, quando eransi resi doppiamente rei, violando le leggi del paese in cui si trovavano e ad una quelle dell'ospitalità; talvolta, ne vedemmo qualche esempio, talvolta gli abitanti

(1) Gli è quanto gli antichi Romani chiamavano *hostis*, che non vuolsi confondere con *peregrinus*, abitante tollerato, quantunque escluso dai diritti di cittadinanza.

che loro avean dato ricetto eran responsabili delle loro azioni.

Ma gli stranieri contraevano spesso certi obblighi indipendenti dalle leggi di polizia; e' formavano alcuni impegni di commercio od altri, che non potevano soddisfarsi nel tempo del loro soggiorno; erasi costretti ad implorare contro di loro, in caso d'inesecuzione, l'assistenza della città cui appartenevano, la quale assistenza veniva soventi volte negata o bisognava comperare per danaro; e la fiducia, il credito, che son l'anima di qualunque negoziazione, stabilivansi molto difficilmente verso i forestieri. L'interesse generale, che per certi privati riflessi tanto spesso perdesi di vista, e che non è guari l'oggetto delle istituzioni quando ei non comanda imperiosamente, non ha potuto fino al giorno d'oggi riuscire di fare adottare alcuna misura comune al ceto commerciante, alla società umana, o almeno all'Europa civile, per garantire in modo uguale l'esecuzione degli obblighi necessarii alle relazioni indispensabili al ben essere di tutti i popoli (1). Ogni nazione ha provveduto più o meno bene all'amministrazione della giustizia; ma una certa gelosia, oltremodo biasimevole perchè non

(1) La Francia ha da gran tempo fatto un gran passo per tor di mezzo, almeno in materia di commercio, queste difficoltà, e per abbattere le barriere che separano i negozianti di varii paesi, dispensando il commerciante estero dalla cauzione richiesta da tutti gli instanti in materia civile, che non abitan nel regno (Codice di procedura civile, art. 423. Codice civile, art. 16.). Questa massima, quantunque da oltre un secolo ricevuta nei tribunali francesi (Merlin, *Repertorio di Giurisprudenza, in voce: Caution, judicatum solvi*, § 1), non ha sin qui prodotto se non conseguenze spiacevoli per difetto di reciprocanza. Dall'altra parte poi, la legislazion francese per mala sorte non attribuisce la debita autorità alle sentenze proferite in paese estero.

produce verun utile effetto, ha mai sempre impedito che si rendano generali le misure, e si vegga in tutte le nazioni una sola ed unica società unita da nodi indissolubili ed avente in quanto a ciò gl' interessi medesimi. Si è ognora creduto che fosse dell' onore d' uno stato il non vedere i suoi abitanti soggetti ad altre leggi tranne che alle sue; ad altri magistrati che a' suoi, ad altre sentenze che alle sue proprie; non si è posto mente che la stessa città componsi di altrettanti sacrificii scambievoli che fanno alla sicurezza generale tutti i membri della società, e che seguendo il medesimo principio, accordandosi mutuamente una plenaria e totale reciprocanza, rispettando ed eseguendo ovunque i giudicati, da qualsiasi autorità emanino, gli stati, senza perdere della loro indipendenza, migliorerebbero la condizione degli abitanti ed agevolerebbero il commercio e le relazioni individuali.

Il sistema feudale avea fatto dileguare il vincolo civile che univa gli abitanti d'una medesima contrada, e non vi eran rimaste che le relazioni dei signori e i loro vassalli: coloro che non dipendevano dal medesimo capo erano assolutamente fra loro stranieri; i vassalli minori dello stesso signore non avevano alcuna relazione, nè tra loro, nè col signore, se non per mezzo del vassallo; la città era composta soltanto di grandi vassalli; ogni gran feudo era propriamente una riunione dei vassalli minori del principe, i quali dipendevano dal gran vassallo, e via discorrendo: frattanto questo concatenamento di signori e di vassalli stabiliva un mezzo onde ottener giustizia contro tutti quelli che dipendevano mediatamente od immediatamente dal medesimo principe sovrano. Il re amministrava la giustizia fra i grandi vassalli; questi fra i loro vassalli, i

quali a vicenda avevano una corte feudale, e così di seguito. Se le parti non dipendevano dall'istesso signore, il feudatario principale doveva protezione al suo vassallo, e domandava in nome suo giustizia alla corte di colui dal quale dipendeva; e risalendo successivamente, giugneasi fino alla corte del principe: nulladimeno la poca stabilità delle relazioni feudali, il difetto di potenza che toglieva spesso l'esecuzione delle sentenze, le abitudini d'insubordinazione e l'usanza delle guerre private, faceano più spesso ricorrere alle armi che alle vie pacifiche, e colui che doveva reclamare l'effetto d'un obbligo qualunque s'impadroniva per forza dei possessi del suo debitore, od implorava a tal fine l'assistenza del suo signore, il quale, sì per assicurare le pretese del suo vassallo, che per costringere il signore (*suzerain*) del debitore a fargli adempier gli obblighi suoi, facea valere per qualche via di fatto un credito che la giustizia avrebbe inutilmente riconosciuto.

Le guerre private erano un mezzo poco sicuro a stabilire la fiducia; grandi erano i pericoli, l'esito era incerto; le spese eccedevano talora lo scopo proposto; d'altronde queste guerre divenivano impossibili se le parti belligeranti non avevano alcun punto di contatto e trovavansi separate da terre neutre, i cui possessori potevan negare il passo. Si doveano adunque anteporre quelle occasioni che poteano presentarsi onde guarentire in modo più facile, meno costoso e meno incerto, la riscossion dei debiti. Allorchè un creditore trovava la persona o i beni del suo debitore in un luogo soggetto all'autorità del suo signore, se ne rendea padrone, e il proprietario non poteva reclamare le sue sostanze, nè il debitore in odio del quale si procedeva

all' esecuzione la propria libertà, se non dopo aver soddisfatto a quanto il signore avente giurisdizione nel luogo dell' arresto personale avea giudicato opportuno (1). Questa idea tanto semplice fu la prima causa delle esecuzioni sopra i beni del debitore forestiero, e ciascun vassallo aveva il diritto di ritenere la persona o quelle sostanze del suo debitore che rinvenivansi nel territorio del suo signore; egli esercitava un tal diritto solo rispetto a coloro i quali non dipendevano dal medesimo signore, perchè dovendo questo signore egual protezione a tutti i suoi vassalli non avrebbe tollerata una simile violazione della quiete pubblica, e d' altronde la corte di questo signore offeriva al creditore una risorsa per ricuperare ciò che reclamava dal suo debitore. Per questa esecuzione il debitore era costretto ad invocare l' autorità locale, acciò ottenere il permesso di vendere i beni sequestrati satisfacendo a ciò che veramente doveva, o per far cessare una esecuzione ingiusta, e da ciò nacque la massima che il sequestro fonda la giurisdizione dell' autorità del luogo in cui è praticato (2).

(1) Riccardo Cuor-di-Leone, re d' Inghilterra, che reduce dalla crociata fu arrestato dal duca d' Austria col pretesto d' un debito, porge uno de' più antichi e più luminosi esempi delle esecuzioni contro i beni del debitore estero.

(2) Siccome il vassallo era in certo modo obbligato a contribuire ai pagamenti del suo signore, il cittadino a que' del comune, e dall' altro canto il signore e il comune doveano protezione al vassallo o cittadino arrestato, e vedeansi obbligati a sottomettersi alla decisione di colui che li riteneva a viva forza, così usava generalmente di sequestrare le persone e i beni dei vassalli e dei servi per debiti dei loro signori o padroni, i cittadini per gli obblighi del comune: si trovano molti assai privilegi che attestano una tale consuetudine, concedendo salva-condotti od esenzioni. Se n' ha,

Nei tempi d'anarchia sotto il sistema feudale, ogni signore, per quantunque picciolo fosse il suo feudo, aveva una giurisdizione, e ciascuno de' suoi uomini aveva il diritto di ritenere le persone od i beni de' suoi debitori, i quali, invocando l'autorità del signore, diventavano, in quanto a questa domanda, passibili della sua giurisdizione. La determinazione d'un certo numero di pari necessarii per tenere una corte, la maggiore autorità dei signori (*suzerains*), l'istituzione dei tribunali permanenti diminuì o ristrinse coteste picciole giurisdizioni signoriali; i grandi vassalli riunirono i piccoli feudi ai loro stati, e i re alla fine s'impadronirono esclusivamente o quasi esclusivamente dell'amministrazione della giustizia. D'allora in poi ebbero a cessare le guerre private, le vie di fatto a divenir meno frequenti; le parti soggette alla stessa giurisdizione non abbisognarono più di sequestri per aver qualche mezzo coattivo; l'esecuzione delle sentenze fu assicurata, e le misure di rigore medianti le quali otteneasi l'immissione in possesso della persona o delle sostanze del proprio debitore senza preventiva decisione, e al semplice fine di obbligarlo a rispondere davanti a un giudice e a soddisfare alla sua sentenza, furon ristrette a quegli stranieri che vivono in altri stati; gli è quanto si pratica anche oggidì in Francia (1).

fra gli altri, un esempio conosciuto nella costitozione dell'imperatore Federico II, del 1158, inserto nel codice Giustinianeo, dopo la legge N. 5, al titolo *ne filius pro patre*. Questa costituzione è volgarmente designata col nome dell'Autentica *Habita*.

(1) Si vegga la legge del 10 settembre 1707. Prima della rivoluzione esistevano in Francia alcune tracce dell'antica confusione; e prescindendo dalla Francia, dall'Artesia, dall'Annonia e dal

I comuni ottenute avevano le loro giurisdizioni sì come i signori; i cittadini dei comuni aveano esercitato sì come i vassalli minori il diritto di sequestrare la persona e i beni dei loro debitori forestieri, che è quanto dire non domiciliati nella loro città o borgo, per assoggettarli alla decisione dei giudici municipali; le giurisdizioni dei comuni sì come le signoriali furono fuse in Inghilterra nella giustizia regia (1), e soppresse in Francia; ma nei Paesi-Bassi i comuni sostituironsi al popolo e al sovrano, ed erano troppo interessati a conservare i loro antichi privilegi ed usi per dipartirsi da un diritto qualunque, abbenchè incompatibile ed inutile sotto le nuove relazioni. Nei Paesi-Bassi, egualmente che in tutte le contrade incivilite, eran cessati i disordini del sistema feudale, e si poteva in modo stabile ripromettersi dell' esecuzione delle sentenze; alcuni tribunali d' appello conoscevano di tutte le contro-

Cambrese, i quali aveano fatto parte dei Paesi-Bassi, veggonsi i sequestri in tutta la loro estensione in Amiens, a Calais, a Rennes, a San-Malò, a Montpellier, a Saint-Flour e nella terra di Labour: in alcune altre città, come a Parigi e in Orleans, questa facoltà era ristretta ai beni del debitore (Merlin, *Repertorio di Giurisprudenza*, *in voce* Ville d'arrêt, § 1).

(1) I sequestri sono autorizzati dalle leggi inglesi; ma non sono dell' istesso genere di quelli di cui trattiamo nel presente capitolo: prima, perchè colpiscono il cittadino al pari del regnicolo e del forestiere, eppoi perchè non istabiliscono giurisdizione. Un Inglese, dopo aver asserita sotto vincolo di giuramento la validità del debito, ottiene il diritto di far arrestare il suo debitore, il quale debbe allora litigar contro lui; ma gli è questo un genere di procedura, che a dir vero può sembrar bizzarro, che è degenerato in mera formalità nella maggior parte dei casi e che non è esclusivamente proprio all' Inghilterra. Si rinviene qualche vestigio di questo modo di agire nell' antica procedura in Gheldria, dove si incominciavano parecchie cause col sequestro reale.

versie che nascer potevano nella estesissima loro giurisdizione; una corte centrale aveva esercitata una giurisdizion superiore su tutte le provincie; ma que' motivi medesimi che s'erano opposti all'istituzione e al mantenimento di codesta corte suprema; che rendevano spesso odiosa la giurisdizione d'una corte d'appello; che avean dettate le restrizioni imposte a codeste corti; che ne aveano quasi fatto svanire la parte attiva e il pubblico ministero, mantenner nei Paesi-Bassi l'uso generale delle esecuzioni contro le persone e i beni d'un debitore, non solo di colui che era domiciliato in paese estero, ma eziandio di quello che abitava fuori del comune (1); e questa esecuzione avea l'effetto di sottrarre codesto debitore al suo giudice naturale per assoggettarlo a quello del luogo in cui era praticata.

Nè è già che non si fosser compresi nei Paesi-Bassi l'assurdità e i gravi inconvenienti di codeste esecuzioni: molti comuni avevano ottenuto alcuni privilegi che dichiaravano le persone e le sostanze dei loro cittadini intangibili in certi luoghi o distretti (2); altri avevano, medianti certe mutue convenzioni, rinunciato e al diritto di sequestro,

(1) E però i Paesi-Bassi, e più particolarmente la provincia d'Olanda, aveano meritato il nome di patria delle esecuzioni, *patria arrestorum*.

(2) Ai cittadini d'Amsterdam non potevano sequestrarsi i beni al nord della Mosa. Carte del conte Guglielmo d'Annonia, del 9 dicembre 1342, e del duca Alberto di Baviera, del 26 giugno 1401 (*Privilegi d'Amsterdam*, vol. I, pagine 11 e 134). Que' di Dordrecht aveano lo stesso privilegio nell'Olanda meridionale. Carte del conte Fiorenzo V degli anni 1270 e 1284 (Van de Wall, *Privilegi di Dordrecht*, vol. I, pagine 39 e 70). Quelli di Delft rispetto alle campagne ed ai villaggi. Carta dell'arciduca Massimiliano e di Maria, del mese d'agosto 1477. Havvi un'infinità d'altri esempi che è inutile ricordare.

e a quella conseguenza che fondava sul sequestro una giurisdizione, la quale non era competente nè a motivo della persona nè a motivo dell'oggetto controverso (1); ma non si era potuto riuscire a render generali simili convenzioni; e dacchè i comuni avevano invasa l'autorità suprema, non eravi più alcun potere capace di costringerli a diminuire la severità del loro diritto. Ciascun comune avea provveduto a che due dei suoi abitanti non litigassero davanti a tutt'altro tribunale fuorchè a quello cui eran soggetti a causa del loro domicilio; almeno queste disposizioni s'incontrano di frequente nelle leggi municipali, e contengono sovente certe pene assai severe (2); talvolta non ammettevano due abitanti della stessa città a veruna esecuzione contro le loro persone o le loro sostanze all'oggetto di assoggettarli ad una giurisdizione che loro esser doveva estranea; ma la mutua gelosia, la tema di compromettere la loro indipendenza, e la mancanza delle vedute elevate, incompatibili colle piccole associazioni, impedirono che finisse un vergognoso disordine, che ricordava in un paese civilizzato ed essenzialmente commerciante tutte quelle difficoltà che provavano le relazioni sociali nelle città nascenti (3).

(1) Convenzione degli Stati d'Olanda e d'Utrecht, del 23 agosto 1657 (*Affissi d'Olanda*, vol. II, pag. 1169; e *Affissi d'Utrecht*, vol. II, pag. 1031). Convenzione degli Stati d'Olanda e di Zelanda, dell'11 giugno 1674, articoli 5 e 8 (*Affissi d'Olanda*, vol. III, pag. 692). Editto degli stati-generali del 30 aprile 1660, sui sequestri concernenti gli abitanti della città dell'Eclusa e delle campagne adiacenti (*Affissi d'Olanda*, vol. II, pag. 2619.

(2) In Utrecht le parti incorrevano un'ammenda di dieci fiorini (*Statuti d'Utrecht*, rubr. 19, art 1). A Leida la multa era di cinquanta fiorini (*Statuti di Leida*, art. 182).

(3) La provincia di Frisia, meno penetrata dei principii feudali,

Questa medesima diffidenza, che esponea gli abitanti ed anche i cittadini delle più notabili città a veder sequestrate le loro persone e sostanze allorchè si arrischiavano d'escire dal loro territorio, per recarsi in certi luoghi ne' quali non era la loro sicurezza guarentita nè da un privilegio nè da un trattato, e a trovarsi per cotal guisa distratti dal loro giudice naturale da chiunque avvisavasi di reclamar da essi un debito bene o male fondato, offeriva per l'incontro una molto utile risorsa a que' malfattori che sottraevansi colla fuga alle ricerche della giustizia criminale. Nessun bailo, nessun giudice arrogarsi poteva il diritto di perseguitare un prevenuto sur un territorio estero; fermato ai confini dell'angusto distretto della sua città, doveva implorare l'assistenza dal suo collega, che soventi fiate eragli negata allorchè ritenevasi che il richiedente avesse trascesi i limiti della sua autorità, o allor quando avea mancato ai riguardi e alla civiltà prescritti dall'uso (1); se veniva accordato l'aiuto, ed ei doveva obbligarsi ad una assistenza reciproca e al pagamento delle spese; era richiesta una tale obbligazione se era ammesso egli stesso a continuare ciò che la mancanza di forza potea rendere indispensabile; ei dovea dichiarare solennemente che quest' esempio non porterebbe conseguenza alcuna;

meno dominata dai comuni, non conosceva affatto i sequestri per istabilire la giurisdizione d'un tribunale incompetente, se non per via di rappresaglia. Sande, *dec. Fris.*, *lib.* 1, *tit.* 17, *def.* 3. Voet, *ad Dig.*, *tit. de in jus vocando*, *num.* 35.

(1) Il re Filippo II aveva inutilmente abolite queste consuetudini coll'articolo 74 della sua ordinanza criminale del 1570: legge rimasta troppo lungamente sconosciuta e che contiene molte disposizioni utilissime, anzi liberalissime, avuto riguardo ai tempi ed alle circostanze.

finalmente, di formalità in formalità, la persecuzione era spessissimo renduta impossibile od inutile. Arrestato che fosse un malfattore, la sua estradizione al giudice competente diventava il subbietto d'una corrispondenza e d'una negoziazione fra i tribunali davanti cui pendea l' affare, i quali in vece di considerarsi quai custodi dell'interesse generale, e per conseguenza astretti al dovere d'istruire, procacciavano d'esercitare un diritto sugli accusati a danno della pubblica sicurezza, e sagrificavano a certe puerilità il verace scopo della giustizia (1).

Se i tribunali dei Paesi-Bassi dipenduti fossero da una sola corte investita di bastante autorità per far rispettare le sue decisioni; se i giudici che li componevano fossero stati compenetrati dell'importanza e del vero oggetto della loro istituzione; in somma se i comuni non avesser predominato, e se non avessero ammorbati tutti gli usi col soffio devastatore del loro egoismo, si sarebbe potuto comprendere che la gloria del tribunale non istà già nel giudicare un numero insigne di cause, persin le estranee alla sua giurisdizione, ma consiste nel giudicare sollecitamente

(1) Se così fatte minuzie ponno esser condonate in vista della loro origine e delle vecchie abitudini il cui cominciamento si perde il più delle volte nella notte dei tempi, come mai può darsi che le leggi emanate in un' epoca di maggiore istruzione, e massime allorchè non concedeasi alcuna autorità ai comuni, abbian rimessi in vigore o confermati questi complimenti, queste domande d'estradizione, queste offerte d'indennità e di reciprocanza, queste proteste che l'esempio non porterebbe veruna conseguenza? Questo però si è veduto nel Codice di procedura per la repubblica batava, dell'anno 1799, art. 56, e in quello del regno d'Olanda del 1809, articoli 957, 960, 961, 962, 963, 985, 1072; tanto è difficile il liberarsi dagli usi antichi, abbenchè siansi riconosciuti come abusi!

e conforme alle leggi; s' avrebbe visto che le giurisdizioni fondate sull' esecuzioni a danno degli abitanti d' un istesso paese, soggetti alle stesse corti ed offerenti uguali sicurezze, altro non sono che irregolarità dalle quali ciascuno la sua volta risente svantaggio senza che ne ridondi alcun profitto a nessuno; che le persecuzioni contro i malfattori son necessarie pell' interesse della società, e non posson nè debbono andar soggette ad altri inciampi tranne quelli che guarentiscono gl' individui accusati contro l' animosità, la parzialità o lo zelo troppo ardente di chi è incaricato della vendetta del pubblico; sarebbesi riconosciuto che il soverchio numero dei tribunali è nocivo, in quanto che è mestieri creare qualche occupazione per ciascun di loro, e tutte le parti d' un medesimo stato, obbedendo ad un solo e medesimo capo, o monarca o corpo deliberante, dal quale emanar dee l' autorità giudiciaria, non possono che scapitare col riferire quest' autorità ad una sorgente men possente e meno rispettata.

CAPITOLO DECIMOTTAVO.

Confusione dei poteri amministrativo e giudiziario

Se la separazione delle diverse attribuzioni del poter sovrano, tutte unite in un centro comune, ma egualmente ripartite in molti rami subordinati, la cui reciproca azione dee mutuamente sostenersi senz'incontrare alcun inciampo, è il problema più difficile da sciorsi nella scienza del governo, non dee recar maraviglia che sia lenta a svilupparsi quella forma che sembra la più acconcia a questa distribuzione eguale. Esiste ovunque il germe della vera libertà, tanto lontana dalla licenza quanto dalla servitù, mal paziente del giogo d' un padrone dispotico come di quello d'uno sfrenato popolaccio; le primitive società si ravvicinano ad essa in proporzione della semplicità delle relazioni individuali e civili; posta in non cale (la libertà) col volger dei tempi dalla forza e dalla violenza, dall'ignoranza e dalla viltà, incomincia ora a riprodursi in Europa, e alcuni monarchi esercenti un'autorità costituzionale, dividenti col popolo, e co'suoi rappresentanti, il potere legislativo e giudiziario, preparano all'umanità un avvenire più consolante di quello che non potea farlo sperare il passato, il cui quadro cupo e tristo affligge chi è dotato d'animo sensitivo.

La picciola estensione delle città antiche, le relazioni meno complicate degli individui ond'eran composte, la mancanza di commercio, il difetto di molti bisogni immaginarii creati dai progressi della civiltà, i godimenti più ristretti, le cognizioni più limitate, permettevano ai cittadini d'entrare essi pure a parte dell'autorità sovrana; e la monarchia romana al tempo dei re, sì come l'amministrazione dei Germani, presentar poteva una bilancia di poteri, sconosciuta e impossibile nell'attual forma delle società, ma protettrice della libertà individuale e dei diritti di ciascun cittadino, per quanto il concedeano l'asprezza e la ferocia dei costumi. I mutamenti sopraggiunti nella condizion dei Germani, per la conquista delle province romane, alterarono la loro maniera d'esistenza; i civici legami commutaronsi in relazioni fra signori (*suzerains*) e vassalli; la città venne trasformata in una moltitudine di padroni e di servi; i vassalli successero agli arimanni; gli allodii convertironsi in feudi, e qualunque idea di governo regolare, qualunque libertà era svanita: il signore (*suzerain*) opprimeva impunemente i suoi vassalli, ed anzi senza che questi ardisser pure di far motto o di mover lagno, purchè però ei fosse forte abbastanza per sostenere la sua autorità. Ma se i vassalli erano più potenti, il giuramento di fede e omaggio che aveano prestato all'atto dell'investitura era un debole vincolo, incapace di farli stare a dovere.

La libertà comincia finalmente a risorgere; ma non è più quell'indomita fierezza dell'antico cittadino d'un popol libero, comecchè obbediente alla voce d'un monarca; non è più quel coraggio che domina gli animi, che impone l'ammirazione, e che inspira l'entusiasmo onde leggesi

l'istoria dei tempi antichi: è un servaggio men duro, soltanto comportevole in confronto dell'oppressione che gli siede allato; è l'immunità da qualche vessazione; gli è un novello ente morale che silenzioso striscia e si strascina entro il fango e l'oscurità, che si consolida per via d'intrighi e di fazioni. I comuni acquistano qualche consistenza; offrono un rifugio contro l'eccesso del poter signoriale; i cittadini ponno dare un corso libero, in paragone del passato, alla loro industria, e in poco d'ora i comuni prosperano: ma ridotti a corporazioni in tempo poco atto a ben comprendere i vantaggi e i bisogni della libertà individuale, la loro costituzione non ha nemmeno pensato alla esistenza di questi; e le forme che prescrivono vi sono diametralmente opposte. La mutua gelosia serba scrupolosamente le vecchie idee; i medesimi principii continuano ad afforzare gli antichi risultamenti; e, ben lungi dal presentare qualche miglioramento, i comuni dei tempi più recenti, in que' paesi dove hanno avuto il libero sviluppo della loro tendenza, non fan vedere qualche progresso che nelle parti viziose della loro organizzazione.

Il grande scopo verso cui mira qualunque associazione è di rendersi indipendente da coloro che non ne fan parte, e di farseli soggetti per quanto è in lei: l'egoismo d'un individuo può cedere a qualche tenera affezione, alla convinzion del dovere, alla superiorità conosciuta, a considerazioni qualunque siansi; un ente morale non è capace di dar l'animo a questi riflessi, e senza posa e senza riguardi prosegue l'impreso cammino verso l'unica sua meta. I comuni dei Paesi-Bassi ne porgono senza numero molte prove; per tema di perdere la loro indipendenza, e' non voleano dividere l'autorità se non quel meno che potevano,

e doveano concentrare in loro tutti i poteri; e così era facile prevedere che sarebbersi confusi. D'altronde nei comuni stessi eransi formate nuove suddivisioni, o riconosciute dalle leggi, come in corpi di mestieri, o stabilite dal solo uso, come i partiti: la magistratura formavane una, da cui escludevansi abitualmente tutti coloro che non vi appartenevano per alcun legame, e la quale, allorchè qualche circostanza innalzava un privato alla sua altezza, apriva, onde ammetterlo, le sue file solo per richiuderle poi più strettamente dopo aver fatto un tal sagrificio. Tutti i poteri insiem riuniti in un comune, spesse volte assai picciolo, ed esclusivamente affidati ad un angusto circolo di magistrati, non poteano rimaner separati; sarebber venute meno le persone per comporre le amministrazioni, e gli obbietti onde far loro impiegare il tempo: per siffatta guisa era impossibile qualunque idea di separazione.

Nei piccoli comuni in cui limitatissimo era il numero delle persone che coprivan le cariche di magistratura, e men copiosi gli affari, la stessa amministrazione era incaricata dell'autorità municipale, delle finanze, della giustizia e della polizia; talvolta era divisa in sezioni, i cui oggetti erano più o men distinti, e nelle quali le medesime persone servivano in turno: spesso questa divisione non avea luogo, e il tribunale occupavasi egualmente di qualunque funzione amministrativa. Nei comuni più estesi e più popolati, dove erano più persone eleggibili, e dove l'affluenza delle occupazioni rendea necessaria una division del lavoro, i borgomastri erano generalmente incaricati dell'amministrazione, i tribunali della giustizia, i baili della polizia sì amministrativa che giudiziaria, e i consigli di città della legislazione: ma questa separazione non era rigorosa; o

nella città d'Amsterdam, la più notevole dei Paesi-Bassi, e quella in cui lo spirito di comune avea messe più profonde radici, i borgomastri concorreano col bailo per la polizia amministrativa (1), ed esercitavano anzi da superiori l'alta polizia; gli scabini concorrevan co' borgomastri e coi consiglieri di città, non che col bailo, al potere legislativo: e, in prova dell'identità di tutti i poteri, i segretarii stessi adempivano le loro funzioni presso l'autorità legislativa, esecutiva e giudiziaria.

Se la confusion dei poteri si fosse ristretta a cumulare queste funzioni nelle mani delle stesse persone, si sarebbe potuto considerarla come assai indifferente; ma era impossibile che un giudice il quale concorre alla legislazione rimanesse lunga pezza estraneo ai riflessi generali giudicando un affare privato, o agli interessi particolari occupandosi di legislazione. Assuefatti ad un'amministrazion pubblica, e per conseguenza a disaminare le conseguenze d'ogni passo sotto l'aspetto del vantaggio o dell'utile di tutto quanto il comune, i giudici ben difficilmente poteano starsi attaccati alla sola quistione di fatto e di gius in una causa fra privati: doveano perder di vista ciò che le leggi vigenti aveano statuito, per non vedere se non quanto dovrebbero stabilire certe leggi novelle; e in vece di decidere giusta le disposizioni anteriori, si lasciavano spessissimo guidare da certi motivi che non avrebber dovuto

(1) Il potere amministrativo non era estraneo agli affari meramente giudiciarii. In Amsterdam uno dei borgomastri assisteva all'esecuzione delle sentenze civili, e alle espropriazioni forzate; era chiesto il loro parere quando trattavasi di pena capitale (Roseboom, *Recueil van Keuren*, cap. 8, art. 8; cap. 32, art. 4; cap. 43, art. 28.).

esercitare il loro impero che sull'animo del legislatore. Dall'altro canto, la facilità di dettar nuove leggi per qualunque fattispecie presentavasi, aumentava il numero delle leggi speciali, e facea perder di vista le disposizioni generali, nelle quali sole può stabilirsi un sistema di gius e di legislazione: le eccezioni facean porre in dimenticanza le regole; e la giurisprudenza, in luogo d'essere una scienza, diventò un laberinto in cui smarrivasi chiunque ripromettevasi di recar la luce nei tortuosi suoi giri.

Le duplici o triplici relazioni della magistratura servivano ad ammantare i più madornali sbagli, e a togliere dalla cognizione dell'autorità superiore ciò che averebbe potuto esser rettificato. Se i giudici, dopo aver fatto subire la tortura a un accusato non eran riesciti ad estorcerne la confessione del suo delitto, o se, dopo aver confessato nelle angoscie dei tormenti, ei ritrattavasi, l'orgoglio o piuttosto la rigidità del tribunale chiamavasene offesa, e lo sciaurato che avea resistito ai tormenti venía riguardato come ribelle alla giustizia. Non ostante, la legge non permetteva di infliggergli alcuna pena, e se un tribunale si fosse fatta lecita una sentenza di condanna, l'appello, proibito soltanto nelle condanne proferite contro coloro i quali aveano riconosciuto il delitto (1), aveva schiusa una via di riparazione; non veniva dunque pronunciata alcuna pena, ma per misura di polizia, contro la quale il ricorso in appello era stato inibito col decreto del 10 settembre 1591, s'imprigionava l'accusato per un tempo qualunque, ovvero lo si espelleva dalla città nella quale la sua presenza avrebbe offesi i giudici. Se dagli Stati era stata approvata una legge

(1) Voorda, *Verh. over de Crim. ordonn.*, cap. 1, § 47.

contro il voto d'una città; se per qualche circostanza era stata adottata dalla maggiorità, o se la città avea dato il suo assenso contro genio, e per certi riflessi che dispiacevano alla magistratura, il bailo non dava corso alle pene pronunciate: i giudici non badavan più che tanto a questa legge, come se non fosse mai esistita, e gli Stati si vedeano costretti a lasciar in dubbio o a soffrire ch' ella non fosse obbligatoria se non in una parte della provincia. Se una sedizione o qualunque altro evento straordinario esigeva tali misure che le leggi vigenti non autorizzavano, veniva emanata in questa concorrenza una nuova legge, e spesso era eseguita pria che coloro ai quali s' applicava avessero modo di conoscerla (1). Se venivan mossi dei reclami contro il rifiuto o la negligenza d' un bailo nel dar corso alle querele giuridiche, oppure contro alcuni tribunali che si rendesser colpevoli di dinegata giustizia, colla mira di render impossibile la via di appello (2); se i procuratori generali volevano informare, le corti avocare o decretare inibitorie, ecco che subito le autorità municipali dell' ordine amministrativo, quelle che rappresentavano il comune, gridavano contro la violazione dei privilegi, e gli Stati

(1) Nell' anno 1794 venne fatta in Amsterdam una legge municipale contro le petizioni sottoscritte e presentate collettivamente da moltissimi individui, mentre una commissione incaricata di simili petizioni attendeva, alla porta della camera dei borgomastri, l' udienza concessale: concepita, stabilita e pubblicata in pochi minuti, fu applicata ai membri della commissione, i quali furono mandati prigione, quantunque nel momento in cui eransi fatti, annunziare non esistesse ancora niuna disposizione penale.

(2) Questa supposizione non è gratuita; vedeasi non di rado qualche giudice ricusar di rispondere alle istanze, per tema che in appello non fosse annullata una disposizione sfavorevole e questo chiamavasi *uitgeven buiten dispositie*.

vedeansi costretti ad interporre il loro potere per sospendere od anche per annullare le procedure incominciate.

Una tale confusion di poteri presentava grandi facilità per l'amministrazione, la quale diveniva tanto più comoda e più potente in quanto che gl'individui aveano meno risorse per sottrarsi all'azione, anche arbitraria, della sua autorità, e non solo si trovò stabilita e continuata di fatto nei comuni, secondo gli usi antichi, ma i suoi vantaggi la fecero introdurre medianti buove leggi in molte altre parti dell'amministrazione. Così tutte le procedure alle quali poteano dar luogo le imposizioni, o dirette, o indirette, le dogane ed altri diritti di questa specie, furon distratte dalla giurisdizione dei tribunali ordinarii, e sottoposte in ultima istanza al consiglio di stato, che facea parte del potere esecutivo. La forma del governo della repubblica delle Provincie-Unite non permettea che si lasciassero ai tribunali dei comuni quelle controversie che insorger potevano circa le contribuzioni imposte dalla provincia; estranei in qualche guisa agl'interessi provinciali, ed inclinati per la natura delle loro funzioni a proteggere i loro cittadini contro qualunque carico non fosse andato a profitto del comune, o che avesse potuto esser vantaggioso ad un altro comune vicino e rivale, la loro gelosia municipale offerto non avrebbe che una debole garanzia agli ufficiali incaricati delle esazioni, ed anzi non sarebbe stato fuor di proposito di vederli concedere l'impunità alle frodi e alle contravvenzioni; questa opposizione si sarebbe anche di più fatta sentire, se fosse stata ammessa un'imposizione provinciale contro il voto d'un comune; e le provincie, per legittima conseguenza, sarebbersi vedute ridotte a quelle sole risorse finanziere che

procuravano le contribuzioni di ciascun comune, la qual cosa era da gran tempo riconosciuta insufficiente. Queste considerazioni avrebbero, egli è vero, dovuto motivare l'attribuzione di giurisdizione alle corti provinciali; ma si temeva la poca spedizion degli affari, e soprattutto poi s'avea paura della stretta e severa applicazione di leggi il più delle volte fatte con precipitazione, sperando pure che si mitigherebbe nell'applicazione quel soverchio rigore che potrebbe esser riconosciuto contenere nel principio.

Questa medesima supposizione che autorizza il magistrato, incaricato d'eseguire o di applicare una legge, a temperarne il rigore in qualunque fattispecie presentisi, abbenchè poco compatibile coll'idea d'un governo organizzato secondo stabili principii, comecchè opposta ad ogni buona legislazione e suscettibile dei più incomportevoli abusi, non è però destituita di qualche vantaggio: un giudice dispensato d'aderire strettamente alla legge, autorizzato in vista delle circostanze particolari di cadaun caso a modificare le disposizioni legislative, a ridurre i castighi, a mitigare o a commutare qualche pena, a rimettere le più nocive conseguenze d'un fatto o d'una omissione, è più capace di favorire certe operazioni che posano sull'equità naturale e su certe condizioni dettate dalla necessità istantanea. Per siffatto motivo la legislazione dei Paesi-Bassi (1) aveva esentato dalla giurisdizione ordinaria dei tribunali le quistioni relative ai diritti dell'arte della navigazione, alle discussioni fra i capitani di vascelli e i piloti costieri, e all'assicurazione degli effetti naufragati; queste cause erano soggette in

(1) *Affissi d'Olanda*, vol I, pagine 1032, 1036 e 1052.

prima istanza ad arbitri, e in appello all'autorità esecutiva. Si credea non potersi dare alcuna regola fissa per certi contratti dettati dal bisogno del momento; e parea non potessero valutarsi *ad summum jus* certi servigi resi in un pericolo imminente.

Per una consimil ragione il commercio sopportava con molta facilità, e senz'alcuna ripugnanza, certi dazii imposti dall'autorità, non solo dietro il parere delle persone più sperimentate, ma che spesso eran modificati da alcune disposizioni generali quantunque temporarie, od anche, in certi casi non comuni, da alcune dispense o diminuzioni particolari. Le pene stabilite contro coloro i quali, o per ignoranza, o per negligenza, contravvenivano alle leggi, o che, per qualche imprevista cagione, erano impossibilitati ad osservare tutte le formalità prescritte, eran poco rigorosamente applicate, e la facoltà lasciata ai magistrati di non sevire contro i prevenuti, la libertà di ammettere qualche composizione, infine l'arbitrio delle sentenze, divenivano fra le mani di qualche funzionario istruito dei veri bisogni del commercio un mezzo onde agevolare le relazioni estere e incoraggiare que' rami d'industria che trovavansi in un urgente bisogno. Una tal facoltà, unita alla medicità dei dazii, alla saviezza del lor riparto, e segnatamente alla facilità di tornar sopra a tutto ciò che l'esperienza facea riconoscere come inutile o dannoso, come a ciò ch'erasi cangiato per alcune circostanze esterne facean considerare nei Paesi-Bassi il sistema delle dogane anzi come una istituzione in favor del commercio che come una imposizione.

CAPITOLO DECIMONONO.

Riepilogo del presente libro.

Esaminammo la massima parte di quelle istituzioni che distinguono l'ordine giudiziario dei Paesi-Bassi da quello degli altri stati d'Europa; dovemmo entrare rispetto a ciò in certe particolarità delle quali sin qui facemmo a meno e che non ci sarà mestieri di riprodurre nei seguenti libri ma che ci son parse necessarie per la natura dell'argomento. V'han tuttavia altre disposizioni particolari che incontravansi in una o più di queste province, ma che non erano abbastanza degne di nota per potere far parte del nostro assunto: noi ci ristringemmo a quelle che presentavano un carattere particolare, distinto specialmente da quanto si vede in que' paesi de' quali tenemmo parola. Sarà in qualche modo utile dare un' occhiata indietro sui risultati del quadro che tracciammo, sui gravi difetti delle istituzioni, sulle cause che le han motivate, sui loro effetti necessarii e sui motivi che han ritardate o modificate le conseguenze d'un sistema tanto vizioso (1).

(1) La maggiore autorità dei comuni e le più decise particolarità delle istituzioni sotto la repubblica delle Provincie-Unite, sono i

Abbiam visto per ogni dove l'oligarchia comunale combattere il poter monarchico e la possanza degli altri ordini dello stato; bilanciare queste autorità nella Fiandra e nell'antica Olanda, e trionfare compiutamente nella repubblica delle Provincie-Unite, specialmente in questa Olanda medesima; gli sforzi dei duchi di Borgogna, dell'imperator Carlo-Quinto, del re di Spagna, dei principi d'Orange, tornar vani in faccia a questa potenza, e i comuni escir vittoriosi da una lotta, in apparenza tanto disuguale e sostenuta con tanto maggiore svantaggio, in quanto che avean nel tempo stesso a combattere e a domare le corporazioni che la straziavan nell'interno. Abbiam riconosciuto nello spirito di codesti comuni e nella loro indipendenza la loro gelosia e la loro diffidenza, l'origine dell'opposizione delle corti d'appello e dei tribunali di prima istanza; le cause dell'avvilimento del pubblico ministero presso i tribunali, della sospensione dell'accusa pubblica, del gran favore dell'istruzion segreta e della tortura, la sua conservazione e il suo ripristinamento in onta alle leggi più positive; abbiam visto nascere l'usurpazione dei tribunali sulle funzioni della giurisdizion volontaria; le composizioni in materia criminale; le proroghe delle giurisdizioni; le sommessioni spontanee e anticipatamente concesse a certe condanne penali; le camere pupillari; finalmente una confusione di tutte le autorità, ed altri particolari che in verun altro paese non si conoscono, o son costituiti in un modo affatto diverso.

La poca energia ond'erano mantenute le leggi, e che permetteva ai giudici di dipartirsene ove ne stimassero

motivi pe'quali abbiam creduto dover occuparci più particolarmente di codesta parte dei Paesi-Bassi, specialmente in questo capitolo.

inopportuna l'applicazione; l'opposizione fra l'autorità centrale e quella delle provincie e dei comuni, che guarentiva un sostegno a chiunque contravveniva alla legge, allorchè gl'interessi locali eran diversi da quelli della repubblica o della provincia; l'indipendenza delle autorità municipali le quali, essendo sulla faccia del luogo, erano apparecchiate a rimediare con ordinanze parziali a certi difetti od inconvenienti non pria calcolati; tutti questi motivi avean fatto considerare il testo delle leggi piuttosto come un segno del desiderio del legislatore che come una disposizione imperativa d'onde non fosse modo d'allontanarsi: quindi negligenza nella legislazione e specialmente nel linguaggio delle leggi, incertezza nella loro applicazione, variazione nei principii. Si credeva che fosse men necessario di ben esaminare una legge pria di promulgarla, perchè si era certi che sarebbe modificata nella sua esecuzione; e, in generale, si stava assai meno attaccati ai principii, alle leggi, alle istituzioni, che alla loro applicazione. È molto onorevole pel carattere degli abitanti dei Paesi-Bassi in generale, e di quelli dell'antica repubblica in particolare, che un governo qualunque abbia potuto far senza delle regole per rimettersi alle persone, e che il difetto delle istituzioni abbia potuto venir compensato dall'austerità e dai costumi degl'individui chiamati a coprire le cariche di magistratura; ma non è per questo men vero che, da qualunque banda si esaminino codeste istituzioni, esse non presentano se non lacune da riempire, se non vizii da emendare, se non abusi da reprimere.

Nè lo spirito di separazione e di gelosia inerente ai comuni erasi nei Paesi-Bassi limitato a questi soli effetti: una lunga e inveterata abitudine avea fatto passare questo

spirito fin nel carattere della nazione: e coll' isolare dalla città gli abitanti, col tenerli lontani da qualunque punto di contatto col governo, col render vie più denso il velo che nasconde agli occhi del volgo l' andamento dell' amministrazione, col concentrare l' autorità in poche famiglie, coll' opporre gl' interessi di ciascun individuo a quelli del pubblico, si era soffocata la vera virtù civile e s' eran renduti i Paesi-Bassi stazionarii nel gran moto progressivo da lunga pezza impresso a tutta quanta l' Europa.

In vece di fare un solo e medesimo paese, la repubblica aveva un aggregato di provincie distinte le quali altro non avean di comune che alcuni obbietti di generale interesse; ogni provincia era a vicenda composta di comuni sempre divisi, spesso fra loro opposti, ai quali appartenevano gli abitanti, tranne un picciol numero di nobili i quali, parimente uniti in comunità, procacciavan difendere un avanzo d' autorità e alcune poche preminenze; ciascun comune era amministrato da un piccolo partito formante la magistratura, perpetuantesi ed opprimente senz' alcun riguardo il restante popolo, il quale soffriva con rassegnazione e pazienza un giogo dal quale, specialmente dacchè i corpi di mestieri perduta avevano la loro influenza sull' amministrazione, non eravi più mezzo di salvarsi. Questo corpo di cittadini, separato dallo stato per opera dell' autorità provinciale, e dalla provincia per fatto dei magistrati municipali, era egualmente estraneo ad un comune di cui non conoscea che gli aggravii; esclusi dai primarii impieghi, senza speranza di arrivarvi giammai; esposti all' arbitrio d' una magistratura il cui modo di procedere era tanto più vessatorio in quanto che era più vicino agli individui e qualunque autorità, veduta troppo da presso, perde della

sua considerazione, gli abitanti della città non potevano identificarsi con lei; trattati quali stranieri, quasi come nemici nei comuni limitrofi, e' non poteano considerarli come facienti parte della medesima nazione; essi divenivan loro indifferenti: quindi non dee recar maraviglia il vedere l' assoluto impero dei comuni diminuire ed estinguere lo spirito pubblico, allentare le molle del vincolo nazionale, e finire per ispirare quell' apatia che è uno dei sintomi precursori della dissoluzione. Qual diversità da quell' entusiasmo ond' erano inspirati i motori principali dell' insurrezione contro la Spagna; da quei sagrificii che imponevansi allora, senza lagnarsene, gli abitanti delle città e delle campagne; da quella costanza opposta ai più evidenti pericoli, a quella tiepidezza che rinviensi in epoche posteriori, e specialmente a quell' abbandono con cui i loro discendenti sono stati spettatori indolenti delle grandi rivoluzioni delle quali erano vittime! I germi della disunione, i principii d' egoismo incominciavano già a svilupparsi nella rivoluzione del 1572 e duranti le guerre che ne conseguitarono; ma quanto mai le loro conseguenze son meno funeste che in altre epoche ugualmente critiche, quai sarebbero l' invasione dei re di Francia Luigi XIV e Luigi XV, quella dei Prussiani del 1787, e delle armate francesi negli anni 1794 e 1795, ovvero al tempo dell' incorporazione dell' Olanda all' impero francese! Qual mancanza d' unità nelle negoziazioni particolari delle province, dei comuni, degl' individui, i quali nella sciagura, anzi nello sterminio dello stato, non ad altro davan l' animo che a guarentire i loro privati interessi, o a sollevarsi sulle altrui ruine (1)! Qual mutuo

(1) Molti istorici, e fra questi Voltaire, *Secolo di Luigi XIV*,

alienamento appena che il pericolo momentaneo era o sembrava svanito (1)!

La libertà dell'Olanda, che facea l'orgoglio della repubblica e de' suoi abitanti, era unicamente quella che ritroviamo nei comuni del medio evo; inoltre, la potenza illimitata dei magistrati, i quali eransi tra loro divisi certi poteri di gran lunga eccedenti quelli dei più assoluti monarchi dell'Europa, avea ridotti i cittadini ad un tale stato d'avvilimento che rassomigliava assaissimo a quello della servitù fra le nazioni civili. Nei Paesi-Bassi, specialmente nella repubblica, non conosceasi, a dir vero, la schiavitù personale (2), ma la libertà non sembrava, sotto molti

capit. 10, non han visto che la parte brillante della difesa dell'Olanda contro le armi sino allora vittrici del re di Francia; ma esaminando gli atti pubblici e le particolarità conosciute intorno a quell'epoca, si vede pur troppo ch'erano stati fatti infruttuosamente molti tentativi parziali, e che se il re di Francia non ha trattato con qualche comune, con ciascun corpo od individuo separatamente, gli è perchè li riteneva troppo a lui inferiori.

(1) Le provincie di Gheldria, d'Utrecht e dell'Over-Yssel furono smembrate e trattate da paesi conquistati; le furono private di molte prerogative che non ricuperaron più mai, o che ricuperaron molto tempo di poi, dopo la ritirata dei Francesi e dopo la nuova occupazione di esse dalle armate repubblicane olandesi nel 1673.

(2) Il servaggio personale avea però lasciato alcune vestigia visibilissime nella Gheldria e nell'Over-Yssel. Vi si conosceva una specie di servo della gleba (*hoorigen*, *hof hoorigen*), il quale non potea dilungarsi dal feudo del signore senza sostituire qualcuno in sua vece (*wedervessel*) o senza incorrere la pena della fellonía (*belmundigheid*), che privavalo del diritto di trasmettere in morte i suoi beni. In generale questi servi non potevan lasciar nulla a persone non serve, e il signore aveva sempre una buona parte della successione. Racer, *Overrijsselsche Gedenkstukken* lib. 4, part. 2, cap. 3, pag. 327. Esistevano alcune consuetudini che regolavano

aspetti, meritar questo nome se non per opposizione ad uno stato più violento che sussisteva od avea sussistito in altre circostanze. In Francia conosceansi sotto nome di *lettres de cachet* certi ordini del principe in virtù dei quali un particolare poteva essere privato della sua libertà o rilegato fuori del luogo di suo domicilio; ma almeno questi ordini eran rari; emanavano direttamente dall'autorità suprema; gli abusi esistenti non gravitavano generalmente che sopra persone dipendenti immediatamente dal monarca o dalla sua corte, e le quali in certi momenti di favore si compensavano largamente del pericolo cui erano esposte; d'altronde la sola idea della cosa facea fremere, e se uno sottometteasi chetamente a cotali atti d'autorità, il faceva tremando: nei Paesi-Bassi, e specialmente nella provincia d'Olanda, non eravi città, per picciola che fosse, i cui magistrati non s'arrogassero impunemente il diritto di espellere o di far carcerare, come ad essi tornava più a grado e in via di polizia, gli abitanti ed i forestieri che trovavansi nel lor ricinto, nè questa prerogativa era già un diritto abolito ch'esistesse soltanto di nome; erane l'uso tanto frequente, che il pubblico non vi badava affatto, qualora il motivo della misura, la qualità delle persone od altre circostanze non vi annettessero qualche importanza (1). In Francia i re potevano concedere l'abo-

i diritti e gli obblighi dei servi di ciascun feudo, e noi ne abbiam vedute di varie specie; nel dubbio, s'avea ricorso agli usi delle contrade limitrofe, e massime a quelli della Vestfalia.

(1) Ci ricorda che nel 1793, allorchè le armate francesi aveano attaccato il territorio della repubblica, condotte dal general Dumouriez, un decreto del magistrato d'Amsterdam ordinò l'espulsione di tutti i comici francesi e di circa dugento altri Francesi

lizione d'una procedura criminale o garantire l'impunità ad un accusato; nei Paesi-Bassi, il medesimo diritto competeva agli Stati, o, per delegazione speciale, allo stateder (1); ma prescindendo da questi mezzi di grazia emanati dal sovrano, ciascun bailo d'una città o d'un villaggio era padrone di mandar esente da qualunque pena il suo protetto, o col non assumere veruna informazione contro di lui, o col non dare alcun corso alle querele giuridiche insinuate dalla parte lesa e alle denunzie di qualunque altro individuo, o col redigere l'istruzione in suo favore, anche allor quando fosse stato imperiosamente costretto a proceder oltre. L'abitante della repubblica dei Paesi-Bassi, o almeno d'una buona parte di quelle provincie, non era padrone di disporre della tutela de' suoi figliuoli, nè di fare il menomo atto senza l'intervento dell'autorità del magistrato (2).

Le cose procedevano presso a poco nell'istesso modo circa alla tolleranza religiosa, che avea servito di motivo o piuttosto di pretesto all'insurrezione contro la Spagna: essa

che si trovavano in città, molti de' quali vi erano stabiliti da più anni.

(1) Parere della corte d'Olanda, dell'8 dicembre 1784, nel *Register der Resolution van Holand*, 1784, part. 4, pagine 3234 e seguenti.

(2) Gioverà assaissimo il notare, e ciò prova la verità delle nostre asserzioni, che molte persone potrebbero tacciare di paradossi, che i Frisoni, la cui libertà era passata in proverbio *(vrij en-Fries)*, avevano sotto tutti questi aspetti certe istituzioni diverse dal rimanente della repubblica: libertà delle cause private, autorità della corte d'appello, nessuna camera pupillare; ma altresì meno influenza dei comuni, niuna nobiltà organizzata in ordine equestre, e, sopra ogni altra cosa, rappresentanza più diretta del popolo.

era parimenti relativa alla condizione degli altri popoli dell'Europa, nell'epoca in cui venne ammessa; esisteva anzi negativamente che positivamente, senza muovere da idee liberali o da vedute superiori; era solo ricevuta qual misura utile al commercio e favorevole all'ingrandimento della repubblica. Qualunque setta era egualmente tollerata in Olanda, cioè i seguaci di quasi tutti i culti (tranne soltanto pochissimi che eransi fatti notare per un fanatismo turbolento e pericoloso) non eran punto molestati nelle loro persone nè nei loro beni: ma la sola religion dominante aveva un culto totalmente pubblico; le sue chiese, i suoi parrochi, tutte le sue spese erano a carico dello stato; i dissidenti non godevano in egual modo dei diritti civili, ma tutti indistintamente erano esclusi dagli impieghi e dalle cariche pubbliche. Noi indicammo già qual fosse la condizion dei cattolici, i meno ben trattati fra tutte le sette cristiane (1). Gl'Israeliti avevano maggior libertà nel loro culto; ma però erano esclusi dai corpi di mestieri e da molte professioni che ammettevano i cattolici: molti comuni loro negavano il permesso di stabilirsi nel lor recinto; e la città d'Utrecht, fra le altre, erasi mantenuta in questa esclusione fino al momento in che medianti alcuni principii più liberali, conseguenza dell'invasione delle armate francesi, fu riconosciuto che agli occhi del governo ogni culto debb'essere indifferente. In siffatto stato di cose era naturale che qualunque opera la quale trattasse di materie di religione fosse pria della sua pubblicazione, sottoposta ad una censura ecclesiastica (2).

(1) Qui sopra, pag. 96., nota 2.

(2) Ordinanza degli Stati d'Olanda, del 9 aprile 1575 (*Affissi d'Olanda*, vol. III, pag. 479). Ordinanza degli Stati di Frisia,

In un paese in cui la giustizia era amministrata segretamente, in cui le autorità che da sè rendean completo il loro numero non avevano a render nessun conto al pubblico, in cui il segreto era considerato qual parte essenzialissima della gestion degli affari, e in cui l'arbitrio intorno a ciò che risguardava il governo della repubblica, delle provincie o dei comuni, era spinto a un segno del quale non può farsi un'idea, la libertà della stampa era incompatibile coi principii generali dall'amministrazione; quindi pochi sono i paesi ne' quali veggansi tante ordinanze per la restrizione e la modificazione d'un diritto sì inconcusso; il tutto prescindendo dalla speciale proibizione di gran numero di libri. Per buona ventura del progresso delle scienze e dei lumi in Europa, l'inosservanza delle leggi nei Paesi-Bassi, i vantaggi che il commercio librario offriva alla repubblica delle Provincie-Unite, in tempo in cui l'Europa frapponeva inciampi assai più forti alla libera circolazione delle idee (1), e la connivenza di molti magistrati istrutti od interessati, fecero dell'Olanda quel focolare da cui, ad onta della sua propria legislazione dura ed intollerante, partironsi i raggi di luce che diradarono le tenebre per tutta Europa. La

del 16 maggio 1682 (*Affissi di Frisia*, vol. V, pag. 1201). Ordinanza degli Stati dell'Over-Yssel, dell'8 marzo 1708 (*Landregt van Overijssel app.* n. 59). Ordinanza degli Stati di Zutphen, del 16 settembre 1737 (*Affissi di Gheldria*, vol. III, pag. 572). Ordinanza degli Stati di Gheldria, del 28 aprile 1740.

(1) La libertà della stampa non è antica in Inghilterra; d'altronde i torbidi intestini di quel regno le hanno impedito di concorrere per lunga pezza a codesto commercio: il non conoscere gl'Inglesi le lingue estere, la poca voga in cui è la loro lingua sul continente, il prezzo eccessivo, sembrano opporvisi grandemente.

libertà della stampa, quantunque eccessivamente impedita in teoria, esisteva in fatto, purchè però non si parlasse di cose spettanti all'autorità comunale o municipale; si procedea severamente contro que' soli libri che avessero offesa direttamente la magistratura; tutti gli altri erano o permessi, o tollerati, o puniti con pene sì leggiere, che ammettendo le composizioni su codesti delitti, ai librai tornava conto di stamparli e di venderli.

L'indifferenza per tutto che non concerne gl' interessi più diretti: il più assoluto egoismo, conseguenza quasi inevitabile del trionfo dello spirito di comune, s' appalesano con maggiore evidenza a misura che la repubblica, uscita trionfante dalla sua lunga lotta contro la Spagna, conservava certe istituzioni favorevoli all' isolamento di quelle picciole società di cui era composta l' intera città. Ed il progresso di codesti difetti è specialmente sensibile allorchè qualche grande interesse momentaneo non univa per alcun tempo gli sforzi individuali; allorchè lo stato di quiete esterna permise di abolire la dignità di statoder e di guarentire la più compiuta vittoria ai comuni; ovvero allorchè negli ultimi tempi durante la minorità dello statoder Guglielmo V, ed anche dopo la sua maggiorità, questa medesima autorità monarchica venne da una specie d'accomodamento assoggettata all'influenza comunale (1). Quanto più ci scostia-

(1) Essendo stata abolita la dignità di statoder alla morte del re Guglielmo III, la repubblica rimase per quarant' anni senza capo e l' aristocrazia comunale viepiù consolidossi. Allorchè Guglielmo IV fu nominato a quel posto eminente, i suoi talenti in fatto d' amministrazione potean lasciar presagire il trionfo di più sani principii; ma la sua morte accadde poco dopo il suo avvenimento. La minorità di suo figlio, la reggenza della principessa vedova e del

mo dalla pace di Westfalia, e specialmente dalla morte di Guglielmo III, il cui fermo e severo carattere, e la cui possanza, resa più illustre per lo splendore della corona d'Inghilterra e de' suoi successi contro Luigi XIV, ravvivò quasi le ultime scintille del carattere olandese, tanto più l'apatia erasi impossessata di tutti i cuori; e la battaglia navale del Doggersbanck, solo fatto d'armi che, da quell'epoca sino alla rivoluzione del 1795, abbia fatto onore alla repubblica, fu ricevuta con sensi molto diversi, e non ispirò più quell'entusiasmo che avrebbe dovuto destare su di una nazione avvezza ad antiche e gloriose memorie.

Quella stessa indifferenza che di giorno in giorno rendea più piccolo, per così dire, il carattere degli individui, si manifesta nel carattere delle scienze; e quanto più c'inoltriamo nel secolo decimottavo, tanto meno si veggono Olandesi i quali siansi distinti per lavori utili, per iscoperte interessanti, per opere degne dell'attenzion generale. Una tal debolezza si appalesa anche più in tutto ciò che tiene all'istoria o alla giurisprudenza, a quella persino del gius patrio. La poca diligenza onde si redigevano le leggi, le eccezioni che nascono dai casi in esse non previsti,

duca di Brunswic-Wolfenbuttel dieder da capo un libero corso alla dominazion comunale. Guglielmo V procacciò invano di rimettersi nella vantaggiosa situazione in cui erasi trovato suo padre; ma i suoi sforzi per riconquistare l'autorità perduta, uniti alla mal augurata guerra contro l'Inghilterra, originarono quei torbidi interni che finirono colla rivoluzione dell'anno 1787 e colla invasione dei Prussiani. Se l'Europa fosse stata quieta dopo questo avvenimento, e se per approfittarne si fossero meno attaccate le persone di quel che le istituzioni, l'Olanda avrebbe potuto risorgere; ma le circostanze svantaggiose e il cattivo uso della vittoria furon cagione che la ruina della repubblica ne fu precipitata.

le modificazioni che vi si facean nell'applicazione, la loro frequente inosservanza, la poca armonia esistente fra le leggi scritte e le municipali, e molti altri motivi concorsero a far cadere, sopra ogni altra cosa, la scienza della legislazione a un segno tale che se ne deplorano, ahi! troppo tardi, le conseguenze funeste.

Nulladimeno questo stato di cose aver doveva i suoi vantaggi: non solamente lo straniero, che non conosceva l'interno della repubblica delle Provincie-Unite, ne concepiva un'idea assai più favorevole, ma gli abitanti stessi in generale stavan contenti alla lor situazione: e molte istituzioni, che ci vedemmo costretti a segnalare come difettose o viziose, sono oggigiorno desiderate da coloro stessi che n'eran le vittime. Questo fenomeno spiegasi facilmente, ove si esaminino attentamente le circostanze che possono conciliare il favor generale a quanto non può soffrire una analisi senza perdere quella ingannevole apparenza che faceva tutto il suo splendore.

Una delle prime cause che han fatto meno saltare agli occhi codesti abusi è il concorso favorevole di quelle circostanze le quali della repubblica delle Provincie-Unite avean fatto il mercato di tutta Europa, e che, concentrando sur un piccolo spazio di terreno un commercio esteso, con tutti que' vantaggi che ne conseguono, presentava una prospettiva ridente e un avvenire sicuro a chiunque voleva applicarsi utilmente. Primo bisogno dell'uomo è quello di provvedere alla sussistenza di lui e della sua famiglia; e soddisfatto comodamente quest'obbietto, più facilmente e' s' appaga sugli altri suoi desiderii; d'altronde si ha l'uso di giudicar le cose confrontandole con quelle che si conoscono; e colui che trovava qualche mezzo d'esistenza

e la speranza di far fortuna in Olanda piuttosto che altrove non badava nè punto nè poco ai sagrificii che ciò poteva costargli. Se vantaggi così fatti inducono a sfidare i maggiori perigli; se molte persone abbandonano il natìo suolo, traversano l'ampiezza dei mari e cercano sotto climi infocati ciò che ad essi manca nella terra natale; se nè l'amor della patria, nè i disagi del viaggio, nè i pericoli cui esponsi la loro sanità, nè l'abbandono di tutte le loro abitudini non ponno ad essi vietare di tentar la loro sorte nelle due Indie, perchè maravigliare che gli Olandesi in veggendo una parte di codesti vantaggi, quantunque soggetti ad istituzioni viziose, non abbiano mai pensato a correggerle?

Un altro motivo si è il gran numero di persone interessate a mantenere l'aristocrazia esistente, causa prima di tutti i difetti, e a coprire col più profondo segreto fin le parti più lontane dell'amministrazione, per timore che qualunque passo tendente a migliorare la cosa, in apparenza la più indifferente, non facesse crollare tutto quanto l'edificio del potere amministrativo. Tutti i magistrati, tutti queglino che aspirar potevano alla magistratura, tutti i membri delle famiglie patrizie, tutti i membri dei corpi di mestieri, tutti coloro che coprivano impieghi benchè subalterni, tutti i privilegiati, avean luogo di temere la perdita di questi vantaggi al menomo attacco che diretto si fosse al sistema d'oligarchia sì profondamente radicato. Se un individuo, affattò indipendente e fuori di tutte queste categorie, ardiva alzar la voce, era ben tosto soffocata dalle grida di tutti gli accoliti del potere; era sedotto con promesse, con offerte, con favori, o intimorito con minacce e misure di rigore; non ometteasi di pingerlo come un innovatore, un sedizioso, un uomo pericoloso; gli si

apponevano certi motivi veri o falsi, e si finiva col far passare le sue giuste osservazioni per l'effetto d'una smisurata ambizione o d'un malcontento interessato. Non permettevasi, per quanto era possibile, che fosse insegnata una dottrina tanto contraria alla salute dello stato, vale a dire della magistratura, e vi si opponevano certi argomenti nei quali non eravi di capzioso che la confusione dell'idea del popolo e del ben essere generale con quella della casta favorita e de' suoi interessi.

L'abitudine era un terzo riflesso potente, presso un popolo avvezzo ed attaccato a tutto ciò che gli veniva da'suoi maggiori: sosteneasi codest'uso con un argomento trito e comune: e facendo le viste di prendere la coincidenza di due avvenimenti per una connessione di causa e di effetto, rispondevasi a qualunque innovazione proposta solo coll'esempio di ciò che sussisteva; dicevasi: perchè vorrem dipartirci dalla tale o tal altra istituzione? non solamente i nostri antenati l'hanno avuta, ma la repubblica ha prosperato per tal mezzo; e più volte il merito non contrastato di ciò che si voleva mettere in pratica non poteva riuscire a vincere questo sofismo. Certo egli è però che la Olanda non è giunta all'apice della sua potenza per la maggior parte di queste forme, ma per alcune cause che hanno coinciso con loro, ed anzi piuttosto ad onta dello stato bizzarro del suo governo. D'altronde lo spirito di codesto governo non era più quello stesso ch'era stato in tempi anteriori; e quanto più l'aristocrazia, ficcandosi in tutte le istituzioni e subordinando tutti gli interessi a que' dei comuni e de' loro magistrati, alterava queste medesime istituzioni, più coprivansi le innovazioni essenziali con forme antiche, e più si richiamavano le antiche rimembranze a

sostegno di ciò che, sotto i medesimi nomi, non ne dava la stessa idea originaria. Ciò si capisce facilmente, tenendo attentamente dietro all'istoria della repubblica, e specialmente della provincia d'Olanda; i magistrati istessi n'erano talmente persuasi, che ad alcuni istoriografi stipendiati venne ordinato di travisare i fatti, di far violenza alla verità, di presentare sotto un falso aspetto gli eventi, onde rattaccare a vecchie date le recenti usurpazioni della magistratura (1).

Un'autorità vicina ai semplici individui, ed è questa la quarta cagione che attaccava gli Olandesi ai difetti persino della loro amministrazione, può, allorchè ha in pugno tutti i poteri, e non è soggetta ad alcuna censura di superiore, o ad alcun legame di leggi costanti ed invariabili, può offerire qualche vantaggio, massime in certe circostanze straordinarie. Se il magistrato locale conosce tutti gli abitanti sui quali esercita la sua giurisdizione; se gli son note tutte le loro relazioni, gli usi, i mezzi, le facoltà, le inclinazioni, le virtù, i vizii loro, egli è assai più in caso di sovvenire a certi bisogni momentanei; e come le sue vessazioni divengono più odiose, così la sua protezione è più efficace:

(1) Di questo specialmente si dà a buon dritto biasimo e mala voce a Wagenaar, la cui storia della repubblica e quella della città d'Amsterdam son riputate classiche, e meritano per più titoli grandi elogi. Nondimeno, leggendo con discernimento, e raffrontando gli altri storici, non puossi a meno di scoprire ovunque e sempre l'apologista dell'aristocrazia comunale, lo scrittore prezzolato della magistratura d'Amsterdam, la quale, per quanto si dice, ha esercitata una censura severissima sulle sue opere. Il giudizioso Kluit ha rilevate molte mende sulle antiche relazioni dei comuni o degli Stati che non possono attribuirsi a sbagli involontarii.

allorchè ei sa dispensar con prudenza i suoi favori, la sua amministrazione diventa più paterna, e dee farsi amare da coloro che ne gustano le dolcezze. Le grandi misure applicate uniformemente, senz'aver riguardo alle circostanze individuali, sono più ardite, danno risultamenti più efficaci e guidano più direttamente al proposto scopo; ma la gran massa il vede di rado questo scopo, ed essa è più urtata dalle ingiustizie o dalle iniquità derivanti dalla regola generale; ella e converso intende a veder mitigare, per via di eccezioni, ciò che l'esecuzione severa e stretta può avere di troppo rigoroso, quando pure soffrir ne dovesse l'oggetto della misura. Il popolo, generalmente parlando, non riflette che essendo fatta la legge con utile intendimento, il modificarla è un deludere questo intendimento; ei crede, per l'opposto, d'avere in codeste modificazioni un'egida contro il legislatore di cui non conosce affatto le mire.

Finalmente, una certa austerità nei costumi degli abitanti dei Paesi-Bassi facea sì che le cattive istituzioni non sortissero que' funesti effetti che se ne poteano aspettare. La giustizia era in generale amministrata colla maggiore integrità; i giudici poteano sbagliare per mancanza di cognizioni; potean essere preoccupati; ma ben di rado si lasciavano imporre dal potere; e se favorivano sempre le autorità, gli è chè s'identificavano con coloro che l'esercitavano: erano anche più rari que' giudici che si lasciasser corrompere da qualche vista d'interesse, o sedurre da qualche sollecitazione. Un certo uso che si è conservato fin oggigiorno doveva di molto contribuire a mantenere questa integrità: mentre che in molti paesi d'Europa è costume d'andare a visitare i suoi giudici, chè anzi quel litigante il quale trascurasse questa formalità sarebbe

riguardato qual mancatore di riguardi, in Olanda, all'incontro, la convenienza sociale non permette a un giudice di ricevere un individuo che avesse una causa pendente nel tribunale di cui egli è membro: la visita d'un patrocinatore o d'un litigante sarebbe considerata come oltremodo inopportuna, e chi s'arrischiasse a un passo tanto sconsigliato, potrebbe ricevere cattivissima accoglienza. Altre abitudini, similmente austere, compensavano in parte i difetti delle istituzioni.

Noi non ci assumemmo di dare un quadro dei costumi delle varie parti dei Paesi-Bassi; ma di meramente accennare le loro istituzioni giudiziarie, e d'indicarne le principali variazioni, il loro spirito e la loro origine: sarebbe un usurpar la materia dell'ultimo libro, nel quale è intenzion nostra di riunire i risultati delle nostre indagini, se qui ci fermassimo più lungamente in una disamina sulla quale dovremo in seguito tornar sopra. Ora parleremo di quelle istituzioni che sono più particolarmente proprie alla Germania.

FINE DEL TERZO VOLUME.

0037 . 312

INDICE DEI CAPITOLI

CONTENUTI NEL PRESENTE VOLUME.

LIBRO QUINTO.

Delle istituzioni giudiziarie dei Paesi-Bassi.

		Pagine
Capitolo I.	Alcuni cenni sullo stato politico dei Paesi-Bassi	« 5.
Cap. II.	Autorità e usurpazioni dei comuni	« 21.
Cap. III.	Corpi di mestieri	« 36.
Cap. IV.	Mutamenti nelle relazioni tra i comuni e i corpi di mestieri	« 56.
Cap. V.	Degli stati nei Paesi-Bassi prima dell' anno 1572	« 80.
Cap. VI.	Rivoluzione del 1572	« 93.
Cap. VII.	Repubblica delle Province-Unite	« 105.
Cap. VIII.	Tribunali dei comuni	« 121.
Cap. IX.	Istituzione delle corti permanenti	« 140.
Cap. X.	Opposizioni delle corti e dei tribunali	« 157.
Cap. XI.	Pubblico ministero	« 176.
Cap. XII.	Soppressione dell' accusa privata	« 191.
Cap. XIII.	Procedura segreta. Tormenti. Tortura, giusta le nuove leggi	« 206.
Cap. XIV.	Transazioni in materia criminale. Composizioni	« 228.
Cap. XV.	Giurisdizion volontaria. Proroga. Sommessione	« 243.
Cap. XVI.	Libertà di testare. Camere di tutela	« 258.

Digitized by Google

Cap. XVII. Esecuzione sopra le sostanze d' un debitore estero . . . . . « 271.
Cap. XVIII. Confusione del potere amministrativo e giudiziario . . . . . « 283.
Cap. XIX. Riepilogo del presente libro . . . . . « 295.

FINE DELL' INDICE DEI CAPITOLI DEL III VOLUME.

Digitized by Google

7.3.126

Digitized by Google

Digitized by Google